

I Consiglieri della Società, i cui nominativi sono elencati alla pag. iv, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto e in ciascun Supplemento. I Consiglieri (dopo aver eseguito ogni ragionevole ed opportuna verifica) dichiarano in coscienza e in fede che le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano i fatti senza omettere alcun particolare in grado di pregiudicarne il significato.

---

## **ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC**

---

(società di investimento a capitale variabile costituita con responsabilità limitata in Irlanda, iscrizione n. 509801 e costituita come fondo multi-comparto con responsabilità separata tra i comparti ai sensi della normativa comunitaria (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e successive modifiche)

---

## **PROSPETTO**

---

**Datato 15 aprile 2015**

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

**IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SOCIETÀ E SE NE CONSIGLIA UN'ATTENTA LETTURA PRIMA DELL'INVESTIMENTO. IN CASO DI DUBBI O DOMANDE RELATIVI AL CONTENUTO DEL PRESENTE PROSPETTO E DEI CORRISPONDENTI SUPPLEMENTI O ALL'ADEGUATEZZA DI UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ ALLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE DELL'INVESTITORE, SI PREGA DI CONTATTARE IL PROPRIO DIRETTORE DI BANCA, AVVOCATO, COMMERCIALISTA O ALTRO CONSULENTE FINANZIARIO.**

*Alcuni dei termini utilizzati nel presente Prospetto sono definiti alle pagg. 6-8 del presente documento.*

### **Autorizzazione della Banca centrale**

*La Società è stata autorizzata dalla Banca centrale come OICVM ai sensi della Normativa. L'autorizzazione dell'organismo non costituisce avallo o garanzia dello stesso da parte della Banca centrale né quest'ultima è responsabile del contenuto del presente Prospetto e dei Supplementi. L'autorizzazione dell'organismo da parte della Banca centrale non costituisce una garanzia della performance dello stesso e la Banca centrale non sarà responsabile della performance o inadempienza del piano.*

### **Rischi di investimento**

*Deve essere tenuta in considerazione la circostanza che il valore delle Azioni e gli utili da esse derivanti possono aumentare o diminuire e, di conseguenza, l'investitore potrebbe non recuperare per intero l'importo investito. Sulle Azioni nette sottoscritte e nette rimborsate potrà essere applicata una correzione della diluizione. In ogni momento la differenza tra il prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle Azioni implica che l'investimento dovrebbe essere considerato nel medio-lungo termine. Alle pagg. 15-39 del presente documento sono illustrati in dettaglio alcuni dei rischi di investimento per gli investitori. L'investimento nei Fondi non dovrebbe costituire una parte sostanziale del portafoglio di investimenti dell'investitore e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Poiché le distribuzioni potrebbero essere effettuate attingendo al capitale di taluni Fondi, sussiste un maggior rischio di erosione del capitale e gli "utili" verranno ottenuti rinunciando alla potenziale crescita futura del capitale dell'investimento e anche il valore dei rendimenti futuri potrebbe diminuire. Tale ciclo potrebbe proseguire fino all'esaurimento dell'intero capitale.*

### **Restrizioni sulla vendita**

*La distribuzione del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento e l'offerta o l'acquisto delle Azioni possono essere soggetti a restrizioni in alcune giurisdizioni. Nessun soggetto che riceva copia del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento o dell'accordo di sottoscrizione allegato in una di tali giurisdizioni può considerare gli stessi come un invito alla sottoscrizione di Azioni, né in ogni caso può utilizzare detto accordo di sottoscrizione, a meno che nella giurisdizione in questione tale invito sia lecito e l'accordo di sottoscrizione possa lecitamente essere usato senza necessità di adempiere a requisiti legali o di registrazione. Il presente Prospetto e il corrispondente Supplemento, pertanto, non costituiscono un'offerta o sollecitazione da parte di alcuno in giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale o in cui il proponente di siffatta offerta o sollecitazione non sia a tal fine autorizzato o a chiunque sia illegale rivolgere l'offerta o sollecitazione. La responsabilità di informarsi e di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili della propria giurisdizione spetta alle persone venute in possesso del Prospetto e del corrispondente Supplemento e a chiunque desideri richiedere le Azioni ai sensi del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento. I potenziali richiedenti delle Azioni dovranno informarsi anche in merito ai requisiti legali applicabili e ad eventuali discipline valutarie e imposte applicabili nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.*

*Ai richiedenti verrà richiesto di certificare la residenza in Irlanda.*

## **Stati Uniti**

*Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle Azioni negli Stati Uniti. le azioni non saranno di norma disponibili per i Soggetti statunitensi, salvo ove questi risultino, tra l'altro, essere "investitori accreditati" (come da definizione nella Rule 501(a) della Regulation D ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti, e successivi emendamenti ("Securities Act"). Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge sui titoli di uno stato degli Stati Uniti, né si prevede una simile registrazione. Le Azioni non possono essere offerte, vendute o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di Soggetti statunitensi salvo il caso in cui la vendita sia esente dalla o nell'ambito di una transazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act e di ogni legge sui titoli statale applicabile. Qualsiasi offerta o rivendita delle Azioni negli Stati Uniti o a un Soggetto statunitense può costituire una violazione della legislazione statunitense.*

*Non vi è alcun mercato pubblico per le Azioni negli Stati Uniti e non si prevede lo sviluppo di un simile mercato in futuro. Le Azioni offerte sono soggette a restrizioni in relazione a trasferibilità e rivendita e non possono essere cedute o rivendute ad esclusione di quanto consentito ai sensi dello Statuto, del Securities Act e delle leggi statali sui titoli applicabili in conformità alla registrazione o esenzione dalla stessa. Le Azioni sono offerte al di fuori degli Stati Uniti ai sensi dell'esenzione dalla registrazione prevista dalla Regulation S del Securities Act e all'interno degli Stati Uniti in ottemperanza alla Regulation D promulgata ai sensi del Securities Act e della Section 4(2) di tale testo.*

*La Società non è stata né sarà registrata ai sensi dell'Investment Company Act in ottemperanza alle disposizione della Section 3(c)(7) dell'Investment Company Act. Ai sensi della Section 3(c)(7), un fondo offerto privatamente non rientra nella definizione di "società di investimento" se i titolari di titoli che sono Soggetti statunitensi si configurano esclusivamente come "acquirenti qualificati" e le Azioni sono offerte negli Stati Uniti esclusivamente a mezzo di collocamento privato.*

*I Fondi possono trattare contratti futures su materie prime (compresi swap) come componente accessoria delle proprie strategie. Tuttavia, il Gestore degli investimenti è attualmente esente dalla registrazione di "operatore del paniere di materie prime" (Commodity Pool Operator) presso la Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") relativamente ai Fondi, ai sensi della Rule 4.13(a) (3) della CFTC, poiché: (i) gli acquirenti di Azioni sono limitati a Soggetti non statunitensi come da definizione nelle Rule CFTC o sono "investitori accreditati" come da definizione ai sensi delle U.S. Securities and Exchange Commission Rules; (ii) le Azioni dei Fondi sono esenti dalla registrazione ai sensi del Securities Act e sono offerte o vendute senza offerta al pubblico negli Stati Uniti; (iii) le Azioni non sono commercializzate come un veicolo per la negoziazione di futures su materie prime o sui mercati delle opzioni su materie prime; e (iv) per ciascun Fondo, in qualsiasi momento (a) il margine aggregato iniziale e i premi richiesti per aprire delle posizioni in materie prime non superano il 5% del valore di liquidazione del portafoglio del Fondo o (b) il valore netto nozionale complessivo delle posizioni in materie prime non supera il 100% del valore di liquidazione del portafoglio del Fondo. Pertanto, diversamente da un operatore del paniere di materie prime registrato, il Gestore degli investimenti non è tenuto a consegnare alcun documento divulgativo o relazione annuale certificata agli azionisti secondo le modalità prescritte dalla CFTC. Tuttavia, la Società, per conto del Fondo, consegnerà il presente promemoria nonché le relazioni annuali e periodiche a tutti gli azionisti.*

*Il Gestore degli investimenti si riserva il diritto di registrarsi come operatore del paniere di materie prime e/o consulente di commodity trading in futuro cosicché il Gestore degli investimenti possa in futuro operare come paniere di materie prime per nuovi Fondi o continuare a operare come paniere di materie prime per i Fondi esistenti che non soddisfano i criteri di esenzione ai sensi di CFTC Rule 4.13(a)(3).*

*Le azioni non sono state depositate presso o approvate o non approvate da alcuna autorità regolamentare negli Stati Uniti o in alcuno degli stati che li compongono, né alcuna autorità regolamentare si è espressa o ha avallato i meriti della presente offerta o la precisione o adeguatezza del Prospetto. Qualsivoglia dichiarazione in senso contrario è illegittima.*

*Fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente, i potenziali investitori (e ciascun loro dipendente, rappresentante o altro agente) possono divulgare a chiunque, senza limitazioni di alcun tipo, il trattamento fiscale e la struttura fiscale delle operazioni descritte nel presente Prospetto e tutto il materiale di qualunque natura fornito ai potenziali investitori relativo al trattamento fiscale e alla struttura fiscale (secondo la definizione di tali termini fornita nell'articolo 1.6011-4 del Treasury Regulation), fermo restando che "trattamento fiscale" e "struttura fiscale" non includono il nome o le informazioni identificative (i) della Società o di un Fondo o (ii) le parti di una transazione. Detta autorizzazione alla divulgazione fiscale ha effetto retroattivo all'avvio delle trattative con i potenziali investitori.*

### **Avviso agli investitori della Florida**

*Se l'investitore non è una banca, una società fiduciaria, un istituto di risparmio, una società assicurativa, un intermediario, una società di investimento secondo la definizione fornita dall'Investment Company Act, un trust pensionistico o una società di compartecipazione agli utili, o un acquirente istituzionale qualificato (secondo la definizione fornita nella Norma 144A del Securities Act), l'investitore riconosce che qualsivoglia vendita di Azioni nei suoi confronti è annullabile dall'investitore stesso entro l'evento che si verifichi più tardi tra: tre giorni dal primo pagamento del corrispettivo dall'investitore all'emittente o a un agente dell'emittente, o tre giorni dalla comunicazione della disponibilità di tale privilegio all'investitore.*

### **Norme sulla commercializzazione**

*Le Azioni sono offerte esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto corrente e nei corrispondenti Supplementi e, ove applicabile, nell'ultimo bilancio certificato e successive relazioni semestrali. Tuttavia si noti che il bilancio certificato contenuto nella relazione annuale è destinato all'insieme degli Azionisti alla data del bilancio certificato e la società di revisione declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi rispetto a detto bilancio.*

*Eventuali ulteriori informazioni o dichiarazioni rese o fornite da intermediari, venditori o altri soggetti non dovranno essere tenute in considerazione e, di conseguenza, su di esse non dovrà essere fatto affidamento. Né la consegna del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento, né l'offerta, emissione o vendita di Azioni potranno costituire, in nessun caso, una dichiarazione circa la correttezza delle informazioni fornite nel presente Prospetto e nel corrispondente Supplemento in qualunque momento successivo alla data degli stessi. Le dichiarazioni rese nel presente Prospetto e nel corrispondente Supplemento si basano sul diritto e la prassi attualmente in vigore in Irlanda e sono soggette a cambiamenti.*

*È consentita la traduzione in altre lingue del presente Prospetto e del corrispondente Supplemento purché tali traduzioni siano una traduzione diretta del testo in lingua inglese. In caso di discrepanza o ambiguità relative al significato di termini o proposizioni della traduzione prevarrà il testo in lingua inglese e tutte le controversie inerenti ai termini del presente saranno disciplinate e interpretate conformemente al diritto irlandese. Le traduzioni dovranno riportare esclusivamente le informazioni e i significati contenuti nel presente Prospetto e nel corrispondente Supplemento.*

*Il presente Prospetto e il corrispondente Supplemento devono essere letti interamente prima di presentare una richiesta di Azioni.*

## ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

### Consiglieri

Sig. Carl O'Sullivan  
Sig. Alexander Lasagna  
Sig. Desmond Quigley

### Depositaria

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited  
One Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2  
Irlanda

### Sede legale

Arthur Cox Building  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Irlanda

### Consulenti legali irlandesi

Arthur Cox  
Earlsfort Centre  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Irlanda

### Gestore degli investimenti, Distributore e Promoter

Algebris Investments (UK) LLP  
7 Clifford Street  
London  
W1S 2FT  
Inghilterra

### Agente amministrativo, Conservatore del registro e Agente incaricato dei trasferimenti

HSBC Securities Services (Ireland) Limited  
One Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2  
Irlanda

### Revisori

KPMG  
1 Harbourmaster Place  
IFSC  
Dublin 1  
Irlanda

### Segreteria della Società

Bradwell Limited  
Earlsfort Centre  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Irlanda

## INDICE

	<b>Pag.</b>
INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	i
DEFINIZIONI.....	7
INTRODUZIONE.....	11
OBIETTIVO E POLITICHE DI INVESTIMENTO DEL FONDO .....	11
OPERAZIONI VALUTARIE.....	12
CLASSI DI AZIONI.....	13
CONFORMITÀ CON GLI OBIETTIVI E LE POLITICHE DI INVESTIMENTO.....	13
TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO.....	13
RESTRIZIONI SUGLI INVESTIMENTI.....	14
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL RISCHIO .....	14
POLITICA SUI DIVIDENDI .....	14
FATTORI DI RISCHIO .....	15
COMMISSIONI E SPESE.....	39
Commissione del Gestore degli investimenti.....	40
Commissione della Depositaria .....	40
Commissione dell'Agente Amministrativo .....	40
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	41
Determinazione del Valore patrimoniale netto .....	41
Richiesta di Azioni.....	43
Disposizioni antiriciclaggio e misure antiterrorismo .....	45
Sottoscrizioni successive .....	46
Prezzo di sottoscrizione .....	46
Conferme scritte di titolarità .....	47
Richiesta di rimborso .....	47
Prezzo di rimborso .....	47
Rimborso coatto delle azioni.....	48
Trasferimento di Azioni.....	49
Ritenute d'acconto e deduzioni.....	49
Conversione di Azioni .....	49
Excessive Trading.....	50
Pubblicazione del prezzo delle Azioni.....	50
Sospensione temporanea della valutazione delle Azioni; delle vendite e dei rimborsi.....	51
Avviso sulla protezione dei dati.....	51
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE.....	52
Il Consiglio di amministrazione.....	52
Consiglieri e segretario .....	52
Il Gestore degli investimenti .....	53
L'Agente amministrativo .....	54
La Depositaria .....	55
TASSAZIONE.....	56
INVESTIMENTI EFFETTUATI DA PIANI PREVIDENZIALI AZIENDALI STATUNITENSI ....	72
RESTRIZIONI PER GLI INVESTITORI .....	74
CONSIDERAZIONI GENERALI.....	75
Conflitti di interessi.....	75
Il capitale sociale.....	76
Assemblee .....	77
Relazioni .....	77
I Fondi e la separazione della responsabilità .....	77
Cessazione .....	79
Varie .....	80
Contratti rilevanti.....	80
Presentazione e ispezione dei documenti.....	80
ALLEGATO I.....	81

Mercati regolamentati .....	81
ALLEGATO II.....	84
Limitazioni agli investimenti applicabili ai Fondi .....	84
ALLEGATO III .....	89
Strumenti finanziari derivati ( .....	89

## ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

### DEFINIZIONI

Nel presente Prospetto i seguenti termini ed espressioni avranno i significati indicati di seguito:

“Agente Amministrativo”	indica HSBC Securities Services (Ireland) Limited;
“Statuto”	indica lo statuto della Società;
“Valuta di base”	Indica la valuta di base di ciascun Fondo specificata nel Supplemento del Fondo corrispondente;
“Investitore nel Piano Previdenziale”	ha il significato di cui a pagina 75;
“Giorno lavorativo”	Indica in relazione a un Fondo quel o quei giorni che sono contraddistinti come tali nel Supplemento del Fondo corrispondente;
“Banca centrale”	Indica la Banca centrale d’Irlanda o eventuali autorità di vigilanza con responsabilità di autorizzazione e controllo della Società;
“CFTC”	ha il significato di cui a pagina ii;
“CHF”	Indica il franco svizzero, valuta a corso legale in Svizzera;
“Classe”	Indica una classe di Azioni, ciascuna delle quali rappresenta una partecipazione in un Fondo;
“Codice”	Indica l’Internal Revenue Code statunitense del 1986 e successive modifiche;
“Valuta della Classe”	Indica, rispetto alle Classi di Azioni, la valuta in cui sono emesse le Azioni specificata nell’Allegato 1 al corrispondente Supplemento;
“Società”	Indica Algebris UCITS Funds plc, una società di investimento a capitale variabile costituita in Irlanda ai sensi dei Companies Act 1963-2012 e della Normativa;
“Depositaria”	Indica HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited;
“Giorno di negoziazione”	Indica, in relazione a un Fondo, quel o quei giorni che sono contraddistinti come tali nel Supplemento del Fondo corrispondente;
“Consiglieri”	Indica i consiglieri della Società in carica ed eventuali comitati;
“SEE”	Indica lo Spazio Economico Europeo;
“Non OICVM ammessi”	Indica uno dei seguenti organismi di investimento collettivo di tipo aperto: <ul style="list-style-type: none"><li>(a) organismi domiciliati in Guernsey e autorizzati come Organismi di Classe A;</li><li>(b) organismi domiciliati in Jersey come Fondi riconosciuti;</li><li>(c) organismi domiciliati nell’Isola di Man come Organismi autorizzati;</li></ul>

	(d) organismi non OICVM autorizzati in UE, SEE, USA, Jersey, Guernsey o Isola di Man e conformi, in tutti gli aspetti sostanziali, alle disposizioni delle Comunicazioni della Banca centrale; e
	(e) altri organismi ammessi dalla Banca centrale e indicati nel presente Prospetto;
“ERISA”	Indica l’ <i>Employee Retirement Income Security Act</i> statunitense del 1974 e successive modifiche;
“€” o “Euro” o “EUR”	Indicano l’euro, valuta a corso legale in alcuni paesi facenti parte dell’UE;
“UE”	Indica l’Unione europea;
“FCA”	Indica la Financial Conduct Authority britannica;
“Fondo” o “Fondi”	Indica un portafoglio distinto di attivi investito in conformità all’obiettivo e alle politiche di investimento come riportato nel corrispondente Supplemento e a cui tutte le passività, il reddito e le spese ascrivibili o allocate a tale fondo sono applicate e addebitate e “Fondi” indica tutti o alcuni dei Fondi, secondo quanto richiesto dal contesto o ogni altro fondo che possa essere costituito dalla Società di volta in volta con la preventiva approvazione della Banca Centrale;
“GBP” o “£”	Indica la lira sterlina, valuta a corso legale nel Regno Unito;
“IFRS”	Indica i principi internazionali di informativa finanziaria ( <i>International Financial Reporting Standards</i> );
“Periodo dell’offerta iniziale”	Indica il periodo stabilito dai Consiglieri in relazione ai Fondi o Classi di Azioni come il periodo in cui le Azioni vengono inizialmente offerte e specificato nel Supplemento del corrispondente Fondo, o qualunque altra data determinata dai Consiglieri e comunicata alla Banca centrale;
“Prezzo dell’offerta iniziale”	Indica il prezzo al quale una Classe di Azioni viene offerta per la prima volta, specificato nel Supplemento del corrispondente Fondo;
“Investment Company Act”	U.S. Investment Company Act del 1940, e successivi emendamenti;
“Gestore degli investimenti”	Indica Algebris Investments (UK) LLP o suoi successori;
“Team di investimento”	Indica quanto definito alla pag. 15;
“Valore Patrimoniale Netto”	Indica il valore delle attività nette della Società o di un Fondo o Classe, secondo i casi, calcolato secondo le modalità qui descritte in ciascun Giorno di valutazione;
“Valore patrimoniale netto per Azione”	Indica il Valore patrimoniale netto diviso per il numero di Azioni della Società o di un Fondo o Classe di emissione;
“Investitore statunitense ammesso”	Indica quanto definito alla pag. 67;
“Registro”	Indica il registro degli Azionisti;
“Mercato regolamentato”	Indica una delle borse valori o mercati riportati all’Allegato I;
“Normativa”	Indica la normativa comunitaria (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e successive

	modifiche ed eventuali norme di volta in volta adottate dalla Banca centrale ai sensi della stessa;
“Securities Act”	U.S. Securities Act del 1933, e successivi emendamenti;
"Tempo di regolamento (Rimborsi)"	Indica in relazione a un Fondo l'orario riportato nel supplemento del Fondo corrispondente;
"Tempo di regolamento (Sottoscrizioni)"	Indica in relazione a un Fondo l'orario riportato nel supplemento del Fondo corrispondente;
“Azione” o “Azioni”	Indica un’azione o le azioni della Società che rappresentano un’interessenza in un Fondo;
“Azionista”	Indica un titolare di Azioni;
“Azioni di sottoscrizione”	Indica le azioni prive di valore nominale emesse e designate come azioni di sottoscrizione;
“Supplemento”	Indica eventuali prospetti supplementari emessi di volta in volta dalla Società in conformità con i requisiti della Banca centrale;
“TCA”	Indica il Taxes Consolidation Act del 1997 e successive modifiche;
“Cut-off time di negoziazione (Rimborsi)"	Indica quel o quei giorni contrassegnati come tali nel supplemento del Fondo corrispondente;
“Cut-off time di negoziazione (Sottoscrizioni)"	Indica quel o quei giorni contrassegnati come tali nel supplemento del Fondo corrispondente;
“OICVM”	Indica un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari costituito ai sensi della Normativa o, nel caso di OICVM costituiti in uno degli Stati membri dell’UE diverso dall’Irlanda, la direttiva OICVM o legislazione nazionale pertinente di attuazione della direttiva OICVM;
“Direttiva OICVM”	Indica la direttiva 2009/65/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 13 luglio 2009 sul coordinamento di leggi, normative e disposizioni amministrative relative a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
“Comunicazione OICVM”	Indica le comunicazioni emesse di volta in volta dalla Banca centrale ai sensi della Normativa;
“USA o Stati Uniti”	Indica gli Stati Uniti d'America (ivi inclusi gli Stati e il Distretto di Columbia), i relativi territori, possedimenti e tutte le altre aree soggette alla loro giurisdizione;
“U.S.\$”, USD o “Dollaro USA”	Indica la valuta a corso legale negli USA;
"Soggetto statunitense”	Indica un soggetto o entità descritta come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) con riferimento a una persona, una persona fisica o entità che sarebbe un “Soggetto statunitense” ai sensi della Regulation S del Act;</li> <li>(2) con riferimento alle persone fisiche, ogni cittadino statunitense o “straniero residente” nell'ambito del significato della normativa fiscale statunitense di volta in volta vigente; o</li> </ul>

- (3) con riferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche: (i) una società di capitali o di persone costituita o avente sede negli Stati Uniti o ai sensi del diritto statunitense o di uno stato; (ii) un trust in relazione a cui (a) un tribunale statunitense ha facoltà di esercitare la supervisione primaria sull'amministrazione del trust stesso e (b) uno o più Soggetti statunitensi hanno il potere di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust; e (iii) un patrimonio soggetto alla tassazione statunitense sul reddito a livello mondiale da qualsiasi fonte;

“Giorno di valutazione”

Indica, in relazione a un Fondo, quel o quei giorni contrassegnati come tali nel supplemento del Fondo corrispondente; e

“Punto di valutazione”

Indica, in relazione a un Fondo, quell'orario quel o quei giorni contrassegnato come tale nel supplemento del Fondo corrispondente.

## INTRODUZIONE

La Società è un fondo multi-comparto con responsabilità separata tra i Fondi, costituita come società di investimento a capitale variabile organizzata ai sensi del diritto irlandese come società per azioni ai sensi della Normativa. È stata costituita il 17 febbraio 2012, registrata con numero 509801, e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale in data 9 agosto 2012. Il suo unico scopo, come indicato all'Articolo 2 dell'Atto costitutivo della Società, è l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide, di cui alla Norma 68 della Normativa, del capitale raccolto presso il pubblico e operante sulla base della ripartizione del rischio.

La Società è organizzata sotto forma di fondo multi-comparto con responsabilità separata tra i Fondi. Lo Statuto prevede la possibilità per la Società di offrire classi separate di Azioni, ciascuna rappresentante partecipazioni in un Fondo composto da un diverso portafoglio di investimenti. La Società ha ottenuto l'autorizzazione della Banca centrale per la costituzione di Algebris Financial Credit Fund, Algebris Financial Income Fund, Algebris Financial Equity Fund e di Algebris Asset Allocation Fund. Previa autorizzazione della Banca centrale, la Società può creare di volta in volta uno o più Fondi aggiuntivi, i cui obiettivi e politiche di investimento saranno definiti in un Supplemento, unitamente ai dettagli sul Periodo dell'offerta iniziale, il prezzo dell'offerta iniziale di ciascuna Azione e tutte le altre informazioni pertinenti relative al Fondo o ai Fondi aggiuntivi ritenute utili dai Consiglieri o richieste dalla Banca centrale. Ciascun Supplemento formerà parte integrante e dovrà essere letto unitamente al presente Prospetto.

La creazione di Classi di Azioni aggiuntive rappresentanti partecipazioni in un Fondo potrà avvenire in conformità con i requisiti della Banca centrale. Potranno essere istituite Classi di Azioni aggiuntive soggette a commissioni maggiori, minori o nessuna commissione. Le informazioni sulle commissioni applicabili ad altre Classi di Azioni saranno rese disponibili su richiesta. All'introduzione di ogni nuova Classe di Azioni, la Società dovrà predisporre e pubblicare un Supplemento, nuovo o aggiornato, indicante i dettagli di ciascuna nuova Classe di Azioni. Un portafoglio distinto di attivi sarà mantenuto per ciascun Fondo (e conseguentemente non per ciascuna Classe di Azioni) e sarà investito in conformità all'obiettivo di investimento e alle politiche applicabili a detto Fondo. Le informazioni sui singoli Fondi e sulle classi di Azioni disponibili sono riportate nel corrispondente Supplemento. Ogni modifica del Prospetto e di un Supplemento deve essere comunicata e approvata preventivamente dalla Banca Centrale.

## OBIETTIVO E POLITICHE DI INVESTIMENTO DEI FONDI

### *Considerazioni generali*

Ciascun Fondo opera allo scopo di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, riportato nel corrispondente Supplemento, ripartendo i rischi di investimento attraverso l'investimento in valori mobiliari e attività finanziarie liquide, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, gli strumenti finanziari derivati, in conformità con la Normativa. I valori mobiliari e le attività finanziarie liquide in cui ciascun Fondo può investire generalmente devono essere quotate sui Mercati regolamentati, salvo un massimo del 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo che può essere investito in altri titoli non negoziati sui Mercati regolamentati.

Ove previsto dalla politica di investimento, ciascun Fondo, subordinatamente ai limiti di cui all'Allegato II e delle limitazioni stabilite nel corrispondente Supplemento, può essere investito in organismi di investimento collettivo che siano OICVM o non OICVM ammessi. L'investimento in organismi di investimento collettivo comprende l'investimento in altri Fondi (ossia altri comparti della Società). Tuttavia un Fondo non può investire in un altro Fondo che detiene a sua volta quote di altri Fondi. Laddove un Fondo investa in un altro Fondo, il Fondo investitore non può addebitare una commissione annuale di gestione, gestione degli investimenti, distribuzione o performance relativa alla parte delle proprie attività investite nell'altro Fondo.

### *Nuove emissioni*

Fatto salvo quanto indicato nel corrispondente Supplemento, un Fondo di volta in volta può investire in una "nuova emissione", come da definizione nella Norma 5130 dell'US Financial Industry

Regulatory Authority, Inc. (“**FINRA**”), così come modificata, integrata e interpretata di volta in volta (“**Norma 5130 FINRA**”). La Norma 5130 FINRA in generale vieta a un membro FINRA di vendere una nuova emissione a qualsiasi conto (es. un fondo di investimento privato, come il Fondo) in cui una “restricted person”, come da definizione alla Norma 5130 FINRA (“Restricted Person ai sensi della Norma 5130 FINRA”), ha un interesse effettivo, ferme restando talune eccezioni.

In aggiunta, la Section (b) della Norma 5131 FINRA così come modificata, integrata e interpretata di volta in volta (“**Norma 5131 FINRA**” e unitamente con la Norma 5130 FINRA, le “**Norme sulle nuove emissioni**”), vieta la pratica del cosiddetto “spinning” che si verifica quando un broker-dealer alloca una nuova emissione a un funzionario esecutivo o amministratore di una società che a sua volta restituisce il favore utilizzando i servizi di tale broker-dealer per le esigenze bancarie per gli investimenti della propria società. La Norma 5131 FINRA vieta lo spinning proibendo in generale a un membro FINRA di allocare azioni di una nuova emissione a qualsiasi conto in cui un funzionario esecutivo o amministratore di una “società quotata” (come da definizione alla Norma 5131 FINRA) o una “società covered non quotata” (come da definizione alla Norma 5131 FINRA), o a un soggetto sostenuto sostanzialmente da tale funzionario esecutivo o amministratore (ciascuno una “Restricted Person ai sensi della Norma 5131”), ha un interesse effettivo se la società di tale Restricted Person ai sensi della Norma 5131 ha o prevede di avere un rapporto di investimento con il membro FINRA, sempre restando ferme talune eccezioni.

Senza pregiudicare quanto precede, un membro FINRA potrà vendere una nuova emissione a qualsiasi conto in cui una Restricted Person ai sensi della Norma 5130 e/o una Restricted Person ai sensi della Norma 5131 ha un interesse effettivo ove tale conto sia una società di investimento costituita ai sensi di una giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti che è (i) autorizzata per la vendita al pubblico da un'autorità di regolamentazione non statunitense (come un Fondo); e (ii) nessun soggetto che detiene più del 5% delle azioni di tale società di investimento è una Restricted Person ai sensi della Norma 5130 (“Esenzione per le società di investimento”).

Ciascun investitore sarà tenuto a compilare un questionario per determinare in che misura il Fondo in oggetto possa partecipare alle nuove emissioni. La Società può esercitare il proprio diritto al rimborso forzoso di tutte o di una parte delle Azioni di un Azionista in un Fondo se questi è una Restricted Person ai sensi della Norma 5130 e/o una Restricted Person ai sensi della Norma 5131 per garantire la conformità all'esenzione per le società di investimento di cui sopra.

Quanto precede non limita l'autorità di un Fondo o del Gestore degli investimenti di fare affidamento sulle esenzioni ai sensi delle Norme sulle nuove emissioni diverse dall'Esenzione per le società di investimento di volta in volta, secondo quanto ritenuto appropriato per un Fondo o per la Società nel suo complesso, alla luce, tra l'altro, delle interpretazioni esistenti e delle modifiche alle Norme sulle nuove emissioni e delle considerazioni pratiche, inclusi gli oneri amministrativi e i principi di equità e correttezza.

## **OPERAZIONI VALUTARIE**

Gli investimenti dei Fondi possono essere acquisiti in un'ampia gamma di valute. I Fondi possono fare uso di tecniche di copertura valutaria ma ciò potrebbe non essere possibile o praticabile in tutti i casi. La copertura valutaria può essere intrapresa per ridurre l'esposizione di un Fondo alle fluttuazioni delle valute in cui possono essere denominate le attività del corrispondente Fondo rispetto alla Valuta di base dello stesso. I Fondi possono coprire l'esposizione valutaria derivante dall'investimento in attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base. Un Fondo può comprendere Classi denominate in valuta diversa dalla Valuta di base. In tal caso il Gestore degli investimenti può cercare di coprire il rischio di esposizione valutaria tra la Valuta di base del corrispondente Fondo e la valuta di denominazione delle Classi del Fondo denominate in valute diverse dalla Valuta di base. Sebbene non sia previsto, potrebbero verificarsi casi di posizioni *over-hedged* o *under-hedged* determinate da fattori non controllati dal Gestore degli investimenti. Non sono ammesse posizioni *over-hedged* oltre il 105% del Valore patrimoniale netto della Classe. Le posizioni coperte saranno sottoposte a monitoraggio per assicurare che le posizioni *over-hedged* non

superino il livello consentito. La verifica dovrà, altresì, comprendere una procedura volta ad assicurare che le posizioni nettamente superiori al 100% non vengano portate a nuovo da un mese all'altro. Una posizione sarà *over-hedged* quando il contratto a termine in valuta o altro derivato attribuibile a una specifica Classe copre un importo nella valuta di denominazione di quella classe superiore al Valore patrimoniale netto della Classe. Le operazioni valutarie della Classe saranno chiaramente attribuibili alla specifica Classe (quindi le esposizioni valutarie di diverse Classi valutarie non potranno essere combinate o compensate e le esposizioni valutarie delle attività del corrispondente Fondo non potranno essere allocate a Classi separate).

I costi e gli utili o perdite associati alle operazioni di copertura per Classi valutarie oggetto di copertura matureranno esclusivamente per la Classe valutaria coperta cui si riferiscono. Sebbene tali strategie di copertura siano volte a ridurre le perdite per l'investimento di un Azionista qualora la valuta della Classe in questione o le valute delle attività denominate in valute diverse dalla Valuta di base registrino una flessione rispetto alla Valuta di base, l'uso delle strategie di copertura delle Classi può notevolmente precludere ai detentori di Azioni della Classe in questione gli eventuali benefici di un calo della valuta della Classe rispetto alla Valuta di base e/o alla valuta in cui sono denominate le attività della Società.

### **CLASSI DI AZIONI**

Un elenco delle Classi di azioni disponibili in ciascun Fondo e delle caratteristiche di ciascuna è contenuto nel corrispondente Supplemento.

### **FINANZIAMENTI**

Un Fondo non può contrarre prestiti, tranne nei seguenti casi:

- (a) i Fondi potranno acquisire valuta estera mediante contratti di finanziamento parallelo in garanzia; e
- (b) i Fondi potranno contrarre prestiti fino al 10% del loro Valore patrimoniale netto, purché su base temporanea.

La valuta estera acquisita come descritto al punto (a) non è classificata come prestito ai fini delle restrizioni sui prestiti contenute nella Normativa purché il deposito a compensazione sia pari o superiore al valore del credito in valuta estera in essere.

Tuttavia laddove i prestiti in valuta estera superino il valore del deposito parallelo in garanzia, eventuali eccedenze saranno considerate prestiti ai fini della Norma 103 della Normativa e del punto (b).

### **CONFORMITÀ CON GLI OBIETTIVI E LE POLITICHE DI INVESTIMENTO**

Eventuali modifiche dell'obiettivo di investimento o modifiche sostanziali delle politiche di investimento dei Fondi saranno soggette all'autorizzazione scritta di tutti gli Azionisti o approvate con la maggioranza dei voti durante l'assemblea generale degli Azionisti e comunicate alla Banca centrale. Nell'eventualità di una modifica degli obiettivi e/o politiche di investimento, agli Azionisti sarà concesso un ragionevole intervallo di tempo tale da consentire loro di rimborsare le loro Azioni prima dell'implementazione della modifica in questione.

### **TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO**

#### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

La Banca centrale richiede che tutti i fondi OICVM che fanno uso di strumenti derivati applichino un processo di gestione del rischio che consenta loro di gestire, misurare e monitorare accuratamente i vari rischi associati agli strumenti finanziari derivati. Ciò è documentato nel processo di gestione del rischio della Società che deve essere sottoposto e autorizzato dalla Banca centrale prima dell'uso di strumenti finanziari derivati da parte della Società. Qualunque aggiornamento del presente documento dovrà essere riesaminato dalla Banca centrale. Eventuali strumenti finanziari derivati non inclusi nel processo di gestione del rischio non saranno usati fino a quando il processo di gestione del rischio aggiornato non sia stato fornito alla Banca centrale. Nel caso della Società, il Gestore degli

investimenti è responsabile dell'implementazione dei sistemi e dei controlli indicati nel processo di gestione del rischio. È altresì responsabile del monitoraggio e del controllo della compliance e dei limiti quantitativi contenuti nel processo di gestione del rischio nonché di assicurare che vengano seguite le procedure applicabili in caso di violazioni normative (compresa l'escalation dei problemi al consiglio di amministrazione, se necessario).

La Società potrà impiegare tecniche e strumenti di investimento conformemente alla politica di investimento del Fondo in questione a scopo di investimento, di una efficiente gestione del portafoglio e di copertura, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti di volta in volta stabiliti dalla Banca centrale. Tali tecniche e strumenti possono essere derivati OTC o scambiati in borsa e possono includere futures (come contratti futures su valute), opzioni, opzioni su futures, operazioni con regolamento a termine, note strutturate, credit default swap e altri swap (ivi compresi contratti per differenza). Ulteriori informazioni sulle tecniche e sugli strumenti sono riportate nel Supplemento del corrispondente Fondo.

La Società, come titolare effettivo e per conto di ciascun Fondo, può gravare taluni attivi di un Fondo al fine di garantire le obbligazioni del Fondo rispetto a una controparte over-the-counter ("OTC") e, nell'ambito degli accordi sui titoli con detta controparte OTC, può altresì cedere il margine alla controparte OTC interessata. Tali accordi sui titoli saranno interamente conformi alla Normativa.

Un elenco dei Mercati regolamentati su cui gli strumenti finanziari derivati possono essere quotati o scambiati è contenuto nell'Allegato I.

Una descrizione delle condizioni e limiti attuali stabiliti dalla Banca centrale in relazione agli strumenti finanziari derivati è contenuta negli Allegati II e III.

## **RESTRIZIONI SUGLI INVESTIMENTI**

Gli investimenti dei Fondi saranno limitati agli investimenti ammessi dalla Normativa e riportati nell'Allegato II e in conformità alle limitazioni e alle restrizioni riportate nel corrispondente Supplemento. Qualora la Normativa subisca delle modifiche nel corso della durata della Società, le restrizioni sugli investimenti potranno subire delle variazioni per tener conto delle suddette modifiche ma le variazioni dovranno essere conformi ai requisiti della Banca centrale e gli Azionisti ne verranno informati in un Prospetto aggiornato o Supplemento nonché nella successiva relazione annuale o semestrale della Società. Qualora eventuali modifiche della Normativa richiedano una variazione sostanziale della politica di investimento dei Fondi, tale variazione potrà essere effettuata esclusivamente sulla base della maggioranza dei voti espressi nel corso di un'assemblea generale o previa approvazione scritta di tutti gli Azionisti, ai quali verrà concesso un ragionevole intervallo di tempo per consentire loro di rimborsare le Azioni prima dell'implementazione della variazione.

Le restrizioni sugli investimenti, nonché le politiche dei Fondi relative ai rating degli investimenti in portafoglio, saranno applicate esclusivamente al momento dell'acquisto degli investimenti. Qualora i limiti vengano superati per motivi al di fuori del controllo del Fondo, tale Fondo adotterà come prioritario per le sue operazioni di vendita l'obiettivo di porre rimedio a tale situazione tenendo conto degli interessi del corrispondente Fondo e dei suoi Azionisti.

## **INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL RISCHIO**

Su richiesta degli Azionisti, la Società fornirà informazioni supplementari relative ai metodi di gestione del rischio utilizzati, compresi i limiti quantitativi applicati ed eventuali recenti sviluppi del rischio e caratteristiche di rendimento delle principali categorie di investimento.

## **POLITICA SUI DIVIDENDI**

Ai Consiglieri è consentito dichiarare distribuzioni per qualunque Fondo e Classe di Azioni. È possibile che le distribuzioni non siano dovute per tutti i Fondi e Classi di Azioni. L'attuale politica di distribuzione di ciascun Fondo è contenuta nel corrispondente Supplemento. Per tutte le Classi di Azioni che non sono a distribuzione, l'utile e le plusvalenze del Fondo saranno reinvestiti in conformità con gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo stesso. Eventuali modifiche della

politica di distribuzione di un Fondo verranno divulgate in un prospetto aggiornato o in un Supplemento e comunicate in anticipo agli Azionisti.

Laddove agli Azionisti spetti una distribuzione, la Società avrà il diritto di dedurre dalla distribuzione l'importo necessario ad assolvere agli obblighi fiscali del Fondo relativi a tale distribuzione e predisporrà il versamento dell'importo dovuto a titolo di imposta. I dividendi verranno pagati in contanti mediante bonifico telegrafico sul conto dell'Azionista specificato nel contratto di sottoscrizione o, in caso di azioni cointestate, a nome del primo Azionista che compare sul registro entro un mese dalla dichiarazione. Qualora venga dichiarato un dividendo, l'importo disponibile per la distribuzione rispetto alle Classi di Azioni è indicato nel corrispondente Supplemento. Le distribuzioni possono essere effettuate anche attingendo al capitale, come stabilito nel corrispondente Supplemento. I dividendi non reclamati entro sei anni dalla data in cui sono divenuti esigibili decadranno e diverranno proprietà del Fondo in questione. Qualora l'importo dovuto agli Azionisti come dividendo sia inferiore al costo di invio, trasmissione, rimessa o comunque per l'esecuzione dei pagamenti a favore degli Azionisti, la Società avrà il diritto di trattenere tali dividendi a nome dell'Azionista in questione fino al momento in cui l'importo dovuto all'Azionista non sarà inferiore al costo di invio, trasmissione, rimessa o comunque per l'esecuzione di tali pagamenti all'Azionista.

## **FATTORI DI RISCHIO**

Gli Investitori devono essere consapevoli che tutti gli investimenti comportano dei rischi. Di seguito sono riportati alcuni dei rischi associati all'investimento in un Fondo. La lista non pretende di essere esaustiva. Ulteriori rischi possono essere riportati nel Supplemento di ciascun Fondo.

### **Rischi generali**

#### **Esperienza operativa limitata della Società**

La Società ha un'esperienza operativa limitata. Sebbene i professionisti del Gestore degli investimenti (collettivamente denominati il "Team di investimento") vantino una notevole esperienza nell'investimento nelle tipologie di opportunità perseguite dalla Società e dai singoli Fondi, non vi è garanzia che i risultati della performance della Società e dei Fondi uguaglino i risultati prodotti in passato dal Team di investimento (o che non si verifichino perdite). Le condizioni del mercato e gli approcci alla negoziazione sono in continua evoluzione e il fatto che il Team di investimento possa aver ottenuto determinate performance positive in passato può rivelarsi irrilevante per le prospettive di redditività dei singoli Fondi. I RISULTATI CONSEGUITI IN PASSATO NON SONO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DELLA PERFORMANCE FUTURA. NON È POSSIBILE FORNIRE ALCUNA GARANZIA CIRCA L'OTTENIMENTO DI PROFITTI O ASSICURARE CHE NON SI VERIFICHINO PERDITE SOSTANZIALI.

#### **Rischio di investimento/Possibile perdita dell'investimento**

Il prezzo delle Azioni può diminuire o aumentare. Non vi può essere alcuna garanzia che il Fondo raggiunga il suo obiettivo di investimento o che un Azionista recuperi l'intero importo investito nel Fondo. Le restrizioni sugli investimenti in determinate giurisdizioni possono limitare la liquidità degli investimenti del Fondo. Il rendimento del capitale e l'utile di un Fondo si basano sulla capitalizzazione e sull'utile dagli investimenti detenuti, meno le spese sostenute. Pertanto, è possibile prevedere che il rendimento di un Fondo possa oscillare a seguito delle variazioni della capitalizzazione o dell'utile. I Consiglieri ritengono che gli investitori dovrebbero considerare un investimento nei Fondi come investimento a medio-lungo termine.

Vi è il rischio che un investimento nella Società possa andare perduto, interamente o in parte. La Società non costituisce un programma di investimento completo e dovrebbe rappresentare solo una parte della strategia di gestione del portafoglio dell'investitore.

#### **Affidabilità della gestione**

Le decisioni di investimento relative ai Fondi spetteranno al Gestore degli investimenti. Il successo di un Fondo dipenderà dalla capacità del Gestore dei investimenti di individuare investimenti adatti e di disporre in maniera redditizia. Inoltre, non può esservi alcuna garanzia che tutto il personale del

Gestore degli investimenti continuerà a collaborare con lo stesso per un periodo di tempo indefinito. Il venir meno dei servizi di uno o più dipendenti o membri del Gestore degli investimenti potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità di un Fondo di realizzare il proprio obiettivo di investimento.

### **Tempo dedicato**

Il Gestore degli investimenti, le sue consociate e il loro personale gestiscono altri conti e fondi oltre i Fondi e potrebbero in futuro gestire ulteriori conti e fondi e, nello svolgimento delle proprie mansioni per i Fondi, potrebbero altresì dedicare tempo e risorse significative ad altri fondi e conti.

### **L'aumento delle attività gestite dal Gestore degli investimenti potrebbe incidere negativamente sulla performance**

Sembra che i tassi di rendimento ottenuti dai consulenti tendano a diminuire proporzionalmente all'aumento delle attività in gestione. Sebbene i Consiglieri possano, a loro esclusiva discrezione, chiudere una o più Classi di Azioni a ulteriori sottoscrizioni, o restituire il capitale agli Azionisti esistenti, non vi sono limiti all'importo totale delle sottoscrizioni che possono essere accettate per conto dei Fondi. Inoltre, al Gestore degli investimenti non è preclusa la gestione di altri veicoli o conti con strategie analoghe o diverse.

### **Rischio generale dei mercati emergenti**

L'investimento in titoli dei mercati emergenti comporta rischi maggiori rispetto all'investimento in titoli di emittenti ubicati nei paesi sviluppati. Tra l'altro, gli investimenti in titoli dei mercati emergenti può comportare rischi di minori informazioni disponibili al pubblico, mercati più volatili, regolamentazioni dei mercati mobiliari meno rigorose, disposizioni fiscali meno favorevoli e una maggiore probabilità di grave inflazione, instabilità valutaria, guerre ed espropri di beni mobili rispetto agli investimenti in titoli di emittenti ubicati nei paesi sviluppati. Inoltre, le opportunità di investimento in taluni mercati emergenti possono essere soggette a restrizioni legali sugli investimenti esteri in titoli locali.

I mercati emergenti in genere non sono efficienti quanto quelli dei paesi sviluppati. In alcuni casi è possibile che non esista un mercato mobiliare locale e che le operazioni debbano essere effettuate su una borsa valori vicina. Il volume e i livelli di liquidità dei mercati emergenti sono inferiori rispetto a quelli dei paesi sviluppati. Laddove si cerchi di vendere titoli dei mercati emergenti, è possibile che il mercato sia ridotto o inesistente. Inoltre, gli emittenti ubicati nei mercati emergenti in genere non sono soggetti a principi contabili e di informativa finanziaria omogenei, a prassi e requisiti comparabili a quelli applicabili agli emittenti ubicati nei paesi sviluppati, con un potenziale aumento, quindi, del rischio di frode o di altre pratiche ingannevoli. Inoltre, la qualità e affidabilità dei dati ufficiali pubblicati dal governo o dalle borse valori dei mercati emergenti potrebbero rispecchiare in maniera poco accurata le effettive circostanze divulgate.

Gli emittenti di alcuni titoli di mercati emergenti possono essere soggetti a normative meno rigorose degli emittenti dei paesi sviluppati e quindi comportare maggiori rischi. Le spese di deposito di un portafoglio di titoli dei mercati emergenti generalmente sono più alte di quelle di un portafoglio di titoli di emittenti ubicati nei paesi sviluppati. Un Fondo può investire nei mercati in cui i sistemi di custodia e/o regolamento non sono ancora pienamente sviluppati, inclusi i mercati emergenti. Gli attivi di un Fondo negoziati su tali mercati ove sono stati affidati a sub-depositari in circostanze in cui il ricorso a tali figure è necessario possono essere esposti a rischi in circostanze in cui la Depositaria non ha alcuna responsabilità.

### **Rischio legale e rischio politico**

Molte delle leggi che disciplinano l'investimento privato ed estero, le operazioni in titoli azionari e altri rapporti contrattuali in determinati paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, sono nuove e poco testate. Di conseguenza, è possibile che un Fondo possa essere soggetto a una serie di rischi inusuali, tra cui un'insufficiente protezione dell'investitore, legislazione contraddittoria, leggi incomplete, poco chiare e mutevoli, ignoranza o violazioni della normativa da parte di altri operatori del mercato, mancanza di mezzi di rimedio legale efficaci o consolidati, la mancanza di prassi

standard e consuetudini di riservatezza caratteristiche dei mercati sviluppati e la mancata applicazione della normativa esistente. Inoltre, può essere difficile ottenere e rendere esecutiva una sentenza in determinati paesi in cui sono investite le attività di un Fondo. Non può esservi garanzia che tale difficoltà di protezione e applicazione dei diritti non incida negativamente e in maniera significativa sul Fondo e le sue operazioni. Inoltre il reddito e le plusvalenze di un Fondo possono essere soggetti a ritenute d'acconto imposte dai governi esteri e per le quali gli azionisti potrebbero non ricevere l'intero credito fiscale estero. In aggiunta a tutto ciò, potrebbe risultare difficile ottenere e rendere esecutiva una sentenza in un tribunale fuori dell'Irlanda.

I controlli di vigilanza e la corporate governance delle società di alcuni paesi in via di sviluppo potrebbero conferire una scarsa protezione agli azionisti di minoranza. La legislazione antifrode o contro l'insider trading è spesso rudimentale. Anche il concetto di dovere fiduciario nei confronti degli azionisti da parte di funzionari e consiglieri è limitato rispetto agli stessi concetti dei mercati occidentali. In alcuni casi la direzione delle società di alcuni paesi in via di sviluppo può intraprendere azioni significative senza il consenso degli azionisti e anche la protezione antidiluizione può essere limitata.

Le variazioni delle condizioni economiche e dei mercati, incertezze come gli sviluppi politici, conflitti militari e sommosse civili, cambiamenti delle politiche di governo, l'imposizione di restrizioni sul trasferimento di capitali e dei requisiti legali, normativi e fiscali possono incidere sulla performance di un Fondo.

### **Condizioni economiche globali e dei mercati**

Il Gestore degli investimenti può investire in valute e titoli scambiati in diversi mercati di tutto il mondo, compresi mercati emergenti, di frontiera o in via di sviluppo, alcuni dei quali altamente controllati dalle autorità governative. Tali investimenti richiedono la considerazione di determinati rischi solitamente non associati all'investimento in valute o titoli dei mercati sviluppati. Tali rischi includono, tra l'altro, bilance commerciali e squilibri commerciali e relative politiche economiche, oscillazioni sfavorevoli dei tassi di cambio valutari, imposizione di discipline valutarie da parte dei governi, ritenute d'acconto, limitazione sulla rimozione di fondi o altre attività, politiche governative relative a possibili nazionalizzazioni delle loro industrie, difficoltà politiche, compreso l'esproprio di attività, tassazione confiscatoria e instabilità sociale, economica o politica nei paesi esteri. Tali fattori possono incidere sul livello e sulla volatilità dei prezzi dei titoli e sulla liquidità degli investimenti di un Fondo. La volatilità o l'illiquidità imprevedute potrebbero compromettere la redditività di un Fondo o determinare perdite.

Le economie dei paesi differiscono in aspetti quali la crescita del prodotto interno lordo, il tasso di inflazione, la svalutazione della valuta, il reinvestimento delle attività, l'autosufficienza delle risorse e la posizione della bilancia dei pagamenti. Inoltre, determinate economie dipendono molto dal commercio internazionale e, di conseguenza, sono state e possono continuare a essere penalizzate da barriere commerciali, controlli valutari, rettifiche gestite dei valori delle relative valute e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi con cui commerciano. Le economie di determinati paesi possono basarsi, prevalentemente, solo su pochi settori e possono essere vulnerabili a variazioni delle condizioni commerciali e avere livelli di debito o inflazione più elevati.

### **Particolari mercati mobiliari**

I mercati azionari di determinati paesi possono avere un volume di negoziazione relativamente basso. Anche i titoli delle società di tali mercati possono essere meno liquidi e più volatili dei titoli di società comparabili ubicate altrove. I regolamenti governativi sulle borse valori, i broker e le società quotate di taluni paesi possono essere di basso livello. Inoltre, il regolamento degli scambi in alcuni mercati è lento e soggetto a problemi.

Alcune borse merci sono "principals' markets" in cui la performance è di esclusiva responsabilità del singolo membro con cui l'operatore ha sottoscritto un contratto su commodity e non di una borsa o di una stanza di compensazione. In tal caso il Fondo è soggetto al rischio di incapacità o rifiuto di adempiere della controparte relativamente a tali contratti. Inoltre, la negoziazione di contratti futures e a termine su determinate borse merci può essere soggetta a limiti di oscillazioni dei prezzi.

## **Politiche di valutazione**

Le politiche di valutazione della Società possono non concordare con gli IFRS e tale divergenza può, in alcune circostanze, determinare una riserva nella certificazione del bilancio d'esercizio della Società. In tali circostanze la Società può decidere di apportare delle modifiche di conformità agli IFRS ai fini dell'informativa finanziaria, ma usare le politiche di valutazione qui descritte ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto della Società. Vi sarà una divergenza tra il Valore patrimoniale netto di fine esercizio della Società e il Valore patrimoniale netto riportato nel bilancio d'esercizio della Società negli esercizi in cui siano state effettuate delle modifiche di conformità agli IFRS esclusivamente sul bilancio d'esercizio della Società ai fini dell'informativa finanziaria.

## **Disponibilità delle strategie di investimento**

Il successo delle attività d'investimento della Società dipenderanno dalla capacità del Gestore degli investimenti di individuare opportunità di investimento nonché di valutare la portata di notizie ed eventi in grado di influire sui mercati finanziari. L'individuazione e lo sfruttamento delle strategie di investimento perseguite dalla Società implicano un elevato grado di incertezza. Non è possibile fornire alcuna garanzia che il Gestore degli investimenti sarà in grado di individuare opportunità di investimento adeguate in cui impiegare la totalità delle attività della Società o sfruttare le discrepanze tra i mercati dei titoli e dei derivati.

## **Potenziale impossibilità di negoziazione o rendicontazione a causa di guasti dei sistemi**

Le strategie del Gestore degli investimenti dipenderanno in maniera significativa dal corretto funzionamento dei suoi sistemi informatici interni ed esterni. Di conseguenza, i guasti dei sistemi, dovuti a guasti dei terzi dai quali dipendono i sistemi o a problemi di hardware o software del Gestore degli investimenti, potrebbero ostacolare la negoziazione o renderla impossibile fino alla risoluzione del guasto. I guasti, e la conseguente impossibilità di negoziare (anche per brevi periodi di tempo), potrebbero, in determinate circostanze di mercato, causare ai Fondi notevoli perdite da attività di negoziazione o la perdita di opportunità di scambi redditizi. Tali guasti potrebbero altresì causare temporanei ritardi delle relazioni agli Azionisti.

## **Rischi operativi**

Le strategie impiegate dal Gestore degli investimenti per conto dei Fondi dipendono molto da sistemi e tecnologia informatici. Eventuali guasti o il deterioramento di sistemi o tecnologie dovuti a errori umani, problemi di trasmissione dei dati o altre cause potrebbero ostacolare notevolmente le operazioni dei Fondi.

Un disastro o un disservizio dell'infrastruttura che supporta l'attività del Gestore degli investimenti, comprese le interruzioni delle comunicazioni elettroniche o altri servizi usati da questi o da terzi con i quali svolge l'attività, o che riguardano direttamente una delle sue sedi o strutture, possono avere un sostanziale effetto negativo sulla capacità di continuare a operare senza interruzioni. Sebbene il Gestore degli investimenti e le sue consociate dispongano di strutture di back-up per i loro sistemi e tecnologie informatici e abbiano posto in essere piani di continuità aziendale, non vi può essere alcuna garanzia che siano sufficienti ad attenuare i danni derivanti da disastri o disservizi infrastrutturali.

Il Gestore degli investimenti si affida a fornitori di servizi terzi per determinati aspetti della propria attività. Eventuali interruzioni o peggioramenti della performance di detti terzi potrebbero compromettere la qualità delle operazioni dei Fondi e incidere negativamente sulle strategie di investimento impiegate dal Gestore degli investimenti per loro conto.

## **Rischio di controversia**

Nel normale corso delle attività, i Fondi potrebbero essere coinvolti in controversie. Eventuali controversie potrebbero tradursi in un notevole spreco di tempo e danaro per il Gestore degli investimenti, e l'uso di tempo e risorse ai fini della controversia potrebbe, in taluni casi, risultare sproporzionato rispetto agli importi oggetto di controversia. Attualmente, per quanto risulta alla Società, non sono in corso né comminati procedimenti legali o arbitrari nei suoi confronti.

## **Ulteriore regolamentazione dei mercati e governativa**

Di recente si sono verificati alcuni casi molto discussi di autorità di vigilanza che hanno inaspettatamente annunciato modifiche normative o interpretazioni che vietavano strategie implementate da diversi anni in diverse forme. Per esempio, a settembre 2008 i vari organi di vigilanza hanno temporaneamente vietato la vendita allo scoperto di diversi titoli azionari e hanno adottato norme permanenti che in taluni casi hanno reso la vendita allo scoperto più difficile o costosa. Tali azioni sono state generalmente considerate fondamentali che interferiscono con il mercato e che causano aumenti imprevisti e volatili dei corsi azionari di diversi emittenti, poiché i venditori allo scoperto hanno chiuso le loro posizioni acquistando titoli. Turbative del mercato quali quelle registrate nel crollo del mercato azionario determinato dal credito nel 2008, nonché il drastico incremento del capitale allocato alle strategie di gestione patrimoniale degli ultimi anni hanno determinato un aumento dei controlli governativi e di autoregolamentazione del settore dei fondi hedge in generale.

Inoltre, una specifica legislazione che propone una maggiore regolamentazione del settore è attualmente oggetto di attenta considerazione da parte dei governi di tutto il mondo. La reazione pubblica al crollo del mercato azionario determinato dal credito potrebbe aumentare le probabilità di una maggiore regolamentazione del settore dei fondi privati nel prossimo futuro.

### **Vigilanza normativa statunitense limitata**

La Società non è e non sarà registrata come “società di investimento” ai sensi dell’Investment Company Act, o eventuali requisiti normativi statunitensi comparabili. Di conseguenza, le disposizioni di tali regolamenti non sono applicabili agli investimenti nella Società.

Il Gestore degli investimenti ha richiesto un’esenzione dalla registrazione presso la CFTC come “operatore del paniere di materie prime” relativamente ai Fondi ai sensi della Norma 4.13(a) (3) della CFTC, sulla base, tra l’altro, dell’offerta privata di Azioni, della qualifica degli Azionisti del Fondo e dell’uso limitato di contratti future su materie prime. La Norma 4.13(a) (3) della CFTC limita l’importo della negoziazione di contratti future su materie prime consentito a un Fondo. Di conseguenza un Fondo, allo scopo di richiedere l’esenzione ai sensi della Norma 4.13(a) (3) della CFTC, potrebbe dover limitare la negoziazione di contratti future su materie prime più di quanto sarebbe altrimenti consigliabile. Inoltre, come conseguenza della richiesta di esenzione, il Gestore degli investimenti non è tenuto ad adempiere ai requisiti di divulgazione, informativa e registrazione generalmente applicabili agli operatori del paniere di materie prime, tra cui la consegna agli investitori di un documento divulgativo e della relazione annuale certificata finalizzati al soddisfacimento dei requisiti CFTC.

### **Affidamento sull’integrità dell’informativa finanziaria ed economica**

Il Gestore degli investimenti può fare affidamento sui dati finanziari, economici e di politica governativa resi disponibili da società, agenzie governative, agenzie di rating, borse valori, aziende di servizi professionali, banche centrali ed emittenti in cui i Fondi investiranno. I dati su società e progetti specifici, tassi di disoccupazione, valori di fiducia dei consumatori, determinazione dei tassi di interesse di base, calendari di emissione del debito e numerosi altri fattori possono influire notevolmente sulle posizioni di investimento assunte dal Gestore degli investimenti per conto dei Fondi. Tuttavia, il Gestore degli investimenti in genere non ha la capacità di verificare in maniera indipendente tali informazioni finanziarie, economiche e/o di economia politica. Il Gestore degli investimenti dipende dall’integrità sia dei soggetti che dei processi attraverso cui tali dati vengono generati. I Fondi possono subire perdite rilevanti a seguito della cattiva condotta o dell’incompetenza di detti soggetti e/o di guasti o sostanziale inaccuratezza nella generazione delle informazioni. Cattiva gestione delle società, frode e irregolarità contabili relative alle posizioni dei Fondi possono determinare perdite significative. I corsi azionari sono particolarmente vulnerabili alla cattiva gestione delle società.

### **Periodo di detenzione delle posizioni di investimento**

Il Gestore degli investimenti solitamente non conosce la durata massima – o, spesso, neanche la durata prevista (contrapposta alla durata ottimale) – di particolari posizioni al momento dell’avvio (salvo nel caso di talune posizioni di opzioni o derivati che hanno date di scadenza prestabilite).

L'intervallo di tempo per il quale viene mantenuta una posizione varia notevolmente in base ai risultati del modello di negoziazione circa il momento opportuno in cui liquidare una posizione in modo da aumentare gli utili o ridurre le perdite.

### **Rimborsi di entità rilevante**

Qualora vi siano rimborsi di entità rilevante in un periodo di tempo limitato, può essere difficile per un Fondo fornire fondi sufficienti a soddisfare tali richieste di rimborso senza liquidare prematuramente posizioni in momenti non appropriati o a condizioni sfavorevoli.

### **Possibile rimborso coatto**

La Società può richiedere a un Azionista di rimborsare interamente o in parte le sue Azioni di un Fondo in determinate circostanze, come descritto a pag. 49. Un rimborso coatto può determinare conseguenze fiscali e/o economiche negative per tale Azionista.

### **Rimborsi in natura**

La Società prevede di distribuire contanti agli Azionisti che richiedono un rimborso; tuttavia, un Azionista che richiede un rimborso può, nei casi descritti a pagg. 48 e 49, ricevere titoli di proprietà del Fondo in questione anziché contanti. Le partecipazioni distribuite potrebbero non essere immediatamente commercializzabili o vendibili ed è possibile che debbano essere detenute dall'Azionista per un periodo di tempo indefinito. Il rischio di perdita e il ritardo nella liquidazione dei titoli sarà a carico dell'Azionista, con la conseguenza che l'Azionista potrebbe ricevere un importo in contanti minore di quello che avrebbe ricevuto alla data del rimborso.

### **Rischio della commissione di performance**

La commissione di performance può fornire al Gestore degli investimenti un incentivo ad effettuare per un Fondo investimenti più rischiosi di quelli che effettuerebbe in assenza di una commissione basata esclusivamente sulla performance del Fondo. La commissione di performance sarà calcolata relativamente a utili e perdite netti non realizzati nonché sugli utili netti realizzati. Pertanto, potrà essere corrisposta una commissione di performance su utili non realizzati che potrebbero non essere mai realizzati successivamente.

### **Settore dei servizi finanziari**

I programmi di investimento dei Fondi si incentrano sull'investimento in titoli di emittenti operanti nel settore dei servizi finanziari. Di conseguenza il valore degli investimenti di un Fondo e la sua performance di investimento saranno influenzati da fattori di rischio peculiari del settore dei servizi finanziari, nonché dalle condizioni economiche e del mercato generali che solitamente influenzano i mercati mobiliari. Le società di servizi finanziari sono soggette a un'ampia regolamentazione governativa. Tale regolamentazione può limitare sia l'importo sia le tipologie di prestiti e altri impegni finanziari che una società di servizi finanziari può effettuare, nonché i tassi di interesse e le commissioni che può addebitare. Tali limitazioni possono avere un impatto notevole sulla redditività di una società di servizi finanziari poiché la redditività è attribuibile, almeno in parte, alla capacità dell'emittente di intraprendere impegni finanziari come i finanziamenti. La redditività di una società di servizi finanziari dipende in gran parte dalla disponibilità e dal costo dei fondi della società e può oscillare notevolmente con le variazioni dei tassi di interesse. Le difficoltà finanziarie dei prenditori possono incidere negativamente sul settore laddove essi non siano in grado di rimborsare i finanziamenti delle società di servizi finanziari.

### **Rischio di mercato in generale**

Le strategie del Gestore degli investimenti sono soggette ad alcuni parametri del rischio di mercato, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, variazioni tendenziali dei prezzi, scostamenti dai rapporti di prezzo storici, modifiche del contesto normativo, variazioni della volatilità del mercato, "fuga verso la qualità" e "stretta creditizia". Di conseguenza i Fondi possono essere soggetti a perdite improvvise e drastiche a seguito di tali eventi del mercato.

Non è possibile prevedere le tipologie particolari o generali delle condizioni dei mercati in cui i Fondi possono subire perdite o registrare un'imprevista volatilità della performance ed è possibile che i

Fondi registrino una performance nettamente inferiore a quella di altri fondi di investimento con obiettivi di investimento e approcci praticamente analoghi.

### **Struttura multi-comparto della Società e rischio di responsabilità reciproca**

Ciascun Fondo sarà responsabile del pagamento delle proprie commissioni e spese indipendentemente dal livello della sua redditività. La Società è un fondo multi-comparto con responsabilità separata tra i Fondi e ai sensi della legge irlandese la Società in generale non sarà complessivamente responsabile nei confronti di terzi e non vi sarà possibilità di responsabilità reciproca tra i Fondi. Nonostante quanto sopra esposto, non può esservi garanzia che, nel caso in cui venga intentata un'azione legale nei confronti della Società presso i tribunali di un'altra giurisdizione, la natura separata dei Fondi sia necessariamente confermata.

### **Rischio del Gestore degli investimenti e potenziali conflitti di interesse**

Il Gestore degli investimenti gestisce gli investimenti di altri clienti con obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo. Tuttavia, le decisioni di investimento relative a un Fondo si basano sugli obiettivi e orientamenti di quel Fondo e in tal senso sono indipendenti da quelli di altri clienti del Gestore degli investimenti. Il Gestore degli investimenti ha e prevede di continuare ad avere altri clienti e altri conti con obiettivi di investimento analoghi a quelli dei Fondi.

L'incarico del Gestore degli investimenti viene conferito dalla Società e prosegue fino e salvo risoluzione di una delle parti. Gli azionisti in genere non hanno il diritto di nominare, selezionare, votare o destituire il Gestore degli investimenti o altri fornitori di servizi di un Fondo o di partecipare comunque alle decisioni di investimento e di gestione relative al corrispondente Fondo e, pertanto, dipenderanno dalla competenza dei Consiglieri rispetto a tali questioni.

### **Rischio di errori di negoziazione**

A causa di errori di codifica o programmazione di software, hardware e modalità di trasmissione, nonché di informazioni sui prezzi errate o non accurate fornite da terzi ("Errori tecnici"), le negoziazioni possono essere trasmesse o eseguite erroneamente. Le negoziazioni possono essere eseguite erroneamente anche a causa di refusi, errori di stampa o di battitura o di altri errori umani compiuti al momento dell'esecuzione di una negoziazione ("Errori di esecuzione"). Molte borse hanno adottato norme relative a "errore manifesto" che impediscono l'inserimento e l'esecuzione di operazioni di negoziazione che si discostano più di un determinato importo dal miglior denaro-lettera corrente sulla borsa valori. Tuttavia, tali norme potrebbero non essere presenti nelle borse valori in cui il Gestore degli investimenti effettua gli scambi per conto dei Fondi e, anche se presenti, potrebbero non essere applicate. Inoltre, tali norme probabilmente non impedirebbero l'inserimento e l'esecuzione di un'operazione di negoziazione inserita a un prezzo prossimo al prezzo di mercato ma per un importo errato.

### **Rischio del modello**

Alcune delle strategie impiegate dal Gestore degli investimenti dipendono molto da teorie di prezzo e modelli di valutazione quantitativi che il Gestore degli investimenti usa per valutare opportunità di investimento. Tali modelli generalmente cercano di prevedere future variazioni di prezzo sulla base di un numero limitato di fattori e input. Le previsioni generate da questi modelli possono differire sostanzialmente dai prezzi effettivi futuri, con conseguenti perdite rilevanti. Non può esservi garanzia che modelli usati dal Gestore degli investimenti per conto dei Fondi saranno efficaci. Inoltre, non può esservi garanzia che il Gestore degli investimenti sarà in grado di continuare a sviluppare, mantenere e aggiornare i modelli in modo da implementare efficacemente la strategia del Fondo.

I modelli usati dal Gestore degli investimenti dipendono da input di varie fonti, tra cui la ricerca sui fondamentali di fornitori di servizi terzi e, qualora tali input non siano accurati, potrebbero verificarsi perdite inaspettate.

### **Rischi di tassazione**

Desideriamo sottoporre all'attenzione dei potenziali investitori i rischi di tassazione associati all'investimento nei Fondi. Si rimanda alla sezione intitolata "Tassazione" alle pagg. 58-77.

Eventuali modifiche della situazione fiscale della Società o del Fondo o della legislazione fiscale potrebbero incidere sul valore degli investimenti detenuti dai Fondi con impatto sulla capacità degli stessi di offrire rendimenti agli investitori. Si invitano i potenziali investitori e gli Azionisti a notare che le dichiarazioni sulla tassazione qui riportate e, ove applicabile, in eventuali Supplementi, si basano sulle informazioni ricevute dai Consiglieri relativamente a legislazione e prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto ed eventuali Supplementi. Come per qualunque investimento, non può esservi garanzia che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalenti al momento in cui viene effettuato l'investimento in un Fondo perdurino indefinitamente.

### **HIRE Act statunitense e conformità con i requisiti statunitensi sulle ritenute d'acconto**

Lo *Hiring Incentives to Restore Employment Act* statunitense (lo "HIRE Act statunitense") e la guida recentemente pubblicata prevedono l'imposizione di una ritenuta d'acconto del 30% su determinati pagamenti alla Società e ai Fondi di utili prodotti negli Stati Uniti a partire dal 1° gennaio 2014 e su alcuni pagamenti dei proventi dalla vendita di proprietà che potrebbero produrre interessi o dividendi prodotti negli Stati Uniti a meno che la Società e i Fondi stipulino un accordo con l'Internal Revenue Service statunitense ("IRS") per la divulgazione del nominativo, indirizzo e numero identificativo del contribuente di alcuni soggetti statunitensi che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella Società o nel Fondo, nonché alcune altre informazioni relative a dette partecipazioni. Sebbene la Società e i Fondi cercheranno di adempiere agli obblighi imposti loro per evitare l'imposizione di tale ritenuta d'acconto, non può esservi garanzia che la Società e i Fondi saranno in grado di soddisfare gli obblighi. Qualora la Società o i Fondi diventino soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dello HIRE Act statunitense, il rendimento di tutti gli Azionisti potrebbe subire effetti significativi.

Per ulteriori informazioni si rimanda a "TASSAZIONE – Alcune considerazioni sull'imposta federale statunitense sul reddito – Stati Uniti – Conformità con i requisiti statunitensi sulla ritenuta d'acconto".

Si invitano i potenziali investitori e gli Azionisti a consultare i propri consulenti fiscali in merito alle possibili implicazioni dello HIRE Act statunitense sul loro investimento in un Fondo.

***La Società potrà effettuare il rimborso coatto delle azioni degli azionisti che non coopereranno con gli sforzi della Società di adempiere allo HIRE Act statunitense.*** La capacità della Società di attenersi allo HIRE Act statunitense dipenderà dal fatto che ciascun Azionista fornisca alla Società le informazioni richieste relative ai titolari diretti e indiretti dell'Azionista. Qualora un Azionista non fornisca alla Società le informazioni richieste, questa potrà esercitare il proprio diritto di rimborso coatto delle Azioni dell'Azionista in questione e/o creare una Classe o serie separata di Azioni con la quale le Azioni dell'Azionista saranno obbligatoriamente scambiate dopo la deduzione di un importo pari a eventuali ritenute imputabili alla mancata fornitura da parte dell'Azionista delle informazioni richieste dai proventi del rimborso coatto che saranno applicati all'emissione di Azioni della nuova classe o serie di Azioni.

### **Rischio di *excessive trading***

Desideriamo sottoporre all'attenzione dei potenziali investitori i rischi associati all'*excessive trading*. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione intitolata "*Excessive trading*" a pag. 51.

### **Le Classi di Azioni non sono entità giuridiche separate**

Come tra gli Azionisti, sebbene ciascun Fondo mantenga un solo portafoglio di attività, la rivalutazione o svalutazione attribuibili a una Classe di un Fondo saranno allocate esclusivamente alla Classe in questione. Le spese imputabili esclusivamente a una particolare Classe saranno allocate esclusivamente a quella Classe. Tuttavia i creditori di un Fondo in genere non saranno vincolati a soddisfare i propri crediti da una particolare Classe. Piuttosto, generalmente tali creditori potranno cercare di soddisfare i propri crediti attingendo alle attività complessive del corrispondente Fondo. Inoltre, qualora le perdite attribuibili a una Classe (per esempio da copertura) ne superino il valore, esse potranno incidere negativamente sul valore delle altre Classi.

### **Impatto delle distribuzioni**

Si noti che le distribuzioni passate di ciascuna Classe di Azioni a distribuzione non sono necessariamente indicative di eventuali future distribuzioni relative a ciascuna Classe. Va ricordato che le distribuzioni dei dividendi non sono garantite, che i Fondi non pagano interessi e che il prezzo delle Azioni dei Fondi ed eventuali utili guadagnati sulle Azioni possono aumentare o diminuire. Va inoltre ricordato che eventuali distribuzioni di dividendi riducono il valore delle Azioni dei Fondi dell'importo della distribuzione. Nel caso di alcune Classi di Azioni una distribuzione può essere composta da ricavi maturati (quali pagamenti di interessi maturati e pagamenti di dividendi) che potrebbero non essere mai ricevuti in seguito. Di conseguenza vi è il rischio che laddove gli Azionisti rimborsino dopo una distribuzione, il capitale dei restanti Azionisti venga eroso. Le distribuzioni possono essere effettuate anche attingendo al capitale in altre circostanze, a discrezione dei Consiglieri. **Laddove i dividendi vengano pagati attingendo al capitale del Fondo corrispondente, gli investitori potrebbero non ricevere indietro l'intero importo investito.** Gli utili futuri e la performance degli investimenti possono essere influenzati da molti fattori, tra cui variazioni dei tassi di cambio, non necessariamente sotto il controllo dalla Società, dai Consiglieri o da altri soggetti. La Società, i Consiglieri, il Gestore degli investimenti o rispettivi associati, consiglieri, funzionari o dipendenti non possono fornire garanzie circa la performance futura o i rendimenti futuri della Società o dei Fondi.

### **Considerazioni sul Valore Patrimoniale Netto**

Nel tempo si prevedono oscillazioni del Valore Patrimoniale Netto per Azione legate alla performance degli investimenti del Fondo. Qualora, al momento del rimborso il Valore Patrimoniale Netto per Azione sia inferiore al prezzo di sottoscrizione pagato dagli Azionisti, questi potrebbero non recuperare completamente il proprio investimento iniziale se dovessero decidere di rimborsare le Azioni o in caso di rimborso coatto.

### **Rischi regolatori e di business dei fondi di investimento**

Possono verificarsi modifiche legislative, fiscali e normative con effetti negativi sulla Società. Il contesto normativo dei fondi di investimento è in evoluzione e le modifiche dei regolamenti dei fondi di investimento possono avere effetti negativi sul valore degli investimenti detenuti dalla Società e sulla capacità della Società di ottenere leva finanziaria che potrebbe diversamente ottenere o di perseguire le proprie strategie di negoziazione. Inoltre, i mercati dei valori mobiliari e dei futures sono soggetti a statuti, regolamenti e requisiti di margine dettagliati. Le autorità di vigilanza e le organizzazioni di autodisciplina e le borse valori sono autorizzate ad intraprendere azioni straordinarie nell'eventualità di emergenze sui mercati. La regolamentazione delle operazioni di derivati e dei fondi che conducono tali operazioni costituisce un'area del diritto in evoluzione ed è soggetta a modifiche da parte dei governi e dell'azione giudiziaria. L'effetto di eventuali modifiche normative future sulla Società potrebbe essere significativo e negativo.

### **Turbative del mercato**

I Fondi possono subire perdite rilevanti in caso di turbative dei mercati e altri eventi straordinari che distorcono notevolmente i rapporti storici di prezzo. Il rischio di perdite dovute a distorsioni di prezzo è determinato dal fatto che in condizioni turbolente dei mercati molte posizioni diventano illiquide, rendendo difficile o impossibile la chiusura di posizioni in mercati sfavorevoli.

È probabile che in caso di turbativa dei mercati il finanziamento di banche, operatori e altre controparti a disposizione dei Fondi risulti ridotto. Le turbative del mercato determinate da eventi politici, militari e terroristici imprevedibili può occasionalmente provocare drastiche perdite dei Fondi e tali eventi possono determinare volatilità e rischi senza precedenti per strategie storicamente a basso rischio.

I mercati finanziari possono in alcune circostanze sospendere o limitare le negoziazioni. Tale sospensione può impedire ai Fondi di liquidare le proprie posizioni esponendoli così a perdite. Inoltre, non vi è garanzia che i mercati "over-the-counter" resteranno sufficientemente liquidi in modo da consentire ai Fondi la chiusura delle posizioni.

### **I mercati attuali sono soggetti a turbative; intervento governativo**

I mercati finanziari globali stanno attualmente registrando un periodo di turbativa senza precedenti che ha richiesto interventi governativi di vasta portata. Tali interventi in alcuni casi sono stati attuati come misure di “emergenza”, eliminando in maniera improvvisa e significativa la possibilità per gli operatori del mercato di continuare a implementare determinate strategie o gestire il rischio delle posizioni esistenti. Inoltre, tali interventi sono stati talvolta difficili da prevedere e non ben definiti in termini di portata e applicazione. La confusione e l’incertezza che ne sono derivate sono state decisamente negative per il funzionamento dei mercati e le strategie di investimento.

Il divieto di vendita allo scoperto di determinate azioni e altre misure di emergenza sulla vendita allo scoperto temporaneamente imposte dopo il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008 hanno avuto un notevole impatto negativo su alcune strategie.

È impossibile prevedere quali altre restrizioni governative provvisorie o permanenti potranno essere imposte ai mercati finanziari e/o l’effetto di tali restrizioni sulle strategie impiegate dal Gestore degli investimenti per conto dei Fondi. Tuttavia è possibile che ulteriori sviluppi in tali mercati, interventi governativi e/o normative più rigorose risultino sostanzialmente negativi per i Fondi.

### **Inflazione**

Gli enormi importi degli aiuti finanziari che i governi e le banche centrali hanno reso disponibili nel tentativo di risolvere la “crisi finanziaria” che imperversa potrebbero determinare livelli elevati di inflazione, in particolare nei paesi meno sviluppati. L’inflazione e le rapide oscillazioni dei tassi di inflazione hanno avuto e possono continuare ad avere effetti negativi sull’economia e i mercati mobiliari di numerose economie. Non vi può essere garanzia che l’inflazione non diventi un grave problema in futuro e che non abbia effetti negativi sui rendimenti dei Fondi.

### **Valuta di denominazione delle Classi di Azioni**

I Fondi possono offrire Azioni denominate nella Valuta di base e in valute diverse dalla Valuta di base di un Fondo. A causa, tra l’altro, delle differenze dei tassi di cambio, il Prezzo dell’offerta iniziale di una Classe non sarà necessariamente economicamente equivalente a prezzo dell’offerta iniziale di un’altra Classe. Di conseguenza, investitori che investono importi economici equivalenti in Classi valutarie differenti possono ricevere un numero diverso di Azioni e quindi, in caso di votazione, i diritti di voto non rispecchieranno necessariamente la loro partecipazione economica al Fondo.

### **Concentrazione degli investimenti**

Sebbene la politica dei Fondi preveda la diversificazione dei portafogli di investimenti essa non sono tenuti ad attuarla, salvo per quanto disposto nel presente, e in alcuni casi possono detenere un numero relativamente limitato di investimenti. Un Fondo può subire perdite notevoli se detiene una posizione rilevante in un dato investimento il cui valore diminuisce o viene comunque penalizzato, anche per inadempienza dell’emittente.

### **Protezioni relative alla stanza di compensazione**

In molte borse l’esecuzione di un’operazione da parte di un intermediario (o di terzi con i quali questi tratta per conto della Società) è “garantita” dalla borsa o dalla stanza di compensazione in quanto quest’ultima assume un ruolo di controparte centrale. Tuttavia, è improbabile che questa “garanzia” copra tutte le perdite della Società poiché quest’ultima comunque assume un rischio di credito rispetto al proprio agente di compensazione e sarà esposta a perdite in caso di inadempienza dell’agente di compensazione.

### **Rischi legati agli strumenti finanziari derivati**

#### **Derivati**

Come illustrato nel corrispondente Supplemento, un Fondo può fare uso di vari strumenti derivati, quali titoli convertibili, opzioni, futures, contratti a termine e tassi di interesse, credit default swap, total return swap ed equity swap e contratti per differenza. L’uso di strumenti derivati implica svariati rischi significativi, compreso il livello estremamente elevato di leva finanziaria talvolta associato a tali strumenti. I mercati dei derivati sono frequentemente caratterizzati da una liquidità limitata che può rendere difficile e costosa la chiusura di posizioni aperte allo scopo di realizzare utili o

circoscrivere le perdite. Il rapporto di prezzo tra i derivati e i relativi strumenti sottostanti può non essere correlato con schemi storici, con conseguenti perdite impreviste.

L'uso di derivati e altre tecniche quali vendite allo scoperto a scopo di copertura implica determinati rischi aggiuntivi, tra cui (i) la dipendenza dalla capacità di prevedere gli spostamenti di prezzo dei titoli oggetto di copertura; (ii) imperfetta correlazione tra le variazioni dei titoli su cui si basa il derivato e le variazioni delle attività del portafoglio sottostante; e (iii) possibili impedimenti a un'efficace gestione del portafoglio o alla capacità di soddisfare gli obblighi a breve termine a causa della percentuale delle attività del portafoglio segregata a copertura degli obblighi. Inoltre, coprendo una determinata posizione, eventuali potenziali utili derivanti da un incremento del valore della posizione possono essere limitati

### ***Rischio di posizione (mercato)***

Vi è anche la possibilità che gli strumenti finanziari derivati correnti vengano inaspettatamente risolti a seguito di eventi fuori del controllo dal Gestore degli investimenti, per esempio il fallimento, sopravvenuta illegalità o una modifica delle leggi fiscali o contabili relative alle operazioni al momento in cui il contratto è stato stipulato. In conformità con la prassi standard del settore, è politica del Gestore degli investimenti compensare le esposizioni nette del Fondo nei confronti delle controparti.

### ***Rischio di liquidità***

Il rischio di liquidità sussiste quando un particolare strumento derivato è difficile da acquistare o vendere. Qualora un'operazione su derivati sia di entità particolarmente rilevante o il relativo mercato sia illiquido (come nel caso di molti derivati negoziati privatamente), può non essere possibile avviare un'operazione o liquidare una posizione in tempi o a prezzi favorevoli.

### ***Rischio di regolamento***

Un Fondo è soggetto anche al rischio di guasto delle borse valori su cui gli strumenti sono scambiati o delle loro stanze di compensazione.

### ***Rischio di correlazione***

I derivati non sono sempre perfettamente o anche altamente correlati o legati al valore di titoli, tassi o indici di riferimento. Di conseguenza, l'uso di tecniche derivate da parte della Società può non essere sempre un efficace mezzo per raggiungere l'obiettivo di investimento di un Fondo e può determinare delle perdite. Una variazione sfavorevole di prezzo in una posizione su derivati può richiedere pagamenti in contanti del margine di variazione da parte della Società che, a sua volta, potrebbe richiedere, in caso di disponibilità di cassa insufficiente del portafoglio, la vendita degli investimenti di un Fondo a condizioni svantaggiose.

### ***Rischio legale***

L'uso di strumenti finanziari derivati implica rischi legali che possono determinare perdite dovute all'applicazione inaspettata di una legge o di un regolamento o al fatto che i contratti non sono legalmente applicabili o correttamente documentati.

### ***Rischio della leva finanziaria***

Fatte salve le limitazioni applicabili ai sensi di legge e qualsiasi limitazione agli investimenti riportata nel Prospetto o in un Supplemento, un Fondo può ricorrere alla leva finanziaria nell'ambito dei propri investimenti. Il Fondo può ottenere un effetto leva, tra l'altro, acquistando o sottoscrivendo strumenti derivati che sfruttano intrinsecamente la leva, quali opzioni, futures, contratti a termine e swaps (ivi compresi contratti per differenza). L'uso della leva aumenta il rischio e comporta interessi passivi sostanziali. L'uso della leva e degli strumenti derivati da parte del Fondo comporta alcuni rischi aggiuntivi. Gli strumenti a leva, per loro natura, aumentano le perdite potenziali a carico degli investitori derivanti da un deprezzamento del valore dei corrispondenti investimenti. Conseguentemente un movimento di prezzo relativamente contenuto di un titolo sottostante uno strumento a leva può comportare perdite considerevoli. In aggiunta l'uso della leva espone un Fondo al rischio di pignoramento del collaterale della controparte utilizzato come margine delle posizioni a

leva, con un sostanziale incremento delle perdite su tale posizione. L'accesso alla leva e ai finanziamenti può essere inficiato da svariati fattori, incluse forze di mercato e variazioni della normativa e non vi sono garanzie che il Fondo sia in grado di assicurare o mantenere un livello di leva o di finanziamento adeguato.

### ***Vendita allo scoperto sintetica***

A un Fondo non è consentito operare vendite allo scoperto dirette. Il Fondo può, tuttavia, assumere posizioni corte mediante derivati (quali a mero titolo esemplificativo swap (inclusi contratti per differenza), opzioni negoziate in borsa e OTC e contratti futures e a termine negoziati in borsa e OTC) in relazione ad azioni o altri attivi sottostanti nel rispetto dell'obiettivo di investimento del Fondo e in conformità alla Normativa. In generale, la vendita allo scoperto comporta la vendita di attivi che il venditore non possiede in previsione di una flessione del loro valore di mercato e l'assunzione in prestito di tali attivi per la consegna all'acquirente, con l'obbligo di sostituire gli attivi assunti in prestito in una data successiva. La vendita allo scoperto consente all'investitore di beneficiare di una contrazione del prezzo di mercato di un attivo nella misura in cui tale contrazione è superiore ai costi di transazione e ai costi per l'assunzione in prestito dei titoli. Una vendita allo scoperto comporta il rischio di perdita illimitata, in quanto il prezzo dell'attivo sottostante potrebbe teoricamente aumentare senza limite, aumentando così il costo di acquisto dei titoli per coprire la posizione corta. Non vi sono garanzie che gli attivi necessari a coprire le posizioni corte siano disponibili per l'acquisto. L'acquisto di attivi per liquidare una posizione corta può comportare un ulteriore aumento del prezzo dei titoli, ampliando di conseguenza la perdita.

Nell'assumere posizioni corte mediante derivati, un Fondo si espone ai medesimi rischi di mercato e ricerca lo stesso beneficio finanziario come se operasse una vendita allo scoperto. Le posizioni corte assunte tramite derivati comportano il trading sui margini e pertanto possono presentare rischi maggiori rispetto agli investimenti basati su posizioni lunghe.

Stante le azioni delle autorità pubbliche e di vigilanza in tutto il mondo a seguito della recente volatilità registrata sui mercati finanziari globali, l'assunzione di posizioni corte su taluni attivi è stata limitata. I livelli di limitazione variano nei diversi paesi e sono soggetti a modifica nel breve-medio termine. Dette limitazioni hanno reso difficile, e in taluni casi impossibile, per numerosi partecipanti al mercato la continuazione delle proprie strategie di investimento o il controllo del rischio insito nelle posizioni aperte. Conseguentemente il Gestore degli investimenti potrebbe non essere in grado di esprimere totalmente le proprie visioni negative su taluni attivi, società o settori e la capacità del Gestore degli investimenti di conseguire gli obiettivi di investimento di un Fondo potrebbe essere inficiata.

### **Rischio di valutazione**

La Società può consultare il Gestore degli investimenti relativamente alla valutazione di investimenti non quotati o di titoli quotati, scambiati o negoziati sui mercati regolamentati ma i cui prezzi non sono disponibili o rappresentativi. Vi è un conflitto di interessi intrinseco tra il coinvolgimento del Gestore degli investimenti nella determinazione della valutazione degli investimenti di un Fondo e le altre sue responsabilità, particolarmente alla luce del fatto che al Gestore degli investimenti può essere corrisposta una Commissione di performance.

### **Rischio istituzionale e di controparte**

Le istituzioni, come le società di intermediazione, le banche e gli intermediari in genere hanno in custodia le attività del portafoglio dei Fondi e possono detenerle a nome dell'intermediario. Il fallimento o la frode di una di tali istituzioni può danneggiare le capacità operative o la posizione patrimoniale dei Fondi. I Fondi cercano di limitare le proprie operazioni di investimento a banche e società di intermediazione affermate e con una buona capitalizzazione nel tentativo di attenuare tali rischi; tuttavia gli eventi recenti hanno dimostrato che persino le istituzioni affermate possono essere soggette a tali rischi.

Nonostante quanto sopra, i mercati in cui il Gestore degli investimenti può eseguire operazioni (per es. swap, ivi compresi i contratti per differenza, e, in particolare, total return swap) possono includere

i mercati “*over-the-counter*” o “*interdealer*” e possono anche comprendere mercati privati non regolamentati. Gli operatori di tali mercati solitamente non sono soggetti allo stesso livello di valutazione creditizia e vigilanza normativa degli operatori dei mercati di borsa. Ciò espone i Fondi al rischio che una controparte non regoli le operazioni conformemente ai termini e condizioni a causa di controversie sulle condizioni contrattuali (in buona fede o meno) o per problemi di credito o liquidità, causando in tal modo perdite ai Fondi. Tale rischio di controparte è accentuato per i contratti con scadenze più lunghe in cui possono sopravvenire eventi che impediscono il regolamento o nei casi in cui il Gestore degli investimenti ha concentrato le operazioni su un’unica controparte o su un gruppo ristretto di controparti.

Laddove i Fondi forniscano garanzie alle loro controparti di negoziazione ai sensi di un accordo quadro dell’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) e di altri accordi quadro di negoziazione, sia con un margine iniziale o su base mark-to-market giornaliera, possono verificarsi circostanze in cui le controparti siano “*over-collateralised*” e/o i Fondi possano occasionalmente avere un’esposizione mark-to-market priva di garanzie nei confronti di una controparte in relazione ai propri diritti di ricevere titoli e contanti. In entrambe le circostanze, i Fondi saranno esposti all’affidabilità creditizia di tali controparti e, in caso di insolvenza di una controparte di negoziazione, i Fondi saranno classificati come creditori chirografari per importi equivalenti alla “*over-collateralisation*” e all’esposizione priva di garanzie rispetto alla controparte di negoziazione. In tali circostanze è probabile che i Fondi non saranno in grado di recuperare interamente il debito o che non lo recupereranno affatto.

Inoltre, vi è anche il rischio che importanti investitori istituzionali dei Fondi possano essere obbligati a ritirare tutti o parte dei loro investimenti o che le controparti o gli intermediari dei Fondi siano tenuti a limitare il credito precedentemente concesso ai Fondi a causa di difficoltà finanziarie proprie, determinando la liquidazione forzata di parti rilevanti dei portafogli dei Fondi.

Gli eventi recenti seguiti ai fallimenti o procedure analoghe relative a varie parti hanno dimostrato il rischio che attività ritenute da operatori come i Fondi custodite ai sensi di protezioni normative e obbligatorie possono essere soggette a diversi rischi.

Le banche o le società di intermediazione selezionate per operare in qualità di depositari della Società possono rendersi insolventi, determinando la perdita, totale o parziale, dei fondi o titoli del Fondo detenuti da detti depositari.

Subordinatamente alle restrizioni sugli investimenti contenute nel presente, al Gestore degli investimenti non è preclusa la negoziazione con particolari controparti o la concentrazione di alcune o tutte le operazioni con una controparte. Inoltre, il Gestore degli investimenti non dispone di una funzione creditizia interna che valuti l’affidabilità creditizia delle proprie controparti. La capacità del Gestore degli investimenti di condurre operazioni con una o più controparti, la mancanza di una valutazione significativa o indipendente delle capacità finanziarie di tali controparti e l’assenza di un mercato regolamentato per agevolare il regolamento possono aumentare le potenziali perdite dei Fondi.

### **Operatività a termine**

I contratti a termine e le relative opzioni, diversamente dai contratti future, non sono scambiati in borsa e non sono standardizzati; piuttosto, le banche e gli operatori agiscono in qualità di committenti in tali mercati, negoziando le singole operazioni su base individuale. Le operazioni a termine e le opzioni sono sostanzialmente non regolamentate; non vi sono limitazioni sulle variazioni di prezzo giornaliera e i limiti per le posizioni speculative non sono applicabili. I committenti che operano sui mercati a termine non sono tenuti a fare mercato nelle valute o materie prime che scambiano e tali mercati possono registrare periodi di illiquidità talvolta prolungati. Ci sono stati periodi in cui alcuni operatori di tali mercati si sono rifiutati di quotare prezzi per determinate valute o materie prime oppure hanno quotato prezzi con uno spread insolitamente ampio tra il prezzo al quale erano disponibili ad acquistare e quello a cui erano disposti a vendere. Eventi di turbativa possono verificarsi in qualunque mercato di negoziazione del Fondo a causa di volumi di negoziazione insolitamente alti, interventi politici o altri fattori. L’imposizione di controlli da parte delle autorità

governative potrebbe altresì limitare le operazioni a termine (e futures) a un numero minore di quello diversamente consigliato dal Gestore degli investimenti, a possibile discapito del Fondo. L'illiquidità o le turbative del mercato potrebbero determinare gravi perdite per il Fondo.

### **Considerazioni valutarie**

Le attività del Fondo saranno spesso investite in titoli denominati in valute diverse dalla Valuta di base ed eventuali utili o capitale ricevuti dal Fondo saranno denominati nella valuta locale dell'investimento. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio valutarî (ove non coperte) incideranno sul valore dei portafogli del Fondo e la rivalutazione o svalutazione non realizzate degli investimenti. Tra i fattori in grado di influire sui valori valutarî vi sono la bilancia commerciale, il livello dei tassi di interesse a breve termine, differenze dei valori relativi di attività analoghe in valute diverse, opportunità di investimento e rivalutazione del capitale a lungo termine e sviluppi politici.

Inoltre, i Fondi possono sostenere costi in relazione alle conversioni tra le diverse valute. Gli operatori valutarî realizzano utili sulla differenza tra il prezzo al quale acquistano e quello a cui vendono le diverse valute. Quindi, in genere un operatore offrirà valuta in vendita ai Fondi a un determinato cambio, pur offrendo un tasso di cambio inferiore qualora i Fondi desiderino rivendergli immediatamente la valuta. I Fondi condurranno le loro operazioni valutarie sia a pronti (ossia in contanti) al tasso a pronti prevalente nel mercato valutario, o stipulando contratti a termine o di opzione per l'acquisto o la vendita di valute diverse dal dollaro statunitense. Si prevede che gran parte delle operazioni valutarie dei Fondi avranno luogo al momento dell'acquisto dei titoli e saranno eseguite mediante intermediari o depositari locali operanti per conto dei Fondi. Relativamente a una Classe di Azioni non coperta denominata in una valuta diversa dalla Valuta di base del Fondo in questione, i costi di conversione valutaria su sottoscrizioni, rimborsi, conversione e distribuzione saranno a carico della Classe e avranno luogo ai tassi di cambio prevalenti del mercato. Il valore dell'Azione espresso nella valuta della Classe sarà soggetto al rischio di cambio in relazione alla Valuta di base.

Laddove i Fondi stipulino contratti a termine in valuta (contratti per scambiare una valuta con un'altra in una data futura), tali contratti implicheranno un rischio di perdita qualora i Fondi non riescano a prevedere accuratamente la tendenza dei tassi di cambio valutarî. Inoltre i contratti a termine non sono garantiti da borse valori o stanze di compensazione. Pertanto, un'inadempienza della controparte del contratto a termine può determinare una perdita per i Fondi pari al valore degli utili non realizzati sul contratto o della differenza tra il valore dei propri impegni, se presenti, di acquisto o vendita al tasso di cambio valutario e del valore di tali impegni al tasso di cambio valutario del contratto a termine.

Non può esservi alcuna garanzia che gli strumenti adatti alla copertura delle variazioni valutarie saranno disponibili nel momento in cui il Gestore degli investimenti desideri utilizzarli o che potranno essere liquidati quando il Gestore degli investimenti desideri farlo. Inoltre, il Gestore degli investimenti può scegliere di non stipulare operazioni di copertura rispetto ad alcune o tutte le proprie posizioni esposte al rischio di cambio.

### **Operazioni di copertura**

Un Fondo può utilizzare una serie di strumenti finanziari, sia a scopo di investimento che di gestione del rischio, al fine di: (i) proteggere da possibili variazioni del valore di mercato del portafoglio di investimenti del corrispondente Fondo derivanti da oscillazioni dei mercati mobiliari e variazioni dei tassi di interesse; (ii) proteggere gli utili non realizzati del Fondo nel valore del portafoglio di investimenti del Fondo; (iii) agevolare la vendita degli investimenti; (iv) migliorare o preservare rendimenti, spread o utili sugli investimenti del portafoglio del Fondo; (v) coprire il tasso di interesse o il tasso di cambio delle attività o passività del Fondo; (vi) proteggere da aumenti di prezzo dei titoli che il Fondo prevede di acquistare in un secondo momento; o (vii) altre ragioni ritenute opportune dal Gestore degli investimenti.

Il successo della strategia di copertura di un Fondo dipenderà, in parte, dalla corretta valutazione del grado di correlazione tra la performance degli strumenti usati nella strategia di copertura e la

performance degli investimenti in portafoglio oggetto di copertura. Poiché le caratteristiche di molti titoli cambiano in base alle variazioni dei mercati o con il trascorrere del tempo, il successo della strategia di copertura di un Fondo sarà altresì soggetto alla capacità del Gestore degli investimenti di ricalcolare, riadeguare ed effettuare coperture continuamente in modo efficiente e tempestivo. Sebbene un Fondo possa stipulare operazioni di copertura nel tentativo di ridurre il rischio, tali operazioni possono determinare una performance complessiva più scarsa per un Fondo di quella raggiunta se non avesse effettuato dette operazioni di copertura. Per diverse ragioni non è possibile perseguire una perfetta correlazione tra gli strumenti di copertura utilizzati e le partecipazioni in portafoglio oggetto della copertura. Un'imperfetta correlazione può impedire al corrispondente Fondo di raggiungere la copertura desiderata o esporlo al rischio di perdite. Un particolare rischio può non essere coperto perché si può ritenere che la probabilità che esso si concretizzi non sia sufficientemente elevata da giustificare il costo della copertura o perché non si prevede che il rischio si verificherà. L'utilizzo con successo delle operazioni di copertura e gestione del rischio richiede competenze complementari a quelle necessarie per la selezione delle partecipazioni del portafoglio di un Fondo.

### **Strumenti altamente volatili**

I prezzi degli strumenti derivati, comprese le opzioni, sono altamente volatili. Le variazioni di prezzo dei contratti a termine e di altri contratti derivati in cui possono essere investite le attività di un Fondo sono influenzate, tra l'altro, da tassi di interesse, mutevoli rapporti tra domanda e offerta, programmi e politiche governative commerciali, fiscali, monetarie e di controllo dei cambi, nonché politiche ed eventi economici e politici nazionali ed internazionali. Inoltre, occasionalmente i governi intervengono, direttamente o mediante normative, in determinati mercati, in particolare quelli delle opzioni su valute e strumenti finanziari. Tale intervento spesso mira a influire direttamente sui prezzi e può, assieme ad altri fattori, fare in modo che tali mercati si spostino rapidamente nella stessa direzione a causa, tra l'altro, delle oscillazioni dei tassi di interesse. Un Fondo è soggetto anche al rischio di guasti delle borse valori su cui sono negoziate le sue posizioni o delle loro stanze di compensazione.

### **Mercati altamente volatili**

I prezzi degli strumenti finanziari in cui un Fondo può investire possono essere altamente volatili. Le variazioni di prezzo dei contratti a termine e di altri contratti derivati in cui possono essere investite le attività di un Fondo sono influenzate, tra l'altro, da tassi di interesse, mutevoli rapporti tra domanda e offerta, programmi e politiche governative commerciali, fiscali, monetarie e di controllo dei cambi, nonché politiche ed eventi economici e politici nazionali ed internazionali. Un Fondo è soggetto al rischio di guasti delle borse valori su cui vengono negoziate le sue posizioni e delle loro stanze di compensazione.

### **Contratti swap**

Un Fondo può stipulare contratti swap (inclusi contratti per differenza). I contratti swap sono negoziati singolarmente e possono essere strutturati per includere l'esposizione a una varietà di tipologie di investimento o fattori di mercato. In base alla loro struttura, i contratti swap possono aumentare o diminuire l'esposizione di un Fondo a tassi di interesse a lungo o breve termine, valori valutari, tassi passivi aziendali o altri fattori quali prezzi dei titoli, panieri di titoli azionari o tassi di inflazione. I contratti swap possono assumere molte forme diverse e sono noti con svariate denominazioni. Un Fondo non è limitato a particolari forme di contratti swap compatibilmente con l'obiettivo di investimento e l'approccio del corrispondente Fondo. I contratti swap possono esporre un Fondo a un rischio sostanziale di perdita.

I contratti swap azionari di norma comportano lo scambio dell'obbligo di una parte di sostenere l'eventuale perdita rispetto all'importo nozionale di uno specifico indice azionario (es. Indice S&P 500) più gli importi calcolati analogamente agli interessi su detto importo nozionale a un tasso prestabilito (es London Inter-Bank Offered Rate) contro l'obbligo dell'altra parte di versare l'eventuale rialzo rispetto al valore nozionale di tale indice.

I contratti swap tendono a spostare l'esposizione di un Fondo da un tipo di investimento all'altro. Per esempio, qualora un Fondo acconsenta a scambiare pagamenti in euro con pagamenti in dollari statunitensi il contratto swap tenderebbe a ridurre l'esposizione del Fondo ai tassi di interesse dell'euro e ad aumentarne l'esposizione alla valuta e ai tassi di interesse diversi dall'euro. Secondo la modalità di utilizzo, i contratti swap possono aumentare o diminuire la volatilità complessiva del portafoglio di un Fondo. Il fattore più significativo della performance dei contratti swap è la variazione del tasso di interesse, della valuta, dei singoli valori azionari specifici o altri fattori che determinano gli importi dei pagamenti dovuti da e al Fondo. Se un contratto swap richiede pagamenti da parte di un Fondo, questo deve essere pronto ad effettuarli quando dovuto. Inoltre, in caso di diminuzione dell'affidabilità creditizia di una controparte, è prevedibile che il valore dei contratti swap con tale controparte diminuisca, con una potenziale perdita da parte del Fondo.

I contratti per differenza sono accordi swap in cui un Fondo concorda con una controparte che i suoi utili (o le sue perdite) saranno basati sulla performance di singoli titoli o della performance relativa di due gruppi diversi o "panieri" di titoli. Per uno dei panieri il rendimento è basato su posizioni lunghe teoriche sui titoli compresi nel paniere (con un valore nominale complessivo pari al valore nozionale del contratto per differenza) mentre per l'altro paniere il rendimento è basato su posizioni corte teoriche sui titoli compresi nel paniere. Un Fondo può altresì utilizzare posizioni lunghe e corte per conseguire la medesima esposizione dei contratti per differenza ove gli obblighi di pagamento delle due componenti del contratto siano compensate e pertanto sulla base delle variazioni dei corrispondenti valori dei panieri di titoli invece che sulla variazione complessiva del valore delle due componenti. Tuttavia, è possibile che il paniere delle posizioni corte sovraperformi il paniere delle posizioni lunghe, portando a una perdita a carico del Fondo, anche in circostanze in cui i titoli di entrambi i panieri hanno registrato un apprezzamento del valore.

Un Fondo può sottoscrivere contratti swap e contratti per differenza a fini di copertura, gestione del rischio e leva. Utilizzando gli swap per copertura, il Fondo può sottoscrivere uno swap su attività o passività in relazione a ciò che intende coprire. Per la gestione del rischio o ai fini della leva finanziaria il Fondo può anche sottoscrivere un contratto per differenza in cui l'importo nozionale della posizione lunga teorica è superiore all'importo nozionale della posizione corta teorica.

Un Fondo può chiudere uno swap o un contratto per differenza solo con la specifica controparte.

In aggiunta, un Fondo può trasferire una posizione solo con il consenso della controparte. Se la controparte è inadempiente il Fondo godrà dei rimedi contrattuali, ma non vi sono garanzie che la controparte sia in grado di adempiere gli obblighi contrattuali o che il Fondo sia in grado di far valere i propri diritti. Stante che il contratto per ciascuna operazione OTC è negoziato singolarmente con una specifica controparte, un Fondo è soggetto al rischio che detta controparte possa interpretare i termini contrattuali (es. la definizione di inadempimento) in modo diverso rispetto al Fondo. Il costo e l'imprevedibilità degli esiti delle azioni legali richieste affinché il Fondo possa far valere i propri diritti contrattuali potrebbero spingerlo a decidere di non invocare le proprie pretese nei confronti della controparte. Il Fondo, pertanto, si assume il rischio di incapacità di ottenere i pagamenti che il Gestore degli investimenti ritiene dovuti ai sensi di un contratto in derivati OTC o che tali pagamenti siano ritardati o effettuati solo dopo che il Fondo abbia sostenuto i costi del contenzioso.

Le controparti negli accordi swap saranno istituti di credito soggetti a supervisione prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla Banca Centrale e non avranno discrezionalità sugli attivi di un fondo. Il merito creditizio della controparte può essere inficiato da una volatilità superiore alla media sui mercati anche ove l'esposizione netta di mercato della controparte sia relativamente contenuta rispetto al suo capitale.

**Opzioni** Un Fondo può acquistare o vendere opzioni put e call e quando vende opzioni deve farlo "al coperto". Un'opzione call è "coperta" quando l'acquirente possiede titoli della stessa classe e importo di quelli a cui si riferisce l'opzione call. Un'opzione put è coperta quando l'acquirente ha una posizione corta aperta in titoli della classe e dell'importo in questione. Le operazioni su opzioni dei

Fondi possono far parte di una strategia di copertura (per esempio la compensazione del rischio associato a un'altra posizione di titoli) o di una forma di leva finanziaria, in cui un Fondo ha diritto a beneficiare delle variazioni di prezzo di un elevato numero di titoli con un piccolo impegno di capitale. Tali attività implicano rischi che possono essere significativi, in base alle circostanze.

Quando un Fondo acquista un'opzione, un calo (o un aumento insufficiente) del prezzo del titolo sottostante nel caso di un'opzione call, ovvero un aumento (o una diminuzione insufficiente) del prezzo del titolo sottostante nel caso di un'opzione put, possono determinare la perdita dell'intero investimento del Fondo nell'opzione (comprese le commissioni). Un Fondo può mitigare tali perdite vendendo allo scoperto o acquistando opzioni put sui titoli dei quali detiene opzioni call, oppure assumendo posizioni lunghe (per es. acquistando i titoli od opzioni call su di essi) nei titoli sottostanti le opzioni put.

La vendita di opzioni call coperte può limitare il guadagno del Fondo sul portafoglio di investimento se l'opzione è esercitata in quanto il Fondo deve vendere il titolo o altro investimento sottostante al di sotto del prezzo di mercato corrente. Quando un Fondo vende un'opzione coperta il Fondo rinuncerà all'opportunità di profitto sul titolo sottostante qualora il prezzo di mercato del titolo superi il prezzo di esercizio. Qualora il prezzo del titolo sottostante scendesse al di sotto del prezzo di esercizio, il premio incassato sull'opzione (al netto dei costi di operazione) produrrebbe un utile che ridurrebbe o compenserebbe la perdita subita dal corrispondente Fondo in conseguenza del possesso del titolo.

### **Operazioni combinate**

Ciascun Fondo può compiere operazioni su spread o altre transazioni combinate in opzioni che implicano l'acquisto e la vendita di opzioni negoziate in borsa o OTC e contratti futures. Tali transazioni comportano il rischio che l'esecuzione di due o più ordini contemporanei di acquisto e di vendita al prezzo auspicato possa risultare difficile o impossibile, la possibilità che si verifichi una perdita su entrambi i lati di una transazione in opzioni multiple, e la possibilità di un incremento significativo dell'esposizione al rischio derivante dalla copertura contro le perdite insite nel fatto che molte posizioni su spread possano essere perse a seguito dell'esecuzione di un esercizio alla componente corta di uno spread mentre quella lunga resta in essere. In aggiunta, i costi di transazione delle operazioni combinate in opzioni possono essere particolarmente significativi stante i costi distinti sostenuti per ciascuna componente della combinazione.

### **Operatività in futures**

Ciascun Fondo può utilizzare contratti futures e opzioni sugli stessi. I prezzi dei futures sono molto volatili, con i movimenti di prezzo influenzati da molteplici fattori quali il rapporto domanda - offerta, le politiche statali in materia di commercio, fiscalità, moneta e controllo dei cambi, eventi economici e politici ed emozioni sui mercati. I mercati dei futures sono soggetti a norme, regolamenti e requisiti di margine. L'operatività in futures comporta un elevato livello di leva finanziaria. Inoltre, l'operatività in futures può essere illiquida a seguito delle limitazioni giornaliere all'oscillazione dei prezzi. In ultimo, l'operatività di un Fondo in futures può essere inficiata dai limiti alle posizioni speculative.

### **Rischio legato ai titoli convertibili**

Un Fondo può acquistare titoli convertibili in azioni. Molti titoli convertibili hanno una componente a reddito fisso e pertanto tendono ad aumentare di valore di mercato a fronte della flessione dei tassi di interesse e a diminuire di valore al rialzo dei tassi di interesse. Il prezzo di un titolo convertibile è anche influenzato dal valore di mercato dell'azione ordinaria sottostante e tende ad aumentare se aumenta il valore di mercato dell'azione sottostante e viceversa tende a diminuire se il valore di mercato dell'azione sottostante cala. Pertanto un investimento in strumenti convertibili tende a presentare i medesimi rischi di un investimento diretto nei titoli sottostanti.

### **Warrant e diritti**

I rischi connessi all'uso di warrant e diritti sono in genere simili ai rischi associati all'uso di opzioni. A differenza di molte opzioni, tuttavia, i warrant e i diritti sono emessi in importi specifici e i warrant

di norma hanno termini più lunghi delle opzioni. I warrant e i diritti non sono probabilmente altrettanto liquidi delle opzioni negoziate in borsa e garantite da una stanza di compensazione riconosciuta. In aggiunta i termini di warrant e diritti possono limitare la capacità di un Fondo di esercitare i warrant e i diritti alla data o nelle quantità uscite dal Fondo.

### **Rischio dell'operatività su spread**

Una parte delle attività di ciascun Fondo può implicare uno spread tra due o più posizioni. nella misura in cui il rapporto di prezzo tra dette posizioni rimane costante non si registrano utili o perdite su tali posizioni. Queste posizioni, tuttavia, implicano un rischio sostanziale che il differenziale di prezzo vari sfavorevolmente, provocando una perdita per la posizione. In aggiunta le variazioni della forma della curva dei rendimenti o del credito possono comportare variazioni significative della redditività delle operazioni di copertura o su spread. nell'ipotesi di un'inversione della curva dei rendimenti o del credito, il rovesciamento del differenziale di interesse o credito tra gli investimenti a diversa scadenza può rendere non redditizie delle tecniche di copertura precedentemente favorevoli.

### **Rischio legato al prestito di titoli**

Un Fondo può prestare i titoli in portafoglio a broker-dealer e banche al fine di generare un reddito aggiuntivo per il Fondo. In caso di fallimento o altro inadempimento di un prestatario del portafoglio titoli, il Fondo potrebbe subire ritardi nella liquidazione del collaterale o nel recupero dei titoli concessi in prestito e perdite che includono (a) la possibile riduzione del valore del collaterale o del valore dei titoli concessi in prestito nel corso del periodo in cui il Fondo si adopera per far valere i propri diritti sugli stessi; (b) possibili livelli sotto la norma di reddito e mancanza di accesso al reddito nel corso del periodo; e (c) spese per la rivendicazione dei diritti. nel tentativo di ridurre detti rischi, il Gestore degli investimenti monitora il merito creditizio delle società a cui il Fondo presta i titoli. Sebbene non sotto forma di strategia principale di investimento, il Fondo può compiere operazioni di prestito titoli.

Questi rischi di investimento non possono essere interamente eliminati. Il Gestore degli investimenti mira a ridurli grazie a un'attenta analisi degli esiti di ricerche presso svariate fonti e alle discussioni con i dirigenti delle società, responsabili dei cambiamenti che possono avere un impatto sugli investimenti del Fondo. Il Gestore degli investimenti utilizza ricerche e analisi per formarsi un'opinione su tali questioni e poi procedere al ribilanciamento del mix di investimenti del Fondo al fine di ridurre qualsiasi effetto negativo sul Fondo. Il Gestore degli investimenti non può prevedere tutti i rischi di investimento, ma si adopera per ridurre l'effetto dei rischi per quanto possibile tramite la diversificazione.

### **Regolamentazione dell'infrastruttura di mercato europea**

Ciascun Fondo può sottoscrivere contratti derivati OTC. Il Regolamento (UE) n. 648/2012 del parlamento Europeo e del Consiglio in materia di derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati del 4 luglio 2012 ("EMIR") detta taluni requisiti per i contratti derivati OTC inclusi obblighi inderogabili di compensazione, requisiti di gestione del rischio bilaterale e requisiti di rendicontazione. Sebbene non tutte le norme tecniche che specificano le procedure di gestione del rischio, inclusi i livelli e le tipologie di collaterale e gli accordi di segregazione, richieste per dar corso all'EMIR siano state ancora finalizzate e non siano pertanto definitive, gli investitori devono essere consapevoli che talune disposizioni dell'EMIR impongono degli obblighi in capo ai Fondi in relazione alle transazioni in contratti derivati OTC.

Le potenziali implicazioni dell'EMIR per i Fondi includono, a mero titolo esemplificativo, quanto segue:

- (a) *obbligo di compensazione*: alcune transazioni in derivati OTC standardizzati saranno soggette a compensazione obbligatoria tramite una controparte centrale (una "CCP"). La compensazione di derivati tramite una CCP può comportare costi aggiuntivi e termini meno favorevoli di quelli ottenibili ove tale derivato non fosse soggetto a compensazione a livello centrale;

- (b) *tecniche di mitigazione del rischio*: per i derivati OTC non soggetti a compensazione a livello centrale i Fondi saranno tenuti ad adottare tecniche di mitigazione del rischio, che includono la garanzia di tutti i derivati OTC. Tali requisiti di mitigazione del rischio possono aumentare i costi a carico del Fondo nel perseguimento della propria strategia di investimento (o i rischi di copertura della strategia di investimento); e

ciascuna delle transazioni in derivati OTC del Fondo deve essere comunicata a un repertorio specifico o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tale obbligo di reporting può aumentare i costi a carico del Fondo per l'utilizzo dei derivati OTC.

### **Misura del rischio di mercato e della leva finanziaria tramite il VaR**

Taluni Fondi mirano a limitare il rischio di mercato e della leva finanziaria creata attraverso l'uso di derivati adottando una tecnica sofisticata di misurazione del rischio denominata “value-at-risk”.

Il VaR è una metodologia statistica che mira a prevedere, sulla base di dati storici, la perdita massima probabile che un Fondo può subire, calcolata per uno specifico livello di confidenza (es 99%). Pertanto dove un rischio di mercato e di leva finanziaria creata tramite l'uso di derivati genera un valore del VaR superiore al limite applicabile al Fondo in oggetto, il Fondo è tenuto a implementare misure atte a ridurre il rischio di mercato e la leva finanziaria cosicché il Fondo resti conforme ai limiti stabiliti. Un Fondo può utilizzare un modello di VaR “assoluto” dove la misurazione del VaR è riferita al valore patrimoniale netto del Fondo oppure il Fondo può adottare un modello di VaR relativo dove la misura del VaR è riferita a un benchmark comparabile senza derivati o a un portafoglio equivalente. Un modello di VaR presenta taluni limiti interni e non si può fare affidamento sullo stesso per prevedere o garantire che l'entità o la frequenza delle perdite sostenute da un Fondo siano in qualche modo limitate. Stante che il modello del VaR si fonda sui dati storici di mercato come uno degli input chiave, ove le condizioni di mercato attuali siano diverse da quelle registrate nel periodo storico di osservazione, l'efficacia del modello del VaR di un Fondo potrebbe esserne inficiata sostanzialmente. L'efficacia del modello del VaR può essere analogamente compromessa se altri presupposti o componenti inclusi nel modello del VaR risultassero inadeguati o scorretti. Considerando tali limiti gli Azionisti potrebbero subire conseguenze finanziarie rilevanti in condizioni di mercato anormali o in condizioni che altrimenti differiscono da quelle registrate nel periodo storico di osservazione.

### **Rischi specifici degli investimenti**

#### **Depositi bancari**

Le azioni dei Fondi non sono depositi bancari e non sono assicurate o garantite da nessuna delle garanzie di agenzie governative o di altro tipo che proteggono i titolari dei depositi bancari. Si prevede che il valore di una partecipazione in un Fondo possa subire oscillazioni maggiori rispetto a quelle dei depositi bancari

#### **Investimenti in titoli non quotati**

Un Fondo può investire in titoli non quotati. Data l'assenza di mercati di negoziazione per tali investimenti, potrebbe essere necessario più tempo per liquidare tali posizioni rispetto ai titoli quotati o potrebbe essere impossibile. Sebbene tali titoli possano essere rivenduti in operazioni negoziate privatamente, i prezzi realizzati in tali vendite potrebbero essere inferiori rispetto a quelli originariamente pagati dal Fondo. Inoltre, le società i cui titoli non sono quotati in borsa in genere non saranno soggette alla divulgazione al pubblico e ad altri requisiti a tutela degli investitori applicabili ai titoli quotati in borsa

#### **Investimenti in altri organismi di investimento collettivo**

Ciascun Fondo può investire in uno o più organismi di investimento collettivo, inclusi organismi gestiti dal Gestore degli investimenti o dalle sue affiliate. Un Fondo può investire in azioni/quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto e chiuso (inclusi fondi di liquidità ed exchange-

traded fund (“ETF”). L'investimento in un altro organismo di investimento collettivo espone il Fondo a tutti i rischi di quell'organismo di investimento collettivo.

Gli ETF di norma detengono un portafoglio di azioni ordinarie che intende replicare il prezzo e l'andamento dei dividendi di uno specifico indice. Gli ETF possono essere acquistati da ETF che emettono i titoli o sul mercato secondario. Il prezzo di mercato per le quote degli ETF può essere superiore o inferiore al valore patrimoniale netto dell'ETF. I prezzi di vendita e rimborso delle quote degli ETF acquistate dall'emittente sono basati sul valore patrimoniale netto dell'emittente.

Come azionista di un altro organismo di investimento collettivo, un Fondo si assume, in misura proporzionale insieme agli altri azionisti, la propria quota di spese di tale organismo di investimento collettivo, incluse le commissioni di gestione e/o altre commissioni. Tali commissioni si aggiungono alle commissioni di gestione e alle altre spese che il Fondo si assume direttamente in relazione alle proprie attività.

Un Fondo può investire in ETF di tipo chiuso classificati ai sensi della Normativa come valori mobiliari, alcuni dei quali possono detenere derivati quali futures, contratti a termine, opzioni, swap o altri strumenti.

### **Investimenti in titoli sottovalutati**

Un Fondo può cercare di investire in titoli sottovalutati. L'individuazione di opportunità di investimento in titoli sottovalutati è un compito difficile e non vi sono garanzie che tali opportunità saranno riconosciute o acquisite con successo. Sebbene gli investimenti in titoli sottovalutati offrano l'opportunità di una capitalizzazione superiore alla media, tali investimenti implicano un elevato grado di rischio finanziario e possono determinare perdite rilevanti. I rendimenti prodotti dagli investimenti di un Fondo possono compensare in maniera inadeguata i rischi di business e finanziari assunti. Inoltre, un Fondo può essere obbligato a detenere tali titoli per un lungo periodo prima di realizzarne il valore anticipato. Nel corso di tale periodo, una parte del capitale del Fondo sarebbe impegnata nei titoli acquistati, probabilmente impedendo al corrispondente Fondo di investire in altre opportunità. Inoltre, un Fondo potrebbe finanziare tali acquisti con fondi presi in prestito e dover quindi pagare gli interessi su di essi durante il periodo di attesa.

### **Titoli a reddito fisso**

Un Fondo può investire in obbligazioni o altri titoli a reddito fisso, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, commercial paper e titoli di debito a “rendimento più elevato” (anche *non investment grade* e, quindi, più rischiosi). I Fondi saranno quindi soggetti ai rischi di credito, di liquidità e di tasso di interesse. I titoli di debito a rendimento più elevato in genere non sono garantiti e possono essere subordinati a determinati altri titoli in circolazione e obblighi dell'emittente, che possono essere garantiti sostanzialmente dalla totalità delle attività dell'emittente. Il rating inferiore degli obblighi debitori del settore a rendimento più elevato rispecchia una maggiore probabilità che le variazioni negative della situazione finanziaria dell'emittente o delle condizioni economiche generali o di entrambe possano pregiudicare la capacità dell'emittente di effettuare il pagamento di capitale e interessi. I titoli di debito *non investment grade* possono non essere protetti da limitazioni o covenant finanziari sull'indebitamento aggiuntivo. Inoltre, la valutazione del rischio di credito per i titoli di debito implica incertezza perché le agenzie di rating del credito di tutto il mondo applicano standard diversi che rendono difficile il confronto tra paesi diversi. Inoltre, il mercato dei titoli *non investment grade* o a rendimento più elevato è spesso inefficiente e illiquido, rendendo difficile il calcolo degli spread di attualizzazione per la valutazione degli strumenti finanziari. È probabile che una forte recessione economica possa sconvolgere seriamente il mercato di tali titoli e avere un effetto negativo sul loro valore. Inoltre, è probabile che tale recessione economica possa incidere negativamente sulla capacità degli emittenti dei titoli di rimborsare il capitale e pagare gli interessi e aumentare la frequenza dell'inadempienza per tali titoli.

### **Investimenti azionari**

Gli investimenti azionari dei Fondi possono comportare notevoli rischi ed essere soggetti ad ampie e improvvise oscillazioni del valore di mercato, con la conseguente oscillazione di profitti e perdite.

Non vi sono restrizioni assolute relative alle dimensioni o all'esperienza operativa delle società in cui i Fondi possono investire (e le società relativamente piccole possono essere carenti della profondità di gestione o della capacità di generare internamente, o ottenere esternamente, i fondi necessari alla crescita e le società con nuovi prodotti o servizi possono subire perdite notevoli qualora i mercati previsti non si concretizzino). I corsi azionari sono direttamente influenzati da specifici eventi dell'emittente, nonché da condizioni generali del mercato. Inoltre, in molti paesi l'investimento in azioni ordinarie è soggetto a un maggior controllo normativo nonché autocontrollo rispetto all'investimento nel debito o in altri strumenti finanziari.

### **Investimento in titoli a piccola e media capitalizzazione**

A seguito della strategia perseguita dal Fondo una parte delle attività dello stesso può essere investita in titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione. Sebbene a giudizio del Gestore degli investimenti i titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione possano offrire potenzialità di una maggiore capitalizzazione rispetto agli investimenti di emittenti a grande capitalizzazione, i titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione possono anche presentare maggiori rischi. Per esempio alcuni emittenti a piccola e media capitalizzazione spesso dispongono di linee di prodotto, mercati o risorse finanziarie limitati. Possono essere soggette a elevata volatilità di ricavi, spese e utili. Possono dipendere per la gestione da una o poche persone chiave ed essere maggiormente soggette a perdite e rischi di fallimento. I loro titoli possono essere poco scambiati (e quindi dover essere venduti a un prezzo inferiore rispetto ai prezzi di mercato oppure in piccoli lotti in periodi di tempo prolungati), possono essere seguiti da un minor numero analisti di investimento ed essere soggetti a più ampie variazioni di prezzo che possono determinare maggiori possibilità di perdita rispetto agli investimenti in titoli di emittenti a grande capitalizzazione. Inoltre, gli emittenti a piccola e media capitalizzazione potrebbero non essere ben noti al pubblico degli investitori e avere una proprietà istituzionale solo limitata. I prezzi di mercato dei titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione generalmente sono più sensibili alle variazioni delle previsioni sugli utili, agli sviluppi aziendali e alle voci di mercato rispetto ai prezzi di mercato degli emittenti a grande capitalizzazione. I costi delle operazioni in titoli di emittenti a piccola e media capitalizzazione possono essere più elevati di quelli degli emittenti a grande capitalizzazione.

### **Strumenti contingenti convertibili**

Gli strumenti contingenti convertibili ("CoCo-Bond") sono emessi principalmente da istituzioni finanziarie come mezzo efficiente dal punto di vista economico e regolamentare di raccogliere capitali. Sono titoli contingenti ibridi, di solito subordinati, che hanno caratteristiche di assorbimento delle perdite e in talune circostanze possono convertirsi in azioni.

Le caratteristiche dei CoCo-Bond sono state studiate per soddisfare specifici requisiti regolamentari imposti alle banche che devono soddisfare un coefficiente di fondi propri (rapporto tra il capitale azionario di base di una banca e il totale delle attività ponderate per il rischio) nei fondi propri e includere fornire un assorbimento delle perdite aggiuntivo su base continuativa prima del punto di non sostenibilità della propria struttura di capitale. Gli istituti finanziari possono emettere titoli di debito come CoCo-Bond anziché nuove azioni poiché con l'emissione di CoCo-Bond gli istituti finanziari sono in grado di innalzare il loro coefficiente patrimoniale di base mediante la conversione obbligatoria in titoli di capitale come le azioni o mediante la svalutazione del capitale dei CoCo-Bond qualora si verificano determinati eventi ("eventi trigger"). Sebbene i CoCo-Bond siano emessi principalmente da istituzioni finanziarie, possono altresì essere emessi da diverse tipologie di società.

Taluni CoCo-Bond presentano caratteristiche di "conversione obbligatoria" ossia composte regolarmente da titoli di debito o azioni privilegiate che si convertono automaticamente in azioni. I titoli a conversione obbligatoria possono limitare il potenziale di capitalizzazione e, in alcuni casi, sono soggetti alla perdita dell'intero capitale investito. Se si verifica l'evento trigger, tutte i CoCo-Bond vengono convertiti in azioni ordinarie. I titolari dei CoCo-Bond non hanno diritto di conversione, al contrario la conversione avrà luogo esclusivamente al verificarsi dell'evento trigger. In aggiunta, alcuni CoCo-Bond hanno caratteristiche di "svalutazione". Ciò significa che l'importo di capitale del CoCo-Bond verrà svalutato dopo uno specifico evento trigger, che corrisponde in gran parte allo scenario di "conversione obbligatoria". Se tale evento trigger, che dipende dai termini e

condizioni dei CoCo-Bond in questione, si verifica e persiste, l'importo del capitale del CoCo-Bond interessato viene automaticamente e almeno temporaneamente ridotto a una specifica percentuale (per es. il 25%) del capitale originale o ancora svalutato in via permanente nella sua interezza. Quindi l'importo della richiesta di rimborso verrà conseguentemente ridotto. La conversione di un CoCo-Bond in azione o la svalutazione dell'importo di capitale del CoCo-Bond può essere innescata da specifici eventi che possono essere svincolati dalle esigenze proprie dell'emittente. Tali eventi trigger possono essere basati su una regola meccanica (es. il "Core Tier 1 Ratio" dell'emittente è inferiore a una specifica soglia) o a discrezione dell'autorità di regolamentazione (es. l'autorità di regolamentazione di riferimento ritiene che l'istituto finanziario non sia sostenibile).

Sebbene taluni CoCo-Bond siano emessi con una scadenza dichiarata e con cedole fisse, altri sono emessi come strumenti perpetui, redimibili a livelli predeterminati solo previa approvazione dell'autorità competente o a parere dell'emittente, a propria assoluta discrezione. Pertanto non è possibile presumere che i CoCo-Bond perpetui siano redimibili a una data dichiarata. Tali CoCo-Bond sono una forma di capitale permanente e l'investitore potrebbe non ottenere la restituzione del capitale se atteso alla data di rimborso o ancora in qualsiasi altra data. I CoCo-Bond possono altresì essere emessi con cedole discrezionali e queste cedole possono essere cancellate dai regolatori nazionali o dall'emittente, anche ove i dividendi continuino a essere versati agli azionisti. La cancellazione di tali cedole può non configurarsi come un evento di inadempimento; i pagamenti così cancellati non si accumulano e sono invece stornati.

I CoCo-Bond, nella maggior parte dei casi, sono emessi sotto forma di strumenti di debito subordinato al fine di permettere un trattamento regolamentare adeguato del capitale prima della conversione. Conseguentemente, in caso di liquidazione, scioglimento o dissoluzione di un emittente prima della conversione, i diritti e le pretese dei titolari dei CoCo-Bond, come un Fondo, nei confronti dell'emittente in relazione a o derivanti dai termini dei CoCo-Bond non avranno generalmente priorità rispetto alle pretese dei titolari di obbligazioni non subordinate dell'emittente. In aggiunta, se i CoCo-Bond sono convertiti in titoli azionari sottostanti dell'emittente a seguito di un evento di conversione, ciascun titolare sarà subordinato a seguito della conversione al passare da titolare di uno strumento di debito a titolare di un titolo azionario. In tal caso, i titoli di norma si classificano pari passu o sono subordinati rispetto agli altri titoli azionari dell'emittente, in base alla struttura di capitale dell'emittente, salvo in circostanze che integrano delle clausole che prevedono la svalutazione permanente del capitale sulla base di eventi trigger prestabiliti.

### **Azioni privilegiate**

Le azioni privilegiate sono titoli che hanno un privilegio rispetto alle azioni ordinarie relativamente all'incasso di dividendi o di eventuali attività residue dopo il pagamento dei creditori in caso di scioglimento dell'emittente o entrambe le cose. Le azioni privilegiate combinano alcune delle caratteristiche delle obbligazioni e delle azioni ordinarie. Esse possono offrire un rendimento più elevato di un'obbligazione e avere la priorità rispetto alle azioni ordinarie, ma non hanno il privilegio delle obbligazioni e, diversamente dalle azioni ordinarie, la partecipazione alla crescita dell'emittente può essere limitata. Inoltre, le richieste degli azionisti (privilegiati) sono subordinate a tutte le forme di debito societario. Sebbene il dividendo di un'azione privilegiata possa essere stabilito a un tasso fisso annuale, in alcune circostanze può essere modificato o omesso dall'emittente. I detentori di azioni privilegiate solitamente non hanno diritto di voto per eleggere i consiglieri della società o su altre questioni di competenza dell'assemblea generale.

### **Strumenti equity-linked**

Gli strumenti equity-linked come le obbligazioni convertibili o scambiabili sono anche titoli "ibridi". Le obbligazioni convertibili sono obbligazioni che consentono all'azionista di convertire le proprie obbligazioni in azioni della società emittente o in contanti di pari valore, a un prezzo concordato precedentemente. Le obbligazioni scambiabili sono obbligazioni che consentono di scambiare l'obbligazione con azioni di una società diversa dall'emittente. Come le obbligazioni, gli strumenti equity-linked solitamente pagano un tasso di interesse fisso e il capitale è rimborsabile in una data prestabilita futura. Tuttavia, un investitore può scambiare il titolo convertibile con un numero specifico di azioni del capitale sociale della società emittente. Di conseguenza il valore del titolo

convertibile aumenta (o diminuisce) in base al prezzo dell'azione ordinaria sottostante. L'opzione di convertire i titoli acquistati in azioni consente di realizzare rendimenti aggiuntivi se il prezzo di mercato dei titoli azionari supera il prezzo di conversione. I titoli equity-linked solitamente pagano un rendimento di utile più elevato del rendimento di dividendo delle azioni ordinarie dell'emittente, ma minore del rendimento dei titoli di debito dell'emittente. Inoltre, nel momento in cui un titolo convertibile viene emesso il prezzo di conversione supera il valore di mercato dei titoli azionari sottostanti. Quindi, i titoli convertibili possono offrire rendimenti più bassi dei titoli a reddito fisso non convertibili o dei titoli azionari in base alle variazioni di prezzo dei titoli azionari sottostanti. Tuttavia, i titoli convertibili consentono al detentore di realizzare una parte della potenziale rivalutazione dei titoli azionari sottostanti con un minor rischio di perdere l'investimento iniziale. Vi sono anche titoli equity-linked che possono avere pagamenti di interessi fissi, variabili, o pari a zero prima della scadenza, essi possono essere convertibili (a opzione del detentore o su base obbligatoria) in contanti o in una combinazione di contanti e titoli azionari, e possono essere strutturati per limitare il potenziale di capitalizzazione.

### **Esposizione al tasso di interesse**

I Fondi saranno esposti al rischio di tasso di interesse in diverse dimensioni. Molti degli investimenti dei Fondi sono soggetti a oscillazioni di valore in caso di variazione dei tassi di interesse. Nel caso di molti strumenti creditizi che possono essere acquisiti dai Fondi, vi è l'ulteriore preoccupazione – dato che gli emittenti di tali strumenti si trovano spesso in condizioni finanziarie precarie – che la probabilità di inadempienza sugli strumenti aumenti con l'innalzarsi dei tassi di interesse.

### **Rischio di rating dell'investimento**

Non vi è garanzia che i rating delle agenzie continuino ad essere calcolati e pubblicati secondo le modalità descritte nel presente Prospetto o che non subiranno modifiche significative. La performance passata di un'agenzia nell'assegnazione del rating agli investimenti non è necessariamente indicativa della performance futura.

### **Rischio di titoli di debito *below investment grade***

Alcuni Fondi possono investire in titoli *below investment grade*. Si ritiene che gli investimenti in titoli *below investment grade* abbiano un'esposizione al rischio maggiore dei titoli *investment grade* relativamente al pagamento degli interessi e al rendimento del capitale. Pertanto gli investitori dovrebbero valutare i rischi associati all'investimento in tali Fondi. I titoli di debito con rating basso in genere offrono rendimenti correnti più elevati delle emissioni con rating più alto. Tuttavia, i titoli di debito con rating basso implicano rischi maggiori e sono più sensibili alle variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche generali e dei settori in cui operano gli emittenti, nonché alle variazioni della situazione finanziaria degli emittenti e dei tassi di interesse. Inoltre, il mercato dei titoli di debito con rating inferiore in genere è meno attivo di quello dei titoli di qualità più elevata e la capacità di un Fondo di liquidare le proprie partecipazioni in risposta ai cambiamenti economici o dei mercati finanziari può essere ulteriormente limitata da fattori quali la pubblicità sfavorevole e le percezioni degli investitori. Il valore di titoli di debito e obbligazioni corporate con rating inferiore o privi di rating è influenzato anche dalle percezioni degli investitori. Quando sembra che le condizioni economiche stiano peggiorando, il valore di mercato di titoli di debito e obbligazioni corporate con rating inferiore o prive di rating può calare a causa delle maggiori preoccupazioni e delle percezioni degli investitori circa la qualità del credito. Non vi è certezza dell'affidabilità creditizia degli emittenti dei titoli di debito. Condizioni di mercato instabili possono determinare un maggior numero di inadempienze tra gli emittenti. Questo, a sua volta, può incidere sul Valore patrimoniale netto del Fondo in questione.

### **Rischi degli investimenti in titoli di REIT e in titoli immobiliari**

Il Fondo può investire in titoli emessi da entità che si qualificano come REIT e in titoli di emittenti non REIT che svolgono principalmente attività di natura immobiliare, come lo sviluppo edile e la gestione immobiliare. Ne consegue che alcuni degli investimenti del Fondo sono soggetti ai rischi connessi agli investimenti in REIT e società operanti in generale sul mercato immobiliare, incluso: (i) potenziali responsabilità ambientali, rischio di perdite non assicurate, percezione dei potenziali locatari in materia di sicurezza, convenienza e appetibilità delle proprietà, capacità del proprietario di

fornire adeguati servizi di manutenzione, gestione e assicurazione, spese per il periodico rinnovo, riparazione e nuova locazione degli spazi, e incremento dei costi operativi (ivi compreso pagamento di mutui ipotecari, imposte sugli immobili, assicurazioni, costi di manutenzione e servizi) che potrebbe non essere possibile trasferire in capo ai locatari; (ii) rischi legati al possesso di proprietà tramite joint venture or partnership che possono rendere un REIT o una società attiva nel settore immobiliare incapaci di esercitare il potere decisionale autonomamente e assoggettare il REIT o la società al rischio che un joint venturer o partner agisca in maniera contraria ai suoi migliori interessi; (iii) considerazioni generali in materia di investimenti immobiliare, quali gli effetti dell'economia locale e di altre condizioni sui flussi di cassa generati dalle proprietà e sui valori, necessità di locare gli spazi alla scadenza delle locazioni in corso, dipendenza dai principali locatari e possibilità di inadempimento del locatario, capacità di una proprietà di generare un reddito sufficiente a soddisfare i pagamenti per il servizio del debito e altre spese operative, sviluppo periodico eccessivo del settore immobiliare, e illiquidità degli investimenti immobiliari, che possono influire sulla capacità del REIT o della società di effettuare le distribuzioni previste in favore degli azionisti; (iv) possibili aumenti dei tassi di interesse che possono portare I potenziali acquirenti dei titoli azionari immobiliari, così come di altre classi di titoli, a richiedere rendimenti annui superiori e che possono influire negativamente sul prezzo di mercato di detti titoli; (v) rischi legati all'assunzione di finanziamenti; (vi) relativa illiquidità degli investimenti immobiliari che tende a limitare la capacità del REIT o di un emittente non REIT di variare le proprie partecipazioni tempestivamente in risposta ai cambiamenti dell'economia locale o di altre condizioni; e (vii) rischi connessi alla gestione da parte del REIT di proprietà di terzi, ivi compreso il rischio che i contratti di gestione (di norma annullabili senza preavviso) siano risolti dall'entità che controlla la proprietà o in relazione alla vendita di tale proprietà, che i contratti non siano rinnovati a scadenza o non possano essere rinnovati a termini e condizioni coerenti con quelli attuali, e che i redditi su locazioni su cui è fondata la commissione di gestione diminuiscano a seguito delle condizioni generali del mercato immobiliare o ancora di specifici fattori di mercato.

Gli investimenti in REIT sono altresì soggetti a rischi specifici, incluso, a mero titolo esemplificativo: (i) restrizioni alla proprietà che possono fungere da deterrente per l'acquisizione di o il cambio di controllo di un REIT; (ii) molti REIT hanno una capitalizzazione di mercato piccola o media che può risultare più volatile dei prezzi dei titoli a grande capitalizzazione e un investimenti in questi titoli può essere meno liquido e (iii) rischi fiscali, incluso il rischio di variazioni della legislazione fiscale che possono portare un REIT a non qualificarsi come REIT o assoggettare, in generale, un REIT all'imposta sulle società, e le limitazioni alla capacità del REIT di vendere le proprietà al momento economicamente più vantaggioso, inficiando in tal modo i rendimenti per gli azionisti.

### **Rischi dei mercati emergenti**

Il Fondo può investire in titoli di emittenti nei mercati emergenti. Tali titoli possono comportare un livello elevato di rischio e possono essere considerati speculativi. I rischi includono (i) maggiore rischio di espropriazione, confisca, tassazione, nazionalizzazione e instabilità sociale, politica ed economica; (ii) mercati più piccoli per i titoli dei mercati emergenti e volumi di scambi inferiori, che risultano in una mancanza di liquidità e in una maggiore volatilità del prezzo; (iii) talune politiche nazionali che possono limitare le opportunità di investimento disponibili per il Fondo, incluse limitazioni agli investimenti in emittenti o settori considerati sensibili per gli interessi nazionali e sulla realizzazione o il rimpatrio degli investimenti esteri; (iv) instabilità valutaria e iper-inflazione; e (v) assenza di strutture legali sviluppate per disciplinare gli investimenti privati o stranieri e la proprietà privata.

Gli standard contabili, di revisione e di rendicontazione finanziaria dei paesi in cui il Fondo può investire possono probabilmente essere meno sviluppati di quelli applicabili alle società irlandesi, britanniche o statunitensi, in particolare nei mercati emergenti.

Alcuni mercati in Europa Centrale e Orientale presentano rischi specifici in relazione al regolamento e alla custodia dei titoli. Tali rischi derivano dal fatto che in taluni paesi possono non esistere titoli materializzati (come in Russia); conseguentemente la proprietà dei titoli è evidenziata solo sul libro soci dell'emittente. Ciascun emittente è responsabile della nomina del proprio agente per la tenuta dei

registri. Nel caso della Russia ciò ha portato a una vasta distribuzione geografica di diverse migliaia di agenti su tutto il territorio. La Commissione federale russa per i titoli e i mercati dei capitali (la "Commissione") ha definito le responsabilità per le attività di tenuta dei registri, incluso ciò che costituisce una prova della proprietà così come le procedure di trasferimento. Tuttavia le difficoltà nell'attuazione del dettato della Commissione significano che il potenziale di perdite o errori resta e che non vi sono garanzie che gli agenti per la tenuta dei registri si conformino alle norme e leggi applicabili. All'atto della registrazione, l'agente produce un estratto del libro soci a quella data specifica. La proprietà delle azioni è evidenziata dalle scritture dell'agente per la tenuta dei registri, non dal possesso di un estratto del libro soci. L'estratto testimonia solo l'avvenuta registrazione. Non è negoziabile e non ha valore intrinseco. In aggiunta, un agente per le registrazioni di norma non accetta un estratto come prova della proprietà delle azioni e non è obbligato a comunicare alla Depositaria o ai suoi agenti locali in Russia, se o quando modifica il libro soci. Ne consegue che i titoli russi non sono depositati materialmente presso la Depositaria o i suoi agenti locali in Russia. Pertanto né la Depositaria né i suoi agenti locali in Russia possono essere considerati come se fossero i depositari materiali o svolgessero funzioni di custodia in senso tradizionale. Gli agenti per la tenuta dei registri non sono agenti della né ricadono sotto la responsabilità della Depositaria o dei suoi agenti locali in Russia. Con decorrenza 1° aprile 2013, le partecipazioni in molti titoli russi degli investitori, come il Fondo, non sono evidenziate da una iscrizione diretta nel libro soci dell'emittente. In vece la proprietà e il regolamento delle transazioni in tali titoli russi sono stati trasferiti in capo a un depositario centrale nazionale, denominato National Settlement Depository ("NSD"). La Depositaria o i suoi agenti locali in Russia sono membri del NSD. Il NSD di contro è indicato come intestatario dei titoli sul libro soci dell'emittente. Quindi, pur intendendo implementare un sistema centralizzato e regolamentato per la registrazione della proprietà e il regolamento delle transazioni in titoli russi, l'attuale sistema non elimina tutti i rischi connessi al sistema di registrazione illustrati in precedenza. Gli investimenti in titoli quotati o negoziati in Russia saranno solo in titoli azionari e/o a reddito fisso quotati o negoziati al livello 1 o al livello 2 della Borsa di Mosca MICEX-RTS. In caso di perdite dovute a liquidazione, fallimento, negligenza o dolo di un agente per la tenuta dei registri il Fondo potrebbe dover rivendicare i propri diritti direttamente nei confronti dell'emittente e/o dell'agente nominato. I succitati rischi relativi alla custodia dei titoli in Russia possono esistere, in maniera analoga, in altri paesi dell'Europa Centrale e Orientale in cui il Fondo può investire.

**La lista dei fattori di rischio che precede non intende essere un elenco completo o una spiegazione di tutti i rischi associati all'investimento in un Fondo. Si invitano i potenziali investitori a leggere per intero il Prospetto informativo e il corrispondente Supplemento e a consultare i propri consulenti prima dell'eventuale decisione di investire nel Fondo. Non può essere fornita alcuna garanzia sull'ottenimento di profitti o sull'assenza di perdite significative.**

## **COMMISSIONI E SPESE**

Ciascun Fondo pagherà la totalità delle proprie spese nonché la propria parte delle spese ad esso allocate, che potranno includere i costi di (i) costituzione e mantenimento della Società ed eventuali controllate, trust o organismi di investimento collettivo del risparmio approvati dalla Banca centrale e la registrazione dei Fondi e delle Azioni presso autorità governative o di vigilanza o presso i mercati regolamentati; (ii) servizi di gestione, amministrazione, agenzia per i pagamenti, amministrazione fiduciaria, deposito e servizi collegati; (iii) preparazione, stampa e pubblicazione di prospetti, materiale di vendita, relazioni per gli Azionisti, la Banca centrale e le agenzie governative; (iv) imposte; (v) provvigioni e commissioni di intermediazione; (vi) piattaforme di negoziazione e preparazione e trasmissione di pratiche di negoziazione; (vii) revisione, spese legali e tributarie; (viii) presentazione di domanda e mantenimento di un particolare trattamento fiscale per le Azioni in una data giurisdizione e relativa informativa agli Azionisti; (ix) premi assicurativi; (x) spese di contenzioso, indennizzazione e straordinarie non sostenute nel normale corso dell'attività; e (xi) altri costi di esercizio.

Tutti i costi e le perdite derivanti da operazioni di copertura valutaria saranno a carico della relativa Classe di Azioni del corrispondente Fondo e tutti gli utili derivanti dalle stesse saranno attribuibili alla relativa Classe di Azioni del corrispondente Fondo.

I Consiglieri avranno il diritto a percepire una commissione dalle attività della Società quale corrispettivo per i loro servizi nella percentuale di volta in volta stabilita dai Consiglieri, purché l'importo complessivo della remunerazione dei Consiglieri in un anno non superi EUR 75.000 più IVA o altro importo massimo stabilito dai Consiglieri, comunicato anticipatamente agli Azionisti e reso noto nel Prospetto o nella relazione annuale della Società. Il sig. Lasagna non percepirà alcun compenso come Consigliere. I Consiglieri avranno diritto al rimborso da parte della Società di tutti i ragionevoli esborsi e spese vive da essi sostenuti.

Il costo per la costituzione della Società, l'ottenimento dell'autorizzazione dalle autorità (tra cui, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, la Banca centrale), le spese di deposito, la preparazione e la stampa del presente Prospetto, i costi di commercializzazione e le spese di consulenza legale e altre consulenze professionali associate alla costituzione e all'offerta iniziale della Società e di Algebris Financial Credit Fund saranno a carico della Società e ammortizzate nei primi cinque anni di attività della Società e addebitate a Algebris Financial Credit Fund (e, a discrezione dei Consiglieri, potranno essere addebitate anche ad altri Fondi costituiti dalla Società entro il quinquennio), alle condizioni che i Consiglieri, a loro discrezione, determineranno. Non si prevede che tali costi di costituzione supereranno EUR 200.000. Il costo per la costituzione di eventuali Fondi successivi a Algebris Financial Credit Fund saranno addebitati a tali Fondi.

#### *Commissione di vendita iniziale*

Informazioni sull'eventuale commissione di vendita iniziale, da versare in relazione alle sottoscrizioni, sono riportate nel corrispondente Supplemento.

#### *Commissione di rimborso*

Informazioni sull'eventuale commissione di rimborso, da versare in relazione ai rimborsi, sono riportate nel corrispondente Supplemento.

Le seguenti commissioni saranno a carico della Società:

### **Commissioni del Gestore degli investimenti**

#### **Commissione di gestione**

Il Gestore degli investimenti avrà diritto a ricevere, attingendo agli attivi di uno o più Fondi, una commissione di gestione degli investimenti (la "Commissione di gestione") in relazione a tale o tali Fondi o a ciascuna Classe di Azioni di tale Fondo come indicato nel corrispondente Supplemento

La Commissione di gestione sarà (i) calcolata e maturerà con cadenza giornaliera; e (ii) è calcolata con riferimento al Valore patrimoniale netto delle relative Azioni prima della deduzione della Commissione di gestione e di ogni Commissione di performance per quei giorni. La Commissione di gestione normalmente è pagabile posticipatamente entro 14 giorni dalla chiusura del mese in questione.

Inoltre, il Gestore degli investimenti avrà diritto a ricevere il rimborso delle ragionevoli spese vive documentate. Ciascun Fondo si farà carico della propria quota proporzionale delle suddette spese vive.

#### **Commissione di performance**

Il Gestore degli investimenti avrà diritto a ricevere una commissione di performance attingendo agli attivi di uno o più Fondi come indicato nel corrispondente Supplemento.

#### **Commissione della Depositaria**

La Depositaria avrà diritto a percepire una commissione, attinta dalle attività di ciascun Fondo, rispetto a tale Fondo o a ciascuna Classe di Azioni di tale Fondo come indicato nel corrispondente Supplemento.

#### **Commissione dell'Agente Amministrativo**

L'Agente amministrativo avrà diritto a percepire una commissione, attinta dalle attività di ciascun Fondo, rispetto a tale Fondo o a ciascuna Classe di Azioni di tale Fondo come indicato nel corrispondente Supplemento.

## **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Determinazione del Valore patrimoniale netto**

L'Agente amministrativo determinerà il Valore patrimoniale netto della Società, il Valore patrimoniale netto di un Fondo, il Valore patrimoniale netto di ciascuna delle Classi di un Fondo, il Valore patrimoniale netto per Azione di ciascun Fondo e il Valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe, secondo i casi, al Punto di valutazione di o relativo a ciascun Giorno di negoziazione e in conformità con lo Statuto.

Il Valore patrimoniale netto per Azione di un Fondo sarà calcolato dividendo le attività del corrispondente Fondo, meno le passività, per il numero di Azioni in circolazione del Fondo al Punto di valutazione pertinente. Eventuali passività della Società non attribuibili ad alcun Fondo saranno allocate in misura proporzionale a tutti i Fondi.

Il Valore patrimoniale netto di ciascuna Classe sarà determinato stabilendo il numero di Azioni della Classe in circolazione, allocando le relative spese e commissioni alla Classe e operando opportune rettifiche per tener conto delle distribuzioni pagate attingendo ai Fondi, se applicabili, e suddividendo di conseguenza il Valore patrimoniale netto dei Fondi. Il Valore patrimoniale netto per Azione di una Classe sarà calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto della Classe per il numero di Azioni in circolazione in tale Classe, con approssimazione di almeno due cifre decimali. Le spese, commissioni o i costi dei Fondi non attribuibili a una particolare Classe possono essere allocate alle diverse Classi in base al rispettivo Valore patrimoniale netto o altra ragionevole base determinata dai Consiglieri tenuto conto della natura delle spese e commissioni. Le spese e commissioni relative a una Classe specifica saranno addebitate a tale Classe.

Il valore delle attività di un Fondo sarà determinato come segue:

1. Nella determinazione del valore delle attività di un Fondo, ciascun investimento quotato, scambiato o negoziato su un mercato regolamentato per il quale le quotazioni di mercato siano prontamente disponibili sarà valutato al prezzo medio di chiusura del mercato, fermo restando che il valore dell'investimento quotato, scambiato o negoziato su un mercato regolamentato ma acquisito o scambiato sopra la pari o sotto la pari fuori la relativa borsa valori può essere valutato, tenendo conto del livello di premio o sconto alla data di valutazione dell'investimento, e la Depositaria dovrà assicurare che l'adozione di tale procedura sia giustificabile nel contesto della determinazione del probabile valore di realizzo del titolo. Se l'investimento è normalmente quotato, scambiato o negoziato in base alle norme di più di un mercato regolamentato, il mercato regolamentato pertinente costituirà il mercato principale dell'investimento. se i prezzi di un investimento quotato, scambiato o negoziato sul mercato regolamentato non sono disponibili al momento o non sono rappresentativi, o qualora gli investimenti non siano quotati o scambiati su alcuna borsa o mercato regolamentato, l'investimento sarà valutato al valore certificato con cura e in buona fede come probabile valore di realizzo dell'investimento da parte di un professionista competente nominato dai Consiglieri e approvato dalla Depositaria e che può essere il Gestore degli investimenti. Né il Gestore degli investimenti né l'Agente amministrativo saranno responsabili qualora un prezzo da essi ragionevolmente ritenuto il prezzo medio di chiusura del mercato corrente sia riscontrato non esserlo.
2. Le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo non valutate conformemente alle suddette disposizioni saranno valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto disponibile per quota/azione pubblicato dall'organismo di investimento collettivo.
3. I depositi in contanti e investimenti analoghi saranno valutati al valore nominale assieme agli interessi maturati salvo se, a giudizio dei Consiglieri, sia necessaria una rettifica allo scopo di rispecchiarne il fair value.

4. Gli strumenti derivati scambiati in borsa saranno valutati al prezzo di regolamento sulla borsa corrispondente, fermo restando che se il prezzo di regolamento di uno strumento derivato scambiato in borsa non è disponibile, il valore di tale strumento sarà il probabile valore di realizzo stimato con cura e in buona fede da un soggetto competente nominato dai Consiglieri e approvato dalla Depositaria. La controparte degli strumenti derivati non scambiati in borsa deve essere disponibile a valutare il contratto e chiudere l'operazione al fair value su richiesta della Società. La Società può scegliere di valutare i derivati *over-the-counter* usando la valutazione della controparte o una valutazione alternativa, quale quella calcolata dalla Società o da un *pricing vendor* indipendente. La Società dovrà valutare i derivati *over-the-counter* con cadenza giornaliera. Laddove la Società valuti i derivati *over-the-counter* usando una valutazione alternativa dovrà attenersi alle *best practice* internazionali e ai principi in materia di valutazione degli strumenti *over-the-counter* stabiliti da organismi quali l'IOSCO e l'AIMA. La valutazione alternativa è quella fornita da un soggetto competente nominato dai Consiglieri e approvato dalla Depositaria. La valutazione alternativa sarà riconciliata con la valutazione della controparte con cadenza mensile. In caso di discrepanze significative si dovrà procedere prontamente alla verifica e alla spiegazione. Laddove la Società valuti i derivati *over-the-counter* usando la valutazione della controparte, la valutazione dovrà essere approvata o verificata da una parte autorizzata in tal senso dalla Depositaria e che sia indipendente dalla controparte. La verifica indipendente dovrà essere effettuata con cadenza almeno settimanale. I contratti a termine in valuta estera saranno valutati mediante riferimenti a quotazioni di mercato liberamente accessibili.
5. Gli strumenti del mercato monetario di un Fondo del mercato non monetario potranno essere valutati su base ammortizzata, secondo i requisiti stabiliti dalla Banca centrale.
6. I Consiglieri potranno rettificare il Valore patrimoniale netto per Azione laddove tale rettifica sia ritenuta necessaria per rispecchiare il fair value nel contesto dei costi valutari, di commerciabilità, negoziazione e/o altre considerazioni ritenute pertinenti.
7. Qualora sia impossibile o non corretto eseguire una valutazione di uno specifico investimento in conformità con le norme di valutazione succitate o laddove tale valutazione non sia rappresentativa del valore equo di mercato di un'attività, un soggetto competente nominato dai Consiglieri e autorizzato in tal senso dalla Depositaria avrà diritto a utilizzare altri metodi di valutazione generalmente riconosciuti allo scopo di ottenere una corretta valutazione dello specifico strumento, purché tale metodo di valutazione sia stato approvato dalla Depositaria.
8. I Consiglieri o il Gestore degli investimenti potranno rettificare il valore di un'attività laddove tale rettifica sia ritenuta necessaria a rispecchiarne il fair value nel contesto dei costi valutari, di commerciabilità, negoziazione e/o altre considerazioni ritenute pertinenti.

L'Agente amministrativo avrà diritto, senza obbligo di verifica o di ulteriore indagine, a basarsi sulle informazioni sui prezzi relative agli specifici investimenti detenuti da un Fondo fornite dalle fonti di prezzo indicate nella politica di determinazione dei prezzi della Società, concordata dalla Società stessa con l'Agente amministrativo nel presente Prospetto o, in assenza di tali fonti di prezzo, da qualunque fonte di prezzo su cui l'Agente amministrativo sceglierà di basarsi (purché, in tal caso, eserciti ragionevole cura nella scelta delle fonti su cui basarsi). Fatte salve le disposizioni generali che precedono, l'Agente amministrativo non sarà responsabile di eventuali perdite subite da qualsivoglia soggetto a seguito della mancata valutazione o determinazione da parte dell'Agente amministrativo del prezzo di un'attività o passività di un Fondo (salvo quanto disposto nel contratto di amministrazione).

L'Agente amministrativo si adopererà ragionevolmente per verificare in maniera indipendente il prezzo delle attività o passività di un Fondo usando la propria rete di servizi automatici di determinazione dei prezzi, broker, operatori del mercato, intermediari o altri soggetti terzi. In assenza di fonti di prezzo prontamente disponibili, l'Agente amministrativo potrà basarsi esclusivamente su informazioni di valutazione o di prezzo (tra cui, a titolo puramente esemplificativo) informazioni di prezzo al fair value) relative alle attività o passività di un Fondo (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, investimenti di private equity) che gli saranno fornite da: (i) la Società; (ii) il Gestore

degli investimenti; e/o (iii) qualsivoglia valutatore, agente di valutazione terzo, intermediario o altri terzi, in ciascun caso nominati o autorizzati dalla Società o dal Gestore degli investimenti a fornire informazioni di valutazione o di prezzo sulle attività o passività di un Fondo all'Agente amministrativo.

### **Correzione della diluizione**

Il costo effettivo di acquisto o vendita degli investimenti sottostanti di un Fondo può essere più alto o più basso del prezzo medio di chiusura del mercato usato nel calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione. Laddove un Fondo acquisti o venda investimenti sottostanti in risposta a una richiesta di emissione o rimborso di Azioni di tale Fondo, generalmente sosterrà costi tra cui i costi di negoziazione (che possono includere imposte) e l'eventuale spread tra i prezzi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti, che potrebbero non essere rispecchiati nel prezzo di sottoscrizione o di rimborso pagato da o all'Azionista. L'effetto dei costi di negoziazione e dello spread di negoziazione potrebbe incidere negativamente sul valore di un Fondo. Per evitare tale effetto, noto come "diluizione", la Società potrà applicare una correzione della diluizione fino al massimo del Valore patrimoniale netto per Azione, indicato nel corrispondente Supplemento, in caso di afflussi netti o deflussi netti verso o da un Fondo, in modo tale che il prezzo delle Azioni di un Fondo sia maggiore o minore di quello che risulterebbe da una valutazione media in chiusura di mercato. Tuttavia, non è possibile prevedere precisamente se in un particolare Giorno di negoziazione si verificherà diluizione e si prevede che la Società applicherà una correzione della diluizione nella maggior parte dei Giorni di valutazione. Di conseguenza, l'applicazione di una correzione della diluizione potrà ridurre il prezzo di riacquisto o aumentare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di un Fondo. In caso venga effettuata una correzione della diluizione, esse incrementerà il Valore patrimoniale netto per Azione in caso di sottoscrizioni nette di un Fondo e ridurrà il Valore patrimoniale netto per Azione in caso di rimborsi netti.

La correzione di diluizione verrà applicata esclusivamente in modo da essere, per quanto possibile, equa per tutti gli Azionisti di un Fondo.

La politica mira a ridurre al minimo l'impatto della diluizione sui Fondi.

In particolare, verrà applicata una correzione della diluizione nelle seguenti circostanze:

- (i) su Fondi che registrano sottoscrizioni nette (ossia un numero di sottoscrizioni maggiore dei riacquisti); o
- (ii) su Fondi che registrano riacquisti netti (ossia un numero di riacquisti maggiore delle sottoscrizioni).

I Consiglieri si riservano il diritto di non applicare alcuna correzione di diluizione in particolari Giorni di negoziazione. La correzione della diluizione di ciascun Fondo verrà calcolata mediante il riferimento a una stima dei costi di negoziazione degli investimenti sottostanti del Fondo, tra cui spread di negoziazione, commissioni e imposte sui trasferimenti. Tali costi possono variare nel tempo con la conseguente variazione dell'importo della correzione della diluizione. Il prezzo di ciascuna Classe di Azioni di un Fondo sarà calcolato separatamente ma eventuali correzioni della diluizione influiranno sul prezzo delle Azioni di ciascuna Classe dei Fondi in maniera identica.

Il livello delle correzioni della diluizione sarà calcolato dal Gestore degli investimenti e applicato dall'Agente amministrativo nelle circostanze suindicate e gli Azionisti potranno ottenere i dettagli delle correzioni della diluizione applicate alle sottoscrizioni e/o ai rimborsi previa facendone richiesta all'Agente amministrativo.

Sulle sottoscrizioni di Azioni durante il Periodo dell'offerta iniziale non sarà applicata alcuna correzione della diluizione.

### **Richiesta di Azioni**

Fatta eccezione per gli Investitori statunitensi ammessi, i richiedenti dovranno confermare che le Azioni non vengono acquisite, né direttamente né indirettamente, da o per conto di Soggetti statunitensi o per conto di soggetti di altre giurisdizioni cui l'acquisizione di Azioni è soggetta a

restrizioni o proibita. I richiedenti dovranno inoltre confermare che non venderanno, trasferiranno o comunque cederanno dette Azioni, direttamente o indirettamente, a o per conto di nessun Soggetto statunitense o negli Stati Uniti o per conto di nessuno cui sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione intitolata "Restrizioni sulla vendita" a pag. i.

Prima di sottoscrivere le Azioni i richiedenti saranno tenuti a compilare una dichiarazione (contenuta nel contratto di sottoscrizione) relativa alla residenza o alla posizione fiscale come prescritto dal fisco irlandese (*Revenue Commissioners*). I Consiglieri si riservano il diritto di richiedere ulteriori informazioni o prove dell'identità del richiedente delle Azioni. Gli investitori devono fornire le dichiarazioni ragionevolmente richieste dalla Società, incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni in merito alla tassazione irlandese e statunitense. A tale proposito, si rimandano gli investitori alle considerazioni illustrate nella sezione "Tassazione".

La Società si riserva il diritto di respingere, interamente o in parte, qualunque richiesta di Azioni. Qualora una richiesta di Azioni venga respinta, gli importi di sottoscrizione, subordinatamente al diritto applicabile, saranno normalmente restituiti senza interessi al richiedente entro sette giorni dalla data della richiesta. La Società si riserva il diritto di chiudere occasionalmente un Fondo a nuove sottoscrizioni, per un periodo specificato o fino a nuova decisione. In tali periodi non saranno disponibili Azioni da sottoscrivere.

I contratti di sottoscrizione possono essere richiesti all'Agente amministrativo. Le Azioni possono essere emesse in qualunque Giorno di negoziazione per gli investitori ammessi che abbiano inviato il contratto di sottoscrizione debitamente compilato e firmato, che abbiano fornito all'Agente amministrativo prova soddisfacente di identificazione e che abbiano fatto pervenire il contratto di sottoscrizione all'Agente amministrativo non oltre il Cut-Off Time di negoziazione (Sottoscrizioni). I Consiglieri possono, a loro assoluta discrezione, accettare contratti di sottoscrizione pervenuti dopo il Cut-Off Time di negoziazione (Sottoscrizioni) in circostanze eccezionali, fermo restando che nessun contratto di sottoscrizione sarà accettato dopo il Punto di valutazione del Giorno di negoziazione pertinente. I contratti di sottoscrizione pervenuti all'Agente amministrativo dopo di allora saranno rimandati al Giorno di negoziazione successivo.

Gli investitori dovranno trasmettere i fondi nella relativa valuta della Classe equivalenti agli importi di sottoscrizione, mediante istruzioni telegrafiche, sui relativi conti indicati nel contratto di sottoscrizione affinché pervengano all'Agente amministrativo sul conto della Società entro il Tempo di regolamento (Sottoscrizioni). Qualora il pagamento di una sottoscrizione non pervenga entro il Tempo di regolamento (Sottoscrizioni), la sottoscrizione potrà essere annullata o i Consiglieri potranno, in alternativa, a loro esclusiva discrezione, tenere in sospeso gli importi di sottoscrizione fino al Giorno di negoziazione successivo.

La Società accetta le seguenti modalità di trasmissione per l'invio di istruzioni di sottoscrizione, rimborso, trasferimento o di altro tipo all'Agente amministrativo.

<b>Fax:</b>	Al numero di fax + 353 1 649 7560; <b>o</b>
<b>Posta:</b>	Spedizione dell'originale a mezzo corriere al Gruppo relazioni con gli investitori dell'Agente amministrativo all'indirizzo: Algebris UCITS Funds plc c/o HSBC Securities Services (Ireland) Limited One Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 - Irlanda

Le sottoscrizioni iniziali potranno avvenire mediante contratto di sottoscrizione originale firmato, via fax o mediante trasmissione elettronica nei formati o con i metodi concordati precedentemente per iscritto con l'Agente amministrativo, subordinatamente e in conformità con i requisiti della Banca centrale. Nel caso di contratti di sottoscrizione trasmessi via fax il contratto di sottoscrizione originale

firmato e tutta la documentazione antiriciclaggio di supporto dovranno pervenire al più presto. Non potranno essere effettuati pagamenti di rimborsi finché il contratto di sottoscrizione originale e tutta la documentazione antiriciclaggio non perverranno dall'investitore e finché non saranno state eseguite tutte le procedure antiriciclaggio.

Indipendentemente dal metodo di comunicazione, la Società e/o l'Agente amministrativo si riservano il diritto di chiedere la produzione dei documenti originali o di altre informazioni per autenticare la comunicazione e/o ai fini dell'antiriciclaggio. In caso di cattiva ricezione o corruzione del messaggio, al richiedente verrà richiesto di inviare nuovamente i documenti. Qualora entro 5 Giorni lavorativi dall'invio della richiesta l'Agente amministrativo non accusi ricevuta del fax inviatogli, il richiedente dovrà contattarlo al numero + 353 1 635 6798 per ottenere la conferma che la richiesta sia pervenuta all'Agente amministrativo. Il richiedente dovrà utilizzare il modulo fornito dall'Agente amministrativo per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento di Azioni salvo che la Società e/o l'Agente amministrativo, a loro esclusiva discrezione, rinuncino a tale condizione.

Le richieste di Azioni mediante trasferimenti in natura potranno essere effettuate mediante accordo con il Gestore degli investimenti, caso per caso e subordinatamente all'approvazione della Depositaria. In tali casi la Società emetterà Azioni in cambio di investimenti che la Società potrà acquisire in conformità con i propri obiettivi, politiche e restrizioni sugli investimenti e che potrà detenere o vendere, cedere o comunque convertire in contanti. La Depositaria dovrà ritenere improbabili eventuali danni rilevanti per gli Azionisti esistenti. Nessuna Azione dovrà essere emessa finché gli investimenti saranno assegnati alla Depositaria o suo delegato. Il valore delle Azioni da emettere dovrà essere calcolato sulla stessa base della valutazione delle Azioni da emettere per contanti.

#### **Disposizioni antiriciclaggio e misure antiterrorismo**

Le misure volte alla prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento dei terroristi richiederanno una verifica approfondita dell'identità, dell'indirizzo e della fonte dei fondi degli investitori e, ove applicabile, del proprietario su base *risk-sensitive* nonché il monitoraggio costante del rapporto di affari con la Società.

Ciascun sottoscrittore di Azioni prende atto che l'Agente amministrativo e la Società saranno manlevati e indennizzati per eventuali perdite derivanti dalla mancata elaborazione della richiesta di sottoscrizione o di rimborso qualora le informazioni e la documentazione richieste dall'Agente amministrativo non siano state fornite dal sottoscrittore.

A titolo di esempio, a un soggetto verrà richiesto di presentare una copia del passaporto o documento d'identità recante foto, firma e data di nascita, debitamente autenticata da un pubblico ufficiale, quale un notaio, la polizia o l'ambasciatore del paese di residenza, unitamente a una prova del domicilio, per esempio una bolletta di utenze o un estratto conto bancario (risalenti a non più di sei mesi prima). Qualora il richiedente sia una società potrebbe essere richiesta la presentazione di copie autenticate del certificato di costituzione (e di eventuali variazioni della denominazione) nonché dell'atto costitutivo e dello statuto (o equivalente), una copia autenticata dell'elenco dei firmatari autorizzati della società, i nominativi, le professioni, le date di nascita e gli indirizzi lavorativi e privati di tutti i consiglieri e titolari (ai quali potrebbe anche essere richiesto di dimostrare la propria identità come descritto precedentemente).

Dovranno essere identificate anche le persone politicamente esposte ("PEP"), gli individui che svolgano o abbiano svolto, in qualunque periodo dell'esercizio precedente, funzioni pubbliche di rilievo e i familiari o le persone in rapporti stretti con detti individui.

In base alle circostanze di ciascuna richiesta, potrebbe non rendersi necessaria la verifica dettagliata della fonte dei fondi laddove (i) l'investitore esegua il pagamento da un conto intestato all'investitore presso un intermediario finanziario riconosciuto; o (ii) la richiesta venga presentata attraverso un intermediario riconosciuto. Tali eccezioni saranno applicabili esclusivamente se l'istituto finanziario o l'intermediario di cui sopra sono ubicati in uno dei paesi riconosciuti dall'Irlanda come dotati di leggi antiriciclaggio e misure antiterrorismo equivalenti proprie oppure che soddisfino altre condizioni applicabili.

L'Agente amministrativo e la Società si riservano ognuno il diritto di richiedere le informazioni necessarie a verificare l'identità, l'indirizzo e la fonte dei fondi di un investitore. Gli investitori devono fornire le dichiarazioni ragionevolmente richieste dalla Società, incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni in merito alla tassazione irlandese e statunitense. A tale proposito, si rimandano gli investitori alle considerazioni illustrate nella sezione "Tassazione". In caso di ritardo o mancato invio da parte dell'investitore delle informazioni richieste ai fini della verifica, l'Agente amministrativo o la Società potranno rifiutarsi di accettare la richiesta e gli importi di sottoscrizione. L'Agente amministrativo potrà altresì rifiutarsi di elaborare le richieste di rimborso o di pagare i proventi del rimborso in determinate circostanze. Si ricorda ai richiedenti che i proventi dei rimborsi saranno accreditati solo sul conto indicato nel registro.

Ciascun sottoscrittore di Azioni prende atto che l'Agente amministrativo e la Società dovranno essere mantenuti indenni da eventuali perdite derivanti dalla mancata elaborazione della richiesta di Azioni o richiesta di rimborso qualora le informazioni e la documentazione richieste dall'Agente amministrativo non siano state fornita dal richiedente. Inoltre la Società o l'Agente amministrativo si riservano il diritto di rifiutarsi di eseguire pagamenti di rimborsi o distribuzioni agli Azionisti qualora i Consiglieri o l'Agente amministrativo sospettino o vengano informati che il pagamento degli importi dei rimborsi o della distribuzione a detti Azionisti potrebbero costituire inadempimento o violazione delle leggi anticiclaggio applicabili o di altre leggi e regolamenti da parte dei soggetti di qualunque giurisdizione, oppure qualora tale rifiuto sia considerato necessario o opportuno per assicurare la conformità da parte della Società, dei suoi Consiglieri o dell'Agente amministrativo con le leggi e i regolamenti di qualunque giurisdizione.

#### **Sottoscrizioni successive**

Le sottoscrizioni successive (ossia successive alla sottoscrizione iniziale di Azioni di un Fondo) possono avvenire mediante invio di un contratto di sottoscrizione all'Agente amministrativo, entro il Cut-Off Time di negoziazione (Sottoscrizioni) relativo alle per iscritto, via fax, mediante trasmissione elettronica o con altri mezzi, nei formati o con i metodi concordati anticipatamente per iscritto con l'Agente amministrativo, subordinatamente e in conformità ai requisiti della Banca centrale.

Le successive richieste di sottoscrizione trasmesse via fax potranno essere elaborate senza obbligo di presentazione della documentazione originale.

Le modifiche dei dati di registrazione e delle istruzioni di pagamento degli Azionisti saranno effettuate esclusivamente previa ricezione della documentazione originale.

#### **Prezzo di sottoscrizione**

Il Prezzo dell'offerta iniziale di ciascuna Classe di Azioni durante il Periodo dell'offerta iniziale è indicato all'Allegato I del corrispondente Supplemento.

Successivamente al Periodo dell'offerta iniziale di ciascuna Classe di Azioni il prezzo di sottoscrizione per Azione sarà il Valore patrimoniale netto per Azione, soggetto all'eventuale correzione della diluizione applicabile, di ciascun Giorno di negoziazione.

Sulle Azioni sottoscritte e rimborsate potrà essere applicata una correzione della diluizione stabilita di volta in volta dal Gestore degli investimenti. Ai fini del calcolo del prezzo di sottoscrizione, in tutti i Giorni di negoziazione in cui vi siano sottoscrizioni nette i Consiglieri dovranno correggere il prezzo di sottoscrizione aggiungendo una correzione della diluizione a copertura dei costi di negoziazione e allo scopo di preservare le attività sottostanti del Fondo. Si rimanda alla sezione intitolata "Correzione della diluizione" a pagg. 43-44.

Gli importi della sottoscrizione minima iniziale e della sottoscrizione minima aggiuntiva sono indicati nell'Allegato I del corrispondente Supplemento. Il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, variare o rinunciare agli importi della sottoscrizione minima iniziale e sottoscrizione minima aggiuntiva.

### **Conferme scritte di titolarità**

L'Agente amministrativo sarà responsabile della tenuta del Registro della Società in cui saranno iscritte tutte le emissioni, i rimborsi e i trasferimenti di Azioni. Conferme scritte di titolarità che identificheranno particolari Classi di Azioni assegnate agli Azionisti verranno emesse in relazione alle Azioni. Le Azioni saranno registrate. L'Agente amministrativo non emetterà certificati azionari relativi alle Azioni. Le Azioni possono essere registrate con nominativo singolo ovvero cointestate a un massimo di quattro nominativi. Il Registro sarà a disposizione per ispezioni, previo ragionevole preavviso, presso la sede legale della Società durante i normali orari di ufficio dove gli Azionisti potranno verificare esclusivamente il proprio inserimento nel Registro.

### **Richiesta di rimborso**

Le Azioni possono essere rimborsate nei Giorni di negoziazione contattando l'Agente amministrativo in modo da fargli pervenire una richiesta di rimborso firmata (per iscritto via fax, a mezzo trasmissione elettronica o con gli altri mezzi e nei formati o metodi concordati precedentemente per iscritto con l'Agente amministrativo e conformemente ai requisiti della Banca centrale) non più tardi del Cut-Off Time di negoziazione (Rimborsi).

In caso di richieste di rimborso trasmesse via fax il pagamento verrà effettuato esclusivamente su un conto iscritto nel registro a nome dell'Azionista, come indicato nel Contratto di sottoscrizione. Eventuali modifiche delle coordinate bancarie dell'Azionista verranno eseguite esclusivamente al ricevimento di documentazione originale prima di una Richiesta di rimborso.

Subordinatamente al consenso dell'Agente amministrativo, l'originale della richiesta di rimborso può non essere richiesto prima del pagamento dei proventi del rimborso, purché un indennizzo in relazione alle istruzioni trasmesse via fax o elettronicamente nelle modalità prescritte dall'Agente amministrativo sia pervenuto allo stesso e i proventi del rimborso vengano accreditati sul conto iscritto nel registro.

Le richieste di rimborso ricevute dopo il Cut-Off Time di negoziazione (Rimborsi) saranno effettive il Giorno di negoziazione successivo applicabile.

Se le richieste di rimborso di un Giorno di negoziazione superano il 10% del Valore patrimoniale netto di un Fondo, la Società può differire le richieste di rimborso eccedenti ai Giorni di negoziazione successivi e rimborsare tali Azioni in maniera proporzionale al Valore patrimoniale netto delle Azioni del Fondo detenute dagli Azionisti che hanno presentato richiesta di rimborso in quel Giorno di negoziazione. Eventuali richieste di rimborso differite saranno trattate con priorità rispetto alle richieste di rimborso ricevute nei successivi Giorni di negoziazione, ai sensi della sezione intitolata "Sospensione temporanea della valutazione delle Azioni, delle vendite e rimborsi".

I Consiglieri possono, a loro assoluta discrezione, in circostanze eccezionali, accettare richieste di rimborso pervenute in un dato Giorno di negoziazione oltre il Cut-Off Time di negoziazione (Rimborsi), fermo restando che nessuna richiesta di rimborso verrà accettata dopo il Punto di valutazione del Giorno di negoziazione pertinente.

Una richiesta di rimborso, una volta ricevuta, è irrevocabile salvo consenso dei Consiglieri (che può essere negato a loro discrezione).

### **Prezzo di rimborso**

Le Azioni saranno rimborsate al Valore patrimoniale netto per Azione applicabile, subordinatamente a eventuali correzioni della diluizione applicabili, ottenuto nel Giorno di negoziazione in cui viene effettuato il rimborso.

Sulle Azioni sottoscritte e rimborsate potrà essere applicata una correzione della diluizione stabilita di volta in volta dal Gestore degli investimenti. Ai fini del calcolo del prezzo di riacquisto, in tutti i Giorni di negoziazione in cui vi siano riacquisti netti Consiglieri dovranno correggere il prezzo di riacquisto deducendo una correzione della diluizione a copertura dei costi di negoziazione e allo scopo di preservare le attività sottostanti del Fondo. Si rimanda alla sezione intitolata "Correzione della diluizione" a pagg. 43-44.

Il regolamento dei rimborsi normalmente verrà effettuato mediante bonifico telegrafico sul conto corrente bancario dell’Azionista specificato nel contratto di sottoscrizione (a rischio e a spese dell’Azionista) entro il Tempo di regolamento (Rimborsi) e in ogni caso entro dieci giorni dal Cut-Off Time di negoziazione (Rimborsi), purché l’Agente amministrativo abbia ricevuto tutta la documentazione di rimborso richiesta. I proventi del rimborso non possono essere svincolati finché il contratto di sottoscrizione originale firmato e tutti i documenti richiesti in relazione all’obbligo di prevenire il riciclaggio di denaro non siano pervenuti all’Agente amministrativo e finché tutte le procedure antiriciclaggio non siano state portate a termine.

A discrezione della Società e con il consenso dell’Azionista che effettua la richiesta di rimborso, possono essere trasferite a un Azionista attività in soddisfacimento degli importi di rimborso dovuti per il rimborso delle Azioni, purché tale distribuzione sia equa e non pregiudichi gli interessi dei restanti Azionisti. L’allocazione di tali attività sarà soggetta all’approvazione della Depositaria. Laddove una richiesta di rimborso rappresenti il 5% o più del Valore patrimoniale netto di un Fondo, la Società potrà soddisfare la richiesta di rimborso mediante il trasferimento di attività in natura all’Azionista senza il consenso di quest’ultimo. Su richiesta dell’Azionista che presenta detta richiesta di rimborso, tali attività potranno essere vendute dalla Società e i proventi della vendita saranno trasmessi all’Azionista. I costi dell’operazione sostenuti per la vendita delle attività saranno a carico dell’Azionista.

### **Rimborso coatto delle azioni**

Gli Azionisti sono tenuti a informare prontamente l’Agente amministrativo qualora dovessero acquisire lo stato di Soggetti statunitensi. Agli Azionisti che dovessero acquisire lo stato di Soggetti statunitensi potrà essere richiesto di cedere le loro Azioni a Soggetti non statunitensi nel Giorno di negoziazione successivo, salvo il caso in cui le Azioni siano detenute ai sensi di un’esenzione che consenta loro il possesso.

La Società si riserva il diritto di rimborsare tutte o parte delle Azioni degli Azionisti in qualunque momento, previa comunicazione scritta all’Azionista in questione, qualora:

1. i Consiglieri abbiano motivo di ritenere che il possesso di Azioni da parte dell’Azionista determinerebbe che un Fondo venga considerato detentore di “attività di un piano” (*plan assets*) ai sensi dell’ERISA o del Codice;
2. i Consiglieri abbiano motivo di ritenere che la partecipazione continuativa dell’Azionista nella Società avrebbe un sostanziale effetto negativo sul Fondo, la Società o gli altri Azionisti;
3. la partecipazione continuativa dell’Azionista nella Società determinerebbe la violazione, da parte di un Fondo o della Società, di leggi, norme, regolamenti o sentenze;
4. l’Azionista rifiuti di adempiere a eventuali ragionevoli richieste di informazioni ricevute dalla Società, tra cui, a scanso di equivoci, eventuali richieste relative o derivanti da obblighi, leggi, norme o regolamenti antiriciclaggio cui siano soggetti i Consiglieri, i Fondi o la Società; o
5. l’Azionista violi i termini di eventuali accordi stipulati con la Società, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, la violazione di dichiarazioni, garanzie o intenti forniti dall’Azionista ai Consiglieri, al Fondo o alla Società nei documenti di sottoscrizione compilati dall’Azionista in relazione alla sottoscrizione delle Azioni.

La Società può rimborsare le Azioni laddove nel corso di un periodo di sei anni nessuno degli assegni relativi ai dividendi delle Azioni sia stato incassato e non sia pervenuto alcun riscontro in riferimento alla conferma di titolarità delle Azioni inviata all’Azionista. La Società inoltre può richiedere al corrispondente Fondo di tenere gli importi del rimborso in un conto fruttifero separato che costituirà un debito permanente di tale Fondo. Lo Statuto dispone altresì, dopo sei anni, la decadenza di eventuali dividendi non reclamati i quali, in caso di decadenza, verranno inclusi tra le attività del corrispondente Fondo.

## Trasferimento di Azioni

I trasferimenti di Azioni possono essere effettuati esclusivamente previa richiesta alla Società e i Consiglieri avranno diritto, a loro esclusiva discrezione, di rifiutare o porre condizioni (tra cui, a scampo di equivoci, condizioni relative all'high water mark) relative a tali richieste di trasferimento. Gli Azionisti dovranno fornire all'Agente amministrativo una richiesta di trasferimento nella modalità richiesta dalla Società e dall'Amministratore non oltre le ore 12:00 a.m. (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione. Tutti i trasferimenti di Azioni saranno effettuati mediante trasferimento scritto con modulo abituale o comune e ciascun modulo di trasferimento dovrà riportare il nominativo completo e l'indirizzo del cedente e del cessionario. L'atto di cessione di un'Azione dovrà essere firmato da o per conto del cedente. Il cedente sarà considerato detentore delle Azioni fino a quando il nome del cessionario non verrà iscritto nel Registro. La registrazione dei trasferimenti potrà essere sospesa nelle occasioni e per i periodi di volta in volta stabiliti dai Consiglieri, sempre purché la registrazione non venga sospesa per più di trenta giorni all'anno. I Consiglieri possono rifiutarsi di registrare i trasferimenti di Azioni a meno che l'atto di cessione e tutte le prove dell'identità richieste, sia del cedente che del cessionario, vengano forniti all'Agente amministrativo unitamente alle altre prove ragionevolmente richieste dai Consiglieri allo scopo di dimostrare il diritto del cedente di effettuare il trasferimento. Tali prove possono includere una dichiarazione relativa alla residenza irlandese del cessionario proposto.

## Ritenute d'acconto e deduzioni

La Società può essere obbligata a trattenere l'imposta sul valore delle Azioni rimborsate o trasferite all'aliquota applicabile salvo che abbia ricevuto dal cedente una dichiarazione nella modalità prescritta attestante che l'Azionista non è residente in Irlanda e che la deduzione dell'imposta non è pertanto applicabile. La Società si riserva il diritto di rimborsare il numero di Azioni detenute da un cedente necessario ad estinguere il debito fiscale che ne derivi. La Società si riserva il diritto di rifiutarsi di registrare un trasferimento di Azioni fino al ricevimento di una dichiarazione attestante la residenza o la posizione del cessionario nella modalità prescritta dal fisco irlandese (Revenue Commissioners).

## Conversione di Azioni

Fatto salvo l'importo minimo di sottoscrizione o l'importo minimo per le sottoscrizioni aggiuntive applicabile alla Classe di azioni e con il consenso dei Consiglieri, un azionista può convertire le Azioni di qualsiasi classe in ogni Fondo in azioni di un'altra Classe (Classe che può essere nello stesso Fondo o in un altro Fondo) dandone comunicazione all'Agente amministrativo nella forma richiesta dall'Agente amministrativo a condizione che la partecipazione soddisfi i criteri di investimento minimo e a condizione che la richiesta sia ricevuta entro i limiti temporali specificati in precedenza per le sottoscrizioni. La conversione non mira ad agevolare le negoziazioni a breve termine o l'*excessive trading*. La conversione si effettua richiedendo il rimborso delle Azioni di una Classe e sottoscrivendo le azioni dell'altra Classe con i proventi che derivano dal rimborso.

La conversione si effettua sulla base della formula seguente:

$$NS = \frac{(A \times B - TC) \times C}{D}$$

dove:

- NS = numero di Azioni da emettere nella nuova Classe;
- A = numero di Azioni da convertire;
- B = prezzo di rimborso per Azione delle Azioni da convertire;
- C = fattore di conversione valutaria (se del caso) nel Giorno di negoziazione di riferimento come stabilito dai Consiglieri;
- D = prezzo di emissione delle Azioni nella nuova Classe per il Giorno di negoziazione di riferimento; e
- TC = onere per la transazione da versare in relazione alla transazione proposta, non superiore al 5% del Valore patrimoniale netto per Azione.

Se NS non è un numero intero di Azioni i Consiglieri si riservano il diritto di emettere frazioni di Azioni fino alla terza cifra decimale (con arrotondamento naturale) nella nuova Classe o restituire il surplus che ne consegue all'azionista che ha richiesto la conversione delle Azioni.

La durata per il completamento di una conversione varia sulla base delle Classi interessate e dal momento di avvio della conversione. In generale, il periodo per il completamento di una conversione dipende dal tempo richiesto per ottenere il pagamento dei proventi di rimborso dalla Classe in oggetto. Stante che la conversione delle azioni richiede il consenso dei Consiglieri, una volta che la richiesta è stata avanzata la necessità di tale consenso può comportare che le Azioni siano convertite il Giorno di negoziazione successivo al Giorno di negoziazione in cui l'Azionista intendeva convertire le Azioni.

### ***Excessive Trading***

L'investimento in un Fondo è esclusivamente a medio-lungo termine. La Società adotterà ragionevoli misure per cercare di impedire la negoziazione a breve termine. L'*Excessive trading* a breve termine (o *market timing*) dentro e fuori da un Fondo o altre pratiche di trading illecite possono compromettere le strategie di investimento del portafoglio e possono incrementare le spese nonché incidere negativamente sui rendimenti di investimento di tutti gli Azionisti, compresi gli Azionisti a lungo termine che non producono tali costi. La Società si riserva il diritto di respingere una richiesta di Azioni di un investitore o di un gruppo di investitori per qualunque motivo, senza obbligo di preavviso, tra cui, in particolare, qualora dovesse ritenere che l'attività di trading avrebbe effetti negativi per un Fondo. A titolo di esempio, la Società può rifiutarsi di effettuare una sottoscrizione (o eseguire una richiesta di trasferimento) qualora il Gestore degli investimenti ritenga che non sarebbe in grado di investire denaro effettivamente in conformità con le politiche di investimento di un Fondo o che un Fondo ne sarebbe danneggiato a causa dell'entità dell'operazione, della frequenza di trading o di altri fattori.

Ai fini dell'applicazione di tali politiche potrà essere considerato lo storico delle attività di trading dei conti sotto la proprietà o il controllo comuni. Le operazioni eseguite attraverso lo stesso intermediario finanziario su base collettiva potranno essere considerate parte di un gruppo ai fini della presente politica e potranno essere respinte interamente o in parte da un Fondo.

Le operazioni accettate da un intermediario finanziario in violazione della politica in materia di *excessive trading* della Società non saranno accettate dalla Società e potranno essere annullate o revocate dalla stessa il Giorno lavorativo successivo al ricevimento.

Gli investitori dovrebbero essere informati dell'esistenza di vincoli pratici sia nella determinazione della politica adatta nell'interesse degli investitori a lungo termine sia nell'applicazione di tale politica. Per esempio la capacità di individuare e impedire pratiche di trading occulte o trading a breve termine in cui gli investitori agiscono attraverso conti collettivi è limitata. Inoltre, gli investitori come i fondi di fondi e i fondi di asset allocation modificheranno la proporzione delle loro attività investite nella Società o nei Fondi in conformità con i rispettivi mandati di investimento o strategie di investimento. La Società cercherà di equilibrare gli interessi di tali investitori in modo da renderli compatibili con gli interessi degli investitori a lungo termine ma non vi è garanzia che riuscirà a farlo in ogni circostanza. Per esempio, non è sempre possibile individuare o rilevare ragionevolmente l'*excess trading* facilitato dagli intermediari finanziari o reso difficile da individuare dall'uso di conti collettivi da parte di tali intermediari.

La Società, se le relazioni fornite dall'Agente amministrativo aiuteranno nell'analisi, cercherà di monitorare i "round trip". Un "round trip" è un rimborso di uscita da un Fondo (con qualunque mezzo) seguito da un nuovo acquisto nello stesso fondo (con qualunque mezzo). La Società può limitare il numero di "round trip" degli Azionisti.

### **Pubblicazione del prezzo delle Azioni**

Salvo laddove la determinazione del Valore patrimoniale netto per Azione sia stata sospesa nelle circostanze descritte di seguito, il Valore patrimoniale netto delle Azioni dei Fondi sarà disponibile presso la sede legale dell'Agente amministrativo e sarà pubblicato in a ciascun Giorno di negoziazione via Internet sul sito [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) il giorno successivo al Giorno di valutazione. Tali informazioni saranno riferite al Valore patrimoniale netto per Azione del Giorno di negoziazione precedente e avranno scopo esclusivamente informativo. Non si tratta di un invito a sottoscrivere o riacquistare le Azioni a detto Valore patrimoniale netto per Azione.

## **Sospensione temporanea della valutazione delle Azioni, delle vendite e dei rimborsi**

La Società può temporaneamente sospendere la determinazione del Valore patrimoniale netto e la vendita e il rimborso delle Azioni della Società, del Fondo e/o della Classe durante:

- (i) i periodi di chiusura (diversi dalle festività ordinarie o dalle abituali chiusure del fine settimana) dei mercati considerati principali per una parte significativa degli investimenti del Fondo o durante di periodi di restrizione o sospensione delle attività di trading di tale mercato;
- (ii) i periodi in cui la cessione o valutazione degli investimenti che costituiscono una parte rilevante delle attività di un Fondo non sia praticamente fattibile o, se fattibile, solo a condizioni particolarmente svantaggiose per gli Azionisti;
- (iii) i periodi durante i quali, per un motivo qualunque, i prezzi degli investimenti dei Fondi non possano essere accertati in misura ragionevolmente rapida o accurata dall'Agente amministrativo;
- (iv) i periodi durante i quali la rimessa delle somme di denaro relative alla realizzazione o al pagamento degli investimenti di un Fondo non possa, a giudizio dei Consiglieri, essere eseguita ai normali tassi di cambio;
- (v) i periodi durante i quali i proventi della vendita o del rimborso delle Azioni non possano essere trasferiti da e sul conto dei Fondi; o
- (vi) alla notifica agli Azionisti di una comunicazione per prendere in considerazione una delibera di scioglimento della Società o di chiusura di un Fondo.

Una sospensione dei rimborsi potrà aver luogo in qualunque momento prima del pagamento delle somme dei rimborsi e la cancellazione del nominativo dell'Azionista dal Registro. Una sospensione delle sottoscrizioni può aver luogo in qualunque momento prima dell'iscrizione del nominativo di un Azionista nel Registro.

Tali sospensioni dovranno essere notificate agli Azionisti del corrispondente Fondo dalla Società qualora, a giudizio della stessa, sia probabile che tale sospensione prosegua per un periodo maggiore di 14 giorni e le sospensioni dovranno essere notificate prontamente e in ogni caso entro lo stesso Giorno lavorativo alla Banca centrale. Ove possibile, dovrà essere adottata ogni ragionevole misura volta a terminare quanto prima i periodi di sospensione.

## **Avviso sulla protezione dei dati**

Si rammenta ai potenziali investitori che compilando il contratto di sottoscrizione forniscono informazioni personali che possono costituire dati personali ai sensi del Data Protection Act irlandese del 1998, modificato dal Data Protection (Amendment) Act del 2003 ("Legislazione sulla protezione dei dati"). I dati saranno usati ai fini dell'amministrazione, agenzia per i trasferimenti, analisi statistica, ricerca e divulgazione alla Società, ai suoi delegati e agenti, compreso il Gestore per gli investimenti, i suoi delegati, agenti, membri e dipendenti. Firmando il contratto di sottoscrizione, i potenziali investitori prendono atto che forniscono il loro consenso alla Società, ai suoi delegati e ai suoi o loro agenti debitamente autorizzati, tra cui, a scampo di equivoci, l'Agente amministrativo e rispettive società correlate, consociate o collegate che ottengono, tengono, usano, divulgano ed elaborano i dati per uno o più dei seguenti scopi:

- gestire e amministrare la partecipazione dell'investitore nella Società ed eventuali conti correlati in maniera continuativa;
- per altri scopi specifici per i quali l'investitore abbia fornito il proprio consenso;
- condurre analisi statistiche e ricerche di mercato;
- adempiere agli obblighi legali e normativi applicabili all'investitore e alla Società;
- per la divulgazione o il trasferimento, in Irlanda o nell'UE così come in paesi fuori dall'Irlanda e dall'UE che possono non avere le stesse leggi in materia di protezione dei dati

presenti in Irlanda, a terzi, compresi intermediari finanziari, autorità di vigilanza, società di revisione, fornitori di tecnologie o la Società e ai suoi delegati o agenti debitamente nominati e loro rispettive società correlate, consociate e collegate per gli scopi suindicati; o

- per altri legittimi interessi commerciali della Società.

Ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati gli investitori hanno diritto ad accedere ai propri dati personali tenuti presso la Società e il diritto di modificare e rettificare eventuali imprecisioni dei loro dati personali tenuti presso la Società mediante richiesta scritta alla Società stessa.

La Società è responsabile del trattamento ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati e si impegna a mantenere riservati i dati personali forniti dagli investitori in conformità con la Legislazione sulla protezione dei dati.

## **GESTIONE E AMMINISTRAZIONE**

### **Il Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è responsabile della gestione degli affari della Società in conformità con lo Statuto. I Consiglieri possono delegare alcune funzioni al Gestore degli investimenti e ad altre parti, subordinatamente alla supervisione e alla direzione dei Consiglieri.

Di seguito sono elencati i Consiglieri e le loro mansioni principali. La Società ha delegato l'amministrazione giornaliera della Società all'Agente amministrativo e, di conseguenza, nessuno dei Consiglieri è direttore esecutivo. L'indirizzo dei Consiglieri è la sede legale della Società.

### **Consiglieri e segretario**

#### **Alexander Lasagna**

Il sig. Lasagna ha conseguito una laurea in Economia monetaria presso la London School of Economics, un master in Economia presso la John Hopkins' School of Advanced International Studies di Washington D.C. e una laurea in Scienze Politiche presso l'università La Sapienza di Roma. La sua carriera è iniziata nel 1992 presso Nomisma, a Bologna, e nel 1993 è passato a JP Morgan a Milano. Successivamente ha trascorso due anni a Roma come assistente parlamentare prima di entrare in Merrill Lynch come Private Banker nel 1997. A maggio 2000 è stato trasferito a Merrill Lynch Investment Managers a Londra come Consigliere, dove nel 2002 è diventato responsabile dell'Ultra High Net Worth Team. Ha lasciato Merrill Lynch nel 2003 per entrare in Schroders come Direttore esecutivo e Responsabile del Private Bank's International Team. È stato membro del Comitato esecutivo e del Comitato per gli investimenti e ha stabilito la strategia di business e di investimento del team. Ha lasciato Schroders nel 2006 per diventare uno dei soci di IN Alternative, un'azienda italiana di asset management che ha contribuito a gestire fino alla nomina a Responsabile dello sviluppo aziendale e relazioni con gli investitori a dicembre 2010.

#### **Carl O'Sullivan**

Il sig. O'Sullivan è stato partner nella studio Arthur Cox fino a dicembre 2012 specializzandosi in diritto dei servizi finanziari. Ha conseguito la qualifica di avvocato nel 1983 ed è stato impiegato come consulente legale di Irish Distillers Group Plc dal 1983 al 1987 e in Waterford Wedgwood Plc dal 1987 al 1990. È entrato in Arthur Cox nel 1990. Ha conseguito un B.A. Moderatorship in Scienze Legali presso l'Università di Dublino e un Masters of Business Administration presso l'University College Dublin. È consigliere di diversi altri fondi.

#### **Desmond Quigley**

Il sig. Quigley ha occupato svariate posizioni di alto livello in studi specializzati in contabilità negli ultimi 30 anni con particolare focus sui clienti nel settore dei servizi finanziari, prima di ritirarsi nel 2010. Dal 1995 al 2010 il sig. Quigley è stato a capo del Financial Services Group in Ernst & Young in Irlanda, con responsabilità nel campo di Asset Management, Banking e Assicurazioni. I suoi clienti erano principalmente nell'area dell'Asset Management ed è stato tra i fondatori (e Presidente) di E&Y Global Hedge Fund Committee. In precedenza, dal 1988 al 1994, ha servito per due mandati come Managing Partner di Ernst & Young in Irlanda. In quello stesso periodo è stato membro del Ernst &

Young International Council. Il sig. Quigley era anche stato nominato come partner in Ernst & Whinney in Irlanda nel 1977. Il sig. Quigley è un commercialista e revisore ed è un Fellow of Chartered Accountants Ireland.

Il Segretario della Società è Bradwell Limited.

Lo Statuto non stabilisce l'età pensionabile dei Consiglieri e non prevede il pensionamento dei Consiglieri a rotazione. Lo Statuto conferisce ai Consiglieri la facoltà di partecipare a operazioni o accordi con la Società o che coinvolgano la Società, purché abbiano informato i Consiglieri della natura e dell'entità di eventuali loro interessi rilevanti. I Consiglieri non possono votare in relazione a contratti nei quali abbiano interessi rilevanti. Tuttavia i Consiglieri possono votare in relazione a eventuali proposte concernenti altre società in cui abbiano interessi, direttamente o indirettamente, come funzionario o azionista o altro, purché non detengano il 5% o più delle azioni emesse di qualunque classe di detta società o dei diritti di voto disponibili ai membri di detta società. Un Consigliere può altresì votare in relazione a eventuali proposte concernenti un'offerta di Azioni in cui sia interessato a partecipare come sottoscrittore o secondo sottoscrittore e può inoltre votare in relazione alla concessione di garanzie o indennità rispetto a denaro prestato dal Consigliere alla Società o in relazione alla concessione di garanzie o indennità a terzi rispetto a un obbligo debitorio della Società del quale il Consigliere si è assunto totalmente o in parte la responsabilità.

Lo Statuto dispone che i Consiglieri possano esercitare tutti i poteri della Società per chiedere in prestito denaro, ipotecarne o gravarne l'impresa, la proprietà o loro parti e possono delegare tali poteri al Gestore degli investimenti.

Nessun Consigliere:

- (i) ha subito condanne per reati perseguibili;
- (ii) è fallito, ha avviato concordati preventivi né per le sue attività è stato nominato un curatore;
- (iii) è stato consigliere di una società per la quale, durante il suo incarico di consigliere con funzione esecutiva o entro 12 mesi dalla cessazione dell'incarico con funzione esecutiva, è stato nominato un curatore o è stata avviata la liquidazione coatta, liquidazione volontaria dei creditori o ha stipulato composizioni o concordati con i creditori in generale o con classi di creditori;
- (iv) è stato socio di una *partnership* la quale, mentre il Consigliere era socio o nei 12 mesi successivi alla data in cui ha cessato di essere socio, ha subito una liquidazione coatta, amministrazione o concordato preventivo di *partnership*, o è stato nominato un curatore per le attività della *partnership*;
- (v) ha ricevuto critiche pubbliche da autorità normative o di vigilanza (compresi organismi professionali riconosciuti); o
- (vi) è stato diffidato da un tribunale dall'operare come consigliere, dalla direzione o dalla conduzione di affari per conto di qualunque società.

## **Il Gestore degli investimenti**

Algebris Investments (UK) LLP opera in veste di Gestore degli investimenti, distributore e promotore della Società. Il Gestore degli investimenti è stato costituito come società a responsabilità limitata in Inghilterra e Galles il 28 aprile 2006. Il Gestore degli investimenti è autorizzato e disciplinato dalla FCA. In aggiunta il Gestore degli investimenti è registrato presso la SEC (Securities and Exchange Commission) come consulente per gli investimenti ai sensi dell'U.S. Investment Advisers Act del 1940, e successivi emendamenti. Ulteriori informazioni sul gestore degli investimenti sono disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission all'indirizzo [www.adviserinfo.sec.gov](http://www.adviserinfo.sec.gov). la registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission o presso qualsiasi autorità statale sui titoli non implica alcun livello definito di capacità o formazione, Al 31 agosto 2014 il Gestore degli investimenti aveva gestito oltre USD 1,6 miliardi di attività.

Il Gestore degli investimenti opera come “operatore del paniere di materie prime” del Fondo. Il Gestore degli investimenti è attualmente esente da registrazione come “operatore del paniere di

materie prime” presso la CFTC in relazione al Fondo ai sensi della Norma 4.13(a)(3) della CFTC poiché, tra l'altro, le Azioni vengono offerte privatamente, saranno detenute esclusivamente da soggetti che sono investitori qualificati ai fini della Norma 4.13(a)(3) e l'uso di contratti futures su materie prime da parte dei Fondi è di portata limitata. Il Gestore degli investimenti è esente da registrazione come “operatore del paniere di materie prime” presso la CFTC ai sensi dell'esenzione di cui alla Norma 4.14(a)(5) della CFTC. In conseguenza di quanto sopra esposto, il Gestore degli investimenti non è tenuto a consegnare alcun documento divulgativo o relazione annuale certificata agli Azionisti.

Il contratto di gestione degli investimenti datato 9 agosto 2012, successivamente modificato, tra la Società e il Gestore degli investimenti prevede che questi sarà responsabile dell'investimento e reinvestimento delle attività della Società e della distribuzione delle Azioni della Società. Il contratto di gestione degli investimenti è soggetto a un periodo iniziale di 18 mesi. Dopo un periodo iniziale di 18 mesi il contratto di gestione degli investimenti proseguirà fino alla risoluzione ad opera di una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni alla controparte. Fatto salvo quanto precede, le parti potranno risolvere in qualunque momento il contratto di gestione degli investimenti con effetto immediato mediante comunicazione scritta alla controparte qualora quest'ultima: (i) commetta inadempimento sostanziale o persistenti inadempimenti del contratto di gestione degli investimenti cui non sia in grado di porre rimedio o che non vengano rimediati entro trenta (30) giorni dalla notifica della comunicazione con cui la parte richiede il rimedio alla parte inadempiente; (ii) non sia in grado di onorare i propri debiti alla scadenza o fallisca ai sensi delle leggi irlandesi; (iii) sia oggetto di istanza per la nomina di un ispettore, amministratore o funzionario analogo per o in relazione ai propri affari o attività; (iv) subisca la nomina di un curatore per tutti o per una parte sostanziale della propria impresa, attività o ricavi; (v) sia messa in liquidazione, fatta eccezione per lo scioglimento volontario a scopo di riorganizzazione o fusione in base a condizioni precedentemente approvate per iscritto dalle controparti; o (vi) al Gestore degli investimenti venga revocata l'autorizzazione ad agire come Gestore degli investimenti della Società ai sensi delle leggi o regolamenti applicabili.

Né: (i) il Gestore degli investimenti, i suoi funzionari, dipendenti e consiglieri; né (ii) ciascuna società consociata del Gestore degli investimenti e rispettivi consiglieri, funzionari e dipendenti (ciascuno una “Parte indennizzata”) saranno responsabili nei confronti dei Fondi, della Società o dei suoi Azionisti di eventuali perdite, costi o danni da essi subiti in relazione alla gestione delle loro attività, salvo se derivanti da inadempienza dolosa, frode o negligenza o da inadempimento sostanziale del contratto di gestione degli investimenti da parte della Parte indennizzata. La Società dovrà, nella misura massima consentita dalla legge, indennizzare e manlevare ciascuna Parte indennizzata, da e contro ogni e qualsivoglia azione, procedimento e rivendicazione e da ogni costo, richiesta, perdita e spesa subita o sostenuta da detta Parte indennizzata in quanto parte indennizzata, salvo se derivanti da inadempienza dolosa, frode o negligenza o inadempimento sostanziale del contratto di gestione degli investimenti della Parte indennizzata.

Il Gestore degli investimenti potrà delegare le proprie funzioni di gestione degli investimenti. Eventuali commissioni dovute ai suddetti sub-gestori degli investimenti o sub-consulenti nominati saranno pagate dal Gestore degli investimenti attingendo alla sua commissione di gestione degli investimenti. Le informazioni sugli eventuali sub-gestori o sub-consulenti degli investimenti nominati verranno fornite agli Azionisti su richiesta e i dati delle entità saranno divulgati nelle relazioni annuali e semestrali e nei bilanci.

### **L'Agente amministrativo**

L'Agente amministrativo è HSBC Securities Services (Ireland) Limited, costituita in Irlanda come società a responsabilità limitata il 29 novembre 1991 ed è autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda ad operare in qualità di agente amministrativo di fondi. L'Agente amministrativo è una società indirettamente controllata al 100% da HSBC Holdings plc, società pubblica costituita in Inghilterra e Galles. Al 30 giugno 2014, HSBC Holdings plc aveva attività lorde consolidate pari a USD 2.754 miliardi circa.

Con un contratto di amministrazione datato 9 agosto 2012 tra la Società e l'Agente amministrativo quest'ultimo è stato incaricato di fornire determinati servizi amministrativi, contabili, di

conservazione del registro, di agente per i trasferimenti e servizi correlati alla Società. Il Contratto di amministrazione resterà vigente fino alla risoluzione ad opera di una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni alla controparte e potrà essere risolto con effetto immediato o successivo mediante comunicazione scritta di una delle parti qualora la controparte: (i) abbia commesso un inadempimento sostanziale o persistente del Contratto e non vi ponga rimedio entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione; o (ii) sia posta in liquidazione o le sue attività, per intero o in parte, vengano affidate a un curatore o equivalente in qualunque giurisdizione. Il Contratto di amministrazione dispone che in assenza di frode, negligenza o inadempienza dolosa dell'Agente amministrativo questi non sarà responsabile di eventuali perdite subite dalla Società. La Società acconsente a indennizzare l'Agente amministrativo rispetto eventuali perdite subite dallo stesso laddove salvo se derivanti da negligenza, frode o inadempienza dolosa da parte dell'Agente amministrativo

L'Agente amministrativo non è coinvolto direttamente o indirettamente negli affari commerciali, organizzazione, sponsorizzazione gestione delle attività dei Fondi diverse dalla fornitura dei servizi ai sensi del Contratto di amministrazione e non è responsabile della preparazione del presente documento, a parte la suddetta descrizione, declina quindi ogni responsabilità in merito alle informazioni contenute nel presente documento salvo i dati che lo riguardano.

### **La Depositaria**

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited è stata nominata depositaria di alcune attività della Società che le sono state consegnate e che ha accettato in custodia ai sensi del contratto di deposito. La Depositaria agirà esclusivamente in veste di depositaria delle attività della Società che le sono state debitamente consegnate e che ha accettato o che di volta in volta acconsentirà a custodire.

L'attività principale della Depositaria è l'attività fiduciaria e di depositaria delle attività di organismi di investimento collettivo come la Società. La Depositaria è stata costituita in Irlanda il 29 novembre 1991 come società a responsabilità limitata ed è una controllata indiretta al 100% di HSBC Holdings plc, una società per azioni costituita in Inghilterra e Galles. Al 31 dicembre 2012, HSBC Holdings plc aveva attività lorde consolidate pari a USD 2.693 miliardi circa.

Il contratto di deposito resterà vigente fino alla risoluzione ad opera di una delle parti mediante preavviso scritto non inferiore a 90 giorni o preavviso minore eventualmente concordato tra le parti. Le parti potranno risolvere il contratto di deposito con effetto immediato qualora la controparte in qualunque momento: i) commetta inadempimento sostanziale o persistente delle condizioni del contratto di deposito (comprese dichiarazioni e garanzie) e non vi ponga rimedio entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione con cui la parte richiede il rimedio; (ii) sia posta in liquidazione (salvo la liquidazione volontaria a scopo di riorganizzazione o fusione a condizioni precedentemente approvate in forma scritta dalla controparte; (iii) venga sciolta o non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza o si renda comunque insolvente; (iv) sia oggetto di istanza per la nomina di un ispettore, amministratore, fiduciario, assuntore del concordato o funzionario analogo; o (v) in caso di revoca dell'autorizzazione da parte della Banca centrale.

La Società non può cessare la nomina della Depositaria e la Depositaria non può dimettersi dall'incarico salvo e fintantoché non sia stato nominato un suo successore (con l'approvazione della Banca centrale) in conformità con lo Statuto e previa approvazione della Banca centrale.

Qualora la Depositaria abbia preannunciato alla Società la propria intenzione di dimettersi dall'incarico e laddove entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione non sia stato nominato un successore, la Depositaria può, mediante comunicazione scritta alla Società, richiedere l'immediato rimborso di tutte le Azioni e l'incarico della Depositaria cesserà alla revoca dell'autorizzazione della Società da parte della Banca centrale.

La Depositaria sarà tenuta esercitare cura e diligenza nell'assolvere le proprie mansioni e risponderà alla Società e agli Azionisti di eventuali perdite da essi subite in seguito a ingiustificabile inadempimento o adempimento improprio degli obblighi da parte della Depositaria. La Depositaria declina ogni responsabilità nei confronti degli Azionisti, della Società e di altri soggetti relativamente a perdite indirette o consequenziali, rivendicazioni, richieste, spese o lucro cessante non derivanti da ingiustificabile inadempimento o inadempimento improprio degli obblighi da parte della Depositaria.

Tra l'altro, la Società dovrà mantenere indenne e manlevare la Depositaria da e contro ogni azione, procedimento, perdita, rivendicazione, costo, richiesta e spesa imputati o subiti o sostenuti dalla Depositaria motivati dall'adempimento o inadempimento dei suoi obblighi o funzioni ai sensi del contratto di deposito, purché tale indennità non venga estesa a perdite derivanti da ingiustificabile inadempimento o inadempimento improprio da parte della Depositaria.

La Depositaria non è coinvolta direttamente o indirettamente nell'organizzazione, sponsorizzazione o gestione delle attività della Società e non è responsabile della preparazione del presente documento a parte la suddetta descrizione, declina quindi ogni responsabilità in merito alle informazioni contenute nel presente documento salvo i dati che la riguardano.

### **Agente per i pagamenti e rappresentanti locali**

La Società, il Gestore degli investimenti o i rispettivi delegati debitamente autorizzati possono nominare gli agenti per i pagamenti e i rappresentanti locali necessari ad agevolare l'autorizzazione o registrazione della Società, di un Fondo e/o la commercializzazione delle Azioni in qualunque giurisdizione.

Le normative locali dei paesi del SEE possono richiedere la nomina di agenti per i pagamenti e la tenuta della contabilità ad opera degli agenti attraverso i quali è possibile effettuare il pagamento degli importi di sottoscrizione e rimborso. Gli investitori che scelgono o sono obbligati ai sensi delle normative locali a pagare/ricevere importi di sottoscrizione/rimborso attraverso una società intermediaria anziché direttamente a/da l'Agente amministrativo o la Depositaria (per es. un distributore o agente della giurisdizione locale) assumono un rischio di credito nei confronti della società intermediaria rispetto a (a) importi di sottoscrizione prima della trasmissione degli stessi all'Agente amministrativo o alla Depositaria per conto di un Fondo; e (b) importi di rimborso dovuti da detta società di intermediazione all'investitore in questione. Le commissioni dei distributori e agenti per i pagamenti saranno a carico del Fondo corrispondente con applicazione delle normali tariffe commerciali.

### **TASSAZIONE**

**Di seguito si fornisce una sintesi generale di alcuni aspetti del regime fiscale irlandese applicabili alla Società e a determinati investitori della Società che sono titolari effettivi delle Azioni della Società. Le informazioni non pretendono di trattare tutte le conseguenze fiscali applicabili alla Società o a tutte le categorie di investitori, alcune delle quali potrebbero essere soggette a norme speciali. Per esempio non tratta la posizione fiscale degli Azionisti la cui acquisizione di Azioni della Società sarebbe considerata una partecipazione in organismi d'investimento di portafogli personali (PPIU, Personal Portfolio Investment Undertaking). Di conseguenza la sua applicabilità dipenderà dalla particolare situazione di ciascun Azionista. Le informazioni non costituiscono consulenza fiscale e gli Azionisti e i potenziali investitori sono invitati a rivolgersi a consulenti professionali riguardo la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, possesso, vendita, conversione o comunque cessione di Azioni ai sensi delle leggi vigenti nei rispettivi paesi di costituzione, istituzione, cittadinanza, residenza o domicilio e alla luce delle rispettive situazioni particolari.**

Le seguenti dichiarazioni in materia di tassazione si basano sulle informazioni ricevute dai Consiglieri in merito alle leggi e alle pratiche vigenti in Irlanda alla data del presente documento. Eventuali modifiche legislative, amministrative o giudiziarie possono alterare le conseguenze fiscali descritte di seguito e, così come per gli investimenti, non può esservi garanzia che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalente al momento dell'investimento perdurino indefinitamente.

#### **Tassazione della Società**

I Consiglieri sono stati informati che, ai sensi del diritto e delle prassi attualmente vigenti in Irlanda la Società si qualifica come organismo di investimento ai fini dell'articolo 739B del Taxes Consolidation Act del 1997 e successive modifiche ("TCA") finché residente in Irlanda. Di conseguenza, generalmente gli utili e i profitti che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Irlanda.

### *Evento soggetto ad addebito*

Tuttavia la tassazione può scaturire da un “**evento soggetto ad addebito**” della Società. Un evento soggetto ad addebito comprende pagamenti di distribuzioni agli Azionisti, incassi, riacquisti, rimborsi, cancellazioni o trasferimenti di Azioni e presunte cessioni di Azioni, come definite di seguito, conseguenza, ai fini fiscali irlandesi, della detenzione di Azioni della Società per un periodo di otto anni o più. Laddove si verifichi un evento soggetto ad addebito, la Società è tenuta a trattenere l'imposta irlandese applicabile.

Nessuna tassazione deriverà da eventi soggetti ad addebito laddove:

- (a) l'Azionista non sia residente né abitualmente residente in Irlanda (“**Soggetto non residente in Irlanda**”) e l'Azionista (o un intermediario che agisca per suo conto) abbia presentato la necessaria dichiarazione pertinente e la Società non disponga di informazioni che possano far ragionevolmente ritenere che i dati ivi contenuti non siano o non siano più sostanzialmente corretti;
- (b) l'Azionista sia un Soggetto non residente in Irlanda e ne abbia fornito conferma alla Società, la quale è in possesso di comunicazione scritta dell'approvazione del fisco (Revenue Commissioners) attestante che il requisito relativo alla necessaria dichiarazione di non residenza dell'Azionista risulta soddisfatto e che l'approvazione non è stata ritirata: o
- (c) l'Azionista sia Residente irlandese esente, come definito di seguito.

Per “**intermediario**” si intende un intermediario ai sensi dell'articolo 739B81) del TCA, ossia un soggetto che (a) svolge un'attività che consiste in, o comprende, l'incasso dei pagamenti da un organismo di investimento per conto di altri soggetti; o (b) detiene quote di un organismo di investimento per conto di altri soggetti.

In assenza presso la Società di una dichiarazione compilata e firmata o di una comunicazione scritta di approvazione del fisco (Revenue Commissioners), secondo i casi, nel momento prescritto, si presumerà che l'Azionista sia residente o abitualmente residente in Irlanda (“Residente in Irlanda”) o che non sia un Residente irlandese esente, con seguente addebito di imposta.

Non sono considerati eventi soggetti ad addebito:

- a. un'operazione (che diversamente potrebbe essere un evento soggetto ad addebito) riguardante azioni detenute in un sistema di compensazione riconosciuto istituito con ordinanza del fisco irlandese (Revenue Commissioners);
- b. un trasferimento di Azioni fra coniugi/partner in unione civile ed eventuali trasferimenti di Azioni fra coniugi/ partner in unione civile o ex coniugi/ partner in unione civile in occasione di separazione giudiziaria, decreto di scioglimento e/o divorzio, a seconda del caso;
- c. uno scambio da parte di un Azionista di Azioni della Società con altre Azioni dello stessa, effettuato mediante una transazione condotta in conformità con il principio del valore normale e che non comporti alcun pagamento all'Azionista; o
- d. uno scambio di Azioni derivante da una fusione o ricostituzione qualificata (ai sensi dell'articolo 739H del TCA) della Società con un altro organismo d'investimento.

Qualora, al verificarsi di un evento soggetto ad addebito, la Società sia tenuta a pagare le imposte, essa avrà diritto a trattenere dal pagamento generato dall'evento soggetto ad addebito un importo pari all'imposta in questione e/o, se del caso, a riacquistare o annullare il numero di Azioni detenute dall'Azionista necessario a coprire l'ammontare dell'imposta. L'Azionista in questione dovrà indennizzare e malleverare la Società da eventuali perdite dalla stessa subite per essere stata assoggettata a imposta al verificarsi dell'evento soggetto ad addebito.

### *Presunte cessioni*

La Società potrà scegliere di non trattenere le imposte irlandesi relativamente a presunte cessioni in talune circostanze. Laddove il valore totale delle Azioni di un Fondo detenute dagli Azionisti che sono Residenti in Irlanda e che non sono Residenti irlandesi esenti, secondo la definizione riportata di

seguito, sia pari al 10% o più del Valore patrimoniale netto del Fondo, la Società sarà tenuta a trattenere le imposte derivanti da una presunta cessione relativa ad Azioni di quel Fondo come indicato di seguito. Tuttavia, laddove il valore totale delle Azioni di detto Fondo detenute dagli Azionisti sia inferiore al 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo, la Società può, e si prevede che lo faccia, scegliere di non trattenere le imposte sulla presunta cessione. In questo caso, la Società notificherà agli Azionisti in questione la propria scelta ed essi dovranno farsi carico dell'obbligo impositivo derivante ai sensi di un sistema di autovalutazione. Per ulteriori dettagli si rimanda a "Tassazione degli Azionisti residenti in Irlanda".

#### *Courts Service irlandese*

Laddove le Azioni siano detenute dal Courts Service irlandese la Società non è tenuta a trattenere l'imposta irlandese su un evento soggetto ad addebito relativo alle Azioni. Piuttosto, ove venga impiegato denaro sotto il controllo o soggetto a ordinanza di un Tribunale per acquisire Azioni della Società, il Courts Service si assume, in relazione alle Azioni acquisite, le responsabilità della Società di, tra l'altro, trattenere l'imposta relativa a eventi soggetti ad addebito e a presentare le dichiarazioni.

#### **Azionisti residenti in Irlanda esenti**

La Società non sarà tenuta a detrarre l'imposta relativamente alle seguenti categorie di Azionisti residenti in Irlanda, purché in possesso delle necessarie dichiarazioni di tali soggetti (o degli intermediari che agiscono per loro conto) e disponga di informazioni che possano far ragionevolmente ritenere che i dati contenuti nelle dichiarazioni non sono o non sono più, sostanzialmente corretti. Un Azionista che rientra in una delle categorie elencate di seguito e che abbia fornito (direttamente o attraverso un intermediario) la necessaria dichiarazione alla Società sarà di seguito denominato "**Residente irlandese esente**":

- i. un piano pensionistico avente lo status di "*exempt approved scheme*" (piano esente approvato), come definito nell'articolo 774 del TCA, oppure un "*retirement annuity contract*" (contratto di vitalizio) o "*trust scheme*" (fondo fiduciario) cui si applichi l'articolo 784 o 785 del TCA;
- ii. una compagnia di assicurazioni attiva nel ramo vita, secondo la definizione fornita nell'articolo 706 del TCA;
- iii. un organismo d'investimento ai sensi dell'articolo 739B(1) del TCA, o una società del tipo *limited partnership* ai sensi dell'articolo 739J del TCA;
- iv. un piano d'investimento speciale ai sensi dell'articolo 737 del TCA;
- v. un ente di beneficenza rientrante tra i soggetti di cui all'articolo 739D(6)(f)(i) del TCA;
- vi. una società di gestione qualificata ai sensi dell'articolo 739B(1) del TCA;
- vii. un fondo comune d'investimento cui si applichi l'articolo 731(5)(a) del TCA;
- viii. un soggetto avente diritto a esenzione dall'imposta sul reddito e sulle plusvalenze ai sensi dell'articolo 784A(2) del TCA laddove le Azioni detenute siano attività di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato;
- ix. un soggetto avente diritto a esenzione dall'imposta sul reddito e sulle plusvalenze in virtù dell'articolo 787I del TCA le cui Azioni sono attività di un PRSA;
- x. una cooperativa di credito (*credit union*) ai sensi dell'articolo 2 del *Credit Union Act, 1997*;
- xi. la Commissione nazionale sui fondi di riserva pensionistici (*National Pensions Reserve Fund Commission*);
- xii. la *National Asset Management Agency*;
- xiii. una società soggetta a imposta sulle società in conformità con l'articolo 110(2) del TCA (*società di cartolarizzazione*);

- xiv. in alcune circostanze, una società soggetta a imposta sulle società in relazione ai pagamenti effettuati a suo favore dalla Società; o
- xv. qualsivoglia altro soggetto residente o abitualmente residente in Irlanda cui può essere consentito possedere Azioni, in base alla legislazione fiscale o in virtù di una concessione o prassi scritta del fisco irlandese (*Revenue Commissioners*), senza che ciò dia luogo a un onere fiscale per la Società o pregiudichi le esenzioni fiscali di cui la stessa gode;

Non esistono disposizioni relative al rimborso fiscale agli Azionisti che sono Residenti irlandesi esenti laddove l'imposta sia stata dedotta in assenza della necessaria dichiarazione. Un rimborso fiscale può essere effettuato solo a società Azioniste soggette all'imposta irlandese sulle società.

#### **Tassazione di Azionisti non residenti in Irlanda**

Gli Azionisti non residenti in Irlanda i quali (direttamente o per il tramite di un intermediario) abbiano presentato la necessaria dichiarazione di non residenza in Irlanda, ove richiesta, non sono soggetti all'imposta irlandese sugli utili o profitti derivanti dai loro investimenti nella Società e dalle distribuzioni o dai pagamenti della Società non sarà dedotta alcuna imposta relativa a incasso, riacquisto, rimborso, annullamento o altra cessione dei loro investimenti. Tali Azionisti in genere non sono soggetti all'imposta irlandese sugli utili e profitti derivanti dal possesso o cessione di Azioni, salvo laddove le Azioni siano attribuibili a una filiale o agenzia irlandese dell'Azionista.

A meno che la Società sia in possesso di comunicazione scritta dell'approvazione del fisco (*Revenue Commissioners*) attestante che il requisito relativo alla necessaria dichiarazione di non residenza dell'Azionista risulta soddisfatto e che l'approvazione non è stata ritirata, qualora un'Azionista non residente (o un intermediario che agisca per suo conto) ometta di presentare la necessaria dichiarazione di non residenza, verrà operata la deduzione dell'imposta secondo le modalità suindicate al verificarsi di un evento soggetto ad addebito e nonostante l'Azionista non sia residente o abitualmente residente in Irlanda e l'imposta dedotta in generale non sarà rimborsabile.

Laddove una società non residente in Irlanda detenga Azioni della Società attribuibili a una filiale o agenzia irlandese, sarà soggetta all'imposta irlandese sulle società in relazione agli utili e alle distribuzioni di capitale percepite dalla Società ai sensi del sistema di autovalutazione.

#### **Tassazione di Azionisti residenti in Irlanda**

##### *Deduzione dell'imposta*

Da eventuali distribuzioni (diverse dalle cessioni) effettuate a favore degli Azionisti residenti in Irlanda che non siano Residenti irlandesi esenti la Società dedurrà l'imposta e la verserà al fisco (*Revenue Commissioners*) all'aliquota del 41%.

La Società dedurrà l'imposta e la verserà al fisco (*Revenue Commissioners*) anche dai profitti derivanti dall'incasso, riacquisto, rimborso, cancellazione o altra cessione di Azioni da parte dell'Azionista all'aliquota del 41%. Eventuali profitti saranno calcolati come la differenza tra il valore dell'investimento dell'Azionista nella Società alla data dell'evento soggetto ad addebito e il costo originario dell'investimento calcolato con regole speciali.

Se l'Azionista è una società residente in Irlanda e la Società è in possesso della dichiarazione dell'Azionista che si tratta di una società, incluso il codice fiscale di riferimento, l'imposta sarà dedotta dalla Società su qualsiasi distribuzione effettuata dalla Società all'Azionista e sui profitti derivanti dall'incasso, riacquisto, rimborso, cancellazione o altra cessione di azioni da parte dell'Azionista all'aliquota del 25%.

##### *Presunte cessioni*

L'imposta verrà dedotta dalla Società e versata al fisco (*Revenue Commissioners*) anche in relazione a presunte cessioni in cui il valore totale delle Azioni di un Fondo detenute da Azionisti residenti in Irlanda che non siano Residenti irlandesi esenti sia pari al 10% o più del Valore patrimoniale netto di un Fondo. Una presunta cessione si verificherà ad ogni ottavo anniversario dell'acquisizione delle Azioni del Fondo da parte dell'Azionista. Il presunto profitto verrà calcolato come la differenza tra il valore delle Azioni detenute dall'Azionista nell'ottavo anniversario o, come descritto di seguito

laddove la Società lo scelga, il valore delle Azioni alla data successiva tra il 30 giugno e il 31 dicembre prima della data della presunta cessione, e il costo delle Azioni in questione. L'eccedenza sarà tassabile all'aliquota del 41% (o in caso di Azionisti che sono società residenti in Irlanda, in presenza di debita dichiarazione all'aliquota del 25%). L'imposta pagata su una presunta cessione dovrebbe essere compensabile con la passività fiscale su una cessione effettiva delle Azioni.

Qualora la Società sia obbligata a trattenere l'imposta sulle presunte cessioni, si ritiene che la Società sceglierà di calcolare i profitti per gli Azionisti residenti in Irlanda che non sono Residenti irlandesi esenti mediante il riferimento al Valore patrimoniale netto del Fondo in questione alla data successiva tra il 30 giugno e il 31 dicembre prima della data della presunta cessione, anziché il valore delle Azioni alla data dell'ottavo anniversario.

La Società può scegliere di non dedurre l'imposta su una presunta cessione laddove il valore totale delle Azioni del Fondo in questione detenute dagli Azionisti residenti in Irlanda che non sono Residenti irlandesi esenti sia inferiore al 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo. In questo caso, tali Azionisti saranno obbligati a trattenere essi stessi l'imposta sulla presunta cessione ai sensi dell'autovalutazione. Il presunto profitto sarà calcolato come la differenza tra il valore delle Azioni detenute dall'Azionista alla data dell'ottavo anniversario e il relativo costo delle Azioni. L'eccedenza sarà considerata come imponibile ai sensi del Caso IV dell'Allegato D e sarà soggetta a imposta all'aliquota del 25% qualora l'Azionista sia una Società e all'aliquota del 41%. L'imposta pagata su una presunta cessione dovrebbe essere compensabile con il debito fiscale su una cessione effettiva delle Azioni.

#### *Passività fiscale irlandese residua*

Le società Azioniste residenti in Irlanda che ricevono pagamenti da cui è stata dedotta l'imposta saranno trattate come se avessero ricevuto un pagamento annuale assoggettabile a imposta ai sensi del Caso IV dell'Allegato D da cui è stata dedotta l'aliquota del 25% (o del 41% in assenza di debita dichiarazione). Subordinatamente ai commenti riportati di seguito relativi all'imposta su un profitto in valuta, in generale l'Azionista non sarà soggetto a ulteriori tasse irlandesi sui pagamenti ricevuti in relazione alla partecipazione dalla quale è stata dedotta l'imposta. Una società Azionista residente in Irlanda che detiene le Azioni in relazione a un'attività sarà tassabile per ogni utile o profitto ricevuto dalla Società nell'ambito di tale attività con compensazione sull'imposta sulle società dovuta di eventuali imposte dedotte dalla Società sui pagamenti. In pratica ove sia stata dedotta un'imposta a un'aliquota superiore al 25% dai pagamenti a una società Azionista, residente in Irlanda, sarà disponibile un credito pari all'importo in eccesso dedotto rispetto all'aliquota per le società dovuta del 25%.

Subordinatamente ai commenti riportati di seguito relativi alle imposte su un profitto in valuta, in generale gli Azionisti residenti in Irlanda che non sono società non saranno soggetti a ulteriori imposte irlandesi sugli utili derivanti dalle Azioni o sui profitti dalla cessione di Azioni laddove l'imposta sia stata debitamente dedotta dalla Società dalle distribuzioni corrisposte loro.

Laddove un profitto in valuta venga realizzato da un Azionista sulla cessione di Azioni, l'Azionista sarà soggetto all'imposta sulle plusvalenze in relazione ad essa nell'esercizio o negli esercizi di valutazione in cui è avvenuta la cessione delle Azioni.

Gli Azionisti residenti in Irlanda che non sono Residenti irlandesi esenti e che ricevono una distribuzione dalla quale non è stata dedotta l'imposta o che ricevono un profitto su un incasso, riacquisto, rimborso, cancellazione o altra cessione da cui non è stata dedotta l'imposta (per esempio perché le Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto) l'Azionista sarà altresì obbligato a dedurre l'imposta sul reddito o l'imposta sulle società, a seconda del caso, dal pagamento o dall'importo del profitto in base al sistema di autovalutazione e in particolare alla Parte 41A del TCA.

Ai sensi della Sezione 891C del TCA e del Regolamento Return of Values (Investment Undertakings) Regulations del 2013, la Società è tenuta a comunicare talune informazioni in relazione alle Azioni detenute dagli investitori al *Revenue Commissioners* su base annuale. Le informazioni da comunicare

includono nome, indirizzo e data di nascita, se nota, e valore delle Azioni detenute da un Azionista. In relazione alle azioni acquisite il o dopo il 1° gennaio 2014, le informazioni da comunicare devono includere anche il codice fiscale dell'Azionista (un codice fiscale irlandese o un numero di partita IVA, o nel caso di una persona fisica, il numero individuale PPS) o, in assenza di un codice fiscale, un'annotazione in tal senso. Non sono richieste informazioni sugli Azionisti che sono:

- residenti irlandesi esenti (come da definizione che precede);
- Azionisti che non sono residenti irlandesi nè abitualmente residenti in Irlanda (a condizione che sia stata fornita la regolare dichiarazione in tal senso); o
- Azionisti le cui Azioni sono detenute tramite un sistema di compensazione riconosciuto.

### **Dividendi esteri**

I dividendi (se presenti) e gli interessi ricevuti dalla Società in relazione a investimenti (diversi dai titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a imposte, tra cui ritenute d'acconto, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti degli investimenti. Non è noto se la Società sarà in grado di beneficiare di aliquote ridotte di ritenuta d'acconto ai sensi delle disposizioni dei trattati sulla doppia imposizione stipulati dall'Irlanda con diversi paesi.

Tuttavia, qualora la Società riceva rimborsi di ritenute d'acconto subite, il Valore patrimoniale netto del Fondo in questione non verrà rideterminato e il beneficio dell'eventuale rimborso sarà allocato agli Azionisti esistenti in misura proporzionale, al momento del rimborso.

### **Imposta di bollo**

Poiché la Società si qualifica come organismo di investimento ai sensi dell'articolo 739B del TCA, in generale non è dovuta imposta di bollo in Irlanda sull'emissione, trasferimento, riacquisto o rimborso di Azioni della Società. Tuttavia, laddove una sottoscrizione o un rimborso di Azioni vengano soddisfatti mediante trasferimento in natura di titoli irlandesi o di altre proprietà irlandesi, sul trasferimento di tali titoli o proprietà potrebbe gravare l'imposta di bollo irlandese.

Nessuna imposta di bollo irlandese sarà dovuta dalla Società sul trasferimento o sulla cessione di azioni o titoli negoziabili di una società non registrata in Irlanda, purché il trasferimento o la cessione non riguardino beni immobili situati in Irlanda o un diritto su tali beni o interesse negli stessi, né azioni o titoli negoziabili di una società (diversa da un organismo d'investimento secondo la definizione fornita nell'articolo 739B del TCA o da una società qualificata ai sensi dell'Articolo 110 del TCA) registrata in Irlanda.

### **Residenza**

In generale gli investitori nella Società saranno persone fisiche, società o trust. Secondo le leggi irlandesi le persone fisiche e i trust possono essere sia residenti sia abitualmente residenti. Il concetto di residente abituale non si applica alle società.

#### ***Investitori persone fisiche***

##### *Prova di residenza*

Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda per un dato anno fiscale qualora si trovi in Irlanda: (1) per un periodo pari ad almeno 183 giorni di tale anno fiscale; o (2) per un periodo di almeno 280 giorni di due anni fiscali consecutivi, purché la persona fisica sia residente in Irlanda per almeno 31 giorni in ciascuno degli anni fiscali. Ai fini della determinazione dei giorni di presenza in Irlanda una persona fisica si considera presente se si trova nel paese a qualsiasi ora del giorno.

Qualora una persona fisica non sia residente in Irlanda in un dato anno fiscale potrà, in talune circostanze, scegliere il trattamento come residente.

### *Prova di residenza abituale*

Se una persona fisica è stata residente per i tre anni precedenti sarà considerata “abituamente residente” dall’inizio del quarto anno. Lo stato di abitualmente residente in Irlanda persiste fino al momento in cui la persona fisica risulterà non residente per tre anni fiscali consecutivi.

### ***Investitori trust***

In via generale, un trust sarà considerato residente in Irlanda se tutti i fiduciari sono residenti in Irlanda. Si raccomanda ai fiduciari di rivolgersi ad un consulente fiscale in caso di dubbi sulla residenza irlandese del trust.

### ***Investitori aziendali***

Una società sarà residente in Irlanda nel caso in cui l’amministrazione centrale e l’attività di controllo siano in Irlanda, ovvero (in alcuni casi) sia costituita in Irlanda. Affinché l’Irlanda sia considerata il luogo in cui si svolge l’amministrazione centrale e l’attività di controllo di una società, l’Irlanda dovrà essere il paese in cui sono prese tutte le decisioni fondamentali relative alla politica della società.

Tutte le società costituite in Irlanda sono residenti in Irlanda ai fini fiscali tranne nel caso in cui:

- a) in caso di una società costituita prima del 1° gennaio 2015, la società o una società correlata conduca un’attività in Irlanda, e (a) la società sia controllata da soggetti residenti in un “territorio rilevante”, vale a dire, uno Stato membro dell’Unione Europea (diverso dall’Irlanda) o un paese con il quale l’Irlanda ha una convenzione contro la doppia imposizione in virtù dell’articolo 826(1) del TCA o ha stipulato una convenzione che entrerà in vigore una volta che saranno completate tutte le procedure di ratifica di cui all’articolo 826(1) del TCA, o (b) la classe principale delle azioni della società o di una società correlata sia effettivamente e regolarmente negoziata in una borsa valori riconosciuta in un territorio rilevante; o
- b) la società sia indicata come residente in un paese diverso dall’Irlanda e non residente in Irlanda ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione in vigore tra l’Irlanda e tale altro paese.

Una società costituita in Irlanda e che rientra in entrambe le categorie indicate ai precedenti punti (i) o (ii) non sarà considerata residente in Irlanda salvo nel caso in cui l’amministrazione centrale e l’attività di controllo abbiano luogo in Irlanda, A CONDIZIONE CHE, tuttavia, una società che rientra nella categoria di cui al punto (i) che precede che ha la propria gestione centrale e amministrazione al di fuori dell’Irlanda sia considerata come residente in Irlanda se (a) in virtù della legge del territorio di riferimento sarebbe fiscalmente residente in quel territorio se fosse stata costituita nello stesso ma non sarebbe altrimenti considerata come fiscalmente residente in quel territorio, (b) è gestita e controllata in quel territorio e (c) non sarebbe altrimenti in virtù della legislazione di alcun territorio considerata come residente in quel territorio a fini fiscali.

L’eccezione alla regola del luogo di costituzione di cui al punto (i) che precede in relazione a una società costituita prima del 1° gennaio 2015 cessa tuttavia di applicarsi o di essere disponibile dopo il 31 dicembre 2020, o, se precedente, dalla data, dopo il 31 dicembre 2014, di un cambio della proprietà (diretta o indiretta) ove si verifichi un cambio di rilievo nella natura o nella conduzione delle attività della società entro il periodo che decorre dalla data di cambio della proprietà della società e che termina dopo 5 anni dalla data di cambio della proprietà. Per queste finalità un cambio di rilievo nella natura o nella conduzione delle attività include l’avvio da parte della società di nuove attività o una variazione di rilievo derivante dall’acquisizione da parte della società di proprietà o partecipazioni in o del diritto su una proprietà.

### **Cessione di Azioni e Imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale**

#### **Soggetti domiciliati o abitualmente residenti in Irlanda**

La cessione di Azioni mediante donazione o successione da parte di un cedente domiciliato o abitualmente residente in Irlanda o ricevuta da un beneficiario domiciliato o abitualmente residente in

Irlanda può far insorgere a carico del beneficiario di tale donazione o successione un'imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale in relazione alle Azioni.

### **Soggetti non domiciliati o abitualmente residenti in Irlanda**

A condizione che la Società si qualifichi come organismo di investimento ai sensi dell'articolo 739B del TCA, la cessione di Azioni non sarà soggetta all'imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale a patto che:

- a) le Azioni rientrino nella donazione o successione alla data di tale donazione o successione e alla data di valutazione;
- b) il donatore non sia domiciliato o abitualmente residente in Irlanda alla data della disposizione; e
- c) il beneficiario non sia domiciliato o abitualmente residente in Irlanda alla data della donazione o successione.

### **Alcune considerazioni fiscali relative al Regno Unito**

#### **Considerazioni generali**

Di seguito si fornisce una sintesi del trattamento fiscale previsto per la Società nel Regno Unito e per gli Azionisti residenti e domiciliati ai fini fiscali nel Regno Unito detentori di Azioni a titolo di investimento. La sintesi si basa sul diritto attualmente vigente nel Regno Unito e sulle prassi generali pubblicate del HM Revenue & Customs ("HMRC") che, in ogni caso, sono suscettibili di modifiche con effetto retroattivo). La presente è una sintesi di natura esclusivamente generale e non va interpretata come consulenza legale o fiscale di un determinato investitore. I potenziali investitori dovrebbero contattare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni fiscali del loro investimento nei Fondi o nella Società. La sintesi non pretende di essere esaustiva e non garantisce agli investitori le conseguenze fiscali dell'investimento nei Fondi o nella Società.

#### **Tassazione della Società**

Resta inteso che gli affari della Società verranno gestiti e condotti in modo tale che la stessa non sarà residente nel Regno Unito ai fini fiscali. Di conseguenza, la Società non sarà soggetta alle imposte del Regno Unito sul reddito e i profitti (a parte la ritenuta d'acconto sugli interessi o determinati utili ricevuti dalla Società nel Regno Unito). Tuttavia, nella misura in cui tali utili o profitti derivino dalla conduzione di un'operazione nel Regno Unito, tramite una sede operativa fissa o un agente nel Regno Unito che costituisce una "stabile organizzazione" della Società nel Regno Unito, saranno soggetti alle imposte britanniche a meno che l'operazione venga condotta attraverso un gestore degli investimenti operante in modo da soddisfare le condizioni per l'esenzione dei gestori degli investimenti di cui al Capitolo 2 della Parte 24 del Corporation Tax Act del 2010 (in materia di imposte sulle società) o al Capitolo 1 Parte 14 dell'Income Tax Act del 2007 (in materia di imposte sul reddito).

Nel caso in cui la Società svolga attività di negoziazione nel Regno Unito, il Consiglio di amministrazione della Società stabilisce che esse saranno svolte attraverso il Gestore degli investimenti in modo tale da soddisfare le condizioni per l'esenzione dei gestori degli investimenti. Tuttavia, non è possibile garantire il che le condizioni per l'esenzione saranno costantemente soddisfatte.

#### **Tassazione di Azionisti residenti nel Regno Unito**

##### *Reddito*

Subordinatamente alle circostanze personali, gli Azionisti residenti nel Regno Unito ai fini fiscali saranno soggetti all'imposta britannica sul reddito o all'imposta britannica sulle società in relazione a dividendi o altre distribuzioni di utili derivanti dall'investimento nelle Azioni, sia che le distribuzioni vengano reinvestite o meno. Ai sensi della Parte 9A del Corporation Tax Act del 2009, tuttavia, le società Azioniste residenti nel Regno Unito ai fini fiscali e che soddisfano determinate condizioni

possono essere ammesse all'esenzione dall'imposta britannica sulle società applicata ai dividendi e altre distribuzioni della Società.

Gli Azionisti persone fisiche residenti nel Regno Unito ai fini fiscali possono aver diritto a un credito d'imposta non recuperabile pari a un nono dell'importo del dividendo o distribuzione ricevuto dalla Società. Salvo il caso in cui controllino direttamente o indirettamente non meno del 10% dei diritti di voto della Società, nessun credito sarà disponibile rispetto alla passività dell'imposta britannica sulle società a carico delle società azioniste (se applicabile) in relazione alle distribuzioni di utili della Società a fronte di eventuali imposte subite o pagate dalla Società sui propri utili.

#### *Plusvalenze*

Il trattamento fiscale britannico delle plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni della Società dipenderà dal regime fiscale dei fondi offshore di cui alla Parte 8 del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 e dagli Offshore Funds (Tax) Regulations del 2009 (e successivi emendamenti) (collettivamente denominati "Norme sui fondi offshore"). Ciascuna Classe di Azioni di un Fondo emessa dalla Società sarà trattata come se fosse un "fondo offshore" separato ai fini fiscali britannici.

Le Norme sui fondi offshore operano in riferimento alla registrazione o meno di un fondo come "fondo a rendicontazione".

Qualora una Classe di Azioni sia registrata come fondo a rendicontazione, eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni di tale Classe da parte di un investitore residente nel Regno Unito saranno solitamente trattate ai fini fiscali britannici come plusvalenze (ma da esse verrà dedotto l'importo degli utili non distribuiti precedentemente tassati in capo agli investitori). Se una Classe di Azioni non è registrata come fondo a rendicontazione, eventuali utili derivanti dalla cessione di Azioni della Classe in questione saranno trattati come reddito ai fini fiscali britannici.

Qualora una Classe di Azioni sia registrata come fondo a rendicontazione, gli Azionisti residenti nel Regno Unito saranno soggetti all'imposta britannica sul reddito o all'imposta britannica sulle società sulla quota e sulle distribuzioni della Società di un periodo di rendicontazione unitamente alla loro quota di utili registrati ma non distribuiti dello stesso periodo di rendicontazione. Gli Azionisti residenti nel Regno Unito di un fondo non a rendicontazione non saranno soggetti a imposta relativamente agli utili non distribuiti del fondo non a rendicontazione.

Si prevede che talune Classi di Azioni dei Fondi della Società possa richiedere e mantenere lo status di fondo a rendicontazione e che altre Classi di Azioni dei Fondi non possano fare altrettanto. Conseguentemente, gli investitori residenti nel Regno Unito che valutano l'acquisizione delle Azioni di un Fondo possono voler considerare se preferiscono vendere le Azioni di un fondo a rendicontazione a un fondo non a rendicontazione e operare il proprio investimento nel Fondo di conseguenza. la posizione in relazione a qualsiasi Classe di Azioni registrata non come fondo a rendicontazione potrà essere rivista in futuro e, di conseguenza, il Consiglio di amministrazione della Società di riserva il diritto di richiedere all'HMRC la registrazione come fondo a rendicontazione delle Classi di Azioni ritenute opportune. Si ricorda agli Azionisti che non può esservi garanzia di ottenimento, in caso venga ottenuto, di mantenimento dello stato di fondo a rendicontazione per le Classi di Azioni.

Un trattamento fiscale speciale verrà applicato in relazione agli Azionisti che abbiano investito in un particolare Fondo qualora, in qualunque momento di un periodo contabile della Società o degli Azionisti (secondo i casi), il Fondo abbia più del 60% in valore di mercato dei propri investimenti in determinate categorie, in particolare, titoli di debito, denaro depositato a interesse (a parte i contanti in attesa di essere investiti), azioni di istituti di credito fondiario o determinati contratti derivati o contratti per differenza o partecipazioni in fondi comuni di investimento o altri fondi offshore che detengano più del 60% in valore di mercato dei loro investimenti in tali categorie. In tal caso gli Azionisti soggetti a imposta britannica sul reddito dovranno tener conto, come reddito ai fini fiscali britannici, di tutti i profitti e utili derivanti dalle oscillazioni di valore delle Azioni (calcolate in base al fair value alla chiusura di ciascun periodo contabile pertinente dell'Azionista e alla data di cessione della partecipazione). Per quanto riguarda gli Azionisti soggetti all'imposta britannica sul reddito, i

dividendi o altre distribuzioni di utili ricevuti dalla Società saranno trattati come pagamenti di interessi in capo a detti Azionisti e tassati all'aliquota di imposta sul reddito applicabile ai pagamenti di interessi piuttosto che quella applicabile ai dividendi. Al momento si prevede che tali norme saranno applicate almeno ad alcuni dei Fondi.

Norme fiscali speciali si applicano alle società assicurative e ai fondi di investimento, ai fondi comuni di investimento autorizzati, ai fondi pensione e alle società di investimento di tipo aperto del Regno Unito, nonché alle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito residenti nel Regno Unito.

#### *Anti-elusione*

Desideriamo sottoporre all'attenzione degli Azionisti persone fisiche abitualmente residenti nel Regno Unito le disposizioni del Capitolo 2 della Parte 13 dell'Income Tax del 2007 ("norme sul trasferimento di attività all'estero"). Tali disposizioni mirano a prevenire l'elusione dell'imposta sul reddito da parte delle persone fisiche mediante operazioni che comportano il trasferimento di attività o utili a soggetti del Regno Unito (anche società) residenti o domiciliati all'estero e che possono rendere le persone fisiche assoggettabili all'imposta sul reddito relativamente a utili non distribuiti e profitti della Società con cadenza annuale. Tuttavia, tali disposizioni non saranno applicate qualora la persona fisica dimostri (ampiamente) all'HMRC che lo scopo di eludere le imposte britanniche non rientra tra i fini dell'operazione effettuata o che le operazioni in questione sono autentiche operazioni commerciali non intenzionalmente finalizzate all'elusione delle imposte britanniche. Qualora una persona fisica sia stata assoggettata all'imposta sul reddito in relazione a utili attribuitigli ai sensi delle suddette disposizioni, e tali utili gli siano successivamente distribuiti, su tale distribuzione non sarà nuovamente applicata l'imposta sul reddito.

Desideriamo sottoporre all'attenzione degli Azionisti che sono società residenti nel Regno Unito le disposizioni della Parte 9A del Corporation Tax (International and Other Provisions) Act del 2010 ("**Norme CFC**") che può assoggettare talune società residenti nel Regno Unito all'imposta per le società sui profitti (escluse le plusvalenze) di società non così residenti in cui detengono una partecipazione.

Dette disposizioni assoggettano alcune società residenti nel Regno Unito all'imposta britannica sulle società in relazione agli utili (escluse le plusvalenze) delle società non residenti di cui detengono partecipazioni. Le disposizioni riguardano le società residenti nel Regno Unito ritenute detentrici di una partecipazione pari ad almeno il 25% dei profitti di una società non residente controllata da residenti nel Regno Unito e che sia residente in una giurisdizione a bassa tassazione.

Si rammenta agli Azionisti che per i periodi contabili a decorrere o successivi al 1° gennaio 2013 le Norme CFC saranno abrogate e sostituite da nuove norme contenute nell'Allegato 20 del Finance Act 2012 (le "**Nuove norme CFC**"). In termini ampi, le Nuove norme CFC si focalizzano sulla distrazione fittizia di utili dal Regno Unito avvalendosi di disposizioni gateway per definire specificamente gli utili che vi rientrano. Laddove gli utili di una società controllata estera rientrano nelle disposizioni gateway e non siano diversamente escluse da nessuna delle condizioni di ingresso, zone di sicurezza o esenzioni, saranno assegnati al Regno Unito e tassati a carico delle società residenti nel Regno Unito che detengano una partecipazione valutabile del 25% nella società controllata estera.

Desideriamo sottoporre all'attenzione degli Azionisti residenti o abitualmente residenti nel Regno Unito sulle disposizioni dell'articolo 13 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992 ("Articolo 13"). Ai sensi di tali disposizioni, qualora una società non residente nel Regno Unito sarebbe di tipo "chiuso" se residente nel Regno Unito, una porzione degli utili imponibili maturati per la società sarebbe attribuita ai fini fiscali britannici ai "partecipanti" nella società residenti o abitualmente residenti nel Regno Unito e che (unitamente ai soggetti collegati) detengono una partecipazione superiore al 25% nella società. Il termine "partecipante" include gli Azionisti. La parte di utili attribuita all'investitore sarà pari alla quota di utili corrispondente in via equitativa in misura proporzionale alla partecipazione del soggetto "partecipante" nella società.

#### **Alcune considerazioni sull'imposta federale statunitense sul reddito**

**LA DISCUSSIONE A SEGUIRE HA ESCLUSIVAMENTE UNO SCOPO INFORMATIVO E SI CONCENTRA PRINCIPALMENTE SULLE CONSEGUENZE FISCALI NEGLI STATI UNITI PER I POTENZIALI AZIONISTI. CIASCUN AZIONISTA DEVE CONSULTARE IL PROPRIO CONSULENTE FISCALE IN RELAZIONE ALLE CONSIDERAZIONI FISCALI LEGATE A UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ. LE CONSEGUENZE FISCALI POSSONO VARIARE IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE SPECIFICA DEL POTENZIALE INVESTITORE. IN AGGIUNTA, TALUNE CONSIDERAZIONI SPECIFICHE (NON DISCUSSE NEL PRESENTE DOCUMENTO) POSSONO APPLICARSI A SOGGETTI CHE NON SONO AZIONISTI DIRETTI DELLA SOCIETÀ MA CHE SONO RITENUTI DETENERE DELLE AZIONI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI TALUNE NORME DI ATTRIBUZIONE.**

Né la Società né alcun Fondo hanno richiesto una decisione dell'U.S. Internal Revenue Service (“IRS”) o di alcuna agenzia statunitense federale, statale o locale in relazione alle problematiche fiscali che interessano la Società o un Fondo e né la Società né alcun Fondo hanno ottenuto alcun parere di un legale in relazione alle questioni fiscali statunitensi.

Riportiamo di seguito un riepilogo di alcune potenziali conseguenze fiscali a livello federale negli Stati Uniti che possono essere rilevanti per i potenziali azionisti. La discussione non contiene una descrizione esaustiva di tutte le norme fiscali complesse e si fonda sulle leggi esistenti, sulle decisioni giudiziali e su norme, decisioni e prassi amministrative, tutte soggette a variazione, anche con effetto retroattivo. La decisione di investire nella Società deve essere fondata sulla valutazione dei meriti del programma di negoziazione e non sui benefici fiscali attesi negli Stati Uniti.

#### **Status fiscale negli Stati Uniti**

Ciascun Fondo intende operare come una società distinta per i fini fiscali statunitensi, distinta e indipendente dalla Società e dagli altri Fondi. La discussione che segue presuppone che ciascun Fondo sia trattato come una società distinta per i fini fiscali statunitensi a livello federale.

#### **Attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti**

La Sezione 864(b)(2) del Codice prevede un *safe harbor* (“**Safe Harbor**”) applicabile alle società non statunitensi (diverse dai dealer in titoli) che operano negli Stati Uniti nel campo della negoziazione di titoli (inclusi contratti o opzioni per l'acquisto o la vendita di titoli) per proprio conto ai sensi di cui tale società non statunitense non sarà considerata impegnata in alcuna attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti. Il Safe Harbor prevede inoltre che una società non statunitense (diversa da un dealer in materie prime) che negozia materie prime negli Stati Uniti per proprio conto non sia considerata impegnata in attività commerciali o d'affari se “le materie prime sono del tipo regolarmente negoziato su una borsa merci organizzata e se la transazione è del tipo normalmente effettuato in tale sede”. Ai sensi dei regolamenti proposti, un contribuente non statunitense (diverso da un dealer in azioni, titoli, materie prime o derivati) che effettua operazioni negli Stati Uniti in derivati (inclusi (i) derivati su azioni, titoli e talune materie prime e valute, e (ii) taluni contratti con capitale nozionale sulla base di tassi di interesse, azioni o talune materie prime e valute) per proprio conto non è considerato impegnato in un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti. Sebbene la regolamentazione proposta non sia definitiva, l'IRS ha indicato nelle premesse alla proposta di regolamentazione che per i periodi precedenti alla data di efficacia della regolamentazione proposta, i contribuenti potranno assumere una posizione ragionevole rispetto all'applicazione della Sezione 864(b)(2) del Codice per i derivati e che una posizione coerente con la proposta di regolamentazione sarà considerata una posizione ragionevole.

Ciascun Fondo intende condurre le proprie attività in maniera tale da soddisfare i requisiti del Safe Harbor. Pertanto sulla base di quanto precede, le attività di negoziazione del Fondo in titoli e materie prime non dovrebbero costituire un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti e, eccetto nelle circostanze limitate illustrate di seguito, non si prevede che alcun Fondo sia soggetto a una regolare tassazione sui redditi negli Stati Uniti sui profitti da negoziazione. Tuttavia, ove talune attività di un Fondo non fossero riconosciute come rientranti nella tipologia descritta nel Safe Harbor, le attività di

tale Fondo potrebbero configurarsi come un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti nel qual caso il Fondo sarà soggetto all'imposta sul reddito e sui profitti della filiale negli Stati Uniti con riferimento al reddito e agli utili generati da dette attività.

Anche quando le attività di negoziazione di titoli del Fondo non costituiscano negoziazioni o operazioni condotte negli Stati Uniti, il reddito derivato da e i profitti realizzati sulla vendita o sulla cessione di azioni o titoli (diversi da titoli di debito privi della componente azionaria) di U.S. Real Property Holding Corporations ("USRPHC", secondo la definizione di cui all'articolo 897 del Codice), comprese le azioni o i titoli di determinati Fondi comuni di investimento immobiliare (Real Estate Investment Trust, "REIT"), saranno soggetti in generale all'imposta statunitense sul reddito su base netta. Tuttavia, questa norma tributaria può prevedere un'eccezione importante se tale USRPHC possieda una classe di azioni regolarmente negoziata su un mercato dei valori mobiliari riconosciuto e la Società non detenga generalmente (e non sia stata ritenuta detenere sulla base di determinate norme di attribuzione) più del 5% del valore di una classe di azioni o titoli di tale USRPHC regolarmente negoziata in qualsiasi momento durante il periodo di cinque anni che termina alla data di cessione.

\* In aggiunta se un Fondo è o sia considerato impegnato in un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti—a seguito del possesso di una partecipazione sotto forma di limited partnership in una società statunitense o una partecipazione simile, il reddito e gli utili realizzati su tale investimento saranno soggetti all'imposta sui redditi e sui profitti delle filiali negli Stati Uniti.

### **Identità della partecipazione effettiva e trattenuta su taluni pagamenti**

Al fine di evitare una ritenuta d'acconto statunitense del 30% su taluni pagamenti (incluso il pagamento di proventi lordi) effettuati in relazione a taluni investimenti statunitensi, effettivi o così considerati, si richiederà in generale la registrazione della Società e di ciascun Fondo presso l'IRS entro il 31 dicembre 2014 e che gli stessi accettino di identificare alcuni dei loro titolari di conto statunitensi, diretti e indiretti (inclusi titolari di obbligazioni e azionisti). Un investitore non statunitense in un Fondo sarà in genere tenuto a fornire al Fondo le informazioni che identificano la sua proprietà diretta e indiretta negli Stati Uniti. Tali informazioni fornite a un Fondo saranno condivise con l'IRS. Un investitore non statunitense che si configura come "istituto finanziario estero" nell'ambito della sezione 1471(d)(4) del Codice sarà in genere tenuto a registrarsi presso l'IRS entro il 30 giugno 2014 (o data successiva applicabile per talune entità site in giurisdizioni che hanno sottoscritto accordi intergovernativi del Modello 1) e dovrà accettare di identificare i propri titolari di conto statunitensi diretti e indiretti (inclusi titolari di obbligazioni e azionisti). Un investitore non statunitense che non fornisce tali informazioni a un Fondo e che non si registra e accetta di identificare i titolari di conto, può essere soggetto a una ritenuta d'acconto del 30% con relazione alla sua quota dei pagamenti ascrivibili agli investimenti negli Stati Uniti, effettivi o così ritenuti, del Fondo in esame e il Consiglio di Amministrazione potrà compiere qualsiasi azione in relazione alle azioni di un investitore o ai proventi di rimborso per assicurare che tale ritenuta sia economicamente a carico dell'investitore interessato il cui mancato adempimento o la cui mancata fornitura di informazioni ha innescato la trattenuta. Gli azionisti devono consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle possibili implicazioni di tali norme sui rispettivi investimenti nel Fondo.

Gli Azionisti non statunitensi possono altresì essere tenuti a rilasciare talune certificazioni alla Società o a un Fondo in merito alla proprietà effettiva delle azioni e allo status di investitore non statunitense

---

\* Un Fondo è altresì esente dall'imposta sulle cessioni di azioni di REIT, sia che tali azioni siano o meno negoziate regolarmente, se meno del 50% del valore di tali azioni è detenuto, direttamente o indirettamente, da Soggetti non statunitensi in ogni momento nel corso del periodo di cinque anni che termina alla data della cessione. Tuttavia, anche se la cessione delle azioni dei REIT sarebbe esente dall'imposta su base netta, le distribuzioni da parte di un REIT (sia che tale REIT sia o meno un USRPHC), nella misura scrivibile alla cessione da parte del REIT di partecipazioni in immobili statunitensi, sono soggette a imposizione su base netta quando ricevute da un Fondo e possono essere soggette all'imposta sui profitti delle filiali. Le distribuzioni da alcuni REIT negoziati pubblicamente agli azionisti non statunitensi che detengono il 5% o meno delle azioni sono soggette a una ritenuta d'acconto lorda al 30% su tali distribuzioni e non sono soggetti a tassazione su base netta.

del proprietario effettivo al fine di essere esentati dall'obbligo di informativa e dalla ritenuta d'acconto sul rimborso delle Azioni.

### **Ritenuta d'acconto statunitense**

In generale, ai sensi della Sezione 881 del Codice, una società non statunitense che non svolge attività commerciali o d'affari negli Stati Uniti è ciò nonostante soggetta a imposta a un'aliquota fissa del 30% (o aliquota inferiore a seguito di specifico trattato) sull'importo lordo di alcuni redditi generati negli Stati Uniti che non sono effettivamente connessi a un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti, di solito pagabile mediante ritenuta d'imposta. Il reddito soggetto a tale aliquota d'imposta fissa è di importo fisso o determinato annualmente o di natura periodica, inclusi dividendi, alcuni "pagamenti equivalenti a dividendi" e taluni redditi da interessi.

Talune tipologie di reddito sono specificamente esenti dall'imposta al 30% e pertanto la ritenuta non è richiesta sui pagamenti di tale reddito a una società non statunitense. L'imposta al 30% non si applica alle plusvalenze realizzate negli Stati Uniti (a breve o lungo termine) o sugli interessi versati a una società non statunitense sui depositi presso banche statunitensi. L'imposta al 30% non si applica neppure agli interessi che si qualificano come interessi di portafoglio. Il termine "interessi di portafoglio" include generalmente gli interessi (anche lo sconto originale in fase di emissione) su un'obbligazione in forma nominativa emessa dopo il 18 luglio 1984 e rispetto a cui il soggetto che sarebbe stato altrimenti tenuto a effettuare una detrazione e trattenere l'imposta al 30% riceve la dichiarazione richiesta attestante che il proprietario effettivo non è un Soggetto statunitense ai sensi del Codice.

### **Rimborso delle Azioni**

Gli utili realizzati dagli azionisti che non sono Soggetti statunitensi nell'ambito del significato del Codice ("Azionisti non statunitensi") su vendita, scambio o rimborso delle azioni detenute come capitale di norma non sono soggetti a imposta sugli utili federale negli Stati Uniti a condizione che l'utile non sia effettivamente connesso a un'attività commerciale o d'affari negli Stati Uniti. Tuttavia, in caso di persone fisiche straniere non residenti, tale utile sarà soggetto all'imposta al 30% (o aliquota inferiore sulla base dell'eventuale trattato applicabile) se (i) tale persona è presente negli Stati Uniti per almeno 183 giorni durante l'esercizio (su base solare salvo ove lo straniero non residente abbia precedentemente stabilito un esercizio fiscale diverso); e (ii) tale utile sia derivato da fonti statunitensi.

In generale la fonte dell'utile alla vendita, scambio o rimborso delle Azioni è determinata dal luogo di residenza dell'azionista. Al fine di determinare la fonte dell'utile, il Codice definisce la residenza in maniera tale che potrebbe portare un individuo altrimenti non residente negli Stati Uniti a essere considerato come residente negli Stati Uniti solo per le finalità di determinazione della fonte del reddito. Ciascun potenziale azionista - persona fisica che prevede di essere presente negli Stati Uniti per almeno 183 giorni (in un esercizio fiscale) deve consultare il proprio consulente fiscale in relazione alla possibile applicazione della suddetta norma.

Gli utili realizzati da un azionista non statunitense impegnato nello svolgimento di attività commerciali o d'affari negli Stati Uniti sarà soggetto all'imposta federale statunitense sui redditi alla vendita, scambio o rimborso delle Azioni se l'utile è effettivamente connesso con tali attività commerciali o d'affari negli Stati Uniti.

### **Soggetti statunitensi esenti**

Il termine "Soggetto statunitense esente" indica, ai sensi del Codice, un Soggetto statunitense esente dal pagamento dell'imposta federale statunitense sui redditi. In generale un Soggetto statunitense esente è esente dal pagamento dell'imposta federale sui redditi su talune categorie di reddito, quali dividendi, interesse, plusvalenze e reddito simile realizzato su investimenti in titoli o attività di negoziazione. Questo tipo di redditi è esente anche se realizzato su attività di negoziazione di titoli

che costituisce un'attività commerciale o d'affari. Questa esenzione generale non si applica al “reddito imponibile non d'impresa” (“UBTI”) di un Soggetto statunitense esente. Di norma, salvo quanto indicato in precedenza rispetto a talune categoria di attività di negoziazione senti, l'UBTI include reddito e utili derivati da attività commerciali o d'affari, il cui svolgimento è sostanzialmente scorrelato dall'esercizio o dall'adempimento delle funzioni o delle mansioni di un Soggetto statunitense esente. L'UBTI include altresì (i) reddito derivato da un Soggetto statunitense esente da proprietà finanziate con capitale di terzi; e (ii) utili derivati da un Soggetto statunitense esente dalla cessione di proprietà finanziate con capitale di terzi.

Nel 1996, il Congresso ha ritenuto che, in determinate circostanze, il reddito derivato dalla proprietà di azioni di una società non statunitense debba essere trattato come UBTI nella misura in cui sarebbe così trattato se conseguito direttamente dall'azionista. Fatta salva un'eccezione specifica per il reddito di talune compagnie assicurative, il Congresso ha rifiutato di modificare il Codice per richiedere tale trattamento. Conseguentemente, sulla base dei principi di tale legislazione, non si prevede che un Soggetto statunitense esente che investe in una società non statunitense, come un Fondo, realizzi un UBTI in relazione a un investimento senza leva finanziaria nelle azioni. Si consiglia a ciascun Soggetto statunitense esente di consultare i propri fiscalisti in relazione alle conseguenze fiscali statunitensi di un investimento nel Fondo.

Vi sono considerazioni specifiche da valutare per taluni beneficiari di trust a scopo caritatevole che investono in un Fondo. Tali soggetti devono consultare i propri consulenti fiscali per verificare le conseguenze fiscali di tale investimento da parte dei loro beneficiari.

#### **Soggetti statunitensi che non sono Soggetti statunitensi esenti**

La Società e ciascun Fondo saranno classificati come “Passive Foreign Investment Company” (PFIC, società di investimento passiva estera) ai fini delle leggi federali statunitensi sulla tassazione dei redditi.

In aggiunta è possibile che la Società o un Fondo siano una controllata estera (“CFC”). Ai sensi delle norme PFIC, i Soggetti statunitensi nell'ambito del Codice che non sono un Soggetto statunitense esente (“**Soggetti statunitensi non esenti**”) sono soggetti all'imposta federale statunitense sui redditi in relazione al loro investimento nella Società ai sensi di una di tre diverse metodologie. Con il metodo dell’“onere su interessi” un Soggetto statunitense non esente è soggetto a un'imposta (all'aliquota ordinaria dell'imposta sui redditi) più un onere sugli interessi che riflette la passività fiscale differita (non deducibile da una persona fisica) quando costituisce in pegno o vende le azioni conseguendo un utile o riceve una distribuzione dalla Società o da un Fondo. In aggiunta, il patrimonio di un defunto che si configura come Soggetto statunitense non esente non potrà godere dell'esenzione scaglionata nella base fiscale per il valore equo di mercato delle azioni detenute da tale defunto se soggette al metodo dell’“onere su interessi”

In alternativa, un Soggetto statunitense non esente può scegliere ai sensi della norme PFIC di far considerare il Fondo come un *qualified electing fund* (“QEF”) in relazione alle Azioni di tale Fondo. Un Azionista che ha optato per questa scelta, che può essere revocata solo con il consenso dell'IRS, è generalmente tassato sulla sua quota proporzionale degli utili ordinari e delle plusvalenze a lungo termine del Fondo in oggetto, sia che gli utili e ricavi siano a meno distribuiti. In aggiunta, le spese del Fondo, se del caso, debitamente capitalizzate non sono deducibili ai fini del calcolo del reddito incluso come risultato della scelta del QEF. Se il PFIC realizza una perdita netta in un anno specifico, ai sensi delle norme dei QEF, la perdita non viene trasferita in capo al Soggetto statunitense non esente né compensata a fronte del reddito di qualsiasi altro PFIC rispetto a cui è stata operata la scelta del QEF. Inoltre, la perdita non può essere portata a nuovo per ridurre l'inclusione del reddito in relazione al PFIC negli anni successivi. In vece, un Soggetto statunitense non esente può realizzare la perdita solo nel calcolo degli utili o perdite alla cessione delle proprie azioni nel PFIC. Un Soggetto statunitense non esente deve notare che ai sensi delle norme QEF potrebbe essere soggetto a tassazione sul reddito relativo all'apprezzamento non realizzato degli attivi del PFIC ascrivibile a periodi precedenti all'investimento dell'investitore nel PFIC ove tali importi siano riconosciuti dal

PFIC dopo che l'investitore ha acquisito le Azioni. Inoltre, qualsiasi plusvalenza a breve termine netta del PFIC non sarà trasferita come plusvalenza, ma sarà tassata come reddito ordinario. Affinché un azionista possa scegliere l'opzione del QEF la Società deve accettare di fornire talune informazioni a tale azionista su base annuale. La Società si è impegnata a fornire dette informazioni.

In ultimo se le azioni di un Fondo sono considerate “negoziabili”, un Soggetto statunitense non esente può decidere di operare un mark-to-market delle azioni alla fine di ogni anno. Tale utile sul mark-to-market o l'eventuale perdita sono considerati come ordinari. Le perdite ordinarie sono consentite solo nella misura di precedenti utili sul mark-to-market. Tuttavia a seguito della definizione di “negoziabile” adottata nei regolamenti, la Società non prevede che, in relazione ad alcun Fondo, le Azioni possano risultare idonee per questa modalità.

Anche se si applicano le norme PFIC, se la Società o un Fondo è anche un CFC, potrebbero trovare applicazione altre regole oltre alle norme PFIC tali da portare un Soggetto statunitense non esente a (i) riconoscere un reddito imponibile prima di aver ricevuto i proventi distribuibili; o (ii) riconoscere un reddito ordinario imponibile che sarebbe stato altrimenti trattato come plusvalenza a lungo o breve termine. In aggiunta si deve procedere al calcolo del (a) “reddito netto da investimenti” per le finalità dell'imposta Medicare al 3,8% e (b) del reddito imponibile per le finalità dell'imposta regolare sui redditi con riferimento a taluni redditi, incluso il reddito da PFIC e CFC. L'imposta Medicare e l'imposta regolare sui redditi possono essere dovute in diversi anni con riferimento al medesimo reddito.

NELLA MISURA IN CUI I SOGGETTI STATUNITENSIS NON ESENTI SONO SOGGETTI A CONSEGUENZE FISCALI POTENZIALMENTE AVVERSE SE INVESTONO NELLA SOCIETÀ O IN UN FONDO E IL PRECEDENTE RIEPILOGO NON RAPPRESENTA CHE UNA BREVE PANORAMICA DI NORME PARTICOLARMENTE COMPLESSE, SI INVITANO I POTENZIALI INVESTITORI A CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FISCALI PRIMA DI INVESTIRE NELLA SOCIETÀ.

### **Requisiti di rendicontazione per i Soggetti statunitensi**

Ogni Soggetto statunitense ai sensi della definizione del Codice che detiene azioni in un PFIC come la Società o un Fondo è generalmente tenuto a comunicare i propri investimenti nel PFIC su base annuale. In aggiunta tali soggetti che sono persone fisiche saranno in genere tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni fiscali se l'investimento complessivo in taluni attivi finanziari non statunitensi (inclusa la partecipazione in entità come la Società) supera USD 50.000. tali requisiti di dichiarazione possono essere estesi a talune entità statunitensi che sono costituite o approvate al fine di effettuare investimenti in entità non statunitensi come la Società o un Fondo.

Un Soggetto statunitense nell'ambito della definizione del Codice che detiene il 10% o più (tenendo conto di talune norme di attribuzione) dei diritti di voto combinati o del valore totale di tutte le classi di azioni (“**Importo del 10%**”) di una società non statunitense come la Società o un Fondo sarà probabilmente tenuto a compilare una dichiarazione informativa presso l'IRS indicante alcune informazioni sull'azionista interessato, su altri azionisti e sulla società in oggetto. Un Soggetto statunitense ai sensi della definizione del Codice che entro un esercizio fiscale (A) acquisisce azioni di una società non statunitense come la Società o un Fondo, cosicché (i) senza tenere conto delle azioni già detenute tale Soggetto statunitense acquisisce l'Importo del 10% o (ii) tale partecipazione aggiunta alle azioni già detenute dal Soggetto statunitense porta la partecipazione totale di tale Soggetto statunitense nella società non statunitense a raggiungere l'Importo del 10%; oppure (B) cede azioni di una società non statunitense cosicché la partecipazione totale dell'interessato in una società non statunitense scende al di sotto dell'Importo del 10% (in ciascun caso tenendo conto di talune regole di attribuzione), sarà probabilmente tenuto a depositare una dichiarazione informativa presso l'IRS indicante alcune informazioni sull'azionista interessato, su altri azionisti e sulla società in oggetto. La Società non si è impegnata a fornire tutte le informazioni su ogni Fondo o i suoi azionisti necessarie alla compilazione di tali dichiarazioni. In aggiunta, un Soggetto statunitense ai sensi della definizione del Codice che trasferisce liquidità a una società non statunitense come la Società o un Fondo potrebbe essere tenuto a comunicare tale trasferimento all'IRS se (i) immediatamente dopo il

trasferimento tale soggetto detiene, direttamente, indirettamente o per attribuzione almeno il 10% dei diritti di voto totali o del valore totale di tale società; o (ii) l'imposto di denaro trasferito da tale soggetto (o persona correlata) alla società in oggetto nel periodo di dodici mesi che termina alla data del trasferimento ha superato quota USD 100.000.

Alcuni Soggetti statunitensi (“**dichiaranti potenziali**”) che hanno una partecipazione in un conto finanziario estero durante un anno di calendario sono generalmente tenuti a compilare il modulo FinCEN Form 114 (“**FBAR**”) in relazione a ciascun singolo conto. La mancata compilazione di un FBAR richiesto può comportare sanzioni civili e penali. Ai sensi delle linee guida regolamentari vigenti, i potenziali dichiaranti che non posseggono (direttamente o indirettamente) più del 50% dei diritti di voto totali o del valore totale delle azioni della Società o di un Fondo, non sono di regola obbligati a compilare un FBAR con riferimento all'investimento nella Società o in tale Fondo. Tuttavia i potenziali dichiaranti devono consultare i propri consulenti in relazione allo status attuale delle suddette linee guida.

In aggiunta, taluni Soggetti statunitensi nell'ambito del Codice sono tenuti a compilare il Form 8886 (“**Dichiarazione delle transazioni da divulgare**”) all'interno della propria dichiarazione fiscale statunitense e a presentare una copia del Form 8886 presso l'Office of Tax Shelter Analysis dell'IRS ove la Società o un Fondo siano impegnati in talune “transazioni da divulgare” ai sensi dell'U.S. Treasury Regulations. Se l'IRS designa una transazione come transazione da divulgare dopo la presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte dell'azionista per l'esercizio in cui la Società, un Fondo o tale azionista hanno partecipato alla transazione, l'azionista interessato deve compilare il Form 8886 con riferimento a detta transazione entro 90 giorni dalla data in cui l'IRS ha preso la decisione in oggetto. Gli azionisti che sono tenuti a compilare tale rendiconto includono un Soggetto statunitense nell'ambito del Codice se (1) la Società o un Fondo sono trattati come una CFC e tale Soggetto statunitense detiene il 10% dei diritti di voto o (2) tale Soggetto statunitense detiene il 10% (dei diritti di voto o del valore) della Società o di un Fondo e sceglie di operare per il metodo QEF in relazione alla Società o a tale Fondo. In alcune situazioni può essere richiesto di compilare un elenco dei soggetti che partecipano a tale transazione da divulgare, da rendere disponibile all'IRS su richiesta. Inoltre, se un Soggetto statunitense nell'ambito della definizione del Codice riconosce una perdita sulla cessione di Azioni, tale perdita può costituire una “transazione da divulgare” per detto azionista e tale azionista sarà tenuto a compilare il Form 8886. Ai contribuenti che non procedono a comunicare le informazioni richieste sono comminate sanzioni significative. La sanzione massima ammonta a USD 10.000 per le persone fisiche e a USD 50.000 per gli altri soggetti (aumentata a USD 100.000 e USD 200.000, rispettivamente se la transazione è una transazione “listed”). Gli azionisti che sono Soggetti statunitensi nell'ambito della definizione del Codice (inclusi i Soggetti statunitensi non esenti) sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in relazione all'applicazione dei suddetti obblighi di rendicontazione per la loro specifica situazione e per verificare le sanzioni discusse in precedenza.

#### **Imposte su donazioni e successioni**

Le persone fisiche titolari di Azioni che non sono cittadini statunitensi o ex cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti (come stabilito ai fini dell'imposta statunitense su successioni e donazioni) non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni statunitense in relazione alla loro proprietà delle Azioni.

#### **Variazioni future della legislazione applicabile**

La descrizione che precede delle conseguenze fiscali dell'imposta sui redditi in Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti in relazione a un investimento nella e alle attività della Società e di un Fondo si basa su leggi e sui regolamenti soggetti a modifica a seguito di azioni legislative, giudiziarie o amministrative. È possibile che siano promulgate altre leggi che potrebbero assoggettare la Società o il Fondo a imposte sui redditi o assoggettare gli azionisti a maggiori imposte sui redditi.

#### **Altre Imposte**

I potenziali azionisti devono consultare i propri legali in merito alla legislazione fiscale e ai regolamenti di qualsivoglia altra giurisdizione loro applicabili.

LE QUESTIONI FISCALI E GLI ALTRI ARGOMENTI DESCRITTI NEL PRESENTE PROSPETTO NON COSTITUISCONO E NON DEVONO ESSERE INTERPRETATI COME UNA CONSULENZA LEGALE O FISCALE AI POTENZIALI AZIONISTI.

### **Normativa *Foreign Account Tax Compliance***

La normativa denominata *Foreign Account Tax Compliance* ("FATCA") contenute nell'Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010 è studiata per imporre la comunicazione all'Internal Revenue Service statunitense della proprietà diretta e indiretta da parte di taluni soggetti statunitensi di specifici conti non statunitensi ed entità non statunitensi. Il regime di ritenuta d'acconto con aliquota al 30% può applicarsi in caso di mancata comunicazione di talune informazioni e le norme in oggetto si applicano ai pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2013. L'Irlanda ha sottoscritto un accordo intergovernativo con gli Stati Uniti per agevolare la conformità alle disposizioni FATCA. Ai sensi di tale accordo, la conformità alle disposizioni FATCA sarà fatta valere ai sensi della nuova legislazione irlandese in materia di fiscalità e rendicontazione contabile. La Società potrà richiedere ulteriori informazioni agli investitori del Fondo per la conformità ai corrispondenti obblighi. Ciascun potenziale investitore deve consultare i propri consulenti fiscali in merito ai requisiti della normativa FATCA applicabili.

**Si invitano gli Azionisti e i potenziali investitori a consultare i propri consulenti professionali in merito alla tassazione o ad altre conseguenze dell'acquisto, del possesso, della vendita, della conversione o di altra alienazione delle Azioni ai sensi delle leggi del proprio paese di costituzione, insediamento, cittadinanza, residenza o domicilio.**

### **INVESTIMENTI EFFETTUATI DA PIANI PREVIDENZIALI AZIENDALI STATUNITENSIS**

Riportiamo di seguito un riepilogo di taluni aspetti dell'ERISA sulla base dell'ERISA, delle decisioni giudiziali, delle norme e delle interpretazioni dell'U.S. Department of Labor ("DOL") in essere alla data odierna. tale riepilogo è di natura generale e non analizza ogni aspetto dell'ERISA potenzialmente rilevante per la Società, un Fondo o uno specifico investitore. Conseguentemente ciascun potenziale investitore deve consultare i propri legali per comprendere gli aspetti dell'ERISA che interessano la Società, ciascun Fondo e l'investitore.

L'ERISA impone talune responsabilità generali e specifiche sui soggetti che operano come fiduciari in relazione a un Piano ERISA, incluso in materia di prudenza, diversificazione, transazioni vietate e conformità con altre norme. Nel determinare se uno specifico investimento sia appropriato per un Piano ERISA, le norme del DOL prevedono che un fiduciario di un Piano ERISA debba considerare adeguatamente, tra l'altro, il ruolo che l'investimento ha all'interno del portafoglio del Piano ERISA, valutando se l'investimento sia ragionevolmente studiato per promuovere gli scopi del Piano ERISA, i fattori di rischio e rendimento del potenziale investimento, la composizione del portafoglio con riferimento alla diversificazione, la liquidità e il rendimento attuale del portafoglio totale rispetto alle esigenze di flussi di casse previste del Piano ERISA, il rendimento stimato del portafoglio totale con riferimento agli obiettivi di finanziamento del Piano ERISA, e la limitazione dei diritti degli azionisti al riscatto della totalità o di parte delle proprie azioni o al trasferimento delle Azioni. Prima di investire gli attivi di un Piano ERISA in un Fondo, il fiduciario deve stabilire se tale investimento sia coerente con le proprie responsabilità fiduciarie e con i regolamenti vigenti. Ad esempio, un fiduciario deve valutare se un investimento nel Fondo possa essere eccessivamente illiquido o troppo speculativo per uno specifico Piano ERISA Plan e se gli attivi del Piano ERISA siano sufficientemente diversificati. Se un fiduciario, in relazione a tale Piano ERISA, viola i propri doveri fiduciari nella selezione di un investimento o del corso di azione di un investimento per tale Piano ERISA, il fiduciario potrà essere chiamato a rispondere personalmente delle perdite sostenute dal Piano ERISA a seguito di tale violazione.

### **Attivi dei piani**

L'ERISA e le norme del DOL applicabili descrivono quando gli attivi sottostanti di un'entità in cui i "piani previdenziali", come da definizione alla Sezione 3(42) dell'ERISA e di qualsiasi norma promulgata sulla base della stessa ("Piani previdenziali"), investono debbano essere trattati come

“attivi del piano” ai sensi dell'ERISA. Ai sensi dell'ERISA, il termine Piano previdenziale include un “piano previdenziale aziendale” soggetto alle disposizioni del Titolo I dell'ERISA, un “piano” che è soggetto alle disposizioni sulle transazioni vietate di cui alla Sezione 4975 del Codice, e entità i cui attivi sono trattati come “attivi del piano” in virtù dell'investimento nei medesimi da parte dei Piani previdenziali.

Ai sensi dell'ERISA, come regola generale, quando un Piano ERISA investe gli attivi in un'altra entità gli attivi del Piano ERISA includono i suoi investimenti, ma non per la sola ragione di tali investimenti, alcuno degli attivi sottostanti dell'entità. Tuttavia, quanto un Piano ERISA acquisisce una “partecipazione azionaria” in un'entità che non è: (a) un "titolo offerto al pubblico "; o (b) un titolo emesso da un fondo di investimento registrato ai sensi dell'Investment Company Act, gli attivi del Piano ERISA Plan includono sia la partecipazione azionaria sia un interesse indiviso in ciascuno degli attivi sottostanti dell'entità, salvo ove sia stabilito che: (i) l'entità è una "società operativa "; o (ii) che la partecipazione azionaria dei piani previdenziali aziendali è limitata.

Ai sensi dell'ERISA, gli attivi di un'entità non sono trattati come “attivi del piano” se i piani previdenziali detengono meno del 25% (o di quella percentuale più elevata stabilita nelle norme promulgate dal DOL) del valore di ciascuna classe di partecipazioni azionari dell'entità. Le partecipazioni azionarie detenute da un soggetto con potere discrezionale o di controllo in relazione agli attivi dell'entità e ogni partecipazione azionaria detenuta da un soggetto che fornisce consulenze di investimento a fronte di una commissione (diretta o indiretta) con riferimento a tali attivi; o una affiliata di tale soggetto (diversa da un piano previdenziale aziendale) non sono considerate ai fini di determinare se gli attivi dell'entità siano da trattare come “attivi del piano” ai sensi dell'ERISA. Il test sulla percentuale di proprietà dei piani previdenziali si applica alla data di acquisizione a parte di un soggetto di una partecipazione azionaria. In aggiunta, un parere consultivo del DOL stabilisce che un rimborso di una partecipazione azionaria da parte di un investitore costituisce l'acquisizione di una partecipazione azionaria da parte dei restanti investitori (tramite un aumento della proprietà percentuale delle restanti partecipazioni azionarie), facendo in tal modo scattare il test di percentuale di proprietà dei piani previdenziali aziendali al momento del rimborso.

Ai sensi dei regolamenti del DOL, stante che attivi e passivi di ciascuno dei Fondi sono segregati rispetto agli attivi e passivi di ogni altro Fondo, l'entità da sottoporre al test è ciascun Fondo e il fatto che i piani previdenziali possano detenere il 25% o più di una classe di titoli azionari che rappresentano un particolare Fondo della Società, non porta gli attivi di qualsiasi altro Fondo a dover essere trattati come “attivi del piano” per le finalità dell' ERISA.

### **Limitazione agli investimenti da parte di investitori che sono piani previdenziali**

Salvo diversa indicazione nel Supplemento pubblicato in relazione a uno specifico Fondo, il Gestore degli investimenti intende monitorare gli investimenti dei Fondo per assicurare che l'investimento complessivo da parte di Piani previdenziali non sia pari o superiore al 25% (o percentuale superiore fissata nelle norme promulgate dal DOL) del valore di ogni classe di titoli azionari in ciascun Fondo cosicché gli attivi di tale Fondo non siano trattati come “attivi del piano” ai sensi dell'ERISA. Le partecipazioni azionarie detenute in relazione a uno specifico Fondo dal Gestore degli investimenti o dalle sue affiliate non sono considerate al fine di determinare se gli attivi di tale Fondo siano trattati come “attivi del piano” per le finalità dell'ERISA. La Società può esercitare il proprio diritto al rimborso coatto di tutte o di una parte delle Azioni di un Azionista, incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, per assicurare la conformità alla limitazione in percentuale all'investimento in uno specifico Fondo da parte dei fondi previdenziali aziendali. Il Gestore degli investimenti si riserva, tuttavia, il diritto, di rinunciare alla limitazione in percentuale all'investimento in uno specifico Fondo da parte di fondi previdenziali aziendali e adempiere successivamente i requisiti dell'ERISA in relazione a tale Fondo.

### **Dichiarazioni dei Piani**

Un Piano ERISA che si propone di investire in uno specifico Fondo è tenuto a dichiarare che lo stesso, e ogni fiduciario responsabile degli investimento del Piano ERISA, è consapevole e comprende gli

obiettivi di investimento di detto Fondo, le sue politiche e strategie e che la decisione di investire gli attivi del piano in tale Fondo è stata assunta tenendo in debita considerazione i fattori di investimento rilevanti rispetto al Piano ERISA e che è coerente con i doveri e le responsabilità in capo ai fiduciari con riferimento alle decisioni di investimento ai sensi dell'ERISA.

*Sia che gli attivi dello specifico Fondo siano trattati come “attivi del piano” o meno per le finalità dell'ERISA, un investimento in tale Fondo da parte di un Piano ERISA è soggetto all'ERISA. Conseguentemente i fiduciari dei Piani ERISA devono consultare i propri legali per verificare le conseguenze ai sensi dell'ERISA di un investimento nel Fondo.*

### **Piani ERISA e fondi pensione individuali con precedenti rapporti con il Gestore degli investimenti o le sue affiliate**

Alcuni potenziali investitori sotto forma di Piani ERISA e fondi pensione individuali possono avere un rapporto in essere con il Gestore degli investimenti o con altre entità affiliate al Gestore degli investimenti. Ciascuna di tali entità potrà essere considerata come parte interessata e/o fiduciario di un Piano ERISA o fondo pensione individuale a cui il Gestore degli investimenti o le sue affiliate forniscono servizi di gestione degli investimenti, consulenze per gli investimenti o altri servizi. L'ERISA vieta di usare gli attivi di un Piano ERISA a beneficio di una parte interessata e vieta altresì a un fiduciario di un Piano ERISA di utilizzare la propria posizione per spingere il Piano ERISA a effettuare un investimento da cui lo stesso o taluni terzi in cui detto fiduciario ha un interesse possano ricevere una commissione o altro corrispettivo. Disposizioni analoghe sono imposte dal Codice in relazione ai fondi pensione individuali. I Piani ERISA e I fondi pensione individuali che sono investitori devono consultarsi con i propri legali per stabilire se la partecipazione in un Fondo sia una transazione vietata dall'ERISA o dal Codice.

### **Compensi indiretti ammissibili**

L'informativa nel Prospetto costituisce lo sforzo in buona fede del Gestore degli investimenti di conformarsi ai requisiti di informativa del Form 5500, Allegato C e di consentire il trattamento dei propri compensi come compensi indiretti ammissibili.

### **Normative e interpretazioni future**

Le disposizioni della legge ERISA sono soggette a costanti revisioni e interpretazioni approfondite, a livello amministrativo e giudiziale. Quando qui contenuto in relazione alla legge ERISA è, necessariamente, generale e potrebbe essere interessato dalla futura pubblicazione di norme e interpretazioni. I potenziali investitori devono rivolgersi ai propri consulenti legati per verificare le conseguenze ai sensi della legge ERISA derivanti dall'acquisizione e dal possesso delle Azioni.

### **RESTRIZIONI SUGLI INVESTITORI**

Le Azioni potranno essere offerte soltanto a investitori che sono: (1) Soggetti non statunitensi (secondo la definizione fornita di seguito); e (2) Soggetti statunitensi che sono sia “investitori accreditati” secondo la definizione fornita nel Regolamento D di cui al Securities Act, sia “acquirenti qualificati” ai sensi dell'art. 2(a)(51) dell'Investment Company Act (“Investitori statunitensi ammessi”).

I richiedenti e i cessionari dovranno certificare di essere o meno cittadini residenti in Irlanda.

Per “Stati Uniti” si intendono gli Stati Uniti, i suoi singoli stati, territori e possedimenti, e ogni enclave del governo degli Stati Uniti, le sue agenzie governative e organismi statali. I seguenti soggetti non sono considerati “Soggetti statunitensi”: (1) persone fisiche non residenti o non cittadine degli Stati Uniti; (2) società di persone o di capitali o altre entità diverse da entità organizzate essenzialmente per investimenti passivi ai sensi delle leggi di una giurisdizione non statunitense e che abbiano la principale sede di attività in una giurisdizione non statunitense; (3) proprietà o trust, i cui proventi non siano soggetti alla normativa federale statunitense sulla tassazione dei redditi indipendentemente dalla fonte, purché nessun esecutore e amministratore di tali proprietà o fiduciario di tali trust, secondo i casi, sia un “Soggetto statunitense”; (4) entità organizzate ai sensi delle leggi di

una giurisdizione non statunitense e che abbiano la principale sede di attività in una giurisdizione non statunitense, purché: tali entità non siano state fondate da un Soggetto statunitense principalmente al fine di investire in titoli non registrati ai sensi del Securities Act, a meno che esse siano organizzate, costituite e possedute esclusivamente da “investitori accreditati” (di cui alle norme della Securities and Exchange Commission), che non siano persone fisiche, patrimoni o trust; (5) piani previdenziali per dipendenti, funzionari o titolari di entità organizzate e con sede dell’attività principale fuori dagli Stati Uniti, purché tali piani siano costituiti e amministrati in conformità con le leggi di un paese diverso dagli Stati Uniti e secondo le consuetudini e documentazioni di tale paese; e (6) altri soggetti che non siano Soggetti statunitensi ai sensi dell’art. 7701(a)(30) del Codice.

Gli investitori devono rivedere la sezione “Nuove emissioni” a pagina 12.

Si invitano i potenziali investitori a consultare i propri consulenti legali, tributari e finanziari in merito alle proprie circostanze individuali e all’adeguatezza di un investimento in un Fondo.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

### **Conflitti di interessi**

Il Gestore degli investimenti, la Depositaria e l’Agente amministrativo potranno, secondo necessità, operare in qualità di gestori, depositarie, conservatori del registro, amministratori, distributori, consulenti per gli investimenti o dealer in relazione a, o essere comunque coinvolti nella gestione di altri fondi aventi obiettivi di investimento analoghi a quelli della Società o di un Fondo. È, pertanto, possibile che uno di essi, nel corso dell’attività, si trovi in potenziale conflitto d’interesse con la Società o un Fondo. Ciascuno di essi, in tale eventualità, dovrà tenere costantemente presenti i propri obblighi nei confronti della Società e dei Fondi cercando di risolvere i conflitti in modo equo. Inoltre, le figure elencate sopra potranno negoziare operazioni, come committenti o agenti, con la Società, purché dette operazioni vengano eseguite alle normali condizioni commerciali negoziate in base al principio del valore normale e negli interessi degli Azionisti.

Le operazioni saranno ritenute concluse alle normali condizioni commerciali in conformità con il principio del valore normale nei seguenti casi: (1) in presenza di valutazione certificata di transazione rilasciata da un esperto autorizzato dalla Depositaria, o dai Consiglieri nel caso di operazioni che coinvolgano la Depositaria, in quanto indipendente e competente; ovvero (2) l’operazione venga eseguita alle migliori condizioni in uno scambio di investimenti organizzato in conformità con le norme che regolamentano tali scambi; o, nei casi in cui le condizioni (1) e (2) siano impraticabili, (3) l’operazione sia eseguita a condizioni ritenute dalla Depositaria, o dai Consiglieri in caso di operazioni che coinvolgano la Depositaria, soddisfacenti in quanto normali condizioni commerciali in conformità con il principio del valore normale.

Il Gestore degli investimenti e le sue società controllate e collegate, i suoi membri del gruppo, associati, agenti, consiglieri, funzionari o delegati (definiti collettivamente “Soggetti collegati” e, singolarmente, “Soggetto collegato”) potranno impiegare società di intermediazione che vendono Azioni o che forniscono al Gestore degli investimenti servizi di ricerca e consulenza, beni strumentali informatici, servizi di software o ricerca specializzati che, in base a ragionevoli previsioni, potranno portare beneficio alla Società, ma soltanto in conformità con le Regole di condotta della FCA e quando il Soggetto o i Soggetti collegati ritengano che nessun’altra società sia in grado di offrire una combinazione migliore di qualità di realizzazione e prezzo vantaggioso, quando la società si sia impegnata a fornire la migliore realizzazione alla Società e quando le tariffe di intermediazione non siano superiori alle abituali commissioni di intermediazione istituzionali per la fornitura di un servizio completo. Il Soggetto collegato dovrà assicurarsi che la Società comunichi eventuali accordi di soft commission nelle relazioni periodiche pubblicate dalla stessa ai sensi delle leggi applicabili e che (a) l’intermediario o controparte dell’accordo si sia impegnato a offrire la migliore realizzazione alla Società e (b) tali accordi di soft commission intervengano nella fornitura di servizi di investimento alla Società.

Nello Statuto si stabilisce che alcuni investimenti dei Fondi potrebbero essere valutati sulla base dei prezzi forniti da un esperto e che abbiano ricevuto l’approvazione della Depositaria. Il Gestore degli investimenti o una parte collegata a esso potranno costituire l’esperto autorizzato allo scopo dalla

Depositaria. La commissione del Gestore degli investimenti è calcolata sulla base del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Maggiore è il Valore Patrimoniale Netto di un Fondo e maggiore sarà la commissione pagabile al Gestore degli investimenti. Pertanto, un conflitto potrebbe verificarsi laddove il Gestore degli investimenti sia autorizzato come esperto ai fini della determinazione dei prezzi di una particolare attività del corrispondente Fondo.

Il Gestore degli investimenti potrà sottoscrivere accordi di condivisione delle commissioni con intermediari o negozianti. Qualora il Gestore degli investimenti negozi il recupero di una parte delle commissioni addebitate da un intermediario o negoziante in relazione all'acquisto o alla vendita di titoli per un Fondo, la commissione scontata dovrà essere pagata al corrispondente Fondo.

Non sono stati nominati consulenti per rappresentare gli interessi separati degli Azionisti. Pertanto, gli Azionisti non si sono avvalsi di un consulente indipendente nella strutturazione della Società o dei Fondi o nella definizione dei relativi interessi, diritti e obblighi del Gestore degli Investimenti e degli Azionisti. Il presente Prospetto e ogni Supplemento sono stati redatti sulla base delle informazioni fornite dal Gestore degli investimenti e Arthur Cox non ha verificato in modo indipendente tali informazioni.

### **Il capitale sociale**

L'importo del capitale sociale della Società sarà in ogni momento pari al Valore Patrimonio Netto. Il capitale sociale autorizzato massimo è di cinquecento miliardi di azioni prive di valore nominale. Alla data del presente Prospetto, la Società ha emesso Azioni di sottoscrizione per un valore pari a EUR 300.000. Le Azioni di sottoscrizione non partecipano all'attivo dei Fondi. La Società si riserva il diritto di rimborsare la totalità o una parte delle Azioni di sottoscrizione a condizione che la Società abbia costantemente un capitale sociale emesso minimo del valore di EUR 300.000.

Un Fondo può essere costituito da una o più Classi di Azioni. Ciascuna Classe di Azioni potrà farsi carico, nella misura in cui ciò sia applicabile, delle proprie competenze e spese, che potrebbe differire dalle competenze e spese pagate da un'altra Classe di Azioni.

Ogni Azione conferisce all'Azionista il diritto di partecipare equamente e proporzionalmente ai dividendi e all'attivo netto del corrispondente Fondo in relazione al quale viene emessa, salvo in caso di dividendi dichiarati prima della sottoscrizione. La titolarità delle Azioni di sottoscrizione è limitata all'importo sottoscritto.

I ricavi dell'emissione di Azioni saranno iscritti nei libri contabili della Società relativamente al Fondo specifico e saranno utilizzati per acquisire per conto del Fondo attività nelle quali il Fondo potrà investire. Ciascun Fondo manterrà registri e bilanci separati.

I Consiglieri si riservano il diritto di ridesignare di volta in volta le Classi di Azioni, purché gli azionisti della Classe in questione siano precedentemente informati dalla Società che le Azioni saranno ridesignate e siano messi in condizione di chiedere alla Società il rimborso delle proprie Azioni; tale requisito non dovrà essere applicato laddove i Consiglieri ridesignino Azioni in emissione al fine di consentire la creazione di una Classe aggiuntiva di Azioni, nel qual caso gli Azionisti saranno informati dell'avvenuta ridesignazione delle Azioni.

Ogni Azione conferisce ai detentori il diritto di partecipare e votare in occasione delle assemblee della Società e del corrispondente Fondo rappresentato dalla data Azione. Lo Statuto dispone che le delibere possano essere votate durante le assemblee degli Azionisti per alzata di mano, salvo la richiesta di votazione segreta da parte di cinque Azionisti o dagli Azionisti detentori del 10% o più delle Azioni o salvo che il Presidente dell'assemblea ne faccia richiesta. Ciascuna Azione conferisce al detentore il diritto a esprimere un voto in relazione a questioni della Società sottoposte agli Azionisti mediante votazione segreta. Nessuna Classe di Azioni conferisce al detentore diritti preferenziali o di prelazione o il diritto a partecipare ai profitti e ai dividendi di alcuna Classe di Azioni o alcun diritto di voto con riferimento a questioni che riguardano esclusivamente altre classi di Azioni.

Le delibere per modificare i diritti relativi alle Azioni di una Classe devono essere approvate da almeno tre quarti dei detentori di Azioni rappresentati o presenti e votanti in una riunione generale

debitamente convocata in conformità con lo Statuto. Il quorum delle assemblee generali convocate per discutere la modifica dei diritti relativi alle Azioni corrisponderà a un numero di Azionisti pari a due o più soggetti che detengano un terzo delle Azioni.

Lo Statuto della Società conferisce ai Consiglieri l'autorità di emettere Azioni frazionali della Società, che saranno arrotondate a due cifre decimali. Le Azioni frazionali non conferiscono diritti di voto nelle assemblee generali della Società e dei Fondi e il valore patrimoniale netto delle Azioni frazionali sarà pari al valore netto delle attività per Azione rettificato in modo proporzionale per la frazione.

Le Azioni di sottoscrizione conferiscono agli Azionisti che le detengono il diritto di partecipare e votare in tutte le assemblee della Società, ma non di partecipare ai dividendi o all'attivo netto del Fondo.

### **Assemblee**

Tutte le assemblee generali della Società si terranno in Irlanda. Ogni anno, la Società terrà un'assemblea denominata assemblea generale annuale. L'assemblea generale annuale della Società sarà convocata con preavviso di ventuno giorni di calendario (escluso il giorno dell'invio della convocazione e il giorno dell'assemblea). La convocazione dovrà specificare la sede e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno. Ciascun Azionista potrà partecipare anche per delega. Le delibere ordinarie sono approvate a maggioranza semplice dei voti, mentre le delibere speciali sono approvate da una maggioranza costituita dal 75% o più dei voti. Lo Statuto dispone che le delibere possano essere votate dall'assemblea degli Azionisti per alzata di mano, salvo la richiesta di votazione segreta da parte di cinque Azionisti o dagli Azionisti detentori del 10% o più delle Azioni o salvo che il Presidente dell'assemblea ne faccia richiesta. Ciascuna Azione (comprese le Azioni di sottoscrizione) conferisce al detentore il diritto a esprimere un voto in relazione a questioni della Società sottoposte agli Azionisti mediante votazione segreta. Il Presidente dell'assemblea, con il consenso dell'assemblea in cui sia presente il quorum, aggiorna l'assemblea. Il quorum delle assemblee aggiornate dovrà essere pari a un Azionista presente di persona o per delega e con diritto di voto.

### **Relazioni**

Ogni anno i Consiglieri dovranno far redigere una relazione annuale e un bilancio annuale certificato della Società. Questi documenti saranno inviati agli Azionisti almeno ventuno giorni prima dell'assemblea generale annuale e, in ogni caso, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale. La relazione annuale e il bilancio certificato della Società dovranno essere redatti conformemente ai requisiti degli IFRS. Inoltre, la Società dovrà diffondere presso gli Azionisti, entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, una relazione semestrale che includerà un bilancio semestrale non certificato della Società.

I bilanci annuali saranno redatti alla data del 31 dicembre di ogni anno. I bilanci annuali iniziali saranno redatti alla data del 31 dicembre 2012. I bilanci semestrali non certificati saranno redatti alla data del 30 giugno di ogni anno e il primo turno di bilanci semestrali provvisori sarà redatto alla data del 30 giugno 2013. Nel caso in cui l'ultimo giorno di calendario di un mese cada in un giorno non lavorativo, i Consiglieri si riservano il diritto, ai fini della determinazione del Valore Patrimoniale Netto, di trattare alcuni ratei passivi, quali commissioni di gestione degli investimenti, commissioni di amministrazione e altri costi, che maturano nei giorni di calendario del mese successivo all'ultimo giorno lavorativo come fossero maturati nell'ultimo giorno lavorativo in questione.

La relazione annuale certificata e le relazioni semestrali non certificate contenenti il bilancio della Società saranno inviati gratuitamente a ciascun Azionista e resi disponibili per eventuali verifiche presso la sede legale del Gestore degli investimenti e della Società.

### **I Fondi e la separazione della responsabilità**

La Società è un fondo multi-comparto con responsabilità separata tra i Fondi, ciascuno dei quali può comprendere una o più classi di Azioni della Società. I Consiglieri potranno di volta in volta, previa approvazione della Banca centrale, istituire ulteriori Fondi mediante l'emissione di una o più classi separate di Azioni secondo i termini che i Consiglieri stabiliranno. I Consiglieri potranno, di volta in

volta, in conformità con i requisiti della Banca centrale, istituire una o più classi di Azioni separate in un Fondo secondo i termini che i Consiglieri stabiliranno.

Le attività e passività di ciascun Fondo saranno allocate secondo le seguenti modalità:

- (a) i ricavi dell'emissione di Azioni che rappresentano un Fondo saranno iscritti nei libri contabili della Società relativamente al corrispondente Fondo e le attività, le passività, il reddito e le spese ad esso attribuibili saranno registrate relativamente al Fondo secondo quanto prescritto dallo Statuto e dall'Atto costitutivo;
- (b) laddove eventuali attività dovessero derivare da altre attività, tali attività derivate saranno iscritte nei libri contabili della Società relativamente allo stesso Fondo delle attività dalle quali sono derivate e in ogni valutazione delle attività, l'aumento o riduzione di valore dovrà essere imputato al relativo Fondo;
- (c) laddove la Società dovesse incorrere in passività relative a una qualsiasi attività di un determinato Fondo o ad azioni intraprese in relazione a un'attività di un determinato Fondo, tale passività dovrà essere imputata al relativo Fondo, secondo i casi;
- (d) laddove le attività o passività della Società non possano essere attribuite a un determinato Fondo, tali attività o passività saranno distribuite, previa approvazione della Depositaria, proporzionalmente tra tutti i Fondi al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo; e
- (e) ciascun Fondo manterrà registri separati.

Eventuali passività attribuibili o di pertinenza dei Fondi dovranno essere estinte solamente attingendo alle attività di tale Fondo, e né il Fondo né alcun Consigliere, amministratore giudiziale, ispettore, curatore, curatore provvisorio o altro soggetto dovrà impiegare o essere obbligato a impiegare le attività di tale Fondo per adempiere a eventuali passività subite per conto ovvero attribuibili ad altri Fondi.

In ogni contratto, accordo o transazione sottoscritto dalla Società dovranno essere impliciti i seguenti termini:

- (i) la parte o le parti contraenti con la Società non potranno chiedere, né con azioni legali né con altri mezzi di qualsiasi natura, diritto di rivalsa sulle attività dei Fondi al fine di ottenere il soddisfacimento totale o parziale di oneri che non siano stati assunti per conto di tale Fondo;
- (ii) ove una parte contraente con la Società riesca, con qualsiasi mezzo, a rivalersi sulle attività del Fondo per il soddisfacimento totale o parziale di oneri non sostenuti per conto di tale Fondo, tale parte sarà tenuta a versare alla Società una somma equivalente al valore del beneficio così ottenuto; e
- (iii) ove una parte contraente con la Società ottenga il pignoramento o il sequestro con qualsiasi mezzo, o comunque l'esecuzione forzata sulle attività di un Fondo relativamente a oneri che non sono stati sostenuti per conto di quel Fondo, tale parte dovrà detenere tali attività o i proventi diretti o indiretti della vendita di tali attività in trust per la Società e dovrà tenere tali attività o proventi separati e identificabili come proprietà del trust.

Tutte le somme recuperabili dalla Società saranno accreditate a copertura degli oneri eventualmente derivanti ai sensi delle condizioni implicite definite nei punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra.

Ogni attivo o somma recuperata dalla Società sarà destinato alla compensazione del Fondo, al netto della detrazione o del pagamento di qualsiasi costo di recupero.

Nel caso in cui le attività attribuibili a un Fondo siano sottoposte a sequestro per soddisfare oneri non attribuibili a tale Fondo, e fino a quando il Fondo in questione non possa essere reintegrato delle attività o ricevere una compensazione equivalente, i Consiglieri, previo consenso della Depositaria, dovranno certificare o far certificare il valore delle attività sottratte al Fondo in questione e trasferire o pagare dalle attività del Fondo o dei Fondi al quale o ai quali l'onere è riferibile, con priorità su tutte le altre richieste di pagamento nei confronti di tale Fondo o Fondi, beni o somme sufficienti a reintegrare al Fondo in questione del valore delle attività o degli importi persi.

Un Fondo non è una persona giuridica distinta dalla Società, ma la Società può agire ed essere convenuta in giudizio in relazione a un Fondo specifico e può esercitare eventuali diritti di compensazione per conto dei Fondi analoghi a quelli applicabili ai sensi di legge tra le società, e le attività di un Fondo sono soggette alle ordinanze di un tribunale come se il Fondo fosse una persona giuridica distinta.

Ciascun Fondo manterrà registri separati.

### **Cessazione**

La Società potrà rimborsare la totalità delle Azioni o tutte le azioni di un Fondo o di una Classe nelle seguenti circostanze:

- (i) mediante delibera ordinaria della Società, di un Fondo o di una Classe in un'assemblea generale della Società;
- (ii) se così stabilito dai Consiglieri, con preavviso scritto di almeno trenta giorni inviato ai detentori delle azioni del Fondo o della Classe in questione; o
- (iii) qualora siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui la Depositaria ha notificato alla Società la propria intenzione di dimettersi da depositaria della Società, del Fondo o della Classe, o la Depositaria abbia perso l'autorizzazione della Banca centrale ad agire da depositaria e nessun sostituto sia stato designato.

Nel caso in cui un rimborso di Azioni dovesse determinare un numero di Azionisti inferiore a due o a un diverso numero minimo definito nello Statuto, o laddove determinasse l'abbassamento del capitale azionario emesso della Società al di sotto della soglia minima richiesta dalle leggi applicabili, la Società potrà differire il rimborso del numero minimo di Azioni sufficiente ad assicurare la conformità con le leggi applicabili. Il rimborso di dette Azioni sarà differito fino alla liquidazione della Società o fino a quando la Società non procuri l'emissione di un numero di Azioni sufficiente a consentire il rimborso. La Società avrà la facoltà di selezionare le Azioni per il rimborso differito in modo equo e ragionevole e ritenuto soddisfacente dalla Depositaria.

In caso si debba procedere al rimborso di tutte le Azioni di un Fondo, le attività disponibili per la distribuzione (dopo aver soddisfatto i creditori) saranno distribuite in modo proporzionale tra i detentori delle Azioni in base al numero di Azioni detenute nel Fondo in questione. Le attività di ciascun Fondo disponibili per la distribuzione (dopo aver soddisfatto i creditori) saranno distribuite in modo proporzionale tra i detentori delle Azioni del Fondo in questione e il saldo delle attività della Società rimanenti non comprese in nessun altro Fondo dovrà essere distribuito tra i Fondi in proporzione al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo immediatamente prima di eventuali distribuzioni agli Azionisti e dovrà essere distribuito tra gli Azionisti di ciascun Fondo in proporzione al numero di Azioni di tale Fondo da essi detenute.

Previa delibera ordinaria degli Azionisti o con il consenso degli Azionisti, la Società potrà eseguire distribuzioni in natura agli Azionisti o a singoli Azionisti che diano il proprio consenso. La distribuzione di tali attività sarà soggetta all'autorizzazione della Depositaria. In caso di distribuzione in natura, la Società dovrà, se richiesto da un Azionista autorizzato a ricevere tale distribuzione in natura, alienare le specifiche attività e trasferire i proventi di tale cessione all'Azionista, fermo restando che non vi saranno garanzie in merito al prezzo che sarà ottenuto in tale cessione di attività. In caso si debba procedere al rimborso di tutte le Azioni e venga proposto il trasferimento, totale o parziale, delle attività della Società a un'altra società, la Società, con delibera speciale degli Azionisti, potrà scambiare le proprie attività con Azioni o interessi analoghi della società cessionaria, destinandoli alla distribuzione tra gli Azionisti.

In caso di liquidazione della Società, le attività disponibili per la distribuzione saranno distribuite in modo proporzionale in base al numero di Azioni detenute da ciascun Azionista in ciascuna Classe di Azioni di un Fondo.

## **Varie**

1. La Società non è, e sin dalla sua costituzione non è stata, coinvolta in procedimenti legali o arbitrati e i Consiglieri non sono a conoscenza di procedimenti legali o arbitrati in corso o minacciati dalla Società o nei confronti della stessa.
2. Salvo quanto disposto oltre non esistono contratti di servizio in essere tra la Società e i suoi Consiglieri, né vi sono proposte per la sottoscrizione di tali contratti.
3. Nessuno dei Consiglieri è interessato in contratti o accordi esistenti alla data del presente documento e rilevanti ai fini delle attività della Società.
4. Alla data del presente documento, i Consiglieri, il loro coniuge, i loro figli minori o altre persone collegate non hanno interessi diretti o indiretti nel capitale sociale della Società né opzioni relative a tale capitale.
5. Né il Capitale azionario né il capitale di prestito della Società sono soggetti a opzioni o sono concessi in opzione, incondizionatamente o con riserva.
6. Salvo quanto disposto nel presente documento nella sezione “Commissioni e spese”, la Società non ha concesso commissioni, sconti, intermediazioni o altre condizioni speciali in relazione alle Azioni emesse dalla Società.
7. La Società non ha, e sin dalla sua costituzione non ha avuto, soggetti aziendali o controllate.

## **Contratti rilevanti**

I seguenti contratti, i cui dettagli sono esposti nella sezione “Gestione e Amministrazione”, sono stati sottoscritti e sono o potrebbero essere rilevanti:

- (a) il contratto di deposito sottoscritto in data 9 agosto 2012, tra la Società e la Depositaria in virtù del quale quest'ultima agisce in qualità di depositario della Società;
- (b) il contratto di gestione degli investimenti sottoscritto in data 9 agosto 2012, così come modificato da accordi integrativi datati 21 gennaio 2013, 12 agosto 2013 e 15 aprile 2015, tra la Società e il Gestore degli investimenti in virtù del quale quest'ultimo è stato nominato gestore degli investimenti e distributore in relazione alla Società; e
- (c) il contratto di amministrazione sottoscritto in data 9 agosto 2012 tra la Società e l'Agente Amministrativo in virtù del quale quest'ultimo è stato nominato agente amministrativo della Società.

## **Presentazione e ispezione dei documenti**

I seguenti documenti possono essere ispezionati gratuitamente nei normali orari di ufficio in qualunque giorno della settimana (esclusi sabato e festività) presso la sede legale della Società:

- (a) statuto e atto costitutivo della Società;
- (b) il certificato di costituzione; e
- (c) il Regolamento (e successive modifiche) e le relative Comunicazioni OICVM emesse dalla Banca centrale.

Le copie dello statuto e dell'atto costitutivo della Società (e successive modifiche) e le relazioni finanziarie più recenti della Società, se opportuno, potranno essere ottenute gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società.

## ALLEGATO I

### Mercati regolamentati

Fatta eccezione per gli investimenti in titoli non quotati consentiti, gli investimenti dei Fondi saranno limitati ai titoli negoziati sulle borse e i mercati elencati di seguito:

- tutte le borse degli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo e tutte le borse degli Stati Uniti, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda o Svizzera che soddisfano la definizione di borsa ai sensi delle leggi nazionali in materia di circuiti di contrattazione;
- il mercato gestito da istituzioni quotate del mercato monetario ai sensi della pubblicazione della FCA “The regulation of the wholesale cash and OTC derivative markets: The Grey Paper” (e successive modifiche);
- AIM (Alternative Investment Market), il Mercato alternativo di investimento del Regno Unito disciplinato dalla Borsa di Londra;
- il mercato organizzato dalla International Capital Market Association, creata il 1° luglio 2005 dalla fusione tra la International Primary Market Association e la International Securities Markets Association;
- NASDAQ degli Stati Uniti; KOSDAQ della Corea del Sud, SESDAQ di Singapore, TAISAQ/Gretai Market di Taiwan, RASDAQ della Romania;
- il mercato dei titoli di Stato statunitensi gestito da operatori primari disciplinati dalla Federal Reserve Bank di New York e dalla Securities and Exchange Commission statunitense;
- il mercato over the counter degli Stati Uniti gestito da operatori primari e secondari e disciplinato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers (nonché da istituti bancari disciplinati dal Comptroller of the Currency statunitense, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);
- il mercato francese dei “Titres de Créance Négociable” (mercato over the counter in titoli di debito negoziabili);
- il mercato dei titoli di Stato irlandesi gestito da operatori primari riconosciuto dalla National Treasury Management Agency irlandese;
- il mercato over the counter giapponese regolamentato dall'Associazione degli operatori di titoli giapponese;
- il mercato over the counter delle obbligazioni di Stato canadesi disciplinato dall'Investment Dealers Association del Canada;
- e le borse e i mercati elencati di seguito:

Argentina:	Borsa di Buenos Aires (MVBA), Borsa di Cordoba, Borsa di Mendoza, Borsa di Rosario, Borsa di La Plata
Bahrain:	Borsa del Bahrain
Bangladesh:	Borsa di Chittagong, Borsa di Dhaka
Botswana:	Borsa del Botswana
Brasile:	Bolsa de Valores de Brasilia, Bolsa de Valores de Bahia-Sergipe – Alagoas, Bolsa de Valores de Extremo, Bolsa de Valores de Parana, Bolsa de Valores de Regional, Bolsa de Valores de Santos, Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba, Borsa di Rio de Janeiro, Borsa di Sao Paulo

Cile:	Borsa di Santiago, Borsa di Valparaiso
Cina:	Borsa di Hong Kong, Borsa di Shaenzhen (SZSE), Borsa di Shaenzhen Shanghai (SSE)
Colombia:	Borsa di Bogota, Borsa di Medellin
Croazia	Borsa di Zagabria
Egitto:	Borsa del Cairo e di Alessandria
Ghana:	Borsa del Ghana
India:	Borsa di Ahmedabab, Borsa di Cochin, Borsa di Magadh, Borsa di Mumbai, Borsa di Calcutta, Delhi Stock Exchange Association, Borsa di Bangalore, Borsa di Gauhati, Borsa di Hyderabad, Borsa di Ludhiana, Borsa di Madras, Borsa di Pune, Uttar Pradesh Stock Exchange Association, Borsa nazionale indiana
Indonesia:	Borsa di Jakarta, Borsa di Surabaya
Israele:	Borsa di Tel Aviv
Giordania:	Borsa di Amman
Kazakistan:	Borsa del Kazakistan
Kenya:	Borsa di Nairobi
Kuwait:	Borsa del Kuwait
Libano:	Borsa di Beirut
Malesia:	Borsa di Kuala Lumpur
Mauritius:	Borsa di Mauritius
Messico:	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco:	Borsa del Marocco, Borsa di Casablanca
Namibia:	Borsa di Namibia
Nigeria:	Borsa di Lagos, Borsa di Kaduna, Borsa di Port Harcourt
Oman:	Borsa di Mascate
Pakistan:	Borsa di Karachi, Borsa di Lahore
Perù:	Borsa di Lima
Filippine:	Borsa delle Filippine; Borsa di Makati
Qatar:	Borsa di Doha
Russia:	Russian Trading System, MICEX (soltanto per i titoli di capitale negoziati sul livello 1 o 2 della borsa di riferimento)
Singapore:	Borsa di Singapore (SESDAQ)
Sudafrica:	Borsa di Johannesburg
Corea del Sud:	Borsa di Corea (KOSDAQ)
Sri Lanka:	Borsa di Colombo
Taiwan:	Borsa di Taiwan
Thailandia:	Borsa della Thailandia

Tunisia:	Borsa di Tunisi
Turchia:	Borsa di Istanbul
Ucraina:	Borsa dell'Ucraina
Venezuela:	Borsa di Caracas, Borsa di Maracaibo
Zambia:	Borsa di Lusaka

La Società potrà investire in strumenti derivati finanziari quotati o over the counter e contratti in valuta estera quotati o scambiati su mercati dei derivati nello Spazio Economico Europeo e per gli investimenti in strumenti derivati finanziari (“FDI”) le borse e i mercati di seguito indicati:

- (A) il mercato organizzato dalla International Capital Markets Association; il mercato over the counter degli USA gestito da operatori primari e secondari e disciplinato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers, Inc. nonché da istituti bancari disciplinati dal Comptroller of the Currency statunitense, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation; il mercato gestito da istituzioni quotate del mercato monetario ai sensi della pubblicazione della FCA “The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets”: “The Grey Paper” (e successive modifiche); il mercato over the counter giapponese regolamentato dall'Associazione degli operatori di titoli giapponese; AIM (Alternative Investment Market), il Mercato alternativo di investimento del Regno Unito disciplinato dalla Borsa di Londra; il mercato francese dei “Titres de Créance Négociable” (mercato over the counter in titoli di debito negoziabili); il mercato over the counter delle obbligazioni di Stato canadesi disciplinato dall'Investment Dealers Association del Canada; e
- (B) American Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Borsa Italiana, Chicago Board of Trade, Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Borsa di Copenhagen (incluso FUTOP), Eurex Deutschland, Euronext Amsterdam, OMX Exchange Helsinki, Borsa di Hong Kong, Kansas City Board of Trade, Financial Futures and Options Exchange, Borsa di Parigi, Korea Exchange, MEFF Rent Fiji, MEFF Renta Variable, Mercado Mexicano de Derivados, Borsa di Montreal, New York Futures Exchange, New York Mercantile Exchange, New York Stock Exchange, New Zealand Futures and Options Exchange, EDX London, OM Stockholm AB, Osaka Securities Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Board of Trade, Philadelphia Stock Exchange, Borsa di Singapore, South Africa Futures Exchange (SAFEX), Sydney Futures Exchange, National Association of Securities Dealers Automated Quotations System (NASDAQ); Tokyo Stock Exchange; Toronto Stock Exchange.

Le borse e i mercati sopra elencati sono indicati conformemente ai requisiti della Banca centrale, la quale non pubblica una lista delle borse valori o dei mercati approvati.

## ALLEGATO II

### Limitazioni agli investimenti applicabili ai Fondi

<b>1</b>	<b>Investimenti consentiti</b>
	Gli investimenti di un Fondo sono limitati a:
<b>1.1</b>	Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato Membro o non Membro o negoziati in un Mercato regolamentato, normalmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato Membro o non Membro.
<b>1.2</b>	Valori mobiliari di recente emissione che verranno ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato (come indicato sopra) entro un anno.
<b>1.3</b>	Strumenti del mercato monetario, secondo la definizione fornita dalle Comunicazioni OICVM, diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato.
<b>1.4</b>	Quote di OICVM.
<b>1.5</b>	Quote non di OICVM come previsto dalle Linee Guida 2/03 della Banca centrale.
<b>1.6</b>	Depositi presso istituti di credito come stabilito dalle Comunicazioni OICVM.
<b>1.7</b>	Strumenti finanziari derivati come stabilito dalle Comunicazioni OICVM.
<b>2</b>	<b>Restrizioni sugli investimenti</b>
<b>2.1</b>	Un Fondo può investire fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificati nel precedente paragrafo 1.
<b>2.2</b>	Un Fondo può investire fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto in valori mobiliari di recente emissione di cui è prevista l'ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o altro mercato (come descritto nel paragrafo 1.1) entro un anno. Tale restrizione non si applicherà agli investimenti effettuati dai Fondi in determinati titoli statunitensi, come i titoli dell'Articolo 144A e/o titoli del Regolamento S, purché:  (i) i titoli siano emessi con l'impegno di essere registrati presso la Securities and Exchange Commission statunitense entro un anno dall'emissione; e  (ii) i titoli non siano illiquidi, ovvero possano essere realizzati dai Fondi entro sette giorni al prezzo, o approssimativamente al prezzo, a cui sono stati valutati dai Fondi.
<b>2.3</b>	Un Fondo può investire fino al 10% del Valore Patrimoniale Netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo purché il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti in ognuno degli organismi emittenti nei quali esso investe oltre il 5% sia inferiore al 40%.
<b>2.4</b>	Il limite del 10% (di cui al precedente punto 2.3) può essere aumentato al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro e soggetto per legge ad una vigilanza speciale finalizzata alla tutela degli obbligazionisti. Qualora un Fondo investa oltre il 5% del suo attivo netto in obbligazioni di questo tipo di uno stesso emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80% del valore dell'attivo netto dei Fondi. I Fondi non potranno dare il proprio avallo in assenza di approvazione da parte della Banca centrale.

- 2.5** Il limite del 10% (di cui al precedente punto 2.3) è aumentato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali o da uno Stato non membro o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.
- 2.6** I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5 non verranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al punto 2.3.
- 2.7** Un Fondo non può investire più del 20% del Valore Patrimoniale Netto in depositi effettuati presso un singolo istituto di credito.
- I depositi presso istituti di credito diversi dagli istituti di credito autorizzati nello Spazio economico europeo o istituti di credito autorizzati in uno Stato firmatario (diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo) del *Capital Convergence Agreement* di Basilea del luglio 1988 e istituti di credito autorizzati a Jersey, Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o Nuova Zelanda, detenuti come liquidità accessoria, non possono superare il 10% del Valore Patrimoniale Netto.
- Questo limite può essere aumentato al 20% in caso di depositi effettuati presso la Depositaria.
- 2.8** L'esposizione al rischio di un OICVM verso la controparte di un derivato OTC non potrà superare il 5% dell'attivo netto.
- Questo limite viene elevato al 10% nel caso di istituti di credito autorizzati nello Spazio economico europeo o istituti di credito autorizzati in uno Stato firmatario (diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo) del *Capital Convergence Agreement* di Basilea del luglio 1988 e istituti di credito autorizzati a Jersey, Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o Nuova Zelanda.
- 2.9** Fatti salvi i precedenti paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8, una combinazione di due o più delle seguenti voci emesse da, o effettuate o sottoscritte con, lo stesso organismo non potrà superare il 20% dell'attivo netto:
- (i) investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
  - (ii) depositi, e/o
  - (iii) esposizione al rischio di controparte conseguente a operazioni in derivati OTC.
- 2.10** I limiti indicati ai paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 di cui sopra non possono essere sommati, pertanto l'esposizione a un singolo organismo non dovrà superare il 35% dell'attivo netto.
- 2.11** Le società di uno stesso gruppo vengono considerate come un singolo emittente ai fini dei precedenti punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Potrà, tuttavia, trovare applicazione un limite del 20% del Valore Patrimoniale Netto sugli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.
- 2.12** Un Fondo potrà investire fino al 100% del Valore Patrimoniale Netto in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro, dai suoi enti locali, da Stati non membri o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri.
- I singoli emittenti devono essere elencati nel prospetto e possono essere selezionati tra i seguenti:
- I governi di Stati Membri dell'OCSE (purché si tratti di emittenti investment grade), il

	<p>governo del Brasile (purché le emissioni siano di tipo investment grade), il governo dell'India (purché si tratti di emissioni investment grade), il governo di Singapore, la Banca Europea degli investimenti, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Società Finanziaria Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Euratom, la Banca Asiatica per lo Sviluppo, la Banca Centrale Europea, il Consiglio d'Europa, Eurofima, la Banca Africana per lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale), la Banca Interamericana per lo Sviluppo, l'Unione europea, la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), la Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), il sistema federale di banche per mutui (Federal Home Loan Bank), il sistema federale di banche per l'agricoltura (Federal Farm Credit Bank), Straight A Funding LLC e la Tennessee Valley Authority.</p> <p>Il Fondo deve detenere titoli di almeno sei emittenti differenti e i titoli di ciascun emittente non possono superare il 30% dell'attivo netto.</p>
<b>3</b>	<b>Investimenti in organismi d'investimento collettivo del risparmio ("OICR")</b>
<b>3.1</b>	Un Fondo non può investire più del 20% del Valore Patrimoniale Netto in un singolo OICR.
<b>3.2</b>	Gli investimenti non effettuati in OICVM non possono superare, complessivamente, il 30% del Valore Patrimoniale Netto.
<b>3.3</b>	All'OICR sottostante è fatto divieto di investire oltre il 10% del Valore Patrimoniale Netto in altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto.
<b>3.4</b>	Qualora un Fondo investa in azioni o quote di altri OICR che siano gestiti, direttamente o mediante delega, dalla società di gestione dell'OICVM o da un'altra società con cui la società di gestione dell'OICVM è collegata da una gestione o un controllo comuni, o da una rilevante partecipazione diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società può non addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso per gli investimenti effettuati dal Fondo nelle azioni o nelle quote di siffatto altro OICR.
<b>3.5</b>	Qualora la società di gestione/il gestore degli investimenti/il consulente agli investimenti del Fondo riceva una commissione (anche se scontata) in seguito ad un investimento nelle azioni o nelle quote di un altro OICR, tale commissione deve essere versata nel patrimonio del Fondo.
<b>4</b>	<b>OICVM indicizzati</b>
<b>4.1</b>	Un Fondo può investire fino al 20% del Valore Patrimoniale Netto in azioni e/o titoli di debito emessi da uno stesso organismo nel caso in cui la politica d'investimento del Fondo consista nel replicare un indice che rispetti i criteri stabiliti nelle Comunicazioni OICVM e sia riconosciuto dalla Banca centrale
<b>4.2</b>	Il limite indicato al precedente paragrafo 4.1 potrà essere innalzato al 35% e applicato ad un singolo emittente, laddove ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali.
<b>5</b>	<b>Disposizioni generali</b>
<b>5.1</b>	Una società d'investimento o una società di gestione che agisca per tutti gli OICR di cui curi la gestione, non può acquistare alcuna azione con diritto di voto che le consenta di esercitare un'importante influenza sulla gestione di un emittente.

**5.2**

Un Fondo non può acquistare oltre il:

- (i) oltre il 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- (ii) oltre il 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente;
- (iii) oltre il 25% delle azioni o delle quote di un singolo OICR;
- (iv) oltre il 10% degli strumenti del mercato monetario di qualunque emittente.

NOTA: I limiti stabiliti ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) potranno essere ignorati all'atto dell'acquisto qualora in quel momento non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli in circolazione.

**5.3**

I precedenti punti 5.1 e 5.2 non si applicheranno a:

- (i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dai suoi enti locali;
- (ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro;
- (iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali a cui aderiscano uno o più Stati Membri;
- (iv) azioni detenute da un Fondo nel capitale di una società costituita in uno Stato non Membro che investa le sue attività principalmente nei titoli di emittenti aventi sede legale in tale Stato non Membro, qualora ai sensi della legislazione di detto Stato non Membro tale partecipazione costituisca l'unico modo per il Fondo di investire nei titoli degli emittenti dello Stato non Membro. Questa deroga si applica solo se nelle sue politiche d'investimento la società avente sede nello Stato non Membro osserva i limiti stabiliti ai precedenti punti da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e purché, in caso di superamento di tali limiti, vengano rispettati i seguenti punti 5.5 e 5.6.; e
- (v) Azioni detenute da una o più società d'investimento nel capitale di controllate che svolgano esclusivamente l'attività di gestione, consulenza o marketing nel paese di stabilimento della consociata, per il rimborso di azioni o quote su richiesta dei sottoscrittori di azioni o quote esclusivamente per loro conto.

**5.4**

I Fondi non sono tenuti ad osservare le limitazioni agli investimenti stabilite nel presente documento quando esercitano i diritti di sottoscrizione inerenti i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario che costituiscono le loro attività.

**5.5**

La Banca centrale può consentire a Fondi di recente autorizzazione di derogare alle disposizioni dei precedenti punti da 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2 4.1 e 4.2 per i sei mesi successivi alla data della loro autorizzazione, purché osservino il principio di ripartizione del rischio.

**5.6**

Qualora i limiti stabiliti nel presente documento vengano superati per motivi fuori dal controllo di un Fondo, o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Fondo deve adottare come obiettivo prioritario per le sue operazioni di vendita la rettifica di tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei suoi sottoscrittori di azioni o quote.

**5.7**

Né una società d'investimento, né una società di gestione o una fiduciaria che agisca per conto di un fondo di investimento o di una società di gestione di un common contractual fund (fondo comune di tipo aperto di diritto irlandese), possono effettuare vendite allo scoperto di:

- (i) valori mobiliari;

	(ii) strumenti del mercato monetario <sup>1</sup> ; (iii) azioni o quote di OICR; o (iv) strumenti finanziari derivati.
<b>5.8</b>	Un Fondo può detenere liquidità in via accessoria.
<b>6</b>	<b>Strumenti finanziari derivati (“Financial Derivative Instruments” in breve “FDI”)</b>
<b>6.1</b>	Quando un Fondo impiega l'approccio di impegno, l'esposizione complessiva del Fondo (conformemente alle Comunicazioni OICVM) in Strumenti finanziari derivati non deve superare il Valore Patrimoniale Netto totale.
<b>6.2</b>	L'esposizione della posizione alle attività sottostanti agli FDI, inclusi quelli incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, qualora si combini, ove applicabile, con le posizioni derivanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti di investimento indicati nelle Comunicazioni OICVM (questa disposizione non si applica nel caso di FDI basati su indici, purché l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti dalle Comunicazioni OICVM).
<b>6.3</b>	Un Fondo potrà investire in FDI negoziati over the counter (OTC) a condizione che le controparti di operazioni over the counter (OTC) siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartengano a categorie autorizzate dalla Banca centrale.
<b>6.4</b>	L'investimento in FDI è soggetto alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca centrale.

<sup>1</sup> Agli OICVM è fatto divieto vendere allo scoperto strumenti del mercato monetario.

## ALLEGATO III

### Strumenti finanziari derivati (“Financial Derivate Instruments ”in breve ”FDI”) ammessi

1. Un Fondo può investire in FDI a condizione che:
  - 1.1 gli indici o le voci di riferimento siano compresi in una delle seguenti categorie: strumenti citati nei punti da (i) a (vi) del paragrafo 1 delle Comunicazioni OICVM n. 9, ivi inclusi strumenti finanziari che presentano una o più caratteristiche delle attività in questione; indici finanziari; tassi di interesse; tassi di cambio o valute estere;
  - 1.2 gli FDI non esponano il Fondo a rischi che esso non potrebbe altrimenti sostenere (per esempio acquisire esposizione su uno strumento/emittente/valuta nei confronti del quale il Fondo non può avere un'esposizione diretta);
  - 1.3 gli FDI non determinino un'alterazione degli obiettivi di investimento del Fondo;
  - 1.4 il riferimento agli indici finanziari contenuto nel precedente punto 1.1 sia inteso come riferimento agli indici che soddisfano i seguenti criteri e le disposizioni sia della Comunicazioni OICVM n. 21 sia della Nota Orientativa (Guidance Note) 2/07:
    - (a) siano sufficientemente diversificati, in modo da soddisfare i seguenti criteri:
      - (i) l'indice sia composto in modo tale che i movimenti dei prezzi o le attività di negoziazione relativi a una componente non influenzino indebitamente il rendimento dell'intero indice;
      - (ii) laddove l'indice sia composto da attività di cui al Regolamento 68(1) dei Regolamenti, la sua composizione sia almeno diversificata in conformità con il Regolamento 71 dei Regolamenti;
      - (iii) laddove l'indice sia composto da attività diverse da quelle specificate nel Regolamento 68(1), esso sia diversificato nella stessa misura prevista dal Regolamento 71;
    - (b) rappresentino un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferiscono, in modo da soddisfare i seguenti criteri:
      - (i) l'indice misuri il rendimento di un gruppo rappresentativo di attività sottostanti in maniera rilevante e appropriata;
      - (ii) l'indice sia soggetto a revisione e ribilanciamento periodici per garantire che lo stesso continui a riflettere i mercati a cui si riferisce sulla base di criteri pubblicamente disponibili;
      - (iii) le attività sottostanti siano sufficientemente liquide da permettere agli utenti di replicare l'indice, ove necessario;
    - (c) siano pubblicati in modo opportuno e tale da soddisfare i seguenti criteri:
      - (i) la loro pubblicazione si basi su procedure valide per la raccolta dei prezzi e per il calcolo e la successiva pubblicazione del valore dell'indice, incluse le procedure per la determinazione del prezzo delle componenti per le quali non è disponibile un prezzo di mercato;
      - (ii) vengano fornite in misura approfondita e tempestiva le informazioni rilevanti in merito al calcolo dell'indice, ai metodi di ribilanciamento, alle variazioni dell'indice o alle difficoltà operative nel fornire informazioni tempestive o esatte.

Laddove la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli FDI non soddisfi i criteri enunciati nei precedenti punti (a), (b) o (c), tali FDI, qualora

soddisfino i criteri di cui al Regolamento 68(1) dei Regolamenti, saranno considerati FDI su una combinazione di attività indicate nel Regolamento 68(1)(g)(i) dei Regolamenti, fatti salvi gli indici finanziari; e

- 1.5 ove un Fondo sottoscriva un total return swap o investa in altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche simili, gli attivi detenuti dal Fondo siano conformi ai Regolamenti 70, 71, 72, 73 e 74 dei Regolamenti.

## 2. **Derivati di Credito**

I Derivati di Credito sono ammessi nei casi in cui:

- (i) permettano il trasferimento del rischio di credito di un patrimonio come indicato al precedente paragrafo 1(i), indipendentemente dagli altri rischi associati a tale patrimonio;
- (ii) non determinino la consegna o il trasferimento, ivi incluso sotto forma di liquidità, di attività diverse da quelle indicate nei Regolamenti 68(1) e (2) dei Regolamenti;
- (iii) soddisfino i criteri relativi ai derivati OTC descritti al successivo punto 4; e
- (iv) i loro rischi siano adeguatamente rilevati dalle procedure di gestione del rischio del Fondo e dai relativi meccanismi di controllo interno in caso di rischio di asimmetria di informazioni tra il Fondo e la controparte nei derivati di credito derivante dal potenziale accesso della controparte a informazioni non pubbliche riguardanti imprese le cui attività sono utilizzate come sottostanti dai derivati di credito. Il Fondo dovrà procedere alla valutazione del rischio con la massima attenzione quando la controparte negli FDI è una parte collegata del Fondo o l'emittente del rischio di credito.

3. Gli FDI devono essere negoziati in un mercato che è un Mercato regolamentato, che opera regolarmente, è riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato Membro o in uno Stato Non Membro. La Banca centrale può imporre restrizioni relativamente a singole borse valori e mercati sulla base dei singoli casi.

4. In deroga al comma 3, un Fondo può investire in FDI negoziati nel mercato over the counter ("derivati OTC") a condizione che:

4.1 la controparte sia un istituto di credito indicato nei sotto-paragrafi 1.4(i), (ii) o (iii) della Comunicazione OICVM n. 9 o una società di investimento autorizzata in conformità con la Direttiva MiFID in uno Stato Membro del SEE ovvero un'entità sottoposta a regolamentazione come Consolidated Supervised Entity ("CSE") da parte della Securities and Exchange Commission statunitense ("SEC");

4.2 nell'ipotesi in cui la controparte non sia un istituto di credito, la controparte abbia un rating del credito minimo di A2 o equivalente, o sia considerata tale dal Fondo. In alternativa, una controparte non avente tale valutazione potrà essere accettata a condizione che il Fondo sia mantenuto indenne o sia garantito da un ente con valutazione A2 o equivalente contro le perdite che potrebbe subire nell'ipotesi di inadempimento della controparte;

4.3 in caso di novazione successiva del contratto derivato OTC, la controparte sia compresa tra:

(a) una delle entità di cui al punto 4.1; o

(b) una controparte centrale (CCP) autorizzata o riconosciuta dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA"), ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 sui derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle

negoziazioni (EMIR) o, in attesa del riconoscimento da parte dell'ESMA ai sensi dell'Articolo 25 dell'EMIR, un'entità classificata come una *derivatives clearing organisation* dalla Commodity Futures Trading Commission o *clearing agency* da parte della SEC (entrambe CCP);

- 4.4 l'esposizione al rischio della controparte non superi i limiti indicati nel Regolamento 70(1)(c) dei Regolamenti. A tal riguardo, il Fondo dovrà calcolare l'esposizione alla controparte utilizzando il valore di mark-to-market positivo del contratto derivato OTC con la controparte. Il Fondo potrà compensare le posizioni FDI con la stessa controparte, a condizione che lo stesso sia legalmente autorizzato a sottoscrivere accordi di compensazione con la controparte. La compensazione è ammissibile soltanto in relazione a strumenti derivati OTC con la stessa controparte e non in relazione ad altre esposizioni che il Fondo possa avere con la stessa controparte;
- 4.5 il Fondo sia soddisfatto che: (a) la controparte valuterà il derivato OTC con ragionevole accuratezza e attendibilità; e (b) il derivato OTC possa essere venduto, liquidato o chiuso attraverso una transazione di compensazione al fair value in qualsiasi momento su iniziativa del Fondo;
- 4.6 l'OICVM sottoponga giornalmente i suoi derivati OTC a una valutazione attendibile e verificabile e garantisca di disporre di sistemi, controlli e processi adeguati al perseguimento di tale obiettivo. Gli accordi e le procedure di valutazione devono essere adeguati e proporzionali alla natura e alla complessità del derivato OTC interessato e dovranno essere adeguatamente documentati:
- 4.7 Per valutazione attendibile e verificabile si intenda una valutazione, da parte del Fondo, corrispondente al fair value che non si fonda su quotazioni di mercato della controparte e che soddisfa i seguenti criteri:
  - (a) la base per la valutazione deve essere un valore di mercato aggiornato e attendibile dello strumento o, in mancanza di tale valore, un modello di determinazione del prezzo che utilizzi una metodologia riconosciuta e adeguata;
  - (b) la verifica della valutazione deve essere condotta da uno dei seguenti soggetti:
    - (i) una terza parte appropriata che sia indipendente dalla controparte nei derivati OTC, con una frequenza adeguata e in modo che il Fondo sia in grado di controllarla;
    - (ii) un'unità all'interno del Fondo che sia indipendente dalla divisione responsabile della gestione degli attivi e che sia adeguatamente preparata a tale scopo.
5. L'esposizione al rischio della controparte in derivati OTC potrà essere ridotta laddove la controparte fornisca al Fondo una garanzia. Il Fondo potrà ignorare il rischio di controparte a condizione che il valore della garanzia, stimata al prezzo di mercato e tenendo conto degli sconti adeguati, superi il valore dell'importo esposto al rischio in qualsiasi momento.
6. La garanzia ricevuta dovrà soddisfare in ogni momento i requisiti di cui dal paragrafo 6 a 13 della Comunicazioni OICVM n. 12 (riportati ai paragrafi da 26 a 33 a seguire).
7. La garanzia trasmessa a una controparte di un derivato OTC da o per conto di un Fondo deve essere presa in considerazione nel calcolo dell'esposizione del Fondo al rischio di controparte secondo quanto indicato nel Regolamento 70(1)(c) dei Regolamenti. La garanzia trasmessa potrà essere presa in considerazione su base netta soltanto se il Fondo è legalmente autorizzato a sottoscrivere accordi di compensazione con la controparte.
8. Un Fondo che utilizza l'approccio di impegno deve fare in modo che la propria esposizione globale non superi il Valore Patrimoniale Netto totale. Un Fondo non può pertanto subire un

effetto leva superiore al 100% del proprio Valore Patrimoniale Netto. Un Fondo che utilizza l'approccio del VaR deve eseguire test retrospettivi e prove di stress e soddisfare ogni altro requisito di vigilanza relativo all'impiego del VaR. Il metodo del VaR è descritto in dettaglio nelle procedure di gestione del rischio per FDI del Fondo pertinente, esposte di seguito nella sezione "Processo di gestione del rischio e reporting".

Ogni Fondo deve calcolare i limiti di concentrazione dell'emittente secondo le modalità stabilite nel Regolamento 70 dei Regolamenti sulla base dell'esposizione sottostante creata attraverso l'utilizzo di FDI nell'ambito dell'approccio di impegno.

9. L'esposizione al rischio di controparte derivante da transazioni in FDI OTC e le tecniche per un'efficace gestione del portafoglio devono essere sommate al fine del calcolo del limite OTC della controparte di cui al Regolamento 70 (1)(c).
10. Un Fondo deve calcolare l'esposizione derivante dal margine iniziale presentato e il margine di variazione esigibile da un intermediario in relazione a derivati OTC o scambiati in borsa che non siano protetti dalle norme di gestione della liquidità del cliente o da altri accordi analoghi per proteggere il Fondo in caso di insolvenza dell'intermediario, entro i limiti di controparte relativi ai derivati OTC definiti nel Regolamento 70(1)(c) dei Regolamenti.
11. Il calcolo dei limiti di concentrazione dell'emittente di cui al Regolamento 70 dei Regolamenti deve prendere in considerazione ogni esposizione netta a una controparte generata attraverso un accordo di prestito titoli o di riacquisto. L'esposizione netta si riferisce all'importo dovuto da un OICVM meno ogni garanzia fornita dall'OICVM. Le esposizioni create attraverso il reinvestimento di garanzie devono essere prese in considerazione anche nei calcoli della concentrazione dell'emittente.
12. Nel calcolo delle esposizioni ai fini del Regolamento 70 dei Regolamenti, un Fondo deve stabilire se la sua esposizione è riferita a una controparte OTC, a un intermediario o a una stanza di compensazione.
13. L'esposizione della posizione alle attività sottostanti agli FDI, inclusi quelli incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario o organismi di investimento collettivo, qualora si combini, ove applicabile, con le posizioni derivanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti di investimento indicati nei Regolamenti 70 e 73 dei Regolamenti. Nel calcolo del rischio di concentrazione dell'emittente, gli FDI (inclusi quelli incorporati) devono essere esaminati al fine di determinare la risultante esposizione alla posizione. Questa esposizione alla posizione deve essere presa in considerazione nei calcoli della concentrazione dell'emittente. La concentrazione dell'emittente deve essere calcolata utilizzando l'approccio di impegno, ove opportuno, o la massima perdita potenziale a seguito di insolvenza dell'emittente se più prudentiale. Deve essere calcolato inoltre da tutti i Fondi, indipendentemente dall'eventuale utilizzo del VaR a fini di esposizione globale.

Questa disposizione non si applica nel caso di FDI basati su indici, purché l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti dal Regolamento 71(1) dei Regolamenti.

14. Un valore mobiliare o strumento del mercato monetario che incorpora un FDI deve essere inteso come riferimento a uno strumento finanziario che soddisfa i criteri dei valori mobiliari o strumenti del mercato monetario specificati nella Comunicazione OICVM n. 9 e che contiene un componente che soddisfa i seguenti criteri:
  - (a) in virtù di tale componente, una parte o la totalità dei flussi di cassa che sarebbero altrimenti richiesti dal valore mobiliare o dallo strumento del mercato monetario che funge da contratto principale è modificabile in base a uno specifico tasso d'interesse, prezzo dello strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o tassi, rating creditizio o indice creditizio, o altra variabile e, pertanto, varia con modalità analoghe a quelle di un derivato indipendente;

- (b) le sue caratteristiche e i suoi rischi economici non sono strettamente correlati alle caratteristiche e ai rischi economici del contratto principale;
  - (c) produce un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo del valore mobiliare o strumento del mercato monetario.
15. Un valore mobiliare o strumento del mercato monetario non si considererà incorporare un FDI laddove contenga una componente che è contrattualmente trasferibile, indipendentemente dal valore mobiliare o dallo strumento del mercato monetario. Tale componente sarà considerata uno strumento finanziario distinto.

### **Requisiti di copertura**

16. Un Fondo deve, in ogni momento, essere in grado di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento e consegna a seguito di operazioni che riguardino FDI.
17. Il monitoraggio delle operazioni FDI al fine di assicurare che dispongano di una copertura adeguata deve costituire parte integrante del processo di gestione del rischio del Fondo.
18. Un'operazione in FDI che dà adito, o può dar adito, a un impegno futuro per conto di un Fondo deve essere garantita nel modo seguente:
- (i) nel caso di FDI che, automaticamente o a discrezione del Fondo, vengano regolati in contanti, il Fondo dovrà sempre detenere un ammontare di attività liquide sufficiente a coprire l'esposizione; e
  - (ii) nel caso di FDI che implicino la consegna fisica dell'attività sottostante, l'attività dovrà essere sempre detenuta dal Fondo. In alternativa, un Fondo può coprire l'esposizione con sufficienti attività liquide ove:
    - (A) le attività sottostanti consistano in titoli a reddito fisso altamente liquidi; e/o
    - (B) il Fondo ritenga che l'esposizione possa essere adeguatamente coperta senza necessità di detenere le attività sottostanti, l'FDI in oggetto sia preso in considerazione nel processo di gestione del rischio, descritto di seguito, e i relativi dettagli siano riportati nel Prospetto.

### **Processo di gestione del rischio e reporting**

19. Un Fondo deve comunicare alla Banca centrale i dettagli inerenti la propria procedura di gestione del rischio proposto rispetto all'attività FDI. La prima comunicazione deve includere informazioni relative a:
- tipologie consentite di FDI, inclusi derivati incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
  - dettagli sui rischi sottostanti;
  - limiti quantitativi rilevanti e modalità con le quali saranno monitorati e attuati; e
  - metodi per la valutazione dei rischi.

Le modifiche sostanziali alla prima comunicazione dovranno essere comunicate in via anticipata alla Banca centrale. La Banca centrale potrà opporsi a tali modifiche; in tal caso, le modifiche e/o le attività associate che non hanno ricevuto l'autorizzazione della Banca centrale non potranno essere introdotte.

20. La Società deve presentare ogni anno alla Banca centrale una relazione sulle proprie posizioni FDI. Tale relazione dovrà includere informazioni che forniscano una presentazione fedele delle tipologie di FDI utilizzate dai Fondi, i rischi sottostanti, le unità quantitative e i metodi utilizzati per la valutazione di tali rischi e dovrà essere presentata congiuntamente alla relazione annuale della Società. La Società dovrà fornire tale relazione in qualsiasi momento, su richiesta della Banca centrale.

## **Tecniche e strumenti per un'efficace gestione del portafoglio**

21. Un Fondo può adottare strumenti e tecniche riferiti a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario in conformità ai Regolamenti e alle condizioni imposte dalla Banca centrale. L'uso di dette tecniche e strumenti deve essere in linea con il migliore interesse del Fondo.
22. Le tecniche e strumenti che si riferiscono a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e che sono usati per un'efficace gestione del portafoglio devono essere intesi come un riferimento a tecniche e strumenti che soddisfano i seguenti criteri:
  - (i) sono economicamente adeguati in quanto sono realizzati in maniera economicamente efficiente;
  - (ii) sono sottoscritti per una o più delle seguenti finalità:
    - (a) riduzione del rischio;
    - (b) riduzione dei costi;
    - (c) generazione di capitale o utile aggiuntivo per il Fondo con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Fondo e con le norme per la diversificazione del rischio di cui alla Comunicazione OICVM n. 9;
  - (iii) il loro rischio è correttamente catturato dal processo di gestione di rischio del Fondo; e
  - (iv) non comportano una variazione nell'obiettivo di investimento dichiarato del Comparto né aggiungono rischi supplementari sostanziali rispetto alla politica generale sui rischi come descritta nei documenti informativi.
23. Gli strumenti finanziari derivati utilizzati per un'efficace gestione del portafoglio, in conformità al paragrafo 21, devono altresì essere conformi alle disposizioni della Comunicazione OICVM n. 10 e della Nota Orientativa 3/03.
24. I contratti di riacquisto e con patto di riacquisto inverso e il prestito titoli ("tecniche per un'efficace gestione del portafoglio") possono essere sottoscritti o effettuati solo in conformità alla normale prassi di mercato.
25. Tutti gli attivi ricevuti da un Fondo nel quadro delle tecniche per un'efficace gestione del portafoglio devono essere considerati come garanzia e devono essere conformi ai criteri di cui al paragrafo 26 a seguire.
26. La garanzia deve, in ogni momento, soddisfare i seguenti criteri:
  - (i) Liquidità: la garanzia ricevuta in forma diversa dal denaro deve essere estremamente liquida ed essere negoziata su un mercato regolamentato o su una multilateral trading facility con un sistema trasparente di determinazione del prezzo così da potere essere venduta rapidamente a un prezzo vicino alla valutazione pre-vendita. La garanzia ricevuta deve altresì essere conforme alle disposizioni del Regolamento 74.
  - (ii) Valutazione: la garanzia ricevuta deve essere valutata almeno giornalmente e gli attivi che mostrano un'elevata volatilità di prezzo non devono essere accettati come garanzia salvo ove sia stata implementata una politica sufficientemente conservativa di haircut.
  - (iii) Qualità del credito dell'emittente: la garanzia ricevuta deve essere di alta qualità.
  - (iv) Correlazione: la garanzia ricevuta deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte e per cui non si prevede un'elevata correlazione con la performance della controparte.
  - (v) Diversificazione (concentrazione di attivi): la garanzia deve essere sufficientemente diversificata in termini di paese, mercati ed emittenti con l'esposizione massima a uno specifico emittente pari al 20% del Valore patrimoniale netto del Fondo. Ove i Fondi siano esposti a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere raggruppati per calcolare il limite del 20% dell'esposizione a un singolo emittente.

- (vi) Immediata disponibilità: la garanzia ricevuta deve poter essere escussa interamente dal Fondo in qualsiasi momento senza alcun riferimento a o approvazione della controparte.
27. I rischi connessi alla gestione della garanzia, quali i rischi operativi e legali, devono essere identificati, gestiti e mitigati tramite il processo di gestione del rischio.
28. La garanzia ricevuta sulla base della cessione di titolo deve essere detenuta dal trustee. Per tutti gli altri tipi di accordi di garanzia, la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo che è soggetto a supervisione prudenziale e che non è correlato al fornitore della garanzia.
29. La garanzia non in denaro non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.
30. La garanzia in denaro non può essere investita se non:
- (i) in depositi presso istituzioni;
  - (ii) titoli di stato di alta qualità;
  - (iii) contratti con patto di riacquisto inverso a condizione che le transazioni siano con istituti di credito soggetti a una supervisione prudenziale e che il Fondo sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo in denaro sulla base di quanto maturato; e
  - (iv) fondi liquidi del mercato monetario come da definizione nelle Linee guida dell'ESMA (ESMA Guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds, rif. CESR/10-049).
31. In conformità al paragrafo 2(iv) della Comunicazione OICVM n. 12, la garanzia in contanti investita deve essere diversificata in ottemperanza ai requisiti applicabili alla garanzia non in contanti. La garanzia in contanti investita non deve essere collocata in deposito presso la controparte o un'entità correlata.
32. Un Fondo che riceve una garanzia per almeno il 30% dei propri attivi deve avere implementato una politica idonea in materia di stress test per garantire che siano condotti con regolarità dei test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali così da consentire al Fondo di valutare il rischio di liquidità connesso alla garanzia. La politica per gli stress test della liquidità deve prevedere come minimo quanto segue:
- a) progettazione dell'analisi dello scenario degli stress test che include calibrazione, certificazione e analisi della sensibilità;
  - b) approccio empirico alla valutazione dell'impatto, incluso back-test delle stime del rischio di liquidità;
  - c) frequenza di reporting e limiti/soglie di tolleranza delle perdite; e
  - d) azioni per mitigare le perdite, inclusa politica sugli haircut e protezione contro il rischio residuo.
33. Un Fondo deve avere una politica chiara in materia di haircut adatta a ciascuna classe di attivi ricevuti come garanzia. Nella determinazione di detta politica un Fondo deve tenere conto delle caratteristiche degli attivi quali il merito creditizio o la volatilità del prezzo, nonché dell'esito degli stress test condotti in conformità al paragrafo 32. Detta politica deve essere documentata e deve identificare ogni decisione di applicare uno specifico haircut o di astenersi dall'applicazione di un haircut a una determinata classe di attivi.
34. La controparte di un contratto di riacquisto/con patto di riacquisto inverso o di un contratto di prestito titoli deve avere un rating di credito minimo pari a A-2 o equivalente o deve essere considerata dal Fondo come se avesse un rating implicito di A-2 o equivalente. In alternativa una controparte priva di rating è accettabile ove il Fondo sia risarcito o garantito contro le perdite patite a seguito di inadempimento della controparte da un'entità che gode di e mantiene un rating pari a A-2 o equivalente.
35. Un Fondo deve assicurarsi di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare i titoli concessi in prestito o di risolvere il contratto di prestito titoli sottoscritto.

36. Un Fondo che sottoscrive un contratto con patto di riacquisto inverso deve assicurarsi di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare l'importo totale in denaro o di risolvere il contratto con patto di riacquisto inverso su base degli importi maturati o mark-to-market. Quando il denaro è richiamabile in qualsiasi momento su base mark-to-market, il valore mark-to-market del contratto con patto di riacquisto inverso deve essere utilizzato per il calcolo del valore patrimoniale netto del Fondo.
37. Un Fondo che sottoscrive un contratto di riacquisto deve assicurarsi di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare i titoli oggetto del contratto di riacquisto o di risolvere il contratto di riacquisto sottoscritto.
38. I contratti di riacquisto/con patto di riacquisto inverso e il prestito titolo non costituiscono assunzione e concessione di prestiti ai sensi del regolamento 103 e del Regolamento 111 rispettivamente.
39. Un Fondo deve indicare nel prospetto la politica relativa ai costi/commissioni operativi diretti e indiretti derivanti dalle tecniche per un'efficace gestione del portafoglio che possono essere dedotti dagli utili versati al Fondo. Detti costi e commissioni non devono includere utili nascosti. Il Fondo deve comunicare l'identità delle entità a cui sono pagati i costi e le commissioni diretti e indiretti e indicare se le stesse sono parti correlate della società di gestione o del trustee.
40. Tutti gli utili derivanti dalle tecniche per un'efficace gestione del portafoglio, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, dovranno essere versati al Fondo.



**Il presente documento è un supplemento al prospetto datato 15 aprile 2015 (il "Prospetto") pubblicato da Algebris UCITS Funds plc (la "Società"), costituisce parte del Prospetto e deve essere letto unitamente al Prospetto. Si richiama l'attenzione degli investitori, in particolare, sui fattori di rischio riportati alle pagg. 15-39 del Prospetto. I termini con iniziale maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto, salvo ove il contesto richieda altrimenti.**

**I Consiglieri della Società, i cui nominativi sono elencati alla pag. iv, si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento. I Consiglieri (dopo aver eseguito ogni ragionevole ed opportuna verifica) dichiarano in coscienza e in fede che le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano i fatti senza omettere alcun particolare in grado di pregiudicarne il significato.**

---

## **ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC**

(società di investimento a capitale variabile costituita con responsabilità limitata in Irlanda, iscrizione n. 509801 e costituita come fondo multi-comparto con responsabilità separata tra i comparti ai sensi della normativa comunitaria (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e successive modifiche)

## **SUPPLEMENTO**

## **ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND**

**31 marzo 2016**

## **ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC**

### **ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND**

#### **Consiglieri**

Sig. Alexander Lasagna  
Sig. Carl O'Sullivan  
Sig. Desmond Quigley

#### **Depositaria**

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited  
One Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2  
Irlanda

#### **Sede legale**

33 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irlanda

#### **Consulenti legali irlandesi**

Dillon Eustace  
33 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irlanda

#### **Gestore degli investimenti, Distributore e Promoter**

Algebris Investments (UK) LLP  
7 Clifford Street  
London  
W1S 2FT  
Inghilterra

#### **Agente amministrativo, Conservatore del registro e Agente incaricato dei trasferimenti**

HSBC Securities Services (Ireland) Limited  
One Grand Canal Square  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2  
Irlanda

#### **Revisori**

KPMG  
1 Harbourmaster Place  
IFSC  
Dublin 1  
Irlanda

#### **Segreteria della Società**

Tudor Trust Limited  
33 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irlanda

## DEFINIZIONI

"Classi ad accumulazione"	Indica le Azioni della Classe I EUR, Classe M EUR, Classe R EUR, Classe XXL EUR, Classe Z EUR, Classe W EUR, Classe I GBP, Classe M GBP, Classe XXL GBP, Classe Z GBP, Classe W GBP, Classe I CHF, Classe M CHF, Classe R CHF, Classe XXL CHF, Classe Z CHF, Classe W CHF, Classe I USD, Classe M USD, Classe R USD, Classe XXL USD, Classe Z USD, Classe W USD, Classe I SGD, Classe M SGD, Classe R SGD, Classe XXL SGD, Classe Z SGD e Classe W SGD del Fondo.
"NAV rettificato"	Indica il Valore patrimoniale netto per Azione delle Classi a distribuzione I e R al netto della deduzione della Commissione di gestione e di tutti gli altri pagamenti e spese ma al lordo della deduzione di eventuali Commissioni di performance maturate alla fine del Periodo di performance, rettificato dell'importo complessivo di tutte le distribuzioni per Azione dichiarate relativamente alla Classe a distribuzione in questione dall'emissione iniziale delle Azioni di quella Classe.
"High Water Mark rettificato"	Indica il precedente più elevato fra (i) il NAV rettificato più elevato delle Classi a distribuzione I e R (al lordo di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di un Periodo di performance precedente (che cade alla chiusura di un trimestre) in cui è stata corrisposta la Commissione di performance e (ii) il Prezzo dell'offerta iniziale della Classe a distribuzione in questione.
"Classe I"	Indica le Azioni di Classe I EUR, Classe Id EUR, Classe I GBP, Classe Id GBP, Classe I CHF, Classe Id CHF, Classe I USD, Classe Id USD, Classe I SGD e Classe Id SGD del Fondo.
"Classe M"	Indica le Azioni di Classe M EUR, Classe Md EUR, Classe M GBP, Classe Md GBP, Classe M CHF, Classe Md CHF, Classe M USD, Classe Md USD, Classe M SGD e Classe Md SGD del Fondo.
"Classe R"	Indica le Azioni di Classe R EUR, Classe Rd EUR, Classe R GBP, Classe Rd GBP, Classe R CHF, Classe Rd CHF, Classe R USD, Classe Rd USD, Classe R SGD e Classe Rd SGD del Fondo.
"Classe W"	Indica le Azioni di Classe W EUR, Classe Wd EUR, Classe W GBP, Classe Wd GBP, Classe W CHF, Classe Wd CHF, Classe W USD, Classe Wd USD, Classe W SGD e Classe Wd SGD del Fondo.
"Classe Z"	Indica le Azioni di Classe Z EUR, Classe Zd EUR, Classe Z GBP, Classe Zd GBP, Classe Z CHF, Classe Zd CHF, Classe Z USD, Classe Zd USD, Classe Z SGD e Classe Zd SGD del Fondo.
"Classe XXL"	Indica le Azioni della Classe XXL EUR, Classe XXLd EUR, Classe XXL GBP, Classe XXLd GBP, Classe XXL CHF, Classe XXLd CHF, Classe XXL USD, Classe XXLd USD, Classe XXL SGD e Classe XXLd SGD del Fondo.

"Classi a distribuzione"	Indica le Azioni della Classe Id EUR, Classe Md EUR, Classe Rd EUR, Classe XXLd EUR, Classe Zd EUR, Classe Wd EUR, Classe Id GBP, Classe Md GBP, Classe Rd GBP, Classe XXLd GBP, Classe Zd GBP, Classe Wd GBP, Classe Id CHF, Classe Md CHF, Classe Rd CHF, Classe XXLd CHF, Classe Zd CHF, Classe Wd CHF, Classe Id USD, Classe Md USD, Classe Rd USD, Classe XXLd USD, Classe Zd USD, Classe Wd USD, Classe Id SGD, Classe Md SGD, Classe Rd SGD, Classe XXLd SGD, Classe Zd SGD e Classe Wd SGD del Fondo;
"Fondo"	Indica Algebris Financial Credit Fund;
"High Water Mark"	Indica il precedente più elevato fra (i) il Valore patrimoniale netto per Azione più elevato delle Classi ad accumulazione I e R (al lordo di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di un Periodo di performance precedente (che cade alla chiusura di un trimestre) in cui è stata corrisposta la Commissione di performance; e (ii) il Prezzo dell'offerta iniziale della Classe ad accumulazione in questione.
"Periodo di performance"	Indica un trimestre solare chiuso al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre (ciascuna una chiusura di trimestre) di ogni anno, eccetto il primo Periodo di performance che inizierà all'emissione iniziale delle Azioni di Classe 1 e terminerà alla chiusura del trimestre successivo.

Per ulteriori definizioni si rimanda alla sezione "Negoziazioni del Fondo".

## **OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO**

### **Obiettivo di investimento**

L'obiettivo del Fondo è di offrire un reddito elevato e produrre una moderata capitalizzazione.

L'utile netto del Fondo attribuibile alle Classi a distribuzione verrà distribuito agli Azionisti conformemente alla politica di distribuzione del Fondo riportata nella sezione "Dividendi". L'utile netto del Fondo attribuibile alle Classi ad accumulazione sarà reinvestito nel capitale del Fondo.

### **Politica di investimento**

Per raggiungere il proprio obiettivo di investimento le attività del Fondo verranno investite nell'intero settore finanziario, in primo luogo in titoli a interesse fisso e variabile (es. obbligazioni *corporate* con rating *investment grade* o inferiore a *investment grade* di Moody's, Standard & Poors, Fitch o altre agenzie di rating, ovvero prive di rating), strumenti contingenti convertibili ("CoCo-Bond"), titoli ibridi (con caratteristiche azionarie e obbligazionarie), titoli Tier 1, Upper e Lower Tier 2 (che sono forme di capitale bancario) i trust preferred securities (un tipo di titolo ibrido), azioni privilegiate, titoli convertibili (es. obbligazioni convertibili o azioni privilegiate convertibili), e altri titoli di debito subordinato, come descritto dettagliatamente in seguito, nonché exchange traded notes ("ETN"), exchange traded funds ("ETF"), che offrono un'esposizione a specifiche classi di attivi in cui il Gestore degli investimenti intende investire, e depositi. **Il Fondo potrà investire sostanzialmente in depositi presso istituti di credito durante periodi di elevata volatilità del mercato.**

Il Fondo non intende investire direttamente in titoli azionari ordinari, tuttavia può acquisirli e detenerli nel caso in cui essi vengano acquisiti mediante conversione di altri titoli detenuti dal Fondo (es. i CoCo-Bond vengono automaticamente convertite in titoli azionari dell'emittente in determinate circostanze, come specificato di seguito). A scanso di equivoci, il Fondo non sarà tenuto a vendere o

comunque a cedere i titoli azionari acquisiti in tal modo. La conseguenza di ciò può essere che i titoli azionari costituiscano una parte significativa del portafoglio di attività del Fondo.

Il Gestore degli investimenti generalmente cercherà di assumere posizioni in società dotate di una o più delle seguenti caratteristiche: (i) variazione delle prospettive di crescita dei ricavi; (ii) variazione dei costi di esercizio previsti; (iii) variazione della qualità dello stato patrimoniale; (iv) speculazione relativa a una possibile vendita, cessione o acquisizione; (v) variazione delle capacità esecutive e/o orientamento strategico dovuta a un cambio della direzione; (vi) variazione della disciplina del capitale; (vii) variazione della normativa; (viii) una variazione della propensione al rischio complessiva o (ix) una variazione della metodologia di valutazione.

La costruzione nonché il posizionamento del portafoglio di investimento sono determinati dal Gestore degli investimenti tenendo conto della situazione prevalente sul mercato nonché dei rischi normativi, di settore, di business e di altro tipo. Allo scopo di determinare la composizione e la diversificazione del portafoglio di investimento verrà applicato un processo di selezione bottom-up. L'approccio bottom-up implica un'analisi fondamentale dei singoli titoli, delle prospettive economiche a breve e lungo termine della società sottostante nonché una valutazione del valore intrinseco della società sottostante.

Gli investimenti del Fondo verranno effettuati su base globale in attività denominate nella Valuta di base o in altre valute.

Il Fondo può, fatti salvi i requisiti dettati dalla Central Bank, ricorrere a strumenti finanziari derivati ("FDI") e titoli che possono integrare una componente derivata a fini di investimento, di una gestione efficiente del portafoglio e di copertura (es. gestione del rischio valutario). I titoli in cui il Fondo può investire che possono presentare una leva integrata e/o un derivato integrato includono ETN e titoli ibridi come titoli convertibili e CoCo-Bond. Il Fondo può investire in tali strumenti per finalità speculative o di investimento. Il Fondo può utilizzare gli altri FDI qui indicati solo per finalità di copertura e di un'efficiente gestione del portafoglio e non per finalità speculative o di investimento. Tali FDI includono swap, opzioni, futures e contratti a termine. Il Fondo assumerà posizioni lunghe e corte in maniera sintetica tramite l'uso di questi FDI così come posizioni lunghe tramite gli investimenti diretti. Non si prevede che la posizione lunga totale del Fondo superi il 130% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (calcolato sulla base dell'approccio di impegno). Il Fondo può investire fino a un massimo del 100% del proprio Valore Patrimoniale Netto in posizioni corte, tuttavia il Fondo non può essere in posizione corta netta (ossia la sua esposizione corta complessiva non deve superare l'esposizione lunga complessiva, come calcolate sulla base dell'approccio di impegno).

A titolo di esempio: (i) gli swap su titoli di debito ed ETN possono essere utilizzati con finalità di copertura o protezione contro futuri ribassi del valore dei titoli che il Fondo detiene o di protezione contro movimenti sfavorevoli del mercato in generale; (ii) i credit default swap possono essere acquistati per finalità di copertura e di gestione delle esposizioni al credito esistenti; (iii) gli swap su tassi di interesse, i futures su tassi di interesse, le opzioni su tassi di interesse e su futures su tassi di interesse possono essere usati per finalità di copertura e per gestire l'esposizione del Fondo ai tassi di interesse; (iv) le opzioni put su titoli azionari, titoli di debito, ETF, indici consentiti e futures possono essere acquistate per fornire un meccanismo efficiente, liquido ed effettivo per "bloccare" i guadagni, per proteggere contro future flessioni del valore dei titoli detenuti dal Fondo o per finalità di protezione contro movimenti sfavorevoli del mercato in generale; (v) le opzioni put e call possono essere vendute su titoli di debito, ETF, indici consentiti e futures per finalità di copertura e di riduzione del rischio; (vi) gli swap e le opzioni su valute possono essere utilizzati a fini di copertura e per gestire le esposizioni valutarie del Fondo; (vii) i futures e i contratti a termine su titoli di debito possono essere utilizzati con riferimento all'esposizione creditizia e al rischio di tasso di interesse e (viii) i contratti di cambio a termine (anche noti come transazioni FX a termine) possono essere utilizzati a fini di copertura e di gestione del rischio valutario.

Il Gestore degli investimenti può inoltre utilizzare gli FDI, ove possibile, per coprire tutte le esposizioni non nella Valuta di base del Fondo che si pongono in essere quando le Azioni sono denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base del Fondo. In aggiunta, gli investimenti del

Fondo possono essere in attivi denominati nella Valuta di base o in altre valute e il Gestore degli investimenti può coprire tutte le partecipazioni denominate in valute diverse dalla valuta di Base rispetto alla Valuta di base, per minimizzare il rischio di cambio ("FX"). Il Fondo può utilizzare operazioni a pronti e a termine in valuta per finalità di copertura e gestione del rischio valutario. Si veda anche la sezione "Operazioni valutarie" del Prospetto.

L'uso di tali FDI determinerà una leva finanziaria massima pari al 100% del Valore patrimoniale netto del Fondo in base all'approccio di impegno e sarà compatibile con il profilo di rischio del Fondo.

Per ulteriori informazioni sulle tipologie di FDI a cui il Fondo può ricorrere e su altre finalità commerciali si rimanda alla sezione " Tecniche e strumenti di investimento" a seguire.

Gli investimenti da parte del Fondo descritti sopra (diversi dagli investimenti consentiti e non quotati) saranno quotati o negoziati sui mercati di cui all'Allegato 1 del Prospetto.

Il Fondo può investire in altri OICVM (diversi dall'OICVM feeder) e in non-OICVM ammessi per esporre il Fondo alle classi di attività succitate. Tali investimenti che includono ETF di tipo aperto, non possono superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo. Gli organismi di investimento collettivo sottostanti possono presentare un effetto leva.

Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo.

**Si invitano gli investitori a notare che l'investimento nel Fondo non dovrebbe costituire una parte sostanziale del portafoglio di investimenti e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Si invitano inoltre gli investitori a notare che le Azioni del Fondo non sono depositi bancari e non sono assicurate o garantite da alcun governo o ente pubblico o altro piano di garanzia a tutela dei titolari di depositi bancari. Si prevede che il valore di una partecipazione nel Fondo vari in misura maggiore rispetto a un deposito bancario.**

#### ***Titoli convertibili***

Un titolo convertibile è un titolo che può essere convertito in un numero predefinito di azioni ordinarie della società emittente in un momento definito del suo ciclo, in genere a discrezione del possessore del titolo stesso. Un titolo convertibile è un titolo che integra un'opzione di scambio dell'obbligazione a fronte di azioni. Il Fondo può utilizzare i titoli convertibili per ottenere un'esposizione a un emittente o per acquisire titoli azionari di tale emittente coerentemente con le politiche di investimento del Fondo. Il rating creditizio dell'emittente e altri fattori, quali i tassi di interesse, possono influire sul valore di investimento di un titolo convertibile. Il valore di conversione di un titolo convertibile è determinato dal prezzo di mercato del titolo azionario sottostante ed è pertanto esposto in ampia misura ai medesimi rischi del titolo azionario sottostante. Un titolo convertibile può essere soggetto a rimborso a scelta dell'emittente a un prezzo stabilito nei documenti del titolo convertibile in oggetto.

#### ***CoCo-Bond***

I CoCo-Bond sono emessi principalmente da istituti finanziari come un mezzo efficiente, dal punto di vista economico e regolamentare, di raccogliere capitali. Sono una forma di titoli ibridi contingenti, solitamente subordinati, che funzionano come titoli di debito in circostanze normali ma che vengono convertite in titoli azionari o presentano meccanismi di assorbimento delle perdite azionarie (integrali o parziali) mediante svalutazione che scattano al verificarsi di uno specifico evento detto "trigger". Per svalutazione si intende che parte della totalità dell'importo di capitale del CoCo-Bond sarà svalutata. Gli eventi scatenanti possono, in via esemplificativa, essere basati su una regola meccanica (es. sui coefficienti di capitale obbligatori dell'emittente) o possono essere a discrezione dell'autorità di vigilanza. I CoCo-Bond sono investimenti rischiosi costituiti da strumenti relativamente nuovi e complessi e in un ambiente di mercato teso è difficile prevederne l'andamento. Sebbene i CoCo-Bond siano emessi principalmente da istituzioni finanziarie, ne è consentita l'emissione da parte di diversi tipi di società. I CoCo-Bond sono una forma relativamente nuova di capitale ibrido e con il trascorrere del tempo potrebbero verificarsi eventi di conversione e/o eventi trigger (e altre condizioni

sostanziali). I CoCo-Bonds in cui investe il Fondo possono integrare o meno una componente derivata. Si rimanda al fattore di rischio in "Strumenti convertibili contingenti" a pagina 36 del Prospetto.

### ***Titoli ibridi***

I titoli ibridi solitamente combinano caratteristiche debitorie e caratteristiche azionarie. Tra le caratteristiche "azionarie" si annoverano, più o meno (i) assenza di scadenza; (ii) assenza di pagamenti costanti che possono determinare inadempienza; e (iii) assorbimento delle perdite in caso di fallimento. Le caratteristiche opposte sono considerate caratteristiche "debitorie". I titoli ibridi sono strumenti potenzialmente vantaggiosi sia per gli investitori orientati al reddito sia per gli emittenti dato che il titolo specifico può adattarsi sia agli interessi dell'emittente sia a quelli dell'investitore. I titoli saranno trattati come "ibridi" se contengono caratteristiche ibride, che possono essere descritte in due modi. In primo luogo i titoli possono assumere contemporaneamente alcune caratteristiche debitorie e azionarie. Per esempio, le azioni privilegiate con opzioni call normalmente hanno una data di scadenza dichiarata (che contrasta con la qualità "azionaria") ma contengono caratteristiche come l'assenza di pagamenti costanti e uno strumento di assorbimento delle perdite (tipicamente "azionario"). Secondo, anche i titoli convertibili che cambiano da debito ad azione possiedono caratteristiche ibride. Per esempio un titolo di debito convertibile in uno strumento azionario, a opzione dell'emittente o del detentore, al verificarsi di un evento di conversione o a una data di conversione, si può dire che ha sia caratteristiche azionarie che debitorie.

### ***Debito subordinato***

Il debito subordinato è un tipo di debito in cui tra i creditori vengono stipulati accordi espliciti in base ai quali altri debiti hanno la priorità rispetto al debito in questione. Il Fondo tipicamente deterrà capitali in forma di Tier 1, Upper Tier 2 e/o Lower Tier 2, che contrattualmente e/o strutturalmente possono essere subordinati ad altri debiti privilegiati. Solitamente il debito subordinato ha un rating del credito inferiore e quindi un rendimento più elevato rispetto al debito privilegiato.

### ***Titoli azionari***

I titoli azionari delle società sono le azioni. L'importo totale delle azioni rappresenta il capitale azionario della società. Poiché vi è un importo totale di denaro investito a lungo termine nell'attività della società, per esempio nelle società del settore dei titoli finanziari, un'azione ha un determinato valore facciale dichiarato, comunemente noto come valore nominale di un'azione. Il valore nominale è l'importo minimo di denaro che un'attività può produrre. Il titolo azionario di una società rappresenta una frazione di proprietà dell'attività della società. In base alla società possono esserci diverse classi di azioni (per es. azioni ordinarie o privilegiate) ciascuna dotata di diverse norme relative alla proprietà, privilegi o valori azionari.

### ***ETN***

Gli ETN sono titoli di debito tipicamente emessi dalle banche. Il Fondo investirà di norma in ETN quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato. Il Fondo può utilizzare gli ETN per ottenere un'esposizione a un indice, mercato o classe di attivi consentiti in linea con la politica di investimento. Tali strumenti sono studiati per replicare il rendimento totale di un indice di mercato sottostante o altro benchmark al netto di oneri e commissioni e per fornire agli investitori un'esposizione ai rendimenti totali di diversi indici di mercato, inclusi indici azionari, obbligazionari e valutari. Il valore di un ETN dipende dalle oscillazioni di un indice azionario o, talvolta, di un singolo titolo azionario. Quando un investitore acquista un ETN, l'emittente promette di pagare l'importo riflesso nell'indice, al netto di oneri e commissioni, alla scadenza. Gli ETN possono offrire un'esposizione diversificata a settori di mercato e classi di attivi altrimenti difficile da ottenere in maniera economicamente vantaggiosa sfruttando altre tipologie di investimento.

## **PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO**

Il Fondo è adatto a investitori che perseguono un reddito elevato e una moderata capitalizzazione e che sono disposti ad accettare un livello di volatilità moderato con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine.

## VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Fondo è l'Euro.

## TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO

### Strumenti finanziari derivati

La Central Bank richiede che tutti i fondi OICVM che fanno uso di FDI applichino un processo di gestione del rischio che consenta loro di gestire, misurare e monitorare accuratamente i vari rischi associati agli FDI. Eventuali altri FDI che il Fondo si propone di utilizzare, non menzionati nel presente documento e non inclusi nel processo di gestione del rischio non saranno usati fino a quando il Supplemento non sia stato aggiornato e il processo di gestione del rischio aggiornato non sia stato presentato e approvato dalla Central Bank. In relazione all'uso degli FDI, si richiama l'attenzione degli investitori sulla sezione "Informazioni sulla gestione del rischio" del Prospetto relativa al processo di gestione del rischio.

La Società potrà impiegare tecniche e strumenti di investimento a scopo di investimento, di una efficiente gestione del portafoglio e di copertura, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti di volta in volta stabiliti dalla Central Bank. Dette tecniche e strumenti possono comportare l'uso di FDI. Gli FDI possono essere negoziati in borsa o over-the-counter ("OTC"). Il Fondo può utilizzare i seguenti FDI: swap, opzioni, futures e contratti a termine. Il Fondo può investire in titoli convertibili e CoCo-Bond ed ETN che presentano una leva integrata o che integrano una componente derivata.

**Swap.** Il Fondo può sottoscrivere contratti swap su titoli di debito, ETF, valute e tassi di interesse.

I contratti swap sono negoziati singolarmente e possono essere strutturati in modo da includere un'esposizione a una gamma variegata di tipologie di investimento o fattori di mercato. Un contratto swap è un contratto derivato tra due parti per lo scambio di futuri flussi di cassa per un periodo di tempo determinato.

Il Fondo può altresì ricorrere a credit default swap (con detto termine che include gli indici di credit default swap) con riferimento a emittenti singoli o multipli (ivi compresi sia emittenti corporate che di diritto pubblico) e/o obbligazioni singole o multiple. Il Fondo è l'acquirente in una transazione di credit default swap. L'"acquirente" in un simile contratto è obbligato a versare al "venditore" un flusso periodico di pagamenti per la durata del contratto a condizioni che non si verifichino eventi di inadempimento rispetto a un obbligo di riferimento sottostante.

I contratti swap comportano l'acquisto o la vendita di un attivo, ma solo l'accordo a ricevere o versare il movimento del corrispondente prezzo.

**Opzioni.** Il Fondo può acquistare e vendere opzioni call e put negoziate in borsa o OTC. Un contratto di opzione consente al titolare di acquistare o vendere un titolo sottostante a un prezzo determinato. Il Fondo può acquistare e vendere opzioni put e call su titoli di debito, ETN, indici consentiti, valute, tassi di interesse, futures, futures su tassi di interesse sia a fini di investimento sia di una gestione efficiente del portafoglio. Il Fondo può acquistare opzioni put su titoli azionari.

Come acquirente di opzioni put su titoli azionari il Fondo paga un premio al venditore dell'opzione a fronte del diritto di vendere il titolo azionario sottostante al venditore a un prezzo concordato (il "Prezzo Strike") in una data predefinita. Tale contratto di opzione è descritto come "in the money" ove il Prezzo Strike del titolo azionario sottostante al contratto sia superiore al valore di mercato allora corrente e del titolo azionario maggiorato del premio versato.

Il Fondo non intende investire direttamente in titoli azionari ordinari e la sua intenzione generale è che eventuali opzioni su titoli azionari ordinari acquistate dal Fondo che sono regolate con consegna fisica e "in the money" siano vendute o chiuse alla o prima della data del loro esercizio ultimo. Tuttavia possono verificarsi circostanze in cui il Fondo può acquistare il titolo azionario ordinario richiesto per il regolamento con consegna fisica di un'opzione su un titolo azionario ordinario detenuta dal Fondo stesso. Resta inteso che il Fondo acquisterà o acquisirà i titoli azionari ordinari esclusivamente per tale finalità laddove (i) il contratto di opzione sia "in the money"; (ii) il contratto di opzione richieda un regolamento con consegna fisica e (iii) il Gestore degli investimenti ritenga che l'esercizio dell'opzione con le modalità riportate sopra sia nel migliore interesse del Fondo.

**Futures.** Il Fondo può sottoscrivere contratti futures su titoli di debito e tassi di interesse. Un contratto future è un accordo tra due parti per l'acquisto o la vendita di una quantità stabilita di strumenti finanziari indicati a contratto a un prezzo prestabilito a una data futura. I futures possono essere regolati in contanti o in natura.

L'acquisto di contratti futures può servire come una copertura lunga e la vendita di contratti futures può servire come una copertura corta. I contratti futures consentono al Fondo di ottenere una copertura contro il rischio di mercato. Stante che tali contratti sono soggetti a un mark-to-market quotidiano il Fondo, chiudendo la posizione, può liberarsi dall'obbligo di vendere o acquistare l'attivo sottostante prima della data di consegna del contratto.

**Contratti a termine.** Il Fondo può sottoscrivere contratti a termine su titoli di debito e valute. I contratti a termine sono contratti non standardizzati tra due parti per l'acquisto o la vendita di un attivo in una data futura predefinita a un prezzo concordato tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso. I contratti a termine in valuta sono FDI in cui le parti concordano la compravendita di una valuta rispetto a un'altra a un prezzo concordato precedentemente e a una determinata data di consegna futura.

Un elenco dei Mercati regolamentati su cui gli FDI negoziati in borsa e utilizzati dal Fondo possono essere quotati o scambiati è contenuto nell'Allegato I al Prospetto.

Una descrizione delle condizioni e limiti attuali stabiliti dalla Central Bank in relazione agli FDI è contenuta negli Allegati II e III del Prospetto. Si richiama l'attenzione degli investitori alla descrizione dei rischi connessi all'uso degli FDI riportati nella sezione "Fattori di rischio" del Prospetto.

#### *Politica di gestione del collaterale*

La politica che sarà applicata al collaterale derivante da transazioni in derivati OTC o da tecniche di gestione efficiente del portafoglio con riferimento al Fondo è di rispettare i requisiti di cui all'Allegato III del Prospetto. Tale documento delinea le tipologie di collaterale consentite, il livello di collaterale richiesto e la politica sull'haircut e, in caso di collaterale liquido, la politica di reinvestimento dettata dalla Central Bank ai sensi dei Regolamenti. Nella misura in cui il Fondo riceve del collaterale, la categoria del collaterale che può essere ricevuto dal Fondo include attivi liquidi e non, quali azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario. Di volta in volta e fatti salvi i requisiti di cui all'Allegato III, la politica sui livelli di collaterale richiesti e sull'haircut può essere rivista a discrezione del Gestore degli investimenti, ove sia stabilito che ciò sia appropriato nel contesto della specifica controparte, delle caratteristiche dell'attivo ricevuto come collaterale, delle condizioni di mercato o di altre circostanze. L'eventuale haircut applicato dal Gestore degli investimenti è adattato per ciascuna classe di attivi ricevuti come collaterale, tenendo conto delle caratteristiche di tali attivi, quali il merito creditizio e/o la volatilità di prezzo così come dell'esito degli eventuali stress test eseguiti in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III. Ogni decisione di applicare o meno un haircut a una specifica classe di attivi deve essere giustificata sulla base di questa politica. Nell'ipotesi in cui la liquidità ricevuta come collaterale dal Fondo fosse reinvestita, il Fondo è spostato al rischio di perdita su quell'investimento. In caso di perdita, il valore del collaterale sarà ridotto e il Fondo godrà di una minore protezione in caso di inadempimento della controparte. I rischi connessi al reinvestimento del collaterale liquido sono sostanzialmente gli stessi rischi che si applicano agli altri investimenti del Fondo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Fattori di rischio".

#### *Generalità*

Il Fondo non ricorre a tecniche di gestione efficiente del portafoglio quali contratti di prestito titoli, riacquisto e riacquisto inverso.

### **RESTRIZIONI SUGLI INVESTIMENTI**

Gli investimenti dei Fondi saranno limitati agli investimenti ammessi dalla Normativa e riportati nell'Allegato II al Prospetto. Qualora la Normativa subisca delle modifiche nel corso della durata della Società, le restrizioni sugli investimenti potranno subire delle variazioni per tener conto delle

suddette modifiche ma le variazioni dovranno essere conformi ai requisiti della Central Bank e gli Azionisti ne verranno informati in un Prospetto aggiornato o Supplemento nonché nella successiva relazione annuale o semestrale della Società. Qualora eventuali modifiche della Normativa richiedano una variazione sostanziale della politica di investimento dei Fondi, tale variazione potrà essere effettuata esclusivamente sulla base della maggioranza dei voti espressi nel corso di un'assemblea generale o previa approvazione scritta di tutti gli Azionisti, ai quali verrà concesso un ragionevole intervallo di tempo per consentire loro di rimborsare le Azioni prima dell'implementazione della variazione.

I Consiglieri possono di volta in volta imporre ulteriori restrizioni sugli investimenti, così come compatibili con o nell'interesse degli Azionisti, ivi compreso al fine di adempiere le leggi e i regolamenti vigenti nei paesi in cui sono siti gli Azionisti e ogni eventuale ulteriore restrizione o limite sugli investimenti dovrà essere riportato nella sezione "Politica di investimento" che precede.

Le restrizioni sugli investimenti, nonché le politiche dei Fondi relative ai rating degli investimenti in portafoglio, saranno applicate esclusivamente al momento dell'acquisto degli investimenti. Qualora i limiti vengano superati per motivi al di fuori del controllo del Fondo, quest'ultimo adotterà come prioritario per le sue operazioni di vendita l'obiettivo di porre rimedio a tale situazione tenendo conto degli interessi del Fondo e dei suoi Azionisti.

## **CLASSI DI AZIONI**

Le Azioni sono disponibili in 60 diverse Classi di Azioni come illustrato nella tabella all'Allegato I al presente documento.

Il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, variare gli importi della sottoscrizione iniziale minima o della sottoscrizione aggiuntiva minima in futuro e può scegliere di rinunciare a tali criteri.

Si noti che alla data del presente Supplemento solo alcune Classi di Azioni sono disponibili per l'acquisto a discrezione dei Consiglieri.

Le Azioni di Classe M sono disponibili esclusivamente per la sottoscrizione da parte di (i) dipendenti, membri o soggetti legati al Gestore degli investimenti tra cui, a titolo puramente esemplificativo, parenti stretti di tali soggetti, e trust o altre entità a loro beneficio; e (ii) altri investitori che abbiano concordato commissioni separate con il Gestore degli investimenti. Le Azioni di Classe M non sono soggette a commissione di performance o a commissione di gestione e non sono soggette a importi minimi di sottoscrizione iniziale o aggiuntiva.

## **DIVIDENDI**

Ai Consiglieri è consentito dichiarare distribuzioni per qualunque Classe di Azioni. È possibile che le distribuzioni non siano dovute per tutte le Classi di Azioni. Per le Classi a distribuzione l'attuale politica di distribuzione prevede la distribuzione del reddito netto (composto dai proventi, inclusi eventuali interessi e dividendi maturati al netto delle spese). Pertanto una distribuzione può includere dei proventi maturati che potrebbero non essere mai successivamente ricevuti. L'importo dell'utile netto da distribuire è determinato, in conformità con lo Statuto, a discrezione dei Consiglieri i quali determineranno altresì la percentuale delle spese del Fondo da detrarre dal reddito per ottenere l'utile netto. A scanso di equivoci, l'utile netto non comprende plusvalenze e minusvalenze realizzate e non realizzate verificatesi durante il periodo in questione. Gli Azionisti dovrebbero anche essere consapevoli che, al fine di mantenere regolare il pagamento dei dividendi, talvolta i dividendi potrebbero essere pagati a valere sul capitale del Fondo ad integrazione del reddito netto o in assenza di questo. Di conseguenza, ferma restando l'intenzione di distribuire l'utile netto le distribuzioni possono essere altresì pagate attingendo al capitale. In relazione a ciascun dividendo dichiarato, i Consiglieri possono determinare se e in che misura tale dividendo debba essere pagato attingendo al capitale del Fondo.

Il Fondo prevede di ricevere interessi attivi periodici e pagamenti di dividendi dalle attività in cui investe e detti interessi attivi e dividendi matureranno (come ratei attivi) conformemente agli IFRS, sul Valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo, allo scopo di fornire un flusso di reddito regolare e omogeneo ai propri Azionisti in generale dichiarerà una distribuzione trimestrale indicativamente alle seguenti date: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Nell'eventualità di ratei attivi non realizzati

(ossia qualora il Fondo non abbia ancora percepito i ricavi) alla data di dichiarazione della distribuzione, la distribuzione dell'utile netto verrà effettuata attingendo al capitale del Fondo. A scanso di equivoci, al Fondo è consentita la distribuzione dell'utile netto (compresi i ratei attivi non realizzati) anche nell'eventualità in cui il Fondo abbia registrato una minusvalenza nel periodo in questione e la distribuzione verrà effettuata attingendo al capitale del Fondo. Il Fondo potrà effettuare distribuzioni attingendo al capitale anche in altre circostanze, a discrezione degli Amministratori.

***Poiché le distribuzioni potrebbero essere effettuate attingendo al capitale del Fondo, sussiste un maggior rischio di erosione del capitale e gli "utili" verranno ottenuti alla potenziale crescita futura del capitale dell'investimento e anche il valore dei rendimenti futuri potrebbe diminuire. Tale ciclo potrebbe proseguire fino all'esaurimento dell'intero capitale.***

Si noti che le distribuzioni effettuate attingendo al capitale possono avere implicazioni fiscali diverse dalle distribuzioni dell'utile, si raccomanda pertanto di informarsi in merito.

L'utile netto del Fondo attribuibile alle Classi ad accumulazione sarà reinvestito nel capitale del Fondo.

Per ulteriori informazioni si rimandano gli investitori alla sezione del Prospetto intitolata "Politica sui dividendi".

### **SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI**

L'importo minimo della sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni aggiuntive per le Azioni di Classe I, Classe R, Classe XXL, Classe Z e Classe W è riportato all'Allegato I al presente documento.

Non vi sono importi minimi per la sottoscrizione di Azioni di Classe M.

Per ulteriori informazioni su sottoscrizioni e rimborsi si rimanda alla sezione "Amministrazione della Società" alle pagg. 41-53 del Prospetto.

#### *Correzione della diluizione*

Una correzione della diluizione nella misura massima del 3,00% del Valore patrimoniale netto per Azione potrà essere dovuta per le sottoscrizioni di Azioni e per i rimborsi netti di Azioni come stabilito dal Gestore degli investimenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Correzione della diluizione" alla pag. 43 del Prospetto.

Il Periodo dell'offerta iniziale è indicato all'Allegato I al presente documento.

### **NEGOZIAZIONE DEL FONDO**

"Cut-Off Time di negoziazione (Sottoscrizioni)"	Le ore 12:00 (ora irlandese) dell'ultimo Giorno lavorativo prima di un Giorno di Negoziazione
"Cut-Off Time di negoziazione (Rimborsi)"	Le ore 12:00 (ora irlandese) dell'ultimo Giorno lavorativo prima di un Giorno di Negoziazione
"Giorno lavorativo"	Indica, salvo diversa decisione dei Consiglieri comunicata in anticipo agli Azionisti, un qualunque giorno di apertura delle banche al dettaglio in Irlanda e nel Regno Unito
"Giorno di negoziazione"	Indica tutti i Giorni lavorativi o qualunque altro giorno stabilito dai Consiglieri e comunicato in anticipo agli Azionisti, purché abbia cadenza almeno bisettimanale
"Giorno di valutazione"	Indica, salvo diversamente stabilito dai Consiglieri e comunicato in anticipo agli Azionisti, tutti i Giorni lavorativi

"Punto di valutazione"	Indica le ore 17:30 (ora di New York) del Giorno di valutazione
"Tempo di regolamento (Sottoscrizioni)"	Entro 3 Giorni lavorativi dal corrispondente Giorno di negoziazione
"Tempo di regolamento (Rimborsi)"	Entro 3 Giorni lavorativi dal corrispondente Giorno di negoziazione

In relazione al Fondo, le richieste di negoziazione ricevute dopo il Cut-Off Time di negoziazione acquisteranno efficacia il Giorno di negoziazione successivo applicabile (ovvero se una richiesta di sottoscrizione o rimborso è ricevuta alle ore 12:01 di lunedì, assumendo che sia un Giorno lavorativo, la stessa acquisterà efficacia il mercoledì, assumendo che sia martedì che mercoledì siano Giorni di negoziazione).

### **COMMISSIONI E SPESE**

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla sezione "Commissioni e spese" del Prospetto.

#### **Commissione di vendita iniziale**

Una commissione di vendita iniziale massima del 3,00% dell'importo sottoscritto sarà corrisposta relativamente alle sottoscrizioni di tutte le Azioni di Classe R. Non sarà addebitata alcuna commissione di vendita iniziale per le Azioni di Classe I, le Azioni di Classe M, le Azioni di Classe XXL, le Azioni di Classe W o le Azioni di Classe Z. Le suddette commissioni di vendita saranno corrisposte ai relativi distributori. Inoltre, i distributori potranno, a loro esclusiva discrezione, rinunciare a, o ridurre il pagamento della commissione di vendita iniziale dovuta dai sottoscrittori delle Azioni di Classe R.

Oltre alla suddetta commissione di vendita, un agente per i pagamenti locale o rappresentante locale potrà addebitare commissioni di assistenza clienti in relazione alle Azioni sottoscritte/rimborsate.

#### **Commissione di rimborso**

Non sarà addebitata alcuna commissione di rimborso in relazione ai rimborsi di qualsivoglia Classe di Azioni.

Le seguenti commissioni saranno a carico del Fondo:

#### **Commissione del Gestore degli investimenti**

##### ***Commissione di gestione***

Il Gestore degli investimenti avrà diritto a ricevere una commissione di gestione degli investimenti (la "Commissione di gestione") dalla Società in relazione al Fondo pari allo 0,50% all'anno del Valore patrimoniale netto delle Azioni di Classe I e delle Azioni di Classe XXL, dello 0,79% all'anno del Valore patrimoniale netto delle Azioni di Classe Z, dell'1,20% all'anno del Valore patrimoniale netto delle Azioni di Classe R e dello 0,50% all'anno del Valore patrimoniale netto delle Azioni di Classe W.

La Commissione di gestione sarà (i) calcolata e maturerà con cadenza giornaliera; e (ii) è calcolata con riferimento al Valore patrimoniale netto delle relative Azioni prima della deduzione della Commissione di gestione e della Commissione di performance per quei giorni. La Commissione di gestione normalmente è pagabile posticipatamente entro 14 giorni dalla chiusura del mese in questione.

In relazione alle Azioni di Classe M non sarà dovuta alcuna Commissione di gestione.

Inoltre, il Gestore degli investimenti avrà diritto a ricevere il rimborso delle ragionevoli spese vive documentate. Ciascun Fondo si farà carico della propria quota proporzionale delle suddette spese vive.

### *Commissione di performance*

La Commissione di performance per le Classi ad accumulazione I e R è pari al 10% dell'eccedenza del Valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni di Classe I e R (al netto della deduzione della Commissione di gestione e di tutti gli altri pagamenti e spese ma al lordo della deduzione di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di un Periodo di performance rispetto all'High Water Mark.

“High Water Mark” indica il precedente più elevato fra (i) il Valore patrimoniale netto per Azione più elevato delle Classi ad accumulazione I e R (al lordo di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di un Periodo di performance precedente (che cade alla chiusura di un trimestre) in cui è stata corrisposta la Commissione di performance; e (ii) il Prezzo dell'offerta iniziale delle Azioni di Classe I e R, rispettivamente.

La Commissione di performance relativa alle Classi a distribuzione I e R è pari al 10% dell'eccedenza del NAV rettificato rispetto all'High Water Mark rettificato.

“NAV rettificato” indica il Valore patrimoniale netto per Azione delle Classi a distribuzione I e R al netto della deduzione della Commissione di gestione e di tutti gli altri pagamenti e spese ma al lordo della deduzione di eventuali Commissioni di performance maturate alla fine del Periodo di performance, rettificato dell'importo complessivo di tutte le distribuzioni per Azione dichiarate relativamente alla Classe a distribuzione in questione dall'emissione iniziale delle Azioni di quella Classe.

“High Water Mark rettificato” indica il precedente più elevato fra (i) il NAV rettificato più elevato (al lordo di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di un Periodo di performance precedente (che cade alla chiusura di un trimestre) in cui è stata corrisposta la Commissione di performance; e (ii) il Prezzo dell'offerta iniziale delle Azioni di Classe I e R, rispettivamente.

La Commissione di performance (se presente) matura giornalmente. L'importo maturato giornalmente sarà determinato calcolando la Commissione di performance pagabile se tale giorno fosse stato l'ultimo del Periodo di performance in corso. La Commissione di performance sarà dovuta dal Fondo al Gestore degli investimenti in quote trimestrali posticipate, normalmente entro 14 giorni di calendario dal termine di ciascun Periodo di performance.

La Commissione di performance, se presente, è calcolata sul Valore patrimoniale netto (al netto della deduzione della Commissione di gestione e di tutti gli altri pagamenti e spese ma al lordo della deduzione di eventuali Commissioni di performance maturate) al termine di ogni Periodo di performance (relativamente alle Classi di Azioni ad accumulazione I e R) e il NAV rettificato (rispetto alle Classi di Azioni a distribuzione I e R), includendo in ciascun caso, a scanso di equivoci, gli utili e perdite realizzati e non realizzati netti. Pertanto, potrà essere corrisposta una Commissione di performance su utili non realizzati che potrebbero non essere mai realizzati successivamente. Eventuali Commissioni di performance già pagate non saranno rimborsate qualora il Valore patrimoniale netto per Azione scenda al di sotto dell'High Water Mark o dell'High Water Mark rettificato, secondo i casi, anche nel caso in cui un investitore rimborsi la propria partecipazione.

Il calcolo della commissione di performance verrà controllato dalla Depositaria.

#### *Termine presunto del Periodo di performance*

Le Azioni di Classe I e R rimborsate in momenti diversi dal termine di un Periodo di performance saranno trattate come se la data di rimborso fosse il termine del Periodo di performance e saranno applicate le suddette disposizioni. A scanso di equivoci, ciò non creerà un nuovo High Water Mark o High Water Mark rettificato, secondo i casi. Eventuali Commissioni di performance dovute al Gestore degli investimenti saranno corrisposte entro 14 giorni di calendario dal termine del relativo Periodo di performance.

Qualora il contratto di gestione degli investimenti tra la Società e il Gestore degli investimenti venga risolto in momenti diversi dal termine di un Periodo di performance, il termine del Periodo di performance verrà considerato come data di risoluzione e saranno applicate le suddette disposizioni.

Eventuali Commissioni di performance dovute al Gestore degli investimenti dovranno essere corrisposte quanto prima dopo la data di risoluzione.

#### *Commissione di performance – Nessuna perequazione*

La metodologia utilizzata per il calcolo delle Commissioni di performance con riferimento alle Azioni di Classe I e R può dar luogo a differenze tra gli investitori per quanto riguarda il pagamento delle Commissioni di performance (con alcuni investitori che pagano importi sproporzionatamente più elevati di Commissioni di performance in determinate circostanze) e può inoltre portare alcuni investitori ad avere, in qualsiasi momento, una quota maggiore del loro capitale a rischio rispetto ad altri (dal momento che non viene applicata alcuna metodologia di perequazione per il calcolo della Commissione di performance).

#### **Azioni di Classe M, Classe XXL, Classe W e di Classe Z**

In relazione alle Azioni di Classe M, Classe XXL, Classe W e di Classe Z non sarà dovuta alcuna Commissione di performance.

#### **Commissione della Depositaria**

La Depositaria avrà diritto a percepire una commissione, attinta dalle attività di ciascun Fondo, maturata e calcolata giornalmente e pagabile in quote mensili posticipate, pari allo 0,05% all'anno del Valore patrimoniale netto del Fondo per i primi EUR 100 milioni, allo 0,04% all'anno del Valore patrimoniale netto del Fondo tra EUR 100 milioni e EUR 300 milioni e allo 0,03% all'anno del Valore patrimoniale netto del Fondo al di sopra di EUR 300 milioni, subordinatamente a una commissione mensile minima di EUR 2.500 in relazione al Fondo.

La Depositaria avrà inoltre diritto alle spese di operazione e tutte le spese delle sub-depositarie saranno recuperate dalla Depositaria presso la Società una volta sostenute dalle sub-depositarie. Le suddette spese saranno addebitate alle normali tariffe commerciali. La Depositaria ha altresì diritto al rimborso delle ragionevoli spese vive documentate.

#### **Commissione dell'Agente amministrativo**

L'Agente amministrativo avrà diritto a percepire una commissione, attinta dalle attività del Fondo, maturata e calcolata giornalmente e pagabile in quote mensili posticipate, pari allo 0,10% all'anno del Valore patrimoniale netto del Fondo fino a EUR 100 milioni, allo 0,08% all'anno del Valore patrimoniale netto del Fondo tra EUR 100 milioni e EUR 250 milioni, allo 0,06% all'anno del Valore patrimoniale netto del Fondo tra EUR 250 milioni e EUR 500 milioni e allo 0,04% all'anno del Valore patrimoniale netto del Fondo al di sopra di EUR 500 milioni, subordinatamente a una commissione mensile minima fino a EUR 5.000 in relazione al Fondo e EUR 500 per Classe di Azioni. L'Agente amministrativo riceverà una commissione di reporting pari a EUR 3.000 per Fondo.

Inoltre, la Società pagherà attingendo alle attività di ciascun Fondo, la propria quota della commissione per la produzione del bilancio dell'Agente amministrativo pari a EUR 5.000 (per gruppo) per la preparazione del bilancio non certificato della Società. L'Agente amministrativo avrà diritto anche al rimborso delle ragionevoli spese vive documentate, delle spese di operazione e di tenuta conto.

#### **FATTORI DI RISCHIO**

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto.

## ALLEGATO I

### Classi di Azioni

<b>Algebris Financial Credit Fund – Denominazione del Fondo – EURO</b>								
<b>Classe di Azioni</b>	<b>Valuta della Classe</b>	<b>Copertura di valuta</b>	<b>Prezzo offerta iniziale</b>	<b>Sottoscrizione iniziale minima</b>	<b>Sottoscrizione aggiuntiva minima</b>	<b>Commissione di gestione</b>	<b>Offerta iniziale stato del periodo</b>	<b>Politica di distribuzione</b>
Classe M EUR	EUR	No	€100	N/A	N/A	N/A	In essere	Accumulazione
Classe Md EUR	EUR	No	€100	N/A	N/A	N/A	In essere	Distribuzione
Classe M GBP	GBP	Si	GBP 100	N/A	N/A	N/A	In essere	Accumulazione
Classe Md GBP	GBP	Si	GBP 100	N/A	N/A	N/A	In essere	Distribuzione
Classe M CHF	CHF	Si	CHF 100	N/A	N/A	N/A	In essere	Accumulazione
Classe Md CHF	CHF	Si	CHF 100	N/A	N/A	N/A	In essere	Distribuzione
Classe M USD	USD	Si	USD 100	N/A	N/A	N/A	In essere	Accumulazione
Classe Md USD	USD	Si	USD 100	N/A	N/A	N/A	Prorogato	Distribuzione
Classe M SGD	SGD	Si	SGD 100	N/A	N/A	N/A	Prorogato	Accumulazione
Classe Md SGD	SGD	Si	SGD 100	N/A	N/A	N/A	Prorogato	Distribuzione
Classe I EUR	EUR	No	€100	€500,000	€5,000	0,50%	In essere	Accumulazione
Classe Id EUR	EUR	No	€100	€500,000	€5,000	0,50%	In essere	Distribuzione
Classe I GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €500,000	Equivalente in GBP di €5,000	0,50%	In essere	Accumulazione
Classe Id GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €500,000	Equivalente in GBP di €5,000	0,50%	In essere	Distribuzione
Classe I CHF	CHF	Si	CHF 100	Equivalente in CHF di €500,000	Equivalente in CHF di €5,000	0,50%	In essere	Accumulazione
Classe Id CHF	CHF	Si	CHF 100	Equivalente in CHF di €500,000	Equivalente in CHF di €5,000	0,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe I USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €500,000	Equivalente in USD di €5,000	0,50%	In essere	Accumulazione
Classe Id USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €500,000	Equivalente in USD di €5,000	0,50%	In essere	Distribuzione
Classe I SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €500,000	Equivalente in SGD di €5,000	0,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe Id SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €500,000	Equivalente in SGD di €5,000	0,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe R EUR	EUR	No	€100	€10,000	€5,000	1,20%	In essere	Accumulazione
Classe Rd EUR	EUR	No	€100	€100,000	€5,000	1,20%	In essere	Distribuzione
Classe R GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €10,000	Equivalente in GBP di €5,000	1,20%	Prorogato	Accumulazione
Classe Rd GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €100,000	Equivalente in GBP di €5,000	1,20%	In essere	Distribuzione
Classe R CHF	CHF	Si	CHF100	Equivalente in CHF di €10,000	Equivalente in CHF di €5,000	1,20%	In essere	Accumulazione
Classe Rd CHF	CHF	Si	CHF100	Equivalente in CHF di €100,000	Equivalente in CHF di €5,000	1,20%	In essere	Distribuzione
Classe R USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €10,000	Equivalente in USD di €5,000	1,20%	In essere	Accumulazione
Classe Rd USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €100,000	Equivalente in USD di €5,000	1,20%	In essere	Distribuzione
Classe R SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €100,000	Equivalente in SGD di €5,000	1,20%	Prorogato	Accumulazione
Classe Rd SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €100,000	Equivalente in SGD di €5,000	1,20%	Prorogato	Distribuzione
Classe XXL EUR	EUR	No	€100	€50,000,000	€1,000,000	0,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe XXLd EUR	EUR	No	€100	€50,000,000	€1,000,000	0,50%	In essere	Distribuzione

**Algebris Financial Credit Fund – Denominazione del Fondo – EURO**

<b>Classe di Azioni</b>	<b>Valuta della Classe</b>	<b>Copertura di valuta</b>	<b>Prezzo offerta iniziale</b>	<b>Sottoscrizione iniziale minima</b>	<b>Sottoscrizione aggiuntiva minima</b>	<b>Commissione di gestione</b>	<b>Offerta iniziale stato del periodo</b>	<b>Politica di distribuzione</b>
Classe XXL GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €50,000,000	Equivalente in GBP di €1,000,000	0,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe XXLd GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €50,000,000	Equivalente in GBP di €1,000,000	0,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe XXL CHF	CHF	Si	CHF100	Equivalente in CHF di €50,000,000	Equivalente in CHF di €1,000,000	0,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe XXLd CHF	CHF	Si	CHF100	Equivalente in CHF di €50,000,000	Equivalente in CHF di €1,000,000	0,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe XXL USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €50,000,000	Equivalente in USD di €1,000,000	0,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe XXLd USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €50,000,000	Equivalente in USD di €1,000,000	0,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe XXL SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €50,000,000	Equivalente in SGD di €1,000,000	0,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe XXLd SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €50,000,000	Equivalente in SGD di €1,000,000	0,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe Z EUR	EUR	No	€100	€1,000,000	€10,000	0,79%	Prorogato	Accumulazione
Classe Zd EUR	EUR	No	€100	€1,000,000	€10,000	0,79%	Prorogato	Distribuzione
Classe Z GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €1,000,000	Equivalente in GBP di €10,000	0,79%	Prorogato	Accumulazione
Classe Zd GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €1,000,000	Equivalente in GBP di €10,000	0,79%	Prorogato	Distribuzione
Classe Z CHF	CHF	Si	CHF100	Equivalente in CHF di €1,000,000	Equivalente in CHF di €10,000	0,79%	Prorogato	Accumulazione
Classe Zd CHF	CHF	Si	CHF100	Equivalente in CHF di €1,000,000	Equivalente in CHF di €10,000	0,79%	Prorogato	Distribuzione
Classe Z USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €1,000,000	Equivalente in USD di €10,000	0,79%	Prorogato	Accumulazione
Classe Zd USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €1,000,000	Equivalente in USD di €10,000	0,79%	Prorogato	Distribuzione
Classe Z SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €1,000,000	Equivalente in SGD di €10,000	0,79%	Prorogato	Accumulazione
Classe Zd SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €1,000,000	Equivalente in SGD di €10,000	0,79%	Prorogato	Distribuzione
Classe W EUR	EUR	No	€100	€1,000,000	€10,000	1,50%	In essere	Accumulazione
Classe Wd EUR	EUR	No	€100	€1,000,000	€10,000	1,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe W GBP	GBP	Yes	GBP 100	Equivalente in GBP di €1,000,000	Equivalente in GBP di €10,000	1,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe Wd GBP	GBP	Si	GBP 100	Equivalente in GBP di €1,000,000	Equivalente in GBP di €10,000	1,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe W CHF	CHF	Si	CHF100	Equivalente in CHF di €1,000,000	Equivalente in CHF di €10,000	1,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe Wd CHF	CHF	Si	CHF100	Equivalente in CHF di €1,000,000	Equivalente in CHF di €10,000	1,50%	Prorogato	Distribuzione
Classe W USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €1,000,000	Equivalente in USD di €10,000	1,50%	In essere	Accumulazione
Classe Wd USD	USD	Si	USD 100	Equivalente in USD di €1,000,000	Equivalente in USD di €10,000	1,50%	In essere	Distribuzione
Classe W SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €1,000,000	Equivalente in SGD di €10,000	1,50%	Prorogato	Accumulazione
Classe Wd SGD	SGD	Si	SGD 100	Equivalente in SGD di €1,000,000	Equivalente in SGD di €10,000	1,50%	Prorogato	Distribuzione

**Azioni del Periodo dell'offerta iniziale**

\* Questa colonna indica "Nuovo" quando una Classe è offerta per la prima volta, "In essere" quando una Classe è stata emessa e "Prorogato" quando una Classe è stata emessa, il Periodo di Offerta Iniziale ha avuto inizio e continua, ma non sono state emesse Azioni e "Rilanciato" quando una Classe è stata lanciata, riscattata e successivamente è stata rilanciata.

Per tutte le Classi di Azioni indicate alla voce "Prorogato", il Periodo di Offerta Iniziale continuerà fino alle ore 17.30 (ora irlandese) del 31 marzo 2016 o nelle date eventualmente stabilite dai Consiglieri e notificate alla Central Bank.